REMOTE STORAGE

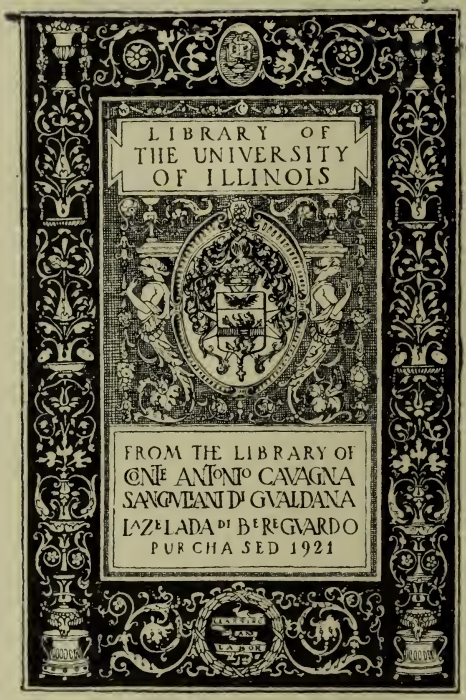

945.815
G439c
cop. 2

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DI

CIANCIANA

E

DEI COMUNI FINITIMI

DELLO STESSO AUTORE

Ricordo di Vincenzo Di Giovanni — Girgenti stamperia provinciale-commerciale di Salvatore Montes, 1869.

Notizie storiche su Casteltermini e suo territorio — Girgenti, Montes, 1869-1877. (Pubblicati i primi 12 fascicoli; sotto il torchio gli ultimi 3).

Sulla strada nazionale da Bivona a Girgenti per Cianciana e Raffadali, Osservazioni — Girgenti, Montes, 1870.

Sull'origine di Mussomeli, Cenni storici — Girgenti, Montes, 1873.

Elogio funebre dell'avvocato Gaetano Martorana detto nel vestibolo della chiesa maggiore di Cianciana il giorno 6 gennaio 1876 — Girgenti, Montes, 1876.

LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DI

CIANCIANA

E

DEI COMUNI FINITIMI

STORIA ED OSSERVAZIONI

PER

GAETANO DI GIOVANNI

GIRGENTI
STAMPERIA PROVINCIALE-COMMERCIALE
di Salvatore Montes
Premiata alle Esposizioni di Siracusa e di Palermo
con medaglie di bronzo
—
1877.

945.815
G439c
cop. 2

REMOTE STORAGE

16 Je 32 M. BEXTON

A SUA ECCELLENZA

CALOGERO GABRIELE COLONNA ROMANO

DUCA DI CESARÒ

MARCHESE DI FIUMEDINISI, CONTE DI S. ALESSIO

BARONE DI JOPPOLO, GIANCASCIO, RAGALTURCO

CASARO, GISSIA, S. ROSALIA, CIANCIMINO

BISCOTTO E MONTEFAMOSO

NATO PARI DEL REGNO DI SICILIA

ILLUSTRE SEGUACE DELL'INVITTO DUCE DEI MILLE

TANTO NELLA SPLENDIDA EPOPEA DEL SESSANTA

COME NELL'INFAUSTA CATASTROFE DI ASPROMONTE

DEPUTATO SAPIENTE E ZELOSO AL PARLAMENTO NAZIONALE

CONSIGLIERE PER MISTRETTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MESSINA

CONSIGLIERE COMUNALE DELLA CITTÀ DI PALERMO

COMMENDATORE DELLA CORONA D'ITALIA

E NELL'ORDINE DI RE CARLO III DELLA SPAGNA

DECORATO DELLA MEDAGLIA PER LA LIBERAZIONE DI ROMA

COSÌ COME DELLA MEDAGLIA COMMEMORATIVA D'ITALIA

GIÀ MEMBRO DEL CORPO DIPLOMATICO ITALIANO

ED OGGI DEL CONSIGLIO SUPERIORE D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

—

A COTANTO ECCELSO PERSONAGGIO

CHE INIZIANDO IN PARLAMENTO LA LEGGE PROVVIDISSIMA

SUI TERRITORJ DEI SICULI COMUNI

ELEVOSSI A CREATORE IN SICILIA

DI UN'ERA NOVELLA DI CIVILE PROGREDIMENTO

QUESTO LIBRO

ISPIRATO AGL'INTERESSI TERRITORIALI DI CIANCIANA

E DELLE COMUNITÀ CONTERMINI

CON GRATO E RIVERENTE ANIMO

CON AFFETTO DI LEALE AMICIZIA

L'AUTORE

D. O. C.

LIBRARY

716918

Viam veritatis elegi..... Feci judicium et justitiam.

Salmo CXVIII, 30 e 121.

Fra i comuni della Sicilia, chiamati a nuova vita dalla *legge degli 11 luglio 1877 sulla circoscrizione dei territorî comunali*, egli è certo il cospicuo comune di Cianciana.

Esporre i motivi pei quali questa comunità ha diritto di giovarsi dei vantaggiamenti che emanano da quella provvida legge, è dovere di ogni cittadino; e più, che dei cittadini, è dovere di me, che ho l'alta onoranza di coprire il nobilissimo ufficio di primo magistrato del comune; per la quale cosa non ho indugiato un istante a mettermi all'opera, fidente di compirla con coscienza ed intelletto di amore.

È la seconda volta che mi accade difen-

dere gl'interessi di questa mia dilettissima patria di elezione; e come benevolo è stato l'accoglimento alle mie parole, allorchè, semplice cittadino, ebbi l'onore di propugnare gli interessi stradali di Cianciana, così spero che ora uguale favore incontreranno le mie proposte, che son quelle, per altro, dell'intiera rappresentanza municipale, destinate a dare a questo progrediente comune un convenevole territorio.

Ad ogni modo, come allora, così ora, io non mi adopero che di esprimere ciò che credo essere conforme alla verità; e mi guarderò dall'inciampare in quelle asserzioni esagerate e mendaci, che spesso veggonsi usate in lavori consimili al presente, ed, incredibile a dirsi, anche in solenni deliberazioni di pubblici consessi. Io parlerò coll'eloquenza delle cifre, ma non delle cifre manipolate all'occorrenza, ma di quelle desunte da documenti autentici, o ricavate da fonti imparziali e coscenziose; come altresì nei miei apprezzamenti non mi farò forte che del valor della legge, dell'autorità del parlamento e del governo del re, così come della voce possente degli uomini illuminati e competenti.

Userò molto del contributo della storia, perchè, come dice l'illustre Cesare Cantù, *essa acquista una somma importanza allorchè non in querula contemplazione scopra e rincrudisca le piaghe sociali, ma volga a pro dei futuri la messe di dolore colta dai padri e l'educazione delle grandi sventure.*

E come nei precedenti lavori, così anche in questo, io farò largo uso di citazioni, e ciò appunto perchè, dirò col Mascardi, *io non poteva dar credito ai miei libri senza l'autorità dei maggiori, perchè sento molto diversamente da coloro che di trarsi tutto dalla nuca stolidamente si vantano; onde mi terrò sempre a molta gloria il premer le vestigie dei grandi ed onorarle.*

Il libro va diviso in sei parti o capitoli, dei quali il primo ci darà un'idea sommaria della mostruosa circoscrizione territoriale della regione, dove siede l'ameno paese di Cianciana; il secondo ed il terzo ci diranno le vicende delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia dai Normanni ai nostri giorni; il quarto ci farà conoscere il bel comune di Cianciana, la sua odierna circoscrizione e le sue condizioni economico-finanziarie;

il quinto ci esporrà la nuova circoscrizione territoriale, che, secondo la legge, va rivendicata a Cianciana; ed il sesto parlerà dei comuni contermini, avvegnachè nel dire dei diritti che vengono a Cianciana dalla sua situazione economico-finanziaria e dalle sue speciali ed inevitabili condizioni topografiche, intendo tenere in considerazione, per come è altronde volere della legge, quelli delle comunità finitime, e specialmente di Bivona, di Alessandria della Rocca e di S. Stefano-Quisquina, che con Cianciana hanno maggiore comunanza d'interessi.

Chiuderà il volume una serie di documenti, tra i quali, quasi tutte le disposizioni legislative e regolamentari, che hanno rapporto all'importante argomento delle circoscrizioni territoriali.

Voglio sperare, replico, che il mio lavoro avrà il suffragio, se non altro, degli uomini imparziali e di buona volontà, tra i quali sono gli eminenti personaggi che dovranno rendere giustizia al comune di Cianciana, così come agli altri comuni interessati.

Cianciana 27 novembre 1877.

CAPO I.

UNA STRAVAGANTE LIMITAZIONE TERRITORIALE

> .....dalla provvida mano dell'Altissimo si vogliono ripetere i fiumi, i mari e le montagne, i quali, separando un paese da un altro, sono, come dire, i termini profondi ed incrollabili che determinano le diverse parti della terra.
>
> C. Passaglia, *Della nazionalità*, IV, 3.

> *Circumdantes circumdederunt me.... Circumdederunt me sicut apes.*
>
> *Salmo* CXVII, 11 e 12.

I.

Tra il mare affricano a libeccio, il fiume Platani e il fiumicello Turbolo a scirocco, i monti a tramontana [1] e il Macasoli [2] a maestro si estende una

[1] Sono i monti al nord di S. Stefano.

[2] Il fiume *Platani* scaturisce da varî rigagnoli nella parte occidentale dell'odierno territorio di Castronuovo di Sicilia, verso i feudi di *Melia, Leone, Carcaci, Depupo* ecc.; scorre verso oriente, tra Castronuovo e Cammarata, e indi volge verso austro in una profonda e larga valle tra i comuni di Mussomeli, Acquaviva-Platani, Sutera e Campofranco alla sinistra, e Cammarata, S. Giovanni e Casteltermini alla destra. Dopo essersi accresciuto con le acque dei fiumi *Turibolo* e *Salso,* volge il suo corso all'occidente, lasciando alla sua sinistra i comuni di Grotte, Comitini, Aragona, S. Angelo lo Mussaro e Cattolica-Eraclea; ed alla sua destra il comune di S. Biagio-Platani, presso cui si accresce

regione di ben 30000 e più ettare di terre, avente circa 15000 abitatori, raunati nei tre comuni di Cianciana,

con le acque del fiume *Turbolo*, e indi i comuni di Alessandria della Rocca e di Cianciana; dopo di che, toccata la parte inferiore della nostra ragione, mette la sua foce nel mare Libico.

Questo fiume prende varî nomi; così nella parte superiore del suo corso viene denominato or fiume *Platani*, or fiume *di S. Pietro*, ed anche *di S. Pietro-Platani;* così come fiume *Grande* e fiume *Dolce;* e poi costantemente *Platani* dal punto dove volge all'occidente presso Casteltermini sino alla foce.

È l'*Halykos* di Diodoro e di Plutarco; altrimenti *Lykos* di Eraclide, Diodoro e Plutarco. Non è da confondere con l'*Halykos*, o, come vuole il prof. A. Holm, con l'*Halikyas*, oggi detto fiume *di Delia* o *delle Arene*, che ha la sorgente presso Salemi e la foce presso Mazara.

Al sopravvenire dei musulmani l'Alico assunse la denominazione d'*Iblâtanû* dal nome della terra omonima che sorgeva sul Monte di Sara, donde poi ne venne l'odierno nome di *Platani*.

Il *Turbolo* prende origine dalle acque, che sgorgano alla base meridionale del monte di Cammarata: bagna nella sua destra le terre di Cammarata, S. Stefano ed Alessandria della Rocca; ed alla sinistra quelle dello stesso Cammarata, di Casteltermini e di S. Biagio, presso cui mesce le sue acque a quelle del Platani. Prende i nomi di fiume *del Pioppo, del Molinazzo* e *di S. Biagio* dai nomi delle terre che bagna: gli abitanti di S. Biagio però lo chiamano fiume *Dolce*, per distinguerlo dal vicino fiume *Platani*, che ha le acque salse.

Il fiume *Macasoli* ha origine dai monti di S. Stefano e di Bivona; riceve alla sua destra il fiume *Rifesi*, e bagna le terre di Lucca-Sicula e di Ribera: alla sinistra ha i comuni di Alessandria e di Cianciana, e poi scaricasi nel mare affricano, tra le foci del fiume *Platani* e di quello di *Caltabellotta* o *della Verdura*.

Il Macasoli è l'*Isburus* di Tolomeo, secondo Fazello; l'*Alba* di Diodoro, secondo Cluverio; o il *Kamicos* di Duri secondo Holm. L'*Alba* è lo stesso che l'*Allava* dell'*Itinerario* dell'imp. Antonino.

Alessandria della Rocca e S. Stefano-Quisquina del bivonese circondario.

Il comune di Cianciana sta proprio nel bel centro della regione, avendo dirimpetto quella serie di latifondi disabitati, che, a guisa di penisola, vanno sino al mare; ed all'opposto lato, ha verso nord, dapprima a 6 chilometri il paese di Alessandria, e dappoi, più in su, a 15 chilometri, tra i monti, quello di S. Stefano [1].

Questa regione, chiusa com'è tra il mare, i fiumi ed i monti, ognuno crede che appartiene intieramente ai territorî dei soli comuni che vi risiedono; ma le cieche vicende feudali dell'isola nostra hanno pur qui prodotto la più mostruosa limitazione territoriale che mai possa darsi; avvegnachè e Bivona, e Sciacca, e Caltabellotta ne hanno tenuto fin qui una buona parte, con grave danno specialmente di Cianciana, che è stato costretto a restrignere i limiti del suo territorio ad un brevissimo ambito.

II.

Il comune di Bivona siede nella regione montana dappresso il comune di S. Stefano, da cui è diviso dal corso superiore del fiume Macasoli. Il suo naturale territorio sarebbero le terre che stanno tra i fiumi Rifesi [2] e Macasoli; ma di esse una quasi metade è

[1] Le distanze sono per la trazzera; per la via carreggiabile esse sono chilometri 9.800 da Cianciana ad Alessandria, e 25.700 da Cianciana a S. Stefano.

[2] Il fiume *Rifesi,* altrimenti detto *Gebbia,* sorge dai monti di Palazzo-Adriano; lascia alla sinistra il comune di Bivona ed

tenuta con massima irregolarità dal paese di Palazzo-Adriano della provincia di Palermo, il quale, gittandosi in mezzo ai territorî di Bivona, Villafranca-Sicula, Burgio e Lucca-Sicula sino al Macasoli, viene in tal modo a dividere in due, da questo lato, il circondario di Bivona dell'agrigentina provincia. All'incontro poi Bivona, sconfinando al di qua del Macasoli, prolunga inesattamente il suo territorio in quella parte dell'antica baronia di *Macasoli,* che va intesa dal nome dei latifondi di *Mailla soprana, Mailla sottana, Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga,* i quali stanno vicini ed uniti all'agro ciancianese.

Più strana è l'intrusione che ha fatto l'antica città di Sciacca nella nostra regione. Essa, come è noto, sorge alla destra del fiume di Caltabellotta [1], dove ha un vasto territorio, che si prolunga sino alle terre di Menfi, di Sambuca-Zabut e di Caltabellotta. Eppure la città di Sciacca guada dapprima il fiume di Caltabellotta, percorre l'intermedio territorio di Ri-

alla destra quei di Burgio, Villafranca-Sicula e Lucca-Sicula, indi a che mesce le sue acque a quelle del *Macasoli* tra Lucca e Bivona

[1] Il fiume di *Caltabellotta,* volgarmente detto fiume *della Verdura*, prende origine presso il comune di Prizzi; corre dappresso Palazzo-Adriano, dove si accresce con le acque del *Labro;* lascia alla sua sinistra i comuni di Burgio, Villafranca-Sicula, Calamonaci e Ribera; ed alla destra Bisacquino, Chiusa-Sclafani, S. Carlo, Caltabellotta e S. Anna: quivi riceve le acque *della Favara,* e, toccando il territorio di Sciacca, sbocca tra questo e il *Macasoli* nel mare d'Affrica.

È l'*Isburus* di Tolomeo a giudizio di Cluverio e d'Inveges; il *Sosio* di Tolomeo e di Plinio, secondo Fazello; o l'*Alba* di Diodoro o *Allava* dell'*Itinerario dell'*imp. Antonino, secondo Holm.

bera, passa del pari il Macasoli, e viene indi ad occupare stravagantemente le tenute che stanno dal lato nostro, nella parte inferiore della penisola, tra il Macasoli, il mare, il Platani ed il territorio di Cianciana. Le quali costituivano un dì il feudale tenimento di *Platani* ossia del *Monte di Sara*, composto dai feudi di *Giardinelli*, *S. Pietro di sotto*, *S. Pietro di sopra*, *Cucicuci*, *Majenza* e *Monte di Sara*.

Lo stesso ha fatto il pur vetusto Caltabellotta, paese dello sciacchitano circondario, il quale, sorpassando il fiume che va dal suo nome, l'agro rivelese e il Macasoli, viene pur esso ad occupare parte di quella nostra regione, che sta tra il Macasoli e le terre inesattamente tenute da Sciacca e da Bivona, cioè i feudi *Donna superiore*, *Donna inferiore* e *Strasatto* [1], dipendenti dalla predetta baronia di *Macasoli*.

Ed i territorî di Alessandria e di S. Stefano hanno ancor essi le loro difformità; avvegnachè il primo non avrebbe dovuto possedere le terre ciancianesi del feudo *Petraro*, nè mantenere i feudi *Ciniè* e *Mavaro*, che stanno vicinissimi a Cianciana e parallelamente al territorio di questo comune. Il secondo non avrebbe dovuto allargare la sua giurisdizione territoriale nei suoi feudi meridionali di *Valparrino*, *Pietranera*, *Molinazzo* e parte di *Noro*, assai prossimi ad Alessandria; ma farsi invece centro impor-

[1] Non si confondi questo *Strasatto* coi molti *Strasatto*, che sono in Sicilia, e con lo *Strasatto di Ciavolaro*, *Strasatto di Roveto*, *Strasatto di Porcospino*, *Strasatto di Volparino*, *Strasatto di Canalotto*, che sono al di là del Macasoli, presso Ribera. Il nostro dicesi *Strasatto della Donna*.

tante della regione montana che gli sta a torno, dove verso nord il comune di Castronuovo possiede con eccessività i grossi feudi di *Leone*, *Melia* ed altri molti [1].

III.

Questo stato anormale di cose, perdurato sventuratamente per più secoli, deve inevitabilmente cessare, ora che è già entrata in vigore la provvida *legge degli* 11 *luglio* 1877, la quale *dà la facoltà al governo della nazione di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.*

Ma prima di accingerci a parlar di proposito della convenienza di modificare la circoscrizione territoriale, alla quale abbiamo accennato, non sarà inopportuno il far precedere un cenno sulle vicende delle circoscrizioni territoriali dei comuni siciliani, ed in ispecie di quella della predetta nostra regione.

[1] Vedi la *Carta del Circondario di Bivona* allegata a questo libro.

CAPO II.

LE VICENDE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SICILIA DURANTE IL FEUDALISMO

— 1077-1812 —

..... la man degli avi.....
Seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno
Coltivata..... e omai la terra
Altra messe non dà.
A. Manzoni, *Adelchi*, V. 7.

Ad ogni modo comprendasi, o non comprendasi la ragione del male, certo è l'esistenza di esso.
C. Balbo, *Meditazioni stor.*, IV, 2.

I.

Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia risalgono all'istituzione della feudalità; la quale, come è saputo, surse in Sicilia sullo scorcio del secolo XI, allorquando il gran conte Ruggiero coi beni di quei Musulmani, pei quali non ebbe accordi la guerra, e coll'estesissimo patrimonio addetto sotto gli stessi Musulmani agli usi del pubblico, diedesi a largamente remunerare con assegni di poderi e di villaggi ed anche di città, castella e casali i suoi congiunti ed i suoi commilitoni; così come i vescovadi ed i monasteri, da lui eretti o ripristinati — 1077 e seg —.

Il gran conte eseguì questo scompartimento con molto accorgimento politico, e quasi, diremo coll'illustre senatore M. Amari, colle bilance alla mano; avvegnachè, trovata la minuta descrizione dei con-

fini di ciascun latifondo nei registri dei Musulmani [1], egli curò di attribuire a ciascun podere un determinato valore, e così potè assegnare a ciascuno dei suoi commilitoni quella maggiore o minore estensione di terre proporzionata alla maggiore o minore ragguardevolezza del personaggio; sicchè veniva a fare, aggiunge l'egregio storico, come quel fornaio che, volendo vendere a peso, era obbligato a dare delle fette di pane per giunta. Da qui una prima causa della irregolare e mostruosa limitazione dei territorî dei comuni siciliani [2].

I latifondi concessi dal conquistatore normanno furono chiamati *feudi;* i quali, ridotti in più ordini ed a varî corpi, differivano tra loro, secondo la estensione e la dignità dei medesimi. Quelli di grandiosa dimensione venivano detti *contadi* o *contee*, e risultavano di più *baronie;* le quali poi non erano che un aggregato di più feudi. I feudi, il di cui numero era illimitato, venivano denominati *feudi semplici* o *piani;* ma vi erano pure i *suffeudi,* cioè i feudi subconcessi ai privati dai grandi feudatarî.

[1] Questi registri con parola greca si chiamarono *difter,* scritta poi nel latino dei tempi *deptari,* ed anco *registri duanae, quinterni magni secreti* ecc. — Vedi:

Michele Amari — *Storia dei Musulmani di Sicilia,* vol. III, parte I, Firenze, Le Monnier, 1868, pag. 324 e seg.

Lo stesso — *Relazione dell'ufficio centrale composto dei senatori Benintendi, Bardesono, Caccia, Di Sortino e Amari relatore, sul Progetto di legge: Facoltà al governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia;* negli *Atti parlamentari, Senato del regno, sessione del* 1876-77; *documenti n.* 50-*a, Roma* 28 *maggio* 1877, pag. 2.

[2] Lo stesso — *Relazione* citata, pag. 2.

Giova qui avvertire, che non tutta la superficie della Sicilia divenne per allora feudale, perchè, oltre le città, le castella e le grosse tenute che il gran conte ritenne in sua particolare proprietà, e che costituivano il *demanio del principe,* rimanevano qua e là quei possedimenti privati, che, per distinguersi dai feudali, venivano detti *allodiali* o *burgensatici.* Oltre a ciò vi erano pure i *demanî universali* o *comunali* delle città.

Molti feudi avevano nel loro seno città, castella, villaggi od un centro qualunque di abitazione, ed allo spesso ad un tempo più centri di abitazione; ma molti erano disabitati a causa specialmente della guerra normanna, che distrusse più di 400 terre musulmane, pur non scemando la popolazione [1]; onde alcuni dei baroni, per conseguire quelle maggiori dignità e quei maggiori diritti che si godevano dai baroni possessori dei feudi con vassallaggio [2], invitavano nei loro feudi uomini e famiglie per fondare nuove abitazioni [3]. Ma tanto i primi, quanto i secondi non

[1] Malgrado la caduta di tanti villaggi la popolazione si mantenne nel medesimo stato, di che vedi il seguente parag. IV di questo capo II.

[2] Consistevano nel diritto di riscuotere le imposte, le privative, i servigî, gli adiutorî, le angarie, le perangarie, e quello di amministrare la giustizia civile, e, coll'autorizzazione sovrana, anche la giustizia criminale.

[3] Rosario Gregorio — *Considerazioni sopra la storia di Sicilia;* nelle sue *Opere scelte,* Palermo, Pensante, 1858.

Diego Orlando — *Il feudalismo in Sicilia;* Palermo, Lao, 1847.

Michele Amari — *Stor. dei Musul.* cit.

Isidoro La Lumia — *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono;* nel vol. I dei suoi *Studi di st. sic.;* Palermo, Lao, 1870.

avevano altra circoscrizione che quella del feudo ove sorgevano, e dei latifondi che il barone possedeva contigui o vicini al feudo medesimo.

Osserva l'illustre M. Amari, che dai nomi topografici dei latifondi concessi in feudo in quei primordî si argomenta, che il conte Ruggiero abbia dato ai piccoli condottieri le terre minori della Sicilia settentrionale, occupate insino al 1080 o in quel torno, oltre un grande numero di piccoli poderi sparsi qua e là per tutta l'Isola; e che invece abbia serbato alla propria casa, alle chiese ed al demanio i più vasti e ricchi paesi conquistati nell'ultimo decennio — 1081-1091 — nelle regioni del centro, del mezzodì e del levante [1]. Tali furono Noto e Siracusa da lui date a suo figlio Giordano; Ragusa a Goffredo, altro suo figliuolo; Piazza e Butera ad Enrico, suo cognato [2]; Sciacca a sua figlia Giulietta [3]; Cammarata alla sua congiunta Lucia [4] ecc.

Le appartenenze di Sciacca si estendevano all'est sino al nostro fiume Platani, all'ovest sino al Belice, e al nord sino al di là di Caltabellotta [5]; e comprendevano molte terre e casali, tra cui importantissimi Caltabellotta e il nostro castello Platani sul

[1] Mich. Amari — *Storia dei Musulmani* ecc., vol. III, parte I, pag. 301 e seg.

[2] Ros. Gregorio — *Op.* cit.

[3] Tom. Fazello — *De rebus siculis decades duae; dec. I,* lib. VI, cap. III, Pal., Maida, 1558, pag. 144.

[4] Gaetano Di Giovanni — *Notizie storiche su Casteltermini e suo territorio;* Girgenti, Montes, 1869, pag. 224 e seg.

[5] Vincenzo Farina — *Biografie di uomini illustri nati in Sciacca;* Sciacca, tip. Guttemberg, 1867, pag. 34.

Monte di Sara, il quale stava a capo della parte inferiore della nostra regione, caduto nel dominio del gran conte Ruggiero nel 1087 [1].

[1] La Terra di Platani è la *Kalat-Iblâtanû,* fortissimo castello dei Musulmani.

Secondo Edrisi ed il Fazello esso sedeva alla destra del Platani, ed alla sinistra del Macasoli, e distava 7 miglia dal mare, 10 da Caltabellotta e 20 da Girgenti, le quali specialità topografiche l'additano con certezza sul nostro *Monte di Sara.* Ma all'illustre M. Amari lo fanno dubitare alcuni ragguagli mandatigli per lettera, secondo i quali il *Monte di Sara* è privo di antiche rovine ed è accessibile da tutti i lati. Ma noi possiamo asseverare all'eminente storico, senza tema di essere tacciati di errore, che quei ragguagli non furono esatti; avvegnachè l'isolato *Monte di Sara,* se si eleva con pendici di dolce inclinazione, prende però alla vetta una forma ardua ed inaccessibile, da ben farci comprendere i lunghi assedî e le prolungate resistenze, che la sua Terra seppe egregiamente sostenere. Ha poi verso l'altura molti segni, assai evidenti, di antica abitazione, così come non poche di quelle escavazioni che il nostro volgo chiama *grutti saracini.*

Importante era la Terra di Platani, avvegnachè la veggiamo sottomettersi ai Musulmani solo nell'840; sollevarsi nell'860 con Caltabellotta e Sutera; rendere vano l'assedio dello stesso anno 860; non ritornare all'obbedienza che nell'868; risollevarsi nel 938; resistere per un anno e non arrendersi che dopo la caduta di Caltabellotta; non darsi al conte Ruggiero che fra le ultime nel 1087; partecipare alla sollevazione dei Musulmani contro l'imp. Federico II nel 1221-1225; e così subire la deportazione dei suoi abitanti in Lucera dei Pagani; la quale cosa produsse la caduta di questa cospicua Terra, di cui l'ultima memoria che ci resta è, come appresso vedremo, del 1303. Oggi nella regione dove era la Terra di Platani non è che il solo comune di Cianciana, surto dopo la sparizione di quella. Vedi per la Terra di Platani:

M. Amari — *Storia dei Musulmani di Sicilia,* tom I, pag. 310

Il contado di Cammarata da un canto si allargava alle terre degli odierni comuni di Villalba, Vallelunga e Mussomeli; e dall'altro veniva a toccare i possedimenti sciacchitani della contessa Giulia; e quindi comprendeva la parte superiore della nostra regione, quella cioè che oggi forma i territorî di Cianciana, di Alessandria [1] e parte di quello di S. Stefano [2].

Il contado di Sciacca indi a poi passò ai figliuoli della contessa Giulia, avuti dalle sue seconde nozze con Giliberto Perollo; i quali lo tennero soltanto durante i regni del conte Simone — 1101-1105 —, e del re Ruggiero II —1105-1154—; perchè, salito al trono re Guglielmo il Malo, eglino dovettero cederlo a costui, in cambio di altri feudi e di altre terre. Così Sciacca divenne città demaniale [3]; ed è probabile che la parte inferiore della nostra regione, così come il resto del contado, ne abbiano seguito la sorte.

Anche il contado di Cammarata tornò indi a poco al demanio; dappoichè dopo Lucia e il suo figliuolo Adamo, morti probabilmente sotto il regno dello stesso Guglielmo il Malo — 1154-1166 —, non vi è memoria di ulteriori baroni; nè ne troviamo ai tempi di re Guglielmo II — 1166-1189 —, di re Tancredi — 1189-

e 334 e seg.; tom. II, pag. 193; tom. III, pag. 174, 266, 573, 586, 596, 601 e seg. e 605.

Gaetano Di Giovanni — *Notiz. stor.* cit., pag. 27, 47, 174, 180, 202 e seg., 205 e seg. e 218.

[1] Vedi appresso, parag. III e IV di questo capo II.

[2] I feudi *Pietranera, Pioppo, Buonanotte* e *Votano.*

[3] Vincenzo e Carlo Mortillaro — *Atlante generale topografico-storico-geografico-statistico di Sicilia;* dispensa *Sciacca* di Carlo Mortillaro, edizione ancipite.

1195 —, e del piccolo re Guglielmo III — 1195 —, ultimo dei Normanni [1].

II.

Sotto gli Svevi i feudi moltiplicaronsi un dì più che l'altro. Così Enrico imperatore — 1195-1198 —, o meglio la sua consorte, la normanna Costanza, diede in feudo alla chiesa cattedrale di Palermo il casale Platani con le sue appartenenze, che corrispondono alle terre che stanno lungo la sponda destra del fiume omonimo, tra il Monte di Sara ed il mare [2]; il tenimento di Capteti ossia Capodisi [3], che era alla sinistra dello stesso fiume e si allargava sino al fiume delle Canne [4], comprendendo gli odierni territorî di Cattolica e di Montallegro [5] e alcuni feudi

[1] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 237.

[2] Vedi sopra pag. 21, nota 1.

[3] Vedi i *diplomi* del re Federico III citati appresso in questo e nel seguente paragrafo III.

[4] Il fiume *delle Canne* sorge tra S. Angelo lo Mussaro e S. Elisabetta; scorre, lasciando alla sua destra i comuni di Cattolica-Eraclea e di Montallegro, ed alla sinistra quei di Raffadali e di Siculiana, e immette le sue acque nel mare libico presso lo *Scalo* di Siculiana. È diverso dall'omonimo che nasce dappresso ad Aidone e scaricasi nel fiume Giarretta. È il *Kamicos* di Duri secondo Cluverio.

[5] La contrada *Capo di disi,* da cui prese nome l'intiero tenimento, è sita a due miglia dal mare affricano tra Montallegro e Siculiana, e propriamente tra lo *Scalo* e i feudi *Salsa* e *Garebici* del territorio di Girgenti.

È pure una contrada denominata *Punta di disi* tra il feudo *Aquilea* del territorio di Cattolica, e il feudo *Borangio* dell'odierno

che Girgenti possiede irregolarmente dappresso ai cennati due comuni: le dava pure in feudo il diritto di pescare nell'intermedio fiume di Platani [1] —1198— [2]. La quale concessione nel 1211 venne confermata dal

territorio di Girgenti, dappresso il fiume delle Canne; ma in essa non sono segni di antiche abitazioni, per come mi scrive l'egregio BAR. D. FRANCESCO SPOTO sull'autorità del vecchio ed intelligente agrimensore D. DIEGO MICELI. Il quale nega però l'esistenza della contrada *Capo di disi:* ma essa mi viene assicurata dallo esperto veterinario D. GIAMBATTISTA MARTORANA da Cianciana, da molto tempo dimorante in Cattolica. Ma sia che il *Capo di disi* dei diplomi che noi citeremo, è quello indicato dal MARTORANA, sia che è quello di *Punta di disi* del MICELI (che sarebbe un omonimo perchè *Punta* vale, tanto in italiano, che in siciliano, l'estremità per lo più acuta di qualunque cosa), sempre resta confermata la nostra opinione che l'antico tenimento di *Capteti* o *Capodisi* esistette alla sinistra del Platani dappresso Cattolica.

La parola siciliana *disi,* o meglio *ddisi,* corrisponde all'*ampelodesmo*, ossia *arundo ampelodesmos*, CYR, dei botanici; con tale pianta i nostri agricoltori formano i legami per unire in covoni i manipoli del frumento.

[1] Confronta i *diplomi del* 1303 cit. nel seg. parag. III di questo cap. II.

Il diritto di pescare nel fiume Platani rimase poi alle sole terre che stanno alla destra di esso fiume, cioè alle terre cianciane si di *Bissana* e a quelle di *Monte di Sara* e sue dipendenze: ciò risulta da tradizione, e da documenti nell'archivio privato del signor D. Pietro Cinquemani, mio cognato, proprietario di parte del detto feudo di Bissana.

[2] COSTANZA IMPERATRICE — *Testamento, Palermo* 25 *nov.* 1198, presso ANTONINO MONGITORE, *Bullae, privilegia et instrumenta panormitanae Metropolitanae Ecclesiae regni Siciliae primariae etc.;* Palermo, Felicella, 1734, pag. 72.

Ivi così: *Concedo etiam et trado sancte Matri ecclesie..... Platanum cum Capitedis et aliis praeheminentiis suis etc.*

suo figliuolo, l'imperadore Federico II—1198-1250—[1]; ma sembra difficile che la chiesa palermitana abbia potuto trattenere quei suoi possedimenti all'epoca del sollevamento musulmano, che, iniziato in questi luoghi nel 1221, ebbe termine per mano dello stesso imperatore nel 1225 [2].

E sotto gli Svevi il contado di Cammarata con le odierne terre ciancianesi venne dato nuovamente in feudo da re Manfredi — 1258-1266 — (che era successo a Corrado — 1250-1253 —, e a Corradino — 1253-1258 —), al suo parente Federico Maletta, che lo trasmise a Manfredi Maletta [3].

Così come un Matteo Maletta ebbe il castello e le terre di *Misilicassino* alla destra del fiume di Caltabellotta [4], di cui era un'aggreganza la baronia di *Macasoli* [5], cioè i feudi che stanno dalla parte nostra, alla sinistra del fiume omonimo, denominati

[1] Federico II imp. — *Diploma, Palermo* 15 *ottobre* 1211 presso A. Mongitore, *Op.* cit., pag. 86 e seg.

Ivi così: *Concedimus..... Panormitane Ecclesie et confirmamus..... Casalia quoque et totum tenimentum Platani et Captedis cum omnibus tenimentis suis, sicut in privilegio ipsius Domine Imperatricis continetur etc.*

[2] Michele Amari — *Storia dei Musulmani di Sicilia,* Firenze, Successori Le Monnier, 1872, vol. III, part. II, pag. 595 e 614.

L'altra sollevazione musulmana del 1243-1246 ebbe luogo verso Jato ed Entella, di che vedi ivi pag. 618 e seg.

[3] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 250.

[4] Vito Amico — *Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal latino ed annotato da* Gioacchino Di Marzo; Palermo, Morvillo, 1856, tom. II, voce *Misilicassino.*

[5] Francesco Savasta — *Il famoso caso di Sciacca;* Palermo, Pensante, 1843, pag. 68.

Mailla soprana, Mailla sottana, Ferraria, Balata, Finocchio, Millaga, Donna superiore, Donna inferiore e *Strasatto.*

Ed anche Caltabellotta colle sue adiacenze venne concesso in feudo di questi tempi a Corrado d'Antiochia [1].

Venuto poi Carlo d' Angiò — 1265-1282 — divise fra i suoi seguaci i feudi di cui aveva spogliato i partigiani di casa sveva, eccetto di Manfredi Maletta, il quale, malgrado gli stretti legami di sangue che aveva coi reali di Svevia, fu mantenuto nel dominio del contado di Cammarata e degli altri suoi possedimenti [2].

III.

Sotto i re Aragonesi la generalizzazione del sistema feudale fu portato al più alto grado. Il re Giacomo — 1286-1296 —, che era successo a re Pietro suo padre — 1282-1286 —, creò nel giorno della sua incoronazione ben 400 militi ossia signori di feudi [3], tra i quali fu quel Federico del Campo che ricevè Caltabellotta e Bivona — 1286 — [4]; se non che costui indi a poco dovè cedere i detti due appannaggi a Federico d'Antiochia [5], erede di Corrado [6].

[1] Vito Amico — *Dizion. top. della Sicilia;* tom. I, voce: *Caltabellotta.*

[2] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 251 e seg.

[3] Rosario Gregorio — *Considerazioni sopra la storia di Sicilia;* nelle sue *Opere scelte,* Pal., Pensante, 1858, pag. 321.

[4] Vito Amico — *Diz. top.,* tom. I, voce: *Caltabellotta.*
Dopo Corrado d'Antiochia era stato signore di Caltabellotta un Periconio, nobile di natali, ma povero di averi.

[5] Lo stesso — *Op.* e loc. or citati.

[6] Vedi sopra parag. II, pag. 26.

E di questi tempi Manfredi Maletta continuò a tenere la contea di Cammarata; se non che nella celebre guerra del Vespro, sostenuta strenuamente dai baroni siciliani contro Roma, Napoli, Francia, ed Aragona, il Maletta, datosi vilmente all'Angioino di Napoli, dovette perdere il contado nel trattato di pace di Caltabellotta — 24 agosto 1302 —, consentito tra gli angioini invasori ed il nuovo re Federico II di Aragona — 1296-1337 — [1].

Il quale fu prodigo quant'altri mai di concessioni feudali, fatte nel giorno della sua incoronazione — 25 marzo 1296 —, così come nei tempi posteriori del lungo suo regno [2]. Egli diede a Vinciguerra-Palizzi la contea di Cammarata — 18 ottobre 1302 — [3]; dalla quale però distrasse il latifondo *Chincana*, entro cui era il casaletto omonimo che diede in feudo al catanese Bartolomeo di Brindisi [4].

E troviamo che sotto di lui era ancora signore del casale Misilicassino e della nostra baronia di *Macasoli* il Matteo Maletta [5]; del casale S. Stefano, Giovanni di Caltagirone; di quello di Bivona, già sgregato da Caltabellotta [6], tenuto per breve tempo da

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 257.

[2] Rosario Gregorio — *Considerazioni* ecc., ediz. cit., pag. 321.

[3] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 257.

[4] Re Federico II d'Aragona — *Descriptio regni feudorum etc.* presso Ros. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere etc.*, Pal., tip. regia, 1792, pag. 469.

Ivi così: *Bartholomeus de Brundusio civis Cathanie pro casali Chincave, positi in tenimento Cammarate.*

[5] Vedi sopra pag. 25.

[6] Vedi sopra pag. 26.

Giovanni Corrado Doria [1], Simone Montecateno; e di molti altri feudi, altri baroni, dei quali è un lungo elenco nella generale descrizione che ei volle fare di tutti i feudi siciliani [2].

Intanto nelle vicende della guerra del Vespro il tenimento della terra di Platani, il casaletto Platanelli, surto nel frattempo, ed il latifondo del castello di Capteti o Capodisi, erano stati perduti dalla chiesa di Palermo, perchè usurpati dal milite Manfredi di Aspello, ed ora posseduti col vanto di una concessione regia da Corrado di Castromainardo, che teneva a custodia del castello di Capodisi un Beninato Catalano [3]; ma re Federico, a mezzo del giustiziere della valle di Girgenti, fece restituire quegli appannaggi all'arcivescovo palermitano — 7 agosto 1303 — [4].

[1] March. Franc. di Villabianca — *Della Sicilia nobile* ecc., Pal., Bentivenga, 1757, tom. II, part. II, lib. II, pag. 3.

[2] Re Federico II — *Descriptio feudorum* cit. sopra.

[3] Probabilmente il castello sorgeva sul monticello *Mongiuva* o *Castellazzo,* che ha cisterne ed altri segni di vetusta abitazione, tra Cattolica ed il mare, dappresso il fiume Platani.

[4] *Ordine di* re Federico III *al giustiziere della valle di Girgenti, dato a Messina* 2 *giugno* 1303.

Lettera di Leonardo Incisa *giustiziere della valle di Girgenti al baiulo ed ai giudici della terra di Girgenti, data a Sutera a* 27 *luglio* 1303.

Atto dei giudici di Girgenti del 7 *agosto* 1303.

Tutti presso Ant. Mongitore, *Bullae etc.,* pag. 148 a 157.

In quest'ultimo si dà materiale possesso alla cattedrale di Palermo *predictorum casalium Platani et Platanelli, tenimentorum dictorum Capitis disii et fluminis Platani, et piscariae ejusdem fluminis sitorum in tenimento praedicte civitatis Agrigenti, omniumque jurium finium et pertinentiarum eorum etc.*

Qui il diploma dice che i casali Platani e Platanelli ed il

E lo stesso re Federico nel contado di Caltabellotta, a Federico d'Antiochia [1], resosi fellone, sostituì Raimondo Peralta — 1336 — [2], che per di lui grazia ne fu il primo conte — 1337 — [3].

Alla morte di re Federico seguirono i miseri tempi

tenimento di *Capodidisi* erano siti nel territorio di Girgenti: or come si concilia ciò col fatto che il casale Platani apparteneva, come abbiamo veduto, al tenimento di Sciacca? Il dubbio vien risoluto sol che si ponga mente alla circostanza che il tenimento di Platani in estensione era assai minore in rispetto al vasto tenimento di *Capodidisi,* che, come pur abbiamo veduto, si allargava dalla sponda del Platani sino a quella del fiume Canne; sicchè è naturale che nell'indicare il territorio si sia accennato alla parte principale, anzichè all'accessoria.

Ed in detti diplomi sorge pure per la prima volta il nome del casaletto Platanelli. Dove il sito di esso? Probabilmente o in quelle anticaglie che sono nel feudo di *S. Pietro di sotto* presso il mare, a quasi uguale distanza dal Platani e dal Macasoli; o in quelle del *Colle rotondo* alla sinistra del Platani; o nell'altra del *Castelluzzo* del feudo *Millaga;* o alle pendici del *Monte di Sara,* nel di cui vertice era la forte terra di Platani. Incliniamo per quest'ultimo sito, appunto perchè, essendo rimasto il nome *Platanella* ad una salina feudale, è evidente che presso il sito del casale dovè essere una salina o il segno di una vecchia salina; e questa specialità l'ha proprio, fra tutti i cennati siti, il *Monte di Sara.*

Vedi per ciò che riguarda la *Salina Platanella,* le mie *Notizie storiche castelterminesi* cit., pag. 27, 35, 278, 303 e seg., 330 e seg., 510, 558 e 646; ed il Fazello, *De Rebus Siculis,* dec. I, lib. I, cap. IV, dove scrive: *Sunt et alii in Sicilia Montes salis genitura faecundi: apud Ennam, Nicosiam et Camaratam, et Platanim, in quibus lapicidinarum more sal renascens ceditur.*

[1] Vedi sopra pag. 26.

[2] Vito Amico — *Diz.* cit., tom. I, voce: *Caltabellotta.*

[3] March. di Villabianca — *Della Sicilia nobile* ecc., Pal., 1759, tom. III, part. II, lib. IV, pag. 96.

dei re Pietro II — 1337-1342 —, Ludovico — 1342-1355 —, e Federico III — 1355-1377 —; avvegnachè sotto di essi la Sicilia, divisa nelle funeste fazioni dei Latini e dei Catalani, fu rattristata da una sfrenata anarchia, che, dopo lunghe vertigini, prese la sua organica e permanente forma in quella feudalità usurpatrice, che imperò nell' isola a mezzo di quattro potenti signori, che dissersi i quattro vicarî [1]; i quali in origine furono il conte Artale Alagona, balio di Maria, erede e figliuola di re Federico III; Francesco Ventimiglia conte di Geraci; Guglielmo Peralta terzo conte di Caltabellotta [2]; e Manfredi III Chiaramonte conte di Modica [3] e signore della terra di Bivona — 1377-1396 — [4].

Di questi tempi non è credibile quale turbinio avvenne nella possessione dei feudi, che i baroni, dilaniandosi acerbamente, usurpavansi a vicenda; e

[1] Isidoro La Lumia — *I quattro Vicarî*, nel vol. I dei suoi *Studî di storia siciliana,* Pal., Lao, 1870, pag. 503 e seg.

[2] March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. III, part. II, lib. IV, pag. 99.

Questo Guglielmo Peralta era detto Guglielmone, per distinguerlo da Guglielmo suo padre, che nel 1349 era successo al Raimondo Peralta, di cui si disse sopra a pag. 29.

[3] Isidoro La Lumia — *Op.* cit., pag. 509 e seg.

Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 279 e seg.

Manfredi III poi, morendo nel 1391, venne sostituito nel vicariato dal figliuolo Andrea.

[4] La terra di Bivona da Simone Montecateno, di cui si parlò sopra a pag. 27 e seg., era passata nel dominio di Giovanni Chiaramonte, signore di Sutera, morto nel 1374; a cui successe Manfredi III Chiaramonte. Vedi:

March. Villabianca — *Op.* cit., tom. II, part. II, lib. II, pagina 3.

mantenevano a *titolo di bravura di guerra*, poco curando la fiacca voce dei deboli sovrani di quell'epoca funesta; onde osserva il senatore Amari che le rivoluzioni, le usurpazioni baronali avvenute nel XIV secolo, rimescolarono stranamente la proprietà feudale, ed accrebbero le irregolarità dei confini; i quali necessariamente mutavano secondo le usurpazioni che i signori laici tentavano l'uno a danno dell'altro, o a danno dei feudatarî ecclesiastici, del demanio dello stato e dei municipî [1].

Nè questo stato di cose mutò col sopravvenire in Sicilia di re Martino I, marito alla regina Maria sin dal 1390, avvegnachè nella guerra che derivò in Sicilia dalla sua venuta — 1392 e seg. —, i feudi siciliani subirono del pari stranissime vicende, perchè confermati, ritolti, restituiti, ritolti di nuovo, erano trabalzati da questo a quell' altro barone, catalano o regnicolo [2]. Se non che, compiuto il conquisto, che liberò l'isola dall' anarchia feudale, gli ordini dello stato furono ristorati, e con essi mantenuti in più stabile assetto i possedimenti feudali e quindi i confini territoriali, pur rimanendo questi in quell'anormale configurazione che presso a poco si mantenne sino ai nostri giorni.

E fu allora che re Martino, per mezzo di una commissione mista, dalla quale furono esclusi i baroni, rivendicò le città, terre e castelli usurpati, durante

[1] M. Amari — *Relazione* cit., pag. 2.

[2] Isidoro La Lumia — *Matteo Palizzi ovvero i Latini e i Catalani;* nel vol. I dei suoi *Stud. di st. sic.*, pag. 357 e seg.

Lo stesso — *I quattro Vicarî,* in detto I vol., pag. 305 e seg.

l'anarchia feudale, al demanio ed ai municipî [1]; la quale rivendicazione ebbe la piena adesione del generale parlamento convocato a Siracusa a 3 ottobre 1398 [2].

Alla morte di re Martino I la composizione feudale di questi d'intorni era nel modo seguente:

Il feudo Chincana (del quale, dopo il possesso della famiglia Brindisi [3], nulla sappiamo), di questi tempi passò in potere di Berengario Orioles, che lo perdè per fellonia; ma indi a poco lo ricuperò dalle mani dello stesso re Martino — 1396 —, e lo possedè lungamente [4].

Il resto del contado di Cammarata con le vicine baronie *della Pietra*, e *di Motta S. Agata*, passato per le varie famiglie Palizzi, d'Aragona, Doria, Queralt e De Prades — 1302 e seg. —, si fermò nella famiglia dei Montecateno ossia Moncada — 1398 e seg. — [5].

La contea di Caltabellotta, dopo Guglielmo Peralta, uno dei quattro vicarî [6], passò al dì costui figliuolo Nicolò, che per le nozze con Isabella Chiaramonte, figliuola di Manfredi III, ebbe anco la signoria di Bivona — 1388 —: se non che, per manco di discendenza maschile, tanto Bivona che Caltabellotta, ora

[1] M. Amari — *Relazione* cit., pag. 2 e seg.

[2] Raimondo Ramondetta — *Capitula regni Siciliae*, Pal., Cirilli, 1622, pag. 63 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 27.

[4] *Cedolario delle giustificazioni dei titoli dei baroni di Sicilia*, libro II, *Valle di Mazara*; presso il grande archivio di Palermo.

[5] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 258 a 289.

[6] Vedi sopra pag. 30.

altra volta riunite [1], passarono ad Artale De Luna sposo di Margherita Peralta — 1404 —, che, perdutele per un istante — 1408 —, le ebbe indi a poco restituite — 1408 — [2].

La baronia di *Misilicassino* con la nostra signoria di *Macasoli,* di cui dopo il Maletta [3] nulla sappiamo, di questi tempi era di Bernardo Berengario Perapertusa — 1408 — [4]; il quale inoltre era signore della quarta parte della terra di S. Stefano, un dì già possessa da Federico Chiaramonte [5]; mentre le altre tre parti del paese erano di Tommaso ed Antonio Pancira, di Baldizono de Baldizono e di Matteo Palmeri — 1408 — [6].

E di questi tempi per la prima volta vediamo spuntare il nome della nostra baronia di *Bissana,* che, posseduta da Giovanni di Sinisi, fu per la di costui ribellione concessa in feudo da re Martino a Guncardo de Lisatges — 1398 —, i di cui successori la tennero per lungo tempo [7].

[1] Vedi sopra pag. 26 e seg. e 29.

[2] March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. II, lib. II, part. II, pagina 3 e seg., e tom. III, part. II, lib. IV, pag. 103.

[3] Vedi sopra pag. 27.

[4] Re Martino I — *Amplissima omniumque feudorum recensio;* presso la cit. *Bib. aragonese* del Gregorio, tom. II, pag. 490.

Vito Amico — *Diz. top. della Sicilia,* tom. II, voce: *Misilicassino.*

[5] Lo stesso — *Op.* cit., tom. II, voce: *S. Stefano di Bivona.*

[6] Re Martino I — *Amplissima omniumque feudorum etc.* sopra citata.

[7] Giovanni Luca Barberi — *Capibrevium regni feudorum (Valle di Mazara),* foglio 97 e seg.; manoscr. presso il grande archivio di Palermo.

Il tenimento della terra di Platani e di Capodisi continuò a mantenersi dalla chiesa metropolitana di Palermo, che indi a poco lo concesse a varî signori sotto annuo censo [1]; onde è per questo che, mentre la contigua baronia di *Macasoli* vedesi tuttora sotto unico signore, il tenimento di *Capo di disi* e il latifondo di *Platani* o del *Monte di Sara* scorgonsi divisi in varî appezzamenti.

In questa occorrenza il tenimento del *Monte di Sara* venne sottratto all'anormale unione di *Capo di disi* che, come si è veduto, era al di là del Platani [2], e ritornò all'antica giurisdizione territoriale della città di Sciacca; la quale giurisdizione venne rafforzata dal possesso che indi a poi di quel latifondo tennero alcuni cittadini di Siacca; dappoichè esso pervenne dapprima ai Tagliavia marchesi di S. Giacomo, e dappoi alla famiglia Maurici pure da Sciacca [3], che lo tenne assai lungamente [4]; finchè poi, suddiviso nei suoi sei feudi [5], passò in varie mani. Così la famiglia pure sciacchitana degli Amato ebbe *Majenza* [6], il convento dei carmelitani e l'ospedale di S. Caterina, ambi di Sciacca, ebbero l'uno *Cucicuci*,

[1] Vito Amico — *Diz. top. di Sic.*, tom. I, voce: *Cattolica.*

[2] Vedi sopra pag. 33 e seg., 28 e seg.

[3] Ed è per questo che il torrentello, che divide il Monte di Sara da Bissana, si chiama anche oggi *Maurici* e *Maurigi.*

[4] Francesco Savasta — *Il famoso caso di Sciacca,* pag. 82. March. di Villabianca — *Op.* cit., vol. II, part. II, libr. II, pag. 597.

[5] Vedi sopra pag. 14 e seg.

[6] Franc. Savasta — *Op.* cit., pag. 25.

l'altro il *S. Pietro inferiore*, la famiglia Oddo pure di Sciacca una parte del feudo *Monte di Sara* ecc. [1].

IV.

Da re Martino I in poi non è più memoria di grandi mutamenti feudali in Sicilia, eccetto di quelli occasionati da ricadimenti, liti, successioni o convenzioni private tra l'uno e l'altro barone, le quali pur esse davano luogo ad irregolarità territoriali.

Altre mutazioni erano prodotte dall'aumento della sicula popolazione e dal sorgere dei nuovi comuni baronali. Perchè è da sapere, che all'incremento della popolazione siciliana, che si ebbe ai tempi musulmani e normanni, seguì in Sicilia un generale spopolamento cagionato dalla deportazione dei Musulmani in Lucera — 1223-1225 e 1246 —; dalle durezze dell'angioina dominazione — 1266-1282 —; dalla guerra del Vespro — 1282-1342 —; e dalle turbinose fazioni feudali, così come dalla guerra del conquisto martiniano — 1342-1412 — [2]. Il quale spopolamento produsse la caduta di molti dei villaggi e terre che erano in Sicilia sotto i Musulmani ed i Normanni; e così in questi nostri dintorni vennero a sparire la terra di Platani, che era la principale della nostra regione, la terra di Chincana [3], e i casali Plata-

[1] Da *notizie particolari* e dal *catasto fondiario di Ribera* presso l'agenzia delle tasse di Bivona.

[2] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 305 e seg., e 384 e seg.

[3] Del casale Chincana l'ultima memoria è quella, che si ha nel *registro feudale* di re Federico II d'Aragona, citato sopra a pag. 27, nota 4. Ciò diciamo, correggendo quello che ab-

nelli [1], Chinesi, Condoverno, Melia [2] e molti altri dei quali sparse qua e là si osservano le macerie [3].

Se non che dalla seconda metà del secolo XVI in poi venne a verificarsi in Sicilia un aumento di popolazione, che alla sua volta dava occasione al sorgere di non pochi comuni baronali [4], i di cui territorî, costituiti dai feudi posseduti dai baroni fondatori, riuscivano allo spesso strani ed irregolarissimi.

Così fu di Villafranca-Sicula. Pietro Alliata ottenne da Carlo De Luna conte di Caltabellotta e signore di Bivona, nipote di Artale [5], tre latifondi distratti dal contado caltabellottese — 1496 —, lontani tra essi e divisi da fiumi e montagne; ed erano il feudo *Pagano,* le *due Taie* e le *due Camente* a maestro, il feudo *S. Adriano* a greco, ed i feudi *Piano di Monaco, Gessa* e gli altri, nei quali indi a poco Antonio Alliata, figlio di esso Pietro, fondò il comune di Villafranca — 1499 — [6]; or questi tre scomparti-

biamo scritto nelle citate nostre *Notizie storiche castelterminesi,* pag. 311, nota 2.

[1] Di Platani e Platanelli non è più memoria dopo l'*atto di possesso del* 7 *agosto* 1303 citato sopra a pag. 28, nota 3.

[2] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit. pag. 309 e seg.

[3] Osservansi resti di abitazioni, probabilmente del medio èvo, in *Ciniè, Ferraria, Balata, Millaga, Bissana, S. Pietro di sotto,* ecc.

[4] Vedi sopra pag. 19.

[5] Vedi sopra pag. 33.

[6] March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. I, part. II, libr. I, pag. 36 e seg.

Vito Amico — *Diz. top. di Sic.,* tom. II, voce: *Villafranca.*

Franc. Di Paola Vita — *Cenni storici sull'antica città Triocala oggi Caltabellotta* ecc., Pal., Mirto, 1871, pag. 18. Vedi pure la *Deliberazione del regio delegato straordinario di Villafranca-Sicula dei* 16 *ottobre* 1877.

menti, così lontani tra loro, formarono lo strano territorio del nuovo comune di Villafranca.

Così avvenne in Cammarata. Quivi il contado dai Moncada — 1398 e seg. — [1] era passato agli Abatellis — 1431 —; quando il conte Federico Abatellis volle fondare, dappresso alle mura di Cammarata, il comune di S. Giovanni — 1507 — [2]. Se non che a territorio del nuovo comune assegnò alcuni feudi interclusi nel territorio cammaratese, il quale così, oltre lo esteso dilungamento che fa al di là del S. Pietro-Platani, venne a costituirsi in irregolare giro attorno al novello tenimento del suo prossimo comune.

E del pari accadde in Casteltermini. Il barone Giovanni Vincenzo Termini e Ferreri, cedendo al principe di Castelvetrano la baronia di *Birribaida*, ne riceveva in cambio alcuni feudi distratti dalla baronia di S. Angelo lo Mussaro — 1628 —, formanti tre compartimenti pure fra loro lontani, dei quali uno, il *Cantarella*, alla sinistra del Platani; quattro, il *Salacio*, il *Mizzaro*, il *Luponero* ed il *Jazzovecchio*, pure a mancina, ma, in unico corpo, distanti dal primo; e due, il *Manganaro* ed il *Chiudia* alla destra dello stesso fiume: quivi il Termini edificò la nuova università di Casteltermini — 1629 —, che ebbe quindi a subire quella non meno strana circoscrizione del suo territorio [3].

[1] Vedi sopra pag. 32.

[2] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 298 e seg.

[3] Oggi il territorio di Casteltermini non più presenta quella mostruosità, perchè, perduti i feudi al di là del fiume, parte per volere del barone tra la fine del secolo XVII e l'inizio del XVIII, e parte per *decreto regio* nel 1847, acquistò poi i feudi

Altre mutazioni territoriali avvenivano per opera di quelle borgate, che sorgevano nella cerchia di un territorio di città più antica di loro, le quali, divenute poi grosse in popolazione, davansi a chiedere a quella città la loro parte di territorio; la quale cosa dava spesso origine a contese non lievi, che avevano termine o per accordo o per determinazione giudiziaria o regia.

Tali furono i comuni di S. Lucia del Mela e di Castroreale, ognuno dei quali ottenne nel 1465 buona parte del territorio milazzese, dove essi erano surti un secolo prima; che poi, per rinascenti liti, essi ebbero confermata nel 1522, e poi in modo diffinitivo nel 1615 [1]. E dell'ugual modo avvenne per Barcellona Pozzo di Gotto, comune nato nel secolo XV, il quale ebbe pure, malgrado i contrasti della stessa Milazzo, la sua parte delle terre di questa città — 1639-1640 — [2].

E quel che avveniva nel contado di Milazzo rinnovavasi in altri luoghi della Sicilia. Il comune di Adernò vedeva sorgere nelle sue terre le nuove univer-

che naturalmente gli appartenevano, porzione in virtù delle prammatiche del 1692 e 1754, delle quali diremo nel seguente paragrafo, e porzione per forza di un provvedimento del vicerè di Sicilia. Vedi:

GAETANO DI GIOVANNI — *Op.* cit., passim.

[1] GIUSEPPE PYRRONE-SOLLYMA — *Castroreale ed i suoi monumenti* ecc., Messina, D'Amico, 1855, pag. 11.

GIUSEPPE PIAGGIA — *Nuovi studi sulle Memorie della città di Milazzo* ecc.; Palermo, tip. del Giornale di Sicilia, 1866, pagina 74 e seg., e 81 e seg.

[2] LO STESSO — *Nuovi studi* ecc., pag. 82.

sità di Biancavilla — 1488 — e di Centuripe — 1635 —, ed a scapito del suo territorio, ne dovè costituire uno a ciascuno di esse [1]. La quale cosa fece pure Vizzini con Licodia [2], ed altri con altre novelle università.

V.

Ma diciamo più specialmente dei comuni della nostra regione o più dappresso ad essa.

Allorchè il conte Federico Abatellis, implicatosi nella congiura dei fratelli Imperatore, ebbe a perdere la vita in Milazzo — 1523 —, l'imperatore Carlo V diedesi coi beni di esso a gratificare i suoi fedeli.

Egli distrasse dal contado le due baronie di *Motta S. Agata* e della *Pietra,* e ne formò un novello appannaggio dal titolo di *Pietra d'Amico,* che diede a D. Mercurino Alberico Gattinara, conte di Sartirana e gran cancelliere dell'impero — 1524 —.

Il quale, ritenendo la sola baronia di *Motta S. Agata,* vendè a D. Pietro de Gregorio la baronia di *Pietra D'Amico* — 1526 — [3], che era composta dei feudi *Prato, Ciniè, Chinesi, Scillionato, Petraro, Presti-Alessandria, Solicchialora* e *Mavaro;* la quale indi a poco passò in potere di Nicolò Barresi — 1542 —; e poi del suo nepote Blasco o Carlo Barresi, che vi

[1] Giovanni Sangiorgio Mazza — *Storia di Adernò;* Catania, La Magna, 1820, pag. 278 e 313 e seg.

[2] Bar. di S. Giuseppe Gandolfo e altri — *Appendici riguardanti l'antica Bidi oggi Vizzini;* in calce al *Discorso sull'antica Bidi del sac.* Gir. Di Marzo-Ferro; Palermo, Ruffino, 1846, pag. 115 e seg.

[3] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 313 e seg.

fondò la terra di Alessandria — 1570 — [1]; il di cui territorio così venne ad essere formato da quei feudi che allora, non essendo ancora surto il comune di Cianciana [2], non presentavano quella irregolarità che ora hanno [3].

Ai Barresi, nel principio del secolo XVII, successe la casa Napoli, mediante il matrimonio di Elisabetta Barresi con Girolamo Napoli, primo principe di Resuttana.

Intanto il di costui secondogenito Pietro Napoli aveva acquistato la baronia di *Bissana*, che dopo il Lisatges [4], era passata nel dominio della famiglia Larcan — 1504 —. Egli ora la elevava all'onore di ducato — 1670 —, e la lasciava al suo figliuolo Girolamo II; il quale, per la morte senza discendenti di suo avo e del di costui figliuolo primogenito, venne ad ereditare tutti gli appannaggi della famiglia [5], e tra questi l'Università di Alessandria, la quale in tal modo allargò i suoi confini territoriali al ducato di *Bissana* — 1679 —, malgrado che tra questo e quella s'intermediasse il grosso feudo della *Chincana*. Ma Alessandria, mentre faceva quella invasione in Bissana, era costretta a quando a quando a dimezzare

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 384.

[2] Vedi il seguito di questo paragrafo V.

[3] Vedi sopra pag. 15 e passim.

[4] Vedi sopra pag. 33.

[5] Giov. Luca Barberi — *Capibrevium* cit.

March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. II, part. II, lib. II, pag. 146.

Alfonso Giglio — *La Vergine della Rocca,* Pal., Barravecchia, pag. 136 e seg.

temporaneamente la propria baronia *della Pietra;* come lo fu tra il 1621 ed il 1662, quando questa rimase minorata dei feudi *Scillionato, Petraro, Ciniè* e *Mavaro* [1]; e poi verso il 1679 e 1689, quando venne ridotta ai soli feudi *Presti-Alessandria, Solicchialora* e *Mavaro* [2].

Nella contea di Caltabellotta e nella signoria di Bivona continuò a reggere la famiglia De Luna.

Pietro De Luna non solo elevò Bivona all'onor di ducato — 1554 — [3], ma recuperò alla sua casa molti latifondi che erano stati alienati dai suoi predecessori, tra i quali i due feudi di *Gulfa di sopra* e *Gulfa di sotto,* alla destra del Macasoli, e la nostra baronia di *Macasoli* [4], che, dopo i Perapertusa [5], era passata nel 1456 alla casa Lucchesi di Sciacca [6]. I quali feudo e baronia il De Luna aggregò al contado di Caltabellotta [7]. Da qui la invasione di Caltabellotta nella nostra regione, che generò, come or vedremo, quella di Bivona.

Con Giovanni De Luna, figlio di Pietro, si estinse la famiglia De Luna, cotanto celebre nelle vicende del caso di Sciacca; sicchè la contea di Caltabellotta,

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 326 e seg., e 328.

[2] March. di Villabianca — *Sicilia nobile,* vol. I, lib. I, part. II, pag. 77.

[3] Lo stesso — *Op.* cit., tom. II, part. II, lib. II, pag. 5.

[4] Lo stesso — Ivi.

[5] Vedi sopra pag. 33.

[6] Franc. Savasta — *Il famoso caso di Sciacca* ecc., pag. 68 e seg.

[7] Sorge ciò da quanto diremo appresso nel seguito di questo paragr. V.

il ducato di Bivona e la baronia di *Macasoli* passarono a Cesare Moncada, secondo principe di Paternò, sposo di Aloisia De Luna — metà secolo XVI — [1]; ed è probabile che sia stato il Paternò colui, che, abitando lontano dagli appannaggi della moglie, li abbia fatto amministrare parte dal suo segreto di Caltabellotta e parte da quello di Bivona, alle quali due amministrazioni ebbe allora a dividere la nostra baronia di *Macasoli,* aggregando a Caltabellotta i tre feudi che stavano lungo il corso inferiore del Macasoli, cioè le due *Donna* e lo *Strasatto,* e unendo a Bivona gli altri sei, cioè *Millaga, Finocchio, Balata, Ferraria,* e le due *Mailla.*

A Cesare Moncada successe Francesco, indi Antonio, poi Luigi Guglielmo — 1627 —, sotto i di cui auspicî surse il comune di Ribera, entro il contado caltabellottese; perchè, possedendo i conti di Caltabellotta, oltre il latifondo dell'*Acristia* e la baronia di *Macasoli,* la larga regione che stava tra il mare, il fiume Macasoli e quello di Caltabellotta, gli abitatori caltabellottesi, che la coltivavano, scendevano dal monte il lunedì della settimana e ritornavano alla sera del sabato. Ma, scrive l'illustre rivelese Vincenzo Navarro, « questo stentoso andare e venire finalmente venne a noia ai caltabellottesi agricoltori che avevano ancor più fiumi a valicare, i quali spesso al verno divengono tumidi e fragorosi tanto, che per parecchi dì si fanno spesso guardare da lontano con qualche sgomento » [2]; onde cominciarono a radunarsi,

[1] March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. I, part. II, lib. I, pag. 26; tom. II, part. II, lib. II, pag. 6.

[2] Vincenzo Navarro — *Parole intorno a Ribera,* Palermo, Lao, 1856, pag. 8.

costruendovi delle case, nel feudo della *Piana di S. Nicola,* in mezzo ai due fiumi e dappresso al comunello di Calamonaci, che era risurto nel 1570 [1]; e così diedero origine alla nuova università baronale che chiamarono Ribera — 1628 —, o perchè posta fra le due riviere, o per onorare il nome di Maria Afan de Ribera, figliuola di Ferdinando duca di Alcalà, vicerè di Sicilia, e prima consorte del Luigi Guglielmo Moncada [2].

Il nuovo comune rimase per lungo tempo senza territorio, e il suo abitato era quindi girato dalle terre di Caltabellotta: se non che, estintasi la famiglia Moncada con Ferdinando figliuolo di Luigi Guglielmo — 1713 —, Caltabellotta, Bivona e Ribera passarono nel dominio di Giuseppe di Toledo duca di Ferrandina, sposo di Caterina, ultima dei Moncada [3]; i di cui successori influirono a che Ribera, malgrado le tante opposizioni caltabellottesi, avesse in fine un territorio. E così avvenne: Caltabellotta conservò quanto dal suo abitato va al fiume omonimo, non che i tre feudi della baronia di *Macasoli;* e dovè cedere a Ribera tutti i feudi intermedî tra quei due compartimenti caltabellottesi, che erano chiusi dai due fiumi, dal mare e dall'agro di Calamonaci [4], meno di

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 353.
Calamonaci occupò il sito di un antico casale omonimo nel feudo pure dello stesso nome.

[2] Vincenzo Navarro — *Parole intorno a Ribera,* pag. 14.
Franc. Di Paolo Vita — *Cenni storici* cit., pag. 24.

[3] Vito Amico — *Diz. top. di Sic.,* tom. I, voce: *Bivona* e *Caltabellotta.*

[4] Vincenzo Navarro — *Parole intorno a Ribera,* pag. 8 e 21 e seg.

Gulfa di sopra, che rimase invece a Caltabellotta [1] — 1782 —; la quale in questo incontro venne anco privata della sede della signorile amministrazione, che fu passata invece a Ribera [2].

Intanto prima che alla sinistra del Platani fosse fondato dagl'Isfar e Corilles il nuovo comune di Cattolica — 1612 — [3], alla destra dello stesso fiume, là dove un dì sorgeva il casale Chincana [4], aveva origine la nuova terricciuola di Cianciana — fine secolo XVI — per opera di Girolamo II Ficarra [5], che nel 1583 acquistato aveva il feudo *Chincana* dalla casa Lanza, che era successa agli Orioles [6].

[1] Questa circostanza, non avvertita dal Navarro, risulta dal possesso che sin oggi Caltabellotta ha mantenuto del feudo *Gulfa di sopra.*

Il Navarro dà pure per confine dell'agro rivelese il territorio di Bivona; ma ciò non è esatto, perchè tra il nuovo territorio di Ribera, e la frazione che Bivona venne di quei tempi ad acquistare al di qua del Macasoli, s'intermediava il feudo *Gulfa di sopra* rimasto a Caltabellotta, così come il fiume Macasoli.

[2] Francesco di Paolo Vita — *Cenni storici* cit., pag. 25.

[3] Vito Amico — *Diz. top. di Sic.,* tom. I, voce: *Cattolica.*

[4] Vedi sopra pag. 27 e 32.

[5] Nelle *investiture feudali* della baronia di *Chincana,* che corrono dal 1396 al 1584 non si parla che del *feudo Chincana* o *Ciancianìa.* Però nella *investitura del* 28 *novembre* 1608 leggiamo che D.ª Francesca Ficarra s'investì della *Terra di Cianciana* e dei sette aratati di terre dei membri della suddetta Terra, e ciò per la morte di D. Girolamo Ficarra suo avo ecc. — Indi a poi in quella del 18 *settembre* 1636, D. Girolamo Ficarra (III) non s'investì che della sola *baronia* e *feudo di Cianciana,* e nessuno accenno si fa della nuova Terricciuola. Vedi *Cedolario* ecc., *Valle di Mazara;* presso il grande archivio di Palermo.

[6] Vedi sopra pag. 32.

Se non che quel paesetto di Cianciana dovè sparire appena nato; ma rinacque mezzo secolo dopo col nuovo nome di *S. Antonino*, quando, passato il feudo dai Ficarra a Diego Joppolo, la di costui moglie D.ª Sigismonda d'Onofrio ottenne, pel proprio primogenito Antonino Giuseppe Joppolo, la *potestà di fabbricare e popolare nel feudo di Cianciana e nei sette aratati di terre confinanti, con facoltà di far castello e fortezza e colla elezione delli officiali* — 4 ottobre 1646 — [1].

Il novello comune, di cui i primi abituri sursero nell'anno 1647 [2], crebbe con rapidità, perchè opportunamente situato nella larga regione disabitata, che correva da Alessandria della Rocca al mare. La quale regione, se prima era stata dominata dalla grossa terra di Platani, che, come si è veduto, sorgeva sul vicino Monte di Sara [3], ora veniva ad essere allietata dal novello comune, che veniva a prendere il posto di quella cospicua università e ne assumeva l'importanza; onde è perciò che esso venne elevato dapprima a duchea — 1° aprile 1659 — [4], e dappoi a principato — 27 aprile 1787 — [5].

Il primo censo in cui veggiamo figurare il paese di S. Antonino (che poi si disse *S. Antonino di Cianciana*; finchè, obbliato il nome di fondazione, venne generalmente riconosciuto con l'unico nome di *Cian-*

[1] *Cedolario* sopra citato.

[2] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 383 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 20 e seg., 23 e seg., 28, 31 e 36.

[4] March. di Villabianca — *Op.* cit., tom. I, part. II, lib. I, pag. 183; e tom. II, part. II, pag. 121 e seg.

[5] Lo stesso — *Op.* cit., tom. I, part. II, lib. I, pag. 183 e seg.

ciana [1]) è quello del 1713, che gli attribuisce 696 fuochi e 2302 abitatori [2].

VI.

Intanto mentre questi ed altri feudi godevano di un centro di abitazione, di cui essi formavano il territorio, molti altri ne erano privi o per difetto originario, o per causa di quello spopolamento che avverossi in Sicilia dal secolo XIII al XVI [3]. Essi, non appartenendo ad alcun territorio, rimanevano corpi isolati ed indipendenti e dicevansi *pheuda nullius territorii.*

L'indipendenza di questi feudi dai territorî comunali contribuì però a rettificare in certo modo qualche territorio di università; perchè giova sapere che sotto re Filippo I il parlamento impose sulla macinazione dei cereali un dazio di tarì 1 e grana 4 a salma [4] — 1564 —, aumentato poi sotto re Filippo II a tarì 5 e grana 4 [5] — 1614 —, che in origine si esigeva per via di quote forzate a carico dei comuni, i quali erano facoltati di farne il riscotimento con quella varietà di tariffe che credevano opportune, onde più facilmente potesse venire soddisfatto il regio erario [6].

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 383 e seg.
Lo stesso — *Cenni storici sull' origine di Mussomeli;* Girg., Montes, 1873, pag. 12.

[2] Vito Amico — *Diz. top. di Sic.,* tom. I, voce: *Cianciana.*

[3] Vedi sopra pag. 35.

[4] Centesimi 51 per 2 ettolitri, 73 litri e 0, 89 decilitri.

[5] Lire 2 e centesimi 21.

[6] Lud. Bianchini — *Della storia economico-civile di Sicilia* ecc.,

Nacquero, com'era naturale, varî inconvenienti, ai quali si procurò mano mano di provvedere. Così il duca di Uzeda, vicerè in Sicilia per l'imperatore Carlo II d'Austria, ordinò che il dazio si dovea pagare a quella università demaniale o baronale nel di cui territorio si faceva il consumo del pane; che se poi il feudo non apparteneva ad alcun territorio, allora il pagamento doveva farsi all' università più vicina — 1692 — [1].

Di seguito il governo estese alla Sicilia le famose *Istruzioni della città di Piazza* del 25 maggio 1710, le quali, distinguendo il consumo civico da quello rurale, impedirono che i coltivatori dei feudi rustici macinassero nelle campagne senza alcun pagamento. Per ottenere questo intento, s' immaginò la pratica di calcolare la presuntiva consumazione, somministrndosi a ciascun proprietario di fondi coltivabili e di terre a pascolo un numero di polizze, che credevasi potere uguagliare la quantità del dazio, salvo il compenso dopo la misurazione dei terreni: così il dazio che nella sua origine era tutto sulla consumazione, addivenne indi a poi, per una parte, un tributo diretto sui fondi, perchè la base della tariffa era sempre la estensione maggiore o minore di essi e il numero degli uomini che vi stavano [2].

tom. I, Napoli, stamp. reale, 1841, pag. 247 e 277; e tom. II, Pal., Lao, 1841, pag. 126 e seg.

[1] Re Carlo II imp. — *Prammatica, Palermo 23 maggio* 1682; nel tom. III *Pragmaticarum regni Siciliae etc.*, Pal., Gravignani, 1700, pag. 216 e seg.

Vedi questa prammatica al num. I dei *Documenti* che sono in fine di questo lavoro.

[2] Lud. Bianchini — *Op.* cit., tom. II, pag. 126 e seg.

Questi provvedimenti vennero a dare molta importanza ai territorî comunali, perchè quella percezione di dazio-consumo equivaleva quasi all' odierna sovraimposta fondiaria; sicchè ciascun comune procurava d'ingrandire il proprio coll'aggregamento dei feudi *nullius territorii*; e fu per ciò che fra i comuni finitimi spiegaronsi molte gare, specialmente tra quelle università che pretendevano aver un diritto primitivo sui feudi *nullius*, o ritenuti allora *nullius*, che, un dì formando parte del loro contado, si erano poi emancipati, e quelle altre università alle quali la favorevole postura dava il diritto di giovarsi delle disposizioni governative; onde il tribunale del regio patrimonio ebbe spesso a decidere sopra piati promossi dai comuni contendenti.

Se non che non tutti i baroni di territorî indipendenti conformavansi alle regie determinazioni, onde sì per questo, sì anche per mettere un limite alle liti tra i comuni dissidenti, re Carlo III emise un suo dispaccio, col quale, fra le altre cose, confermava la prammatica del 1692, cioè che se il feudo dove si fa il consumo non fosse in alcun territorio, ma stasse da per se, dovrebbe pagare il dazio di consumo all' università più vicina sia baronale che demaniale — 1754 — [1].

[1] Re Carlo III — *Dispaccio, Napoli* 20 *agosto* 1754 trascritto nella *Prammatica del presidente del regno conte* Giuseppe Grimau data a *Palermo a* 30 *novembre* 1754, e che si legge nel tom. IV *Pragmaticarum Siciliae regni etc.;* Pal., Bentivenga, 1773, pag. 427 e seg.

Vedi la detta prammatica al n. II dei *Documenti* in calce al presente libretto,

Così la baronia di *Motta S. Agata* fu rivendicata dalla vicina terra di Casteltermini, vincendo gli ostacoli di Cammarata, che pretendeva riunire quella baronia al proprio territorio [1]. Ed i feudi *Pietranera, Pioppo, Buonanotte* e *Votano* già del contado di Cammarata, passarono a S. Stefano [2]; ed al predetto contado ritornava invece la baronia di *Montefranco,* che, sgregata nel 1542 dai Branciforte signori di Cammarata, faceva corpo da se [3]; e così molti altri feudi ad altre università.

Se non che malgrado questi reiterati provvedimenti

[1] Tra le liti che nacquero fra' comuni per aggregazioni di feudi *nullius,* fu importante quella tra Cammarata e Casteltermini per la baronia di *Motta S. Agata,* che, separata dal contado di Cammarata una prima volta nel 1458-1466, e diffinitivamente una seconda volta nel 1524, cominciò a pagare il dazio al novello paese di Casteltermini, che le venne a sorgere vicino nel 1629; se non che Cammarata diedesi a contrastare questa giurisdizione territoriale, e la lite, durata a lungo, ebbe termine verso il 1763. Vedi:

Gaetano Di Giovanni — *Notiz. stor.* cit., pag. 297, 319 e seg., 581 e seg., 586, 607 e seg. e 637.

[2] Ciò si desume dal perchè il principe Giuseppe Emanuele Ventimiglia di Belmonte, signore di S. Stefano, acquistò nel 1756 dalla contessa Rosa Maria de Castro Portugal e de Lemos, non solo i feudi *Pietranera, Pioppo, Buonanotte* e *Votano,* ma anche il feudo *Biviano,* dei quali i primi quattro passarono a S. Stefano, ed il quinto, con gli altri quattro feudi della baronia di di Motta S. Agata, al territorio di Casteltermini. Vedi:

March. Villabianca — *Sic. nob., appendice* edita al 1759, pag. 395 e 414.

Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 636 e 649.

[3] La baronia di *Montefranco,* posta oggi tra Casteltermini e S. Giovanni di Cammarata, si componeva dei feudi *Ganseria,*

del governo alcuni baroni continuarono a fare da se, tenendo da sezzo i superiori ordinamenti. Tale fu il barone di Alessandria della Rocca, che seguitò a tenere unita al territorio alessandrino il lontano feudo di *Bissana,* di natura sua *nullius territorii,* punto curando se ora tra Bissana ed Alessandria s'intermediava la nuova terra di S. Antonino di Cianciana [1].

E tali furono i baroni di *Fabbrica* e di *Fontanafredda,* i quali, malgrado che queste baronie *nullius territorii* toccassero le mura dell'abitato di Castelltermini, pure, in odio al barone di questo comune, loro rivale, vollero che esse contribuissero il dazio di consumo alla lontana Sutera, sol perchè questa era città demaniale; e pare che in questa aperta infrazione delle prammaticali determinazioni vi fosse la connivenza del tribunale del regio patrimonio, innanzi a cui è fama che l'università castelterminese abbia portato i suoi reclami; onde di questi tempi la giustizia aveva due pesi e due misure, dappoichè mentre le disposizioni del governo si facevano valere, per come abbiamo veduto [2], contro la baronale Cammarata, si tenevano poi da sezzo a pro della demaniale Sutera [3].

Uguali ordinamenti davansi dal principe Marco-Antonio Colonna, vicerè per Ferdinando III, quando,

Salina, Gilferraro e *Giardinelli,* diverso questo dal *Giardinelli di Monte di Sara.* Vedi:

Gaet. Di Giovanni — *Not. stor.* cit., pag. 321, 325 e 696.

[1] Vedi sopra pag. 40, 44 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 49.

[3] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 587, 637 e seg. e 675; non che *tradizione patria castelterminese.*

volendo regolare la estrazione dei frumenti, prescriveva che i raccolti dei cereali e delle civaie si dovevano denunziare nella corte dei giurati di quel territorio, ove erano poste le terre, e, per quelle che erano *nullius territorii,* nell'università più vicina — 1780 — [1].

E giova osservare come la vicinanza non era costituita dalla prossimità materiale di un feudo *nullius territorii* ad un comune, ma sì bene da quella maggiore facilità di accesso, non ostacolata dall'erta di un monte o dalle acque di un fiume; avvegnachè un comune può materialmente trovarsi ad una breve distanza da un feudo, ma non per questo può dirsi che gli sia vicino, quando tra questo e quello evvi l'ostacolo di un monte o di un fiume.

Intanto gli accennati provvedimenti facevano a volta a volta rallentare i legami che la casa Napoli aveva voluto restringere tra la sua Alessandria ed il pur suo feudo *Bissana,* il quale soffriva di quella innaturale unione, e industriavasi di ripigliare la sua originaria individualità di feudo *nullius,* onde aggregarsi alla vicina e prospettantegli Cianciana per ciò che riguardava il pagamento del dazio sul consumo [2]. Così gli arrendatori del dazio [3] di ambidue

[1] Re Ferdinando III — *Bando del vicerè del . . . . . :* 1780, riprodotto da F. Paternostro nella sua *Relazione presentata alla Cam. dei deputati addì* 27 *maggio* 1873 *sul progetto di legge per la facoltà al governo di modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini;* negli *Atti della Cam. dei deputati del* 1873, pag. 6698.

Vedi in fine di questo libro, *Documenti,* n. III.

[2] Vedi sopra pag. 40 e 50.

[3] Gli arrendatori del dazio di consumo si chiamavano dal nostro popolo *li cunsumera.*

i paesi, l'uno appoggiandosi alla volontà baronale, l'altro al diritto prammaticale, contrastavansi la giurisdizione finanziaria di quel feudo, quando verso la fine del secolo passato entrò terzo nella lotta il comune di Cattolica, pretendendo, come paese per vicinanza, diceva esso, uguale a Cianciana, di esercitarvi egli la sua giurisdizione tributaria, ad esclusione degli altri due. Dimenticava così Cattolica, che se Alessandria era tenuta lontana da Bissana dall'intermedio agro ciancianese, essa lo era da un ostacolo più potente, qual'era il grosso fiume Platani; e che soltanto Cianciana alla maggiore vicinanza univa una più facile comunicazione, cagionata da quella contiguità di terreni, non interrotta da fiumane o da montagne.

Cianciana, che non aveva ancora arrivato a quella importanza che poi le venne dal rinvenimento delle miniere di zolfo, e dal concorso delle molte famiglie immigratevi dai dintorni [1], che le cagionarono uno straordinario movimento demografico, industriale ed agricolo, presentavasi dimessa e rustica, tanto rustica da attrarsi le derisioni del grande poeta siculo l'ab. Giovanni Meli [2]; onde, vinta allora in popolo dagli altri due paesi contendenti [3], era in pericolo di

[1] Vedi il seguente capo IV.

[2] Giovanni Meli — *Li palermitani in festa pri la vinuta impruvisa in Palermu di S. M. Ferdinannu III, arrivatu in portu la notti di li 25 dicembru di l'annu* 1798, *farsetta;* nelle sue *Poesie siciliane,* vol. IV, Pal., Fratelli Pedone Lauriel, 1859, pagina 295 e seg.

[3] La popolazione secondo il censimento del 1798 (*Statuti dell'amm. civile* ecc., Pal., 1818, pag. 7, 60 e 61) era in Cattolica

soggiacere nella lotta. Se non che il suo buon diritto venne difeso da un personaggio di Corleone della famiglia dei Paternostro, che trovavasi fittuario di Bissana, e che noiavasi di quella triplice pretesa giurisdizionale; il quale coadiuvato dalle influenze del principe della Petrulla, signore di Cianciana, seppe ottenere dal tribunale del regio patrimonio, innanzi a cui i tre comuni avevano portato il piato, la dichiarazione che il feudo *Bissana* non dovesse riconoscere per sua università vicina che il solo comune di Cianciana — 1803 — [1].

I feudi *nullius territorii,* aggregati al comune vicino, si nomarono feudi *suffraganei,* per distinguersi dai feudi originariamente costituenti il territorio del comune medesimo; essi continuarono a stare da se per tutt'altre giurisdizioni diverse da quella della esazione del dazio sul consumo, dei diritti della sequela dei malviventi, di quei della custodia sanitaria del littorale ecc.; così come del conseguimento delle terze parti dei prodotti [2]; avvegnachè i baroni, che vi godevano il mero e misto impero, continuarono ad esercitarvi la giurisdizione civile e criminale, e non per-

di 7060, in Alessandria di 4416 ed in Cianciana di 3400. Se non che, secondo il censimento del 1871, le anime risultarono in Cattolica di 6381, in Alessandria di 5361 ed in Cianciana, 4778; sicchè Cattolica venne a diminuire di 679 abitatori, Alessandria crebbe di soli 945, mentre Cianciana aumentò di ben 1378 abitanti; ma di ciò meglio appresso.

[1] *Tradizione patria* di Cianciana.

Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica-Eraclea dei 15 settembre 1877 sulla circoscrizione territoriale.

[2] Gaetano Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 607 e passim.

misero che i baroni delle università vicine menomassero in alcun modo i loro diritti signorili [1].

VII.

La circoscrizione territoriale dei comuni, rattoppata così alla meglio cogli ordinamenti del 1692 e 1754 [2], continuò pur non di meno a mantenere le tracce dell'originaria irregolarità.

La quale non cessò neanco quando il parlamento, sotto re Ferdinando III, ordinò di procedersi alla prima catastazione dei fondi rustici di Sicilia a mezzo di denunzie che nomaronsi *riveli* — 1810 — [3], perchè neanco allora si ritenne necessaria un'apposita circoscrizione territoriale, ma invece venne conservata ed usufruita quella feudale esistente: così le terre feudali rimasero territorî di quei comuni, ove venivano fatte le dichiarazioni, le quali è saputo, erano fatte nei comuni, dove dimoravano i baroni o i loro segreti [4]. E dello stesso modo i feudi suffraganei, già *nullius* [5], facevano le loro rivelazioni nei comuni vicini, dove già contribuivano il dazio di consumo, e vi rimanevano diffinitivamente aggregati. Questi spontanei e liberi riveli accrebbero la sproporzio-

[1] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 649.

[2] Vedi sopra pag. 47 e seg.

[3] Re Ferdinando III — *Legge* 28 *settembre* 1810 cit. nel *dec.* 8 *agosto* 1833 *sulla rettificazione del catasto fondiario in Sicilia* presso la *Collezione delle leggi e decreti del regno delle Due Sicilie* ecc.

[4] I segreti erano i rappresentanti del barone.

[5] Vedi sopra pag. 46 e seg.

nata distribuzione dei territorî, e produssero la singolare condizione di quei comuni che venivano per tal guisa a rimanere anche privi di territorio [1].

Nè recò mutamenti territoriali, come vedremo [2], la riforma politica ed amministrativa del 1812, nella quale i baroni con magnanimo disinteresse privaronsi da se stessi delle loro prerogative coll'abolizione dei feudi

Onde al termine di quei lunghi sette secoli e mezzo di feudalità, che corsero dal gran conte Ruggiero al re Ferdinando III Borbone — 1077-1812 —, la Sicilia, malgrado i rattoppamenti dei quali si è detto, rimase dove più, dove meno, con una irregolarissima circoscrizione comunale, sia che si guardi alla proporzione tra la estensione del territorio e la popolazione del comune cui quello appartiene, sia che se ne osservi la configurazione.

Dato uno sguardo alle *notizie economico-statistiche catastali* dell'illustre march. Mortillaro, e ad altri speciali lavori, osservasi che per eccessività di territorio notansi in prima linea il comunello di Carcaci, che con 113 abitatori [3], ha un territorio di ettare 2967, e il comune di Sclafani che ha 754 abitanti ed ettare 13268 di terreni, lo che importa che

[1] Fr. Paternostro — *Relazione* cit., pag. 6697.

G. Colonna di Cesarò — *Relazione, progetto di legge e discorso per accordare al governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia; tornata dei* 20 *febbraio* 1877; Roma, eredi Botta, 1877, pag. 12.

[2] Vedi il seg. cap. III.

[3] La popolazione è secondo il censimento del 1871.

il primo ha 26 ettare per ogni abitante, ed il secondo 17 e mezzo per ciascuno abitatore.

Sono in seconda linea Rammacca e Raddusa con 7060 anime e 43740 ettare di terre; Caronia, abitanti 3893, ettare 21641; Butera, abitanti 5723, ettare 29503; Cesarò, abitanti 4079, ettare 20816, avendo ciascuno per ogni abitatore da 6 a 5 ettare di terre.

Stanno in terza linea Castronuovo, abitanti 4313, ettare 19319 [1], Monreale, abitanti 16211, ettare 72447; e Contessa, abitanti 3201, ettare 13787, aventi ognuno circa ettare 4 e mezzo per abitante.

In quarta figurano con ettare 3 e mezzo per abitante: Petralia Sottana, abitanti 7374, ettare 26802; Noto, abitanti 16590, ettare 58488; Cammarata, abitanti 5355, ettare 19194; Geraci, abitanti 3382, ettare 11220; ed Aidone, abitanti 6418, ettare 21450 ecc. [2], i quali comuni, come si vede, sono tutti antichi o del medio evo.

Al contrario vi sono comuni privi assolutamente di territorio; come Montelepre di 5076 abitatori; Camporeale, di 3849; Giardini, di 2779; Lascari, di 1145, e Giardinelli, 678 abitatori [3].

[1] La estensione dell'agro castronovese è desunta dal catasto, sicchè non vi figura quella dei feudi *Faverchi* e *Savochetti*, che al 1812 spettavano a Castronuovo, ma che, all'epoca della rettificazione del catasto, erano già passati, come appresso vedremo, a Lercara-Friddi.

[2] March. Vinc. Mortillaro — *Notizie economico-statistiche ricavate sui catasti di Sicilia;* nel vol. VI delle sue *Opere,* Pal., Pensante, 1854, pag. 89 e seg.

[3] Lo stesso — *Op.* cit., ivi, pag. 101, 109, 161, 181 e 250.

Non dobbiamo tacere come Stefano Marino nella sua mo-

Altri lo hanno in misura scarsissima in rapporto alla loro popolazione; così Carlentini di 5454 abitanti ha un territorio di sole ettare 9; Canicattì, abitanti 20908, ettare 349 [1]; Spadafora-S. Pietro, abitanti 609, ettare 51; Meri, abitanti 1348, ettare 124; Valguarnera, abitanti 9524, ettare 907; Piana dei Greci, abitanti 7714, ettare 1308 [2]; Terrasini e Favarotta, abitanti 4978, ettare 728; e per tacer di altri moltissimi, Grotte, abitanti 7306, ettare 1681; Favara, abitanti 15233, ettare 8782 [3], ed altri, tra i comuni per lo più di origine relativamente assai recente.

nografia *Un raggio di storia siciliana, ovvero Partinico e suoi dintorni* (Pal., Clamis e Roberti, 1855, pag. 95), attribuisce a Montelepre un territorio di salme 80, che sono ettare 139, 7007; ed a Giardinelli, di salme 90, ossia ettare 157, 1639; e così pure la *Carta della Sicilia dello stato maggiore italiano (foglio* 131, *Palermo);* ma sì il Marino, che lo *stato maggiore* non sono esatti, perchè proprio quei due comuni non hanno avuto alcun territorio. La quale cosa non solo è affermata dal Mortillaro (*Op.* cit.), ma benanche da Pietro Gambino, che aveva interesse a dimostrare il contrario, nella sua *Modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi* (Pal., Di Cristina, 1875, pag. 65 e seg., e 70 e seg.).

[1] L. La Porta — *Brevi considerazioni in difesa del territorio comunale di Girgenti,* Roma, Polizzi, 1874, pag. 24 e 32.

Le salme 7068, 834, che Canicatlì oggidì possiede, gli sono venute per posteriori aggregamenti, di che vedi appresso.

[2] Piana dei Greci però sostiene avere un territorio di maggiore estensione, lo che le viene oppugnato da Monreale. Vedi:

G. Bennici — *Piana dei Greci nella circoscrizione del territorio di Monreale,* Pal., Gaudiano, 1875.

P. Gambino — *Modifica della circoscrizione di Monreale* sopra cit., pag. 39 e seg.

[3] March. Vinc. Mortillaro — *Op.* cit., vol. VI, pag. 89 e seg.

Guardando poi alla *Carta della Sicilia dello stato maggiore italiano* si vede che i territorî comunali non solo sono inesattamente ripartiti, ma sono irregolari e mostruosi nella loro conformazione.

Il territorio di Girgenti in rapporto alla sua popolazione non è molto esteso (abitanti 27600, ettare 38138 [1], cioè ettara 1, 3818 per cadun girgentino); ma esso è assai inesatto nella sua configurazione, dappoichè il medesimo chiude dapprima fra le sue terre e il mare, il territorio di Realmonte, si allarga poi sin dappresso agli abitati di Siculiana e di Cattolica, va a dividere in due disuguali porzioni l'agro raffadalese, entra irregolarmente sino a quasi toccare gli abitati di Aragona e di Favara; si dilunga sino a Palma, e tornando, gira il territorio favarese, arriva sin presso Grotte e Castrofilippo, lasciando al di là di questo comunello una frazione verso Canicattì, mentre altra la tiene tra S. Elisabetta e S. Angelo, una terza tra Aragona e il fiume Platani, ed una quarta tra i territorî di Monteallegro e di Siculiana.

Uguali irregolarità hanno i territorî di S. Angelo lo Mussaro, di Piazza-Armerina, Cammarata, Palazzo-Adriano, Monreale, Rammacca, Mazzarino, Agira, le due Ragusa, Noto, Polizzi, le due Petralia, Novara ed altri molti; mentre Bompietro, Castrogiovanni,

[1] Il territorio e la popolazione di Girgenti comprendono pure il sotto comune di Montaperto e Porto-Empedocle, allora borgata, ed oggi importante comune di 6954 abitatori, con territorio separato, sgregato da quello di Girgenti con *decreto* di RE FERDINANDO II del 18 *agosto* 1852. Dall'agro di Girgenti poi erano stati separati altri latifondi, dati a Canicattì con *decr.* 27 *settembre* 1844.

Mazzarino, Villafranca-Sicula [1], e Bisacquino hanno il loro territorio diviso in tre diversi e lontani appezzamenti, che s'intersecano coi territorî e frazioni territoriali di altri comuni, e vicendevolmente si frastagliano e s'incastrano.

Ed in due sono tagliati i territorî di Polizzi, di Petralia-Sottana, Resuttano, Marianopoli, Villarosa, Tortorici, Raffadali, Sciacca [2], Caltabellotta [3], Piazza-Armerina, Militello, Licodia, Rosolini e Noto.

E frazioni hanno pure Serradifalco e Trapani; ma, a differenza delle precedenti che stanno attorniate da due o più territorî alieni, esse sono chiuse, a guisa d'isola, nel territorio di un solo comune: le quali frazioni sono la regione serrafalchese *Rocca dell' acqua*, circuita dal territorio di Caltanissetta, e la regione trapanese *Dimina*, incastrata nel territorio di Salemi.

E sonovi pure comuni coi proprî territorî compresi intieramente entro l' ambito territoriale di un altro comune, come è quello di S. Giovanni che resta circoscritto da quello più vasto di Cammarata [4]; quello di Camastra che è attorniato nella totalità da quello di Naro; quello indiviso di S. Giuseppe-Jato e di S. Cipirrello, che dà l'aria di uno scoglio in mezzo al vasto territorio monrealese; e quello di Xitta circuito da quello di Trapani [5].

[1] Vedi sopra pag. 36.
[2] Vedi sopra pag. 14 e seg., 20 e seg., 34 ecc.
[3] Vedi sopra pag. 15, 41 e seg. ecc.
[4] Vedi sopra pag. 37.
[5] Vedi la *Carta di Sicilia dello stato maggiore dell'esercito italiano,* alle scale di 1 a 100,000 e di 1 a 50,000.

Vi sono infine territorî che, se non sono chiusi, restano nella massima parte attorniati dal territorio di un'altro comune; tale è quello di Mirabella-Imbaccari girato per sette ottavi da quello di Piazza-Armerina; e così Paceco da Trapani; Delia da Caltanissetta; S. Croce-Camerina da Ragusa-Superiore, Pachino da Noto ecc.

Ecco quali stranissime orme impresse il feudalismo nella topografica configurazione della nostra Sicilia!

CAPO III.

LE VICENDE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SICILIA DALL'ABOLIZIONE DEL FEUDALISMO SINO AI NOSTRI GIORNI.

— 1812-1877 —

Il bisogno di correggere questi gravi vizî.... si faceva e si fa sentire un di più che l'altro imperioso, e direi quasi prepotente.

M. Morrone, *Riforma del proc. somm.*

Ai seduti nell'ombra di morte
Nuova luce percote le ciglia.

G. Borghi, *Il Verbo.*

I.

I Normanni avevano diviso la Sicilia in varie provincie o distretti, di estensione assai disuguale e forse anco mutabile; poi l'imperatore Federico II tornò all'antica divisione delle due Imere; però re Martino I la ripartì in quattro valli, che si dissero Val di Mazara, Val di Demone, Val di Noto e Val di Girgenti e di Castrogiovanni; ma più tardi, soppressa questa valle, rimase la Sicilia divisa nei soli tre grandi valli di Mazara, Demone e Noto [1], suddivise nelle 43 comarche di Palermo, Salemi, Trapani, Monte S. Giuliano, Marsala, Mazara, Sciacca, Girgenti, Licata, Naro, Castronuovo, Sutera, Corleone, Termini, Cefalù, Mistretta, Tortorici, Pozzo di Gotto, Patti, Milazzo, Castroreale, S. Lucia, Rametta, Taor-

[1] Mich. Amari — *Stor. dei Musulmani,* vol. I, pag. 326 e seg., 465 e seg.; vol. II, pag. 275 e seg.; vol. III, pag. 309 e seg., e pag. 772 e seg.

mina, Linguaglossa, Randazzo, Acireale, Catania, Traina, Nicosia, Polizzi, Calascibetta, S. Filippo, Castrogiovanni, Piazza, Caltagirone, Mineo, Vizzini, Lentini, Noto, Siracusa, Agosta e Carlentini, che erano tutte città demaniali, alcune delle quali stavano sole, altre erano *capo di comarca* ed avevano soggette una o più università baronali [1].

[1] La prima notizia di queste comarche si ha nella *Prammatica del vicerè* Marco Antonio Colonna duca di Tagliacozzo (e non, come scrisse altri, del duca di Veraguas, che ebbe il nome di Pietro Colonna, e che fu vicerè nel 1696), che porta il titolo: *De spoliis praelatorum regiae curiae competentibus,* data a *Palermo a XIII aprile MDLXXXIII,* e che si legge nel tom. III *Pragmaticarum regni Siciliae,* Pal., Gramignani, 1700, pag. 79 a 91.

È probabile che queste comarche siano nate contemporanee alla divisione della Sicilia in tre valli, della quale la prima notizia, secondo scrive l'illustre Mich. Amari, sull'autorità del non meno illustre Isid. La Lumia, è dell'anno 1477, contrariamente all' opinione dell' egregio can. Gregorio, che riportava quella tripla divisione all'epoca dei Normanni. Vedi:

Ros. Gregorio — *Considerazioni* ecc., ed. cit., pag. 146 e seg.

Mich. Amari — *Stor. dei Musulmani* ecc., vol. III, pag. 773 e seg.

Giova intanto osservare come la data della predetta prammatica sia stata riportata erroneamente al 1710, e da Vito Mastrangelo nel libro *De notitia S. Archipraesbyteralis M. Ecclesiae Castrinovi,* ms. nella Bibl. com. di Pal., Qq, D. 173, e dall'avv. L. Tirrito nel libro *Sulla città e comarca di Castronuovo di Sicilia*, Pal., Priulla, 1873, pag. 6 e 7. Noi sulla loro fede segnammo tale data nelle nostre *Notizie storiche su Castelltermini,* pag. 639. Arrivatoci poi il volume primo dei *Documenti per servire alla storia di Sicilia* ecc., *serie seconda,* ov'è il lavoro pubblicato dal Tirrito dal titolo: *Statuto, capitoli e privilegi della città di Castronuovo di Sicilia,* Pal., Amenta, 1877, vi le-

Queste comarche, istituite per lo più pei servizî finanziarî [1], nel 1812 vennero portate a 23, ma collo speciale intento della tutela della pubblica sicurezza, ed erano: *Messina*, Castroreale, Patti, Mistretta, Cefalù, Termini, Palermo, *Alcamo*, Trapani, Mazara, Sciacca, *Bivona*, Girgenti, *Terranova*, *Modica*, Noto, Siracusa, Catania, Nicosia, Caltagirone, Piazza, *Caltanissetta* e Corleone [2].

Ma tanto in alcune delle antiche comarche, quanto nelle nuove, non si fece altro che annodare sotto ciascuna di esse un dato numero di comuni, ma tali quali erano colle loro deformità territoriali che abbiamo veduto; anzi, nella formazione delle nuove comarche, non si fece per allora, come scrive l'illustre M. Amari, che tirare alla meglio a matita i confini di esse sulla men trista *Carta di Sicilia* che si aveva alle mani [3], lasciando ad una commissione la cura di regolare con esattezza i confini [4].

gemmo invece a pag. 123, la data del 13 *aprile* 1513; e allora ci affrettammo a correggere in tal modo la prima data del 1700. Se non che anche la data del 1513 è sbagliata, per come alla fine, ci siamo avveduti quando, or non è guari, ci capitò alle mani il terzo tomo delle siciliane prammatiche, dove chiaramente abbiamo letto 13 *aprile* 1583.

[1] L. Tirrito — *Sulla città e comarca di Castronuovo di Sicilia* ecc., Pal., Priulla, 1873, pag. 6.

[2] Le comarche o distretti, oggi circondarî, poi furono 24, quando Acireale nel 1838 fu elevata a sede di un nuovo distretto. Abbiamo segnato in corsivo le nuove comarche.

[3] La *Carta* dello Schmettau.

[4] M. Amari — *Relazione senatoriale* cit., pag. 3; e *Discorso al senato;* negli *Atti parlamentari della camera dei senatori, sessione* 1876-1877, Roma, 1876, pag. 1326.

La quale commissione doveva avere di norma le seguenti regole: *che i limiti di ogni distretto siano quegli stessi, che presenta la natura del terreno, come fiumi, monti e valli: che i fiumi principali, impraticabili nell'inverno, non separino le parti della medesima comarca: che fiumi in un coi monti non soffrono un'uguale estensione nei distretti: che se la linea di demarcazione, segnata nella carta taglia in due feudi o territorî, il feudo o territorio così diviso apparterrà per intiero alla comarca, in cui trovasene la maggior parte; e solo dovrà conservarsi la linea nella sua integrità quando corra lungo i grandi fiumi: che in fine il solo bene generale deve essere di guida a compiere un ripartimento che incontri la generale soddisfazione* [1].

Pare, osserva il senatore Amari, che nella vita effimera e tempestosa della riforma politica ed amministrativa del 1812, così fatti provvedimenti saviissimi non furono mandati ad effetto. Ma per lo appunto: nè lo potevano senza la contemporanea rettificazione della limitazione territoriale dei comuni;

[1] *Divisione della Sicilia in ventitre distretti,* nel volume: *Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario parlamento del* 1812; Pal., Gaudiano, 1848, pag. 135 e seg.

Che le comarche del 1812 siano state costituite specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza, si desume dalle osservazioni annesse a ciascun ripartimento distrettuale. Così pel distretto di Bivona si osservava: *Il locale di questa comarca è molto difficile a custodirsi, e vi sono parecchi luoghi sempre famosi per le compagnie dei malviventi S. Pietro, Fontanafredda, Passofonduto, la contea di Lemos, i monti Refesi, sono troppo noti e situati nel modo più convenevole per essere meglio custoditi.*

avvegnachè questa, essendosi conservata tale com'era, era necessità che la circoscrizione dei distretti, seguendo i confini di quella dei comuni, riuscisse oltremodo mostruosa ed irregolare.

Tacendo di altre, che il dir di tutte ci condurrebbe per le lunghe, fermiamoci un poco sulla limitazione del nostro distretto di Bivona, e veggiamo quali ne dovevano essere i confini e quali in effetti risultarono. — I confini, secondo la linea segnata nella *Carta*, dovevano *dalla foce del fiume di Caltabellotta salire sino a S. Carlo, indi lambire le falde meridionali dei monti Refesi, e per ponente di Bivona andare a trovare la sorgente del fiume Platani, del quale dovevano seguire l'intiero corso sino al mare* [1].

Veggiamo ora, seguendo l'istesso itinerario, quali strani risultati derivarono da quella limitazione fatta sui vecchi ed inesatti confini territoriali dei comuni. Movendo dalle foci del fiume di Caltabellotta troviamo che il latifondo *Torretta*, e quelli di *Pagano*, delle due *Taja*, e delle due *Camente*, così come i due feudi *Piano di Monaco* e *Gessa*, posti al di là del fiume, si conservarono l'uno al comune di Ribera e gli altri a quello di Villafranca; mentre il tenimento di *Acristia*, sito al di qua del medesimo fiume, si mantenne al comune di Caltabellotta. — E si lasciò alla stessa Villafranca il tenimento di *S. Adriano*, che era al di là delle falde dei monti Refesi. E, tra questi monti e Bivona, si conservò a Palazzo-Adriano, comune del distretto di Corleone, quella grande esten-

[1] *Divisione della Sicilia* or cit., pag. 145.

sione di terreni, che, con un eccessivo prolungamento, arriva sino al fiume Macasoli, tra Bivona da un lato, e' tra Burgio, Villafranca e Lucca dall'altro.

Alle sorgenti del Platani poi il confine, anzichè seguire il corso di questo fiume sino al mare, da un canto lasciò a Castronuovo le terre che sono al di qua di esse sorgenti, e dall'altro si portò con Cammarata, saltando il fiume, a fare una larga ed irregolare entratura nel distretto di Caltanissetta, tra i comuni di Vallelunga a nord e di Mussomeli ed Acquaviva a sud; indi ripassò il Platani e lasciò in potere di Sutera le due grosse baronie di *Fabbrica* e di *Fontanafredda*, che proprio toccavano le mura di Casteltermini; a cui invece si conservò il feudotto *Cantarella* al di là del Platani, tra i distretti di Girgenti e di Caltanissetta; così come al comune di S. Angelo del distretto agrigentino, passando di nuovo il fiume, il feudo *S. Giovanni*. In ultimo il confine, tra il basso corso del Platani, il mare, il Macasoli ed il comune di Cianciana, mantenne a Sciacca, capo di un altro distretto, ed a Caltabellotta comune del distretto sciacchitano, quell'estremo lembo di terre disabitate che, essendo nella nostra regione [1], sono parte integrante del distretto di Bivona, le quali per ciò, mentre erano messe nella giurisdizione da Bivona per ciò che spettava alla pubblica sicurezza, si facevano dipendere per le cose giudiziarie, amministrative e finanziarie dalla comarca sciacchitana.

E dalla percorsa limitazione veniva tagliato fuori il borgo S. Ferdinando, altrimenti *Filaga*, le di cui

[1] Vedi sopra pag. 14 e passim.

poche case comprese nel distretto di Bivona, restavano lontane da esso e chiuse nel territorio di Prizzi, comune della corleonese comarca [1]; simile in ciò alla università di Resuttana, che, destinata a far parte del distretto di Caltanissetta, rimaneva poi circoscritta à guisa d'isola nel distretto di Cefalù, fra i territorî delle due Petralia, Polizzi, Alimena e Bompietro, comuni tutti del distretto cefalutano [2].

II.

Intanto il re Ferdinando, messo da sezzo lo statuto costituzionale del 1812, importava in Sicilia un nuovo reggime amministrativo, e con esso una nuova circoscrizione, che, conservando i distretti del 1812, li aggruppava in sette valli — 1818 — [3], che prendevano nome di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, Trapani e Caltanissetta, facendo servire come sotto-centri amministrativi i distretti, che in origine non erano stati istituiti che nell'interesse della pubblica sicurezza [4]. Ma questa nuova circoscrizione, non avendo rettificato quella dei comuni, conservò le cose all'antico stato [5], cioè mantenne le stesse ir-

[1] Vedi la *Carta topografica* unita a questo libro.

[2] Vedi la *Carta dello stato maggiore italiano, foglio* 153, *S. Caterina-Villarmosa.*

[3] Re Ferdinando I — *Legge, Napoli* 11 *ottobre* 1817; presso il volume: *Statuti dell' amministrazione civile in Sicilia*, parte I, Pal., reale stamp., 1818, pag. 3 e seg.

Questa legge cominciò ad aver vigore a 1° gennaio 1818.

[4] Vedi sopra pag. 63 e seg.

[5] L'articolo 9 della *legge* dice così: *I confini delle intendenze*

regolarità che presentavano le limitazioni territoriali dei comuni, e quelle che questi alla loro volta producevano nella conformazione dei distretti, e che ora rinnovavansi nella circoscrizione delle valli; avvegnachè si ebbe lo sconcio, oltre i molti cennati in questo e nel precedente capitolo, di vedere incastrati comuni in una valle, che non era la propria; così come territorî comunali e frazioni di territorî in una valle diversa da quella ove sedeva il comune cui spettavano quei territorî e quelle frazioni: così fu di S. Ferdinando, di cui sopra si è detto [1], e di Camporeale, comune della provincia di Trapani, chiuso interamente entro il territorio di Monreale, città della valle palermitana [2]; così avvenne al comune di Resuttana, che, messo nella valle di Caltanissetta, restò chiuso, colla maggior parte del suo territorio, in quella di Palermo [3]; e così fu di Bisacquino, comune della valle di Palermo, che sino ad oggi ha una sua frazione territoriale, quella, di *S. Bagio*, inchiodata nella valle di Girgenti, tra i territorî di Caltabellotta, Sambuca-Zabut e Villafranca-Sicula [4].

Il disagio delle anormali circoscrizioni territoriali

saranno quelli dei distretti onde sono composte, ed i confini dei distretti quelli dei comuni.

La parola comune, scrive molto bene P. Gambino nell'*Op.* cit., abbraccia un'idea complessa, sulla quale entra come elemento essenziale la circoscrizione territoriale, che forma quasi la base ed il contorno dell'individualità del comune.

[1] Vedi sopra pag. 66 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 36.

[3] Vedi sopra pag. 67.

[4] *Carta topografica* unita a questo libro.

dei comuni intanto ora cominciavasi ad avvertire maggiormente, perchè, oltre la esazione del dazio di consumo, i comuni ottennero dal nuovo reggime la facoltà d'imporre coll'approvazione, spesso stentata dell'intendente [1], una sovraimposta addizionale alla contribuzione diretta — 1819 — [2].

Il bisogno di far cessare queste anomalie era adunque sentito universalmente in Sicilia, tanto che il governo non si peritava a quando a quando di emettere qualche speciale provvedimento; come lo fu con Casteltermini, al quale re Ferdinando I diede, togliendoli a Sutera, che era alla sinistra del Platani, i due latifondi di *Fabbrica* [3] e di *Fontanafredda* [4]

[1] M. Amari — *Relazione* cit.. pag. 3.

[2] Re Ferdinando I — *Istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali, Capodimonte,* 10 *novembre* 1819; in detti *Statuti di ammin. civ.,* pag. 184 e seg.

Ivi così: *Art.* 4. *Le rendite annue di ciascun comune sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle, che i comuni traggono da una sovrimposta alla contribuzione diretta.* — *Art.* 26. *Ogni comune che non ritrae rendita sufficiente dai suoi demanî e fondi patrimoniali può stabilirsene una.... Nella sovrimposta alla contribuzione fondiaria.* — *Art.* 37. *La sovrimposta addizionale alla contribuzione diretta è facoltativa del decurionato di ciascun comune, sotto l'approvazione dell'intendente. Essa non potrà oltrepassare tre grana* (cent. 13). — *Art.* 38. *La detta contribuzione sarà riscossa su i ruoli ordinarî della contribuzione, e sarà versata nella cassa comunale a misura della esazione ad ogni disposizione del sindaco.*

[3] La baronia e duchea di *Fabbrica,* composta dei feudi *Fabbrica, Marcello, Mustolito* e *Luponero.*

[4] La baronia di *Fontanafredda,* poi contea di *Bastiglia,* coi feudi *Chipirdia, Stretto* e *Mandravecchia.*

— 1822 — [1]; con Lercara-Friddi, a cui lo stesso re aggregò i feudi *Faverchi* e *Savochetti*, distraendoli dall'esteso territorio di Castronuovo — 1824 — [2], e con Giarre, a cui diede nello stesso anno 1824 una vasta porzione della contea di Mascali, con entro i casali Torre Archirafi, Macchia, S. Giovanni, S. Alfio, S. Leonardello, Dagala, Milo, S. Maria della Strada, e quel Riposto, che indi, cresciuto ed elevato a comune nel 1842, dovè alla sua volta togliere a Giarre la Torre Archirafi e parte del territorio [3].

E continuando i reclami non solo per parte dei comuni, ma anche da parte dei funzionarî governativi, che in quello intersecarsi di territorî tanto diversi tro-

[1] *Ministeriale, Palermo* 6 *febbraio* 1822, presso l'arch. com. di Casteltermini, volume *Affari diversi* 1821-1824.

Nota dell'intendente di Girgenti al sottointendente di Bivona, Girgenti 6 *luglio* 1822; ivi:

Ministeriale, Pal. 13 *aprile* 1829, nel *Gior. dell'intend. di Girgenti per l'anno* 1829, *aprile;* Girg. Lipomi, pag. 5. Vedi pure: Gaetano Di Giovanni — *Not. stor. su Casteltermini* cit. sopra, pag. 675 e seg., e 700 e seg.

[2] Luigi Tirrito — *Cenni storici e statistici del com. di Lercara Friddi, cavato dal n.* 55 *dallo Statuto;* edizione ancipite, pag. 4.

[3] Giuseppe Antonio Mercurio — *Saggio sulla topografia medica della contea di Mascali* ecc., Catania, Giuntini, 1851, pag. 7 e seg., e 19.

Ed in tempi più recenti il villaggio di Roccamena, quando fu elevato a comune, tolse a Monreale li due feudi *Galardo* e *Casalotto dei Monaci,* che indi a poi formarono il suo territorio. — E Porto-Empedocle, da borgata divenuto grosso comune, non solo emancipossi da Girgenti, ma formossi il territorio con terre tolte alla stessa città ecc. ecc. Vedi: *Collezione di leggi e decreti,* passim.

vavano ostacoli moltiplicati al regolare andamento dei servizî, dei quali erano incaricati, re Francesco I — 1825-1830 — credette indispensabile di regolare la circoscrizione dei comuni, i quali, oltre di essere i confini dei distretti e delle provincie, dovevano ormai essere disposti a rispondere a quelle grandi necessità di ordine pubblico, che sorgevano con le molte novità venute fuori dopo il 1812 in tutti i rami dei pubblici servizî [1]; onde si decise di emettere una sua determinazione, perchè si eseguisse un lavoro sulla riforma generale della circoscrizione territoriale di Sicilia — 1828 — [2].

[1] Greg. Caccia — *Discorso alla camera dei senatori;* negli *Atti parlamentari di detta camera, tornata dell'*8 *giugno* 1877, pagina 1322.

[2] Re Francesco I — *Rescritto* 18 *giugno* 1828, citato nel *decreto* 12 *febbraio* 1855, *n.* 1858, che si legge nella *Collezione delle leggi e decreti* ecc.

Non ci fu possibile procurarci una copia di questo *rescritto,* malgrado le molte ricerche da noi fatte in questo archivio comunale (Cianciana), e le altre eseguite a nostra preghiera nell'uffìcio della sotto-prefettura di Bivona, ed in quelli delle prefetture di Girgenti e di Palermo, così come nel grande archivio di Palermo. E pare che quel *rescritto* non sia stato pubblicato giammai (non si trova nella *Collezione delle leggi e decreti*), e forse neanco comunicato alle autorità di Sicilia, essendosi poi largamente provveduto colla *Ministeriale dei* 28 *settembre* 1829 data a *Napoli* dal *Ripartimento di grazia e giustizia,* che troviamo riprodotta nel *Giornale dell'intendenza di Girgenti per l'anno* 1829, *mese di ottobre,* Girgenti, Lipomi, pag. 5 ad 8; e citata, a vece del *rescritto,* dalla consulta di stato di Sicilia, nel suo *parere dato a Napoli nella sessione del* 5 *agosto* 1843, ed *emesso a* 14 *dello stesso mese;* quale *ministeriale,* di unita al *foglio di quesiti,* che le è di corredo, noi riproduciamo in fine di questo lavoro, *Documenti* n. IV.

Egli osservava *che concessioni antiquate, usurpazioni successive, translazioni di passati feudi, smembramenti di proprietà, transazioni private hanno col volgere di lunghissima serie di anni alterato siffattamente l'ambito originario, altronde per avventura difettoso e mal terminato, che oggi non s'incontri se non troppo sovente irregolarità nella superficie, dubbietà nei confini: cause non solo di disagio agli amministrati ed agli amministratori, ma di collusioni eziandio tra gli stessi pubblici funzionarî con grave scapito della giustizia e detrimento delle popolazioni. Era tempo*, aggiungeva, *di por fine al disordine*, sicchè ordinava al luogotenente generale di Sicilia di nominare una commissione composta dei primarî funzionarî dell'ordine giudiziario, finanziere ed amministrativo, per occuparsi dei lavori preparatorî, che dovevano poi presentarsi alla sua sovrana sanzione; ed istituiva in ciascun comune una commissione formata dal sindaco, dall'arciprete [1] e dal giudice di circondario [2], per eseguire i lavori preliminari a norma di un *foglio di quesiti*, compilato dalla commissioue centrale di Palermo, secondo il quale dovevansi dare esatte notizie sulla postura, estensione, confinamento e possidenza dei territorî, sulle quistioni di possesso non ancora decise, sul sito dell'abitato, sul numero degli

[1] L'arciprete, nei comuni ove mancava, e nel capo-valle, era supplito dall'*esercente cura di anime.*

[2] Il giudice di circondario, oggi pretore, nei luoghi ove mancava, era sostituito dal giudice supplente, e nel capo-valle dal procuratore generale presso la gran corte.

abitanti, e se costoro lavoravano negli altrui territorî o viceversa — 1829 — [1].

III.

Salito al trono re Ferdinando II — 1830-1859 —, l'idea di una nuova circoscrizione territoriale venne abbandonata, e le venne sostituita quella di una circoscrizione catastale, siccome cosa che più interessava la finanza dello stato; sicchè furono promulgate le istruzioni secondo le quali doveva eseguirsi la rettificazione dei catasti — 1833 — [2]. In vista però dei molti reclami, che ebbero luogo sui principî direttivi di quelle istruzioni, una nuova disposizione sovrana le abrogava ed altre ne sostituiva — 1838 — [3].

In ambedue quelle istruzioni era stabilito il principio delle sezioni catastali, le quali, ove fossero state costituite con criterî razionali, e non col solo intendimento della facilitazione delle operazioni catastali [4], avrebbero potuto condurre ad un avviamento a modificare la viziosa circoscrizione territoriale dei comuni, e a formare, diremo coll' egregio Pianciani,

[1] *Ministeriale, Napoli* 28 *settembre* 1829, *ripartimento di grazia e giustizia, n.* 3578, citata sopra a pag. 71, nota 2, e ristampata in fine fra i *Documenti* n. IV.

[2] Re Ferdinando II — *Decreto* 8 *agosto* 1833, nella *Collezione delle leggi e decreti* ecc.

[3] Lo stesso — *Decreto* 17 *dicembre* 1838, ivi.

[4] *Parere della consulta di stato, Napoli* 14 *agosto* 1843; presso il cit. libro di L. La Porta: *Brevi considerazioni in difesa del territorio com. di Girgenti, seguito da documenti ufficiali,* Roma, Polizzi e C., 1874, pag. 24 e 32.

quasi un *sub-strato*, che si sarebbe potuto assodare, per poi su quello stabilire la nuova limitazione dei territorî comunali [1].

Ed infatti il re volle che nella divisione delle sezioni dovevasi far uso della maggiore prudenza regolata dalle circostanze topografiche, e tra le altre norme prescriveva che *quando dei territorî saranno straordinarî così che si estenderanno da uno ad altri comuni, o comuni comprenderanno in essi come inchiodati, le porzioni controverse dovranno provvisoriamente includersi nel territorio di quel comune che ne è attualmente in possesso, giusta l'esercizio che vi ha l'amministrazione civile; e similmente i territorî eccedenti dovranno limitarsi; e quindi in ogni caso di dubbio, si consulterà il direttore, il quale farà prontamente sciogliere il dubbio dell'intendente, inteso il consiglio d'intendenza* [2].

In conformità di queste disposioni, alcuni feudi nella nostra regione da un comune vennero annotati nel catasto di un altro comune. Così una parte del feudo *Noro* da S. Stefano-Quisquina passò nel catasto di Alessandria della Rocca; *Donna superiore*, con *Gulfa superiore* alla opposta riva del Maca soli, da Calta-

[1] Conte Avv. Luigi Pianciani — *Relazione della commissione composta dei deputati Pianciani relatore e presidente, Velini seg., Paternostro, Carnazza, Molinari, Codronchi, Damiani, Rasponi e Di Rudinì, sul progetto di legge presentato dai deputati Di Cesarò e Di Rudinì nella tornata del 20 febbraio* 1877: *Facoltà al governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia; camera dei deputati, tornata del 12 aprile* 1877, *n.* 62-*a*, pag. 5.

[2] *Articolo* 85 del cit. *decr.* 17 *dicembre* 1838.

bellotta passò a Calamonaci, *Donna inferiore* e *Strasatto*, dallo stesso Caltabellotta a Ribera; e *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci*, i due *S. Pietro* e *Giardinelli*, da Sciacca a Ribera [1]; e così avvenne, dove più, dove meno, nelle altre regioni dell'Isola.

Questi allibramenti, fatti a casaccio e col solo obbiettivo della rettifica dei catasti [2], dovettero riuscire viziosi ed irregolari. E poi nella massima parte, oltrechè non toccarono nel segno, riuscirono incompleti, perchè non considerarono che poche delle moltissime mostruosità che erano nella configurazione dei territorî comunali; onde ebbe a sentenziare la consulta di stato, *nulla influire l'assegnazione primordiale fatta all'epoca dell' allibramento catastale, la quale nello smembramento delle terre non ebbe altro scopo, nè mirò ad altro, che alla facilitazione delle operazioni catastali, le quali perciò non poterono recare alcun pregiudizio alle giurisdizioni finanziarie, civili, giudiziarie ed ecclesiastiche dei comuni* [3]. E qui si ponga mente come la giurisdizione finanziaria, che rimaneva non pregiudicata dalle operazioni catastali, riguardava tutti i servigî finanziarî diversi di quello relativo alla contribuzione fondiaria.

Le aggregazioni catastali adunque rimasero rigo-

[1] *Atti del consiglio provinciale di Girgenti, prima sessione dell'anno* 1861, Pal., Lao, 1861, pag. 61, 73 e seg.

[2] L. La Porta — *Brevi considerazioni in difesa del territorio com. di Girgenti* or cit., pag. 5.

[3] *Parere della consulta di stato* or cit., pag. 24 e 32.

rosamente limitate ai lavori del catasto, e quasi, diremmo, provvisorie; sicchè poche furono quelle che ebbero il suffragio della sanzione sovrana a renderle stabili anche nei rapporti degli altri servigî pubblici, quelle cioè soltanto nelle quali concorrevano tutte le ragioni di giustizia e di convenienza. Così dei molti latifondi dei territorî di Naro [1], di Girgenti [2] e di Caltanissetta [3], che furono allibrati nel catasto del comune di Canicattì [4], soli cinque ottennero di rimanere aggregati diffinitivamente al territorio di esso comune — 1844 — [5].

Così fu pure dei feudi, che dal territorio di Licata passarono nei catasti di Palma di Montechiaro [6],

[1] I latifondi *Corriggi di Gaetano, Cuna vecchia, Dammuso, Grabuscia, Terrazzo, Giacchetto, Ferlazzano, Fabrizio, Ogliaro, Alliata, Virgilio, Canatella, Terra di Mastro, Cutrazzo, Gibese, Spagnuolo, Fendrì, Accadimi, Alcadimatto, Menti,* i tre *Sciabani, Malerba, Trebastoni, Grazia, Adamo, S. Giovanni, S. Luca, Centonina, Gemione, Giuliano, Giummello di Badia, Caizza, Galici di S. Francesco, Ottavio, Pidocchio, Balata di Russi, Cannarozzo, Molini, Contrasto, Gulfi di Trabia* e *Andolina.*

[2] I latifondi *Giardinelli, Cazzola,* parte di *Landolina* ed *Aquilata.*

[3] I latifondi *Fruscola, Corriggi, Fontana bianca, Busuabi, Deliella, Graziano di Buccheri, Graziano di Giovanni.*

[4] *Atti del cons. provinc. di Girgenti, prima sessione dell'anno* 1861, sopra cit., pag. 73.

[5] Re Ferdinando II — *Decreto* 27 *settembre* 1844. Ivi così: *Al territorio di Canicattì saranno aggregate le tenute di Gulfi di Trabia, di Balati di Russi e di Cannarozzo, che ora fanno parte di quello di Naro; la tenuta di Giardinelli appartenente al territorio di Girgenti; e quelle di Graziano di Giovanni, di Graziano di Buccheri e di Corriggi che in atto appartengono a Caltanissetta.*

[6] I feudi *Manica della quistione, Perciaquartara, Robba di Gop-*

di Ravanusa [1], e di Campobello [2]; avvegnachè soli dieci rimasero in modo stabile a Palma, nove a Ravanusa e cinque a Campobello; anzi a Campobello ed a Palma si unirono feudi [3], che le operazioni catastali avevano lasciato nell'antico dominio di Licata; ed allo stesso Campobello si aggregarono due latifondi [4], che il catasto, segregando da Licata, aveva già allibrato nei registri di Ravanusa — 1847 — [5].

pi, Pennati, Terra vecchia, Canalotto, Batia, Cattiva, Jazzo vecchio, Ragusetta e *Donna Ventura.* Vedi:

Atti del consiglio provinciale di Girgenti ecc. *del* 1861, sopra cit., pag. 74.

[1] I feudi *Cianciaromito, Romito, Giangariano, Tintoria, Spadafora piccola, Juriano, Cannamele, Monterosso, Mangiaricotta, Sparacogna* e *Drasi.*

[2] I feudi *Carcitella* raso e censito, *Musta, Spadafora grande, Favarotta* raso e censito, *Capofilippo.*

[3] A Campobello i feudi *Serradimandola, Ficuzza, Ciccobriglio, Crocifisso, Casarotonda, Bifara* col villaggio, *Milici* e *Vincenzina.*

A Palma il latifondo *Galluzzo.*

[4] I feudi *Spadafora piccola* e *Tintoria.*

[5] Re Ferdinando II — *Decreto* 12 *aprile* 1847.

Con questo decreto si toglievano varî latifondi a Licata e si aggregavano ai tre comuni, che sieguono:

1. A Palma: *Manica della quistione, Perciaquartara, Galluzzo, Pennati, Terra vecchia, Canalotto, Batia, Cattiva, Jazzo vecchio, Ragusetta* e *Donna Ventura.*

2. A quello di Ravanusa: *Romito, Cianciromito, Giangariano, Cannamele, Monterosso, Sparacogna, Juriano, Mangiaricotta* e *Drasi.*

3. Al territorio di Campobello: *Serradimandola, Ficuzza, Ciccobriglio, Crocifisso, Casarotonda, Capofilippo, Favarotta* e suoi censiti, *Musta, Spadafora grande, Spadafora piccolo, Bifara,* compreso il villaggio, *Milici, Tintoria* e *Vincenzina.*

Nello stesso tempo ottenevano la sanzione reale, e restavano diffinitivamente fermi gli aggregamenti catastali di alquanti feudi di Monte S. Giuliano al territorio di Castellammare del Golfo — 1846 — [1], e del feudo *Cantarella* di Casteltermini all'agro di Aragona — 1847 — [2].

Questi decreti che, come si vede, accolsero in minima parte le mutazioni catastali, dimostrano ad evidenzã, come ebbe per altro ad esprimersi il consiglio di stato nel 1863 [3], *di essersi assai chiaramente condannato l'assunto che la riforma e riquadrazione dei territorî, fatta per ragione catastale e contabile, equivalesse ad una riforma della circoscrizione comunale;* tanto vero che la stessa

[1] Re Ferdinando II — *Decreto* 24 *genn.* 1846. Ivi così: *Dal 1° gennaio* 1847 *gli ex-feudi Valle di Celza, Conza, Fragginesi, Pilato, Comuni, Sarceni, Grotticelle, Torre di Bimistra, Serpello, Sarmucia, Valle di Baida, Balata, Sciacca, Roccarossa, Segala, Nigra, Brullo, Golfo, Guardia, Curci, Celso, Sanguisuga, Giallombardo, Goti, Strafacello, Fifulla, Lisciandrini soprani, Lisciandrini sottani, ex-baronia d'Inici, compresa la Montagna e Balata d'Inici, da S. Giuliano passano a Castellammare.* Vedi pure:

Luciano Spada — *Topografia medica di Monte S. Giuliano,* Trapani, Modica-Romano, 1849, pag. 11.

Giuseppe Castronovo — *Erice, oggi Monte S. Giuliano* ecc., part. I, Pal., Lao, 1873, pag. 166.

[2] Re Ferdinando II — *Decreto* 12 *aprile* 1847. Vedi pure: *Atti del consiglio prov. di Girgenti* cit., pag. 74.

Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 694 e seg.

[3] *Avviso del consiglio di stato, sezione di affari interni e finanze, adunanza dei* 23 *luglio* 1863; presso il citato libro del deputato La Porta: *Brevi considerazioni in difesa del territorio di Girgenti,* pag. 10 e 44.

consulta di stato nel 1843 ebbe ad affermare: *come questi parziali ingrandimenti di territorî non potevano mai addursi ad esempio degli altri comuni, finchè a sua maestà non piacesse di ordinare una generale riforma territoriale* [1].

Di questi tempi re Ferdinando avocava a se la esazione del dazio consumo ossia macino [2], ed assegnava invece ai comuni una somma proporzionata alla maggiore o minore estensione del territorio sul quale per lo innanzi si esercitava la percezione del dazio — 1842 — [3].

Questa sovrana disposizione manteneva ai territorî comunali una certa importanza, perchè quel dazio sul macino aveva quasi lo stesso valore dell'odierna sovrimposta fondiaria [4]. E vi furono comuni, che, avendo perduto parte del loro territorio, si diedero a reclamare un compenso pel diminuito introito del dazio; come fu Sutera contro Casteltermini [5], pei sette feudi passati a questo sin dal 1822 [6]; i quali molto giovarono a Casteltermini, perchè gli fecero ottenere una somma abbastanza rilevante in rispetto agli altri comuni [7].

[1] *Parere della consulta di stato, Napoli 14 agosto* 1843 sopra cit., in dette *Brevi considerazioni* ecc. dell'onor. L. La Porta, pag. 11 e 35.

[2] Vedi sopra pag. 46 e seg. e passim.

[3] Re Ferdinando II — *Decr. 27 luglio* 1842, nella *Collezione delle leggi, secondo semestre* 1842.

[4] Gius. Bennici — *Piana dei Greci nella circoscrizione del territorio di Monreale;* Pal., Gaudiano, 1875, pag. 48.

[5] Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 701.

[6] Vedi sopra pag. 69.

[7] Casteltermini riceveva ducati 1111, 30; Sutera, ducati 711, 42;

IV.

Intanto re Ferdinando II, mosso dalle insistenze dei popoli e dei magistrati di Sicilia, finalmente si determinò a dar seguito alla sovrana risoluzione del 1828 [1], e ricostituì in Palermo la commissione centrale, chiamando a comporla il procuratore generale, un consigliere della gran corte dei conti, un consigliere della suprema corte di giustizia, il segretario generale della direzione generale dei rami e diritti diversi ed il direttore dell'osservatorio astronomico. Invece poi delle commissioni comunali del 1828, costituì in ogni sede di provincia una commissione provinciale formata dall'intendente, dal procuratore del re presso il tribunale civile, e dal direttore provinciale dei rami riuniti.

Queste commissioni, tenuti presenti i lavori compilati dalle commissioni precedenti, dovevano infra un anno fornire alla commissione centrale gli ele-

e così Bivona ebbe ducati 695, 22; Alessandria, ducati 883, 82; Cianciana, ducati 756, 61; S. Stefano, ducati 736, 68; Calamonaci, ducati 184; Ribera, ducati 1435, 27, ecc. L'assegno ai comuni era il terzo del dazio consumo.

Posteriormente le cifre variarono così: Casteltermini, ducati 1051, 02; Sutera, ducati 672, 78; Bivona, ducati 657, 48; Alessandria, ducati 835, 86; Cianciana, ducati 715, 56; S. Stefano, duc. 696, 72; Calamonaci, duc. 174; Ribera, duc. 1357, 38, ecc. Vedi:

Dimostrazione del dazio sul macino in Sicilia e delle quote dovute a ciascun comune ai termini del decreto dei 3 *settembre* 1849; edizione ancipite.

[1] Vedi sopra pag. 70 e seg.

menti del lavoro, onde questa alla sua volta poter passare a proporre al governo la rettificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni. In tutti questi studî e proposte egli voleva che le commissioni, *sul riflesso che i territorî non sono patrimonio dei comuni, dovevano soltanto mirare al maggiore utile e convenienza delle popolazioni* — 1855 — [1].

Contemporaneamente mise fuori alcune savie istruzioni, nelle quali chiaramente indicava il motivo che lo avea mosso a dettare quella determinazione, lo scopo cui dovesse intendere il lavoro delle commissioni, e il modo di eseguirlo.

Due erano i motivi che indussero il sovrano a vincere l'esitazione che lo aveano trattenuto per più di un quarto di secolo, dal far ciò che si era pubblicamente riconosciuto per ragionevole e giusto, cioè l'opportunità di far qualche cosa a soddisfare i voti dei popoli, e il bisogno di regolare i pubblici servizî turbati dall'*inesatta*, come egli diceva, *partizione dei territorî;* e questo secondo motivo anzi pare che prevalesse sul primo. Infatti a capo delle istruzioni ei dice volere colla riforma dei limiti territoriali dei comuni *ottenere di migliorare il servigio giudiziario, finanziario ed amministrativo;* ed aggiunge poi *rimovendo gl'inconvenienti, che la inesatta partizione dei territorî reca all' agricoltura ed all' interno commercio.*

Lo scopo cui mirava era quello, *che nell'ordine giudiziario si eviti il ritardo nelle procedure, lo*

[1] Re Ferdinando II — *Decr.* 12 *febb.* 1855. Vedilo in fine di questo volume, *Documenti* n. V.

aumento nelle spese, l'agevolezza ai colpevoli di sottrarsi alla punizione; che nel ramo finanziario si faciliti la riscossione delle imposte, si elimini pei contribuenti le possibili duplicazioni, così come le difficili comunicazioni colla residenza degli esattori; e che nell'ordine amministrativo non fossero difficoltati il servizio del culto religioso, della salute e dello stato civile.

I territorî adunque dovevano distribuirsi in modo che *tutti i fondi fossero, per quanto è possibile, in istretta vicinanza ed in facile comunicazione col comune a cui appartengono; che i possessori ed i coltivatori delle tenute, che costituiscono un territorio, dipendessero per la giustizia, per la finanza e per l'amministrazione da autorità residenti nel medesimo comune, che dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale, il più accessibile; che il territorio contenga per quanto si possa i poderi appartenenti ai naturali del rispettivo comune; che in fine nella conformazione dei territorî si dovesse aver riguardo ai limiti naturali, come fiumi, vallate e monti* [1].

Gl'intendenti, mossi dal governo, diedersi per allora ad incitare i comuni, onde fornissero alle commissioni, delle quali essi stavano a capo, gli opportuni elementi; anzi quello di Girgenti ridusse in un

[1] *Istruzioni per la riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni e dei circondarî nei dominî oltre il faro;* in calce al *decreto* citato nella precedente nota. Vedile in fine, *Documenti* n. VI.

quadro i quesiti ai quali dovevano rispondere i municipî medesimi — 1855 — [1].

Se non che pare anche questa volta che sia stata ben presto abbandonata l'idea di provvedere alla rettifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la quale cosa si argomenta dai seguenti fatti; avvegnachè, avendo chiesto il comune di Burgio al consiglio provinciale di Girgenti della sessione del 1857, perchè fosse sollecitata la circoscrizione territoriale, ordinata col predetto decreto del 1855, il re nel consiglio di stato del 26 marzo 1858, non diede alcun provvedimento; solo disse pel comune di Lucca, che chiedeva l'aggregamento al suo territorio della tenuta di *Villanuova*, potersi esso dirigere all' autorità competente [2]. E poi, messisi i comuni di Palma e di Siculiana a domandare allo stesso consiglio nella sessione del 1858, l'uno per le circoscrizioni territoriali in genere, l'altro per lo elargamento del suo territorio, il re, nel consiglio di stato del 4 aprile 1859, disse non trovare a dare alcun provvedimento su quei voti [3].

[1] Intendente S. Vanasco — *Circolare, Girgenti 1° giugno* 1855; nel *Giornale dell' intendenza della provincia di Girgenti, giugno* 1855; Girg., Lipomi, pag. 61 e seg. — Vedila in fine, *Documenti* n. VII.

[2] Re Ferdinando II — *Rescritto* 26 *marzo* 1858; nel *Giornale dell'int. della prov. di Girg.; maggio* 1858, pag. 57 e seg.

[3] Lo stesso — *Rescritto* 4 *aprile* 1859; in detto *Giornale; maggio* 1859, pag. 130.

L'abbandono delle rettificazioni territoriali si desume anche dal silenzio che, dopo il 1855, ne tennero gl'intendenti nei loro *Rapporti sull'amministrazione della provincia di Girgenti fatti*

V.

I savî provvedimenti del 1855, così come quelli del 1828, adunque non riuscirono sventuratamente ad alcun risultato, e lasciarono in aria il riordinamento generale dei territorî comunali di Sicilia; quando, sopraggiunti gli avvenimenti del 1860, veniva estesa alla Sicilia la legge comunale e provinciale del Piemonte del 23 ottobre 1859 [1].

Questa legge faceva aggravare i mali delle irregolari circoscrizioni territoriali di Sicilia, appunto perchè, mentre obbligava i comuni a molte spese obbligatorie [2], dava facoltà ai medesimi di potervi sopperire con sovraimporre centesimi addizionali alla imposta fondiaria [3], in una misura assai maggiore e rilevante, che non era quella della legge 11 ottobre 1817 [4]. Le quali cose vennero a dare una vera e grande importanza ai territorî comunali, avvegnachè i comuni vennero ad essere posti nella condi-

da essi al consiglio provinciale. Vedi nel citato *Giornale d'intendenza,* anni 1856 a 1859.

[1] Prodittatore A. Depretis — *Decr.* 26 *agosto* 1860; nella *Collezione delle leggi e dei decreti* ecc. *dell'avv.* N. Porcelli; Pal., Carini, 1860, pag. 327 e seg.

[2] *Articolo* 111 *della legge.*

[3] *Art.* 113 *e* 114 *della legge.* In essi così: *Potranno i comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi..... fare sovraimposte alle contribuzioni dirette* ecc.

[4] Vedi sopra pag. 69.

zione di non potere quinc'innanzi provvedere alla esistenza loro senza un territorio, che fosse in proporzione al numero degli abitanti ed ai cresciuti bisogni della comunanza.

Lo stato delle cose ormai era intollerabile, onde il consiglio provinciale di Girgenti, veduto che la nuova legge comunale gli *dava il diritto di dare pareri sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondarî, dei mandamenti e dei comuni* [1], pensò occuparsi della rettifica dei territorî comunali; se non che volle limitare i suoi voti nel senso, che le tenute che pel servizio delle imposte furono avulse da un comune ed aggregate nel catasto di un altro comune [2], restino diffinitivamente a questo comune, anche nei rapporti degli altri servizî finanziarî [3] e di quelli giudiziarî ed amministrativi — 1861 — [4].

Questo voto incompleto ed irrazionale [5] non potè avere il suffragio del governo; il quale invece volle che lo studio del consiglio provinciale si estendesse a tutto il perimetro della provincia — 1863 — [6]. Ed allora il consiglio trasse dal seno suo una commis-

[1] *Art.* 168 *della legge* 23 *ottobre* 1859 cit. sopra.

[2] Vedi sopra pag. 73 e seg.

[3] Come era quello d'imporre la tassa sul bestiame.

[4] *Atti del consiglio provinciale* sopra citati; *seduta dei* 4 e 6 *maggio* 1861, pag. 61, 64, 73 e seg.

[5] Vedi sopra pag. 73 e seg.

[6] *Nota del ministro dell'interno, Torino* 9 *settembre* 1863; citata negli *Atti del cons. prov. di Girgenti, seduta del* 26 *ottobre* 1863; Pal., Lao, 1864, pag. 135.

sione [1] per dare il suo parere nella importante materia — 14 ottobre 1863 — [2]. Se non che indi a poco il consiglio, senz' attendere il lavoro della commissione, nè interpellare i comuni interessati, ma solo avvalendosi *delle proprie conoscenze sulla topicità dei luoghi, delle maggiori o minori distanze tra i comuni ed i latifondi; della esistenza o meno dei fiumi che naturalmente sono limiti dei territorî comunali, e della circoscrizione finanziaria occasionata dalla formazione del catasto* diedesi a proporre alcuni parziali aggregamenti da un comune all' altro dell' agrigentino circondario [3] — 26 ottobre 1863 — [4].

E lo stesso consiglio nel giorno successivo, occupandosi di alcuni latifondi che sono entro la nostra

[1] La commissione era composta dai consiglieri avv. Calogero Amato-Vetrano da Sciacca, bar. Ignazio Genuardi da Girgenti, e dall'illustre storico agrigentino, avv. Giuseppe Picone.

[2] *Atti del cons. prov. di Girgenti del* 1863, *seduta del* 14 *ottobre;* Pal., Lao, 1864, pag. 59 e seg.

[3] *Grottamurata* da S. Angelo lo Mussaro a Raffadali; *Cattà, Modaccamo, Pietrarossa* e *Trefontane* da Girgenti a Raffadali; *Montefanoso* da Aragona a Joppolo; *Checco* e *Carbonia* da Aragona, e *Guastanella* da S. Angelo lo Mussaro, a S. Elisabetta; *Tobia* e *Casalgeraci* da Naro a Canicattì; e *Tintoria,* che le operazioni catastali da Licata avevano fatto passare a Ravanusa, e che il *decreto regio* 1847 aveva dato a Campobello, passasse ora di nuovo a Ravanusa.

È però da osservare che i feudi *Checco* e *Carbonia* non erano del territorio di Aragona, ma invece di quello di Girgenti; come si potrà vedere dalla *Carta dello stato maggiore italiano, foglio* 159.

[4] *Atti del consiglio provinciale, seduta del* 26 *ottobre* 1863, pag. 135 e seg.

regione, emetteva il voto che i feudi *Giardinelli*, *S. Pietro sottano*, *S. Pietro soprano*, *Cucicuci* e *Maienza* si segregassero dal territorio di Sciacca e si annettessero invece al territorio di Ribera; che il feudo *Monte di Sara*, già allibrato nel catasto di Ribera [1], si separasse dal territorio di Sciacca e si unisse a quello di Cattolica; che il feudo *Donna inferiore* e *Strasatto di Donna inferiore* da Caltabellotta passassero a Ribera per ogni ramo amministrativo; e che *Donna superiore* con *Gulfa superiore* si distaccasse da Caltabellotta e si aggregasse invece diffinitivamente a Calamonaci.

Il consiglio emetteva questo voto sull'unico riflesso che la segregazione di detti feudi era dettata *dalla convenienza, mentre essi si avvicinavano di molto ai comuni, a cui si proponeva l'aggregazione* — 27 ottobre 1863 — [2]; e così dicendo il consiglio non poneva mente al corso del fiume Platani, che intermediasi tra il comune di Cattolica e il Monte di Sara; nè ricordava che il fiume Macasoli sta proprio ad ostacolare la pretesa vicinanza tra gli altri feudi [3] della nostra regione e i due comuni di Ribera e di Calamonaci [4]; dimenticava infine quanto aveva saviamente asserito nel giorno precedente, che cioè *i fiumi mettono naturalmente un limite alla circoscrizione territoriale dei comuni* [5].

[1] Vedi sopra pag. 75.

[2] *Atti del cons. prov., seduta del* 27 *ottobre* 1863, pag. 139 e seg.

[3] Meno di *Gulfa superiore*, che, essendo sita alla destra del Macasoli, non fa parte della nostra regione.

[4] Vedi sopra pag. 11 e seg., e la *Carta topografica* in calce a questo volume.

[5] Vedi sopra pag. 86.

Il consiglio poi, per le molte rettificazioni degli altri comuni, dava mandato al suo deputato provinciale avv. Filippo Zirafa, onde, intesi i consiglieri provinciali dei mandamenti, proporre un progetto di circoscrizione territoriale dei comuni, che fin allora non avevano fatto alcuna proposta; giovandosi *delle piante topografiche, degli elementi che per a caso potrebbero esistere nell' archivio della prefettura, o di altri uffici, ed occorrendo delle visite sui luoghi* [1].

Ci sono ignoti i risultamenti del lavoro del deputato avv. Zirafa: ad ogni modo è da dire che i voti incompleti del consiglio provinciale di Girgenti, proposti così sul tamburro, senza il corredo di criterî razionali, senza uniformità di vedute e con una tal quale leggerezza (per altro insolita in quel sapiente e sagace consesso, la di cui riputazione amministrativa non potrà giammai venire scossa dalle nostre osservazioni), non ebbero, com'era naturale, l'onore di venire sanzionati dall'autorità del supremo governante della nazione.

VI.

Alla legge amministrativa del 1859 [2] il re Vittorio Emanuele II — 1860 e seg. — sostituiva quella del 20 marzo 1865 [3], la quale, mantenendo le spese obbliga-

[1] *Atti del cons. prov.* ecc., *seduta* 27 *ottobre* 1863, pag. 140.

[2] Vedi sopra pag. 84.

[3] Re Vittorio Emanuele II — *Legge* 20 *marzo* 1865, *n.* 2248; *Allegato* A *della legge per l'unificazione amministrativa;* nella *Collezione delle leggi e decreti del regno d'Italia,* vol. II, pag. 417 e seg.

torie dei comuni, conservava agli stessi la facoltà di sovraimporre alla contribuzione fondiaria [1]. Così continuavasi a sentire sempre più lo sconcio della inesatta ripartizione dei territorî comunali, ed il disagio che da essa ne derivava.

Intanto fra le disposizioni della nuova legge eravi quella che *per decreto reale una borgata o frazione poteva essere segregata da un comune ed aggregata ad un altro contermine, quando la domada veniva fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione e concorrevano i voti favorevoli, tanto del comune, a cui essa intendeva aggregarsi, quanto del consiglio provinciale che doveva sentire previamente il parere del comune a cui la frazione appartiene* [2].

Era negl'intendimenti tanto del governo che delle rappresentanze provinciali, che quella facoltà si potesse estendere al caso di staccare dal territorio di un comune, ed aggregare a quello di un altro, una parte qualunque di territorio, ancorchè non abitata; sicchè furono invitati i consigli provinciali a raccogliere i reclami, studiarli e prestare le relative proposte al governo.

Il consiglio provinciale della nostra provincia non corrispose alla premura del governo: esso si limitò dapprima ad accettare una savia proposta della deputazione provinciale di Trapani, che intendeva abbandonare alla nostra provincia i latifondi di *Sparacia, Diesi, Torraxita* e *Belice,* che erano siti al

[1] *Art.* 116, 118 e 119 *della legge* cit. nella prec. nota.
[2] *Art.* 15.

di qua del fiume Belice — 18 novembre 1865 — [1]; e dappoi a delegare le sue facoltà alla propria deputazione — 15 settembre 1866 — [2]; delle di cui operazioni nulla sappiamo, perchè nulla fu rapportato da essa al consiglio [3].

Il consiglio provinciale di Palermo invece affidò l'opera ad una numerosa commissione composta di uomini competenti, la quale, onde procedere ordinatamente, rese noti ai comuni *reclamanti* ed ai comuni *requisiti*, i criterî che dovevano guidarli nel corredare le rispettive istanze, i quali erano conformi a quelli delle istruzioni del 1855 [4]; coll' avvertenza *di tenere presente lo stato numerico delle popolazioni e lo incremento agricolo ed industriale che ciascun comune va sviluppando* — 1866 — [5]. *Colla scorta di tali criterî e di una pianta dei territorî rispettivi, indicante la situazione astronomico dei comuni contendenti, le accidentalità topografiche come fiumi, monti e torrenti, i mezzi di comunicazione e le condizioni agrarie dei tenimenti*, la maggior parte dei comuni potè corredare le proprie istanze, tantochè la commissione fu in grado

[1] *Atti del cons. prov. di Girgenti del* 1865, *seduta del* 18 *novembre;* Girgenti, Montes, 1866, pag. 114 e seg.

[2] *Atti del cons. prov. di Girgenti del* 1866, *seduta del* 15 *settembre;* Girgenti, Montes, 1866, pag. 63.

[3] Vedi gli *Atti del cons. prov. di Girgenti dal* 1866 in poi.

[4] Vedi sopra pag. 80 e seg., e *Documenti* n. V e VI.

[5] *Circolare della commissione eletta dal cons. prov. di Palermo per la proposta di una nuova circoscrizione della prov. di Pal. del* 20 *giugno* 1866, citata dall' egregio F. Paternostro nella sua *Relazione sulla circoscrizione di Monreale e comuni contermini*

in poco tempo di presentare quasi compiuta l'opera sua — 1868 — [1].

Nel frattempo il governo aveva emesso alcuni decreti, coi quali modificava la circoscrizione territoriale di alcuni comuni del continente [2], così come di Sicilia nostra — 1865 —. Così dava al comune di Alcara alcune tenute tolte a quel di Longi; e a Calvaruso alcuni feudi distratti dall'agro di Messina [3].

Ma, fattisi dei reclami dal comune di Longi, il consiglio di stato, a mezzo di una sezione avvisò ai 23 marzo 1867; e poi a sezioni riunite confermò ai 29 maggio dello stesso anno, *che l' articolo* 15 *della legge comunale del* 1865 *fosse applicabile soltanto nel caso di una borgata o frazione, non già per una porzione di territorio non abitato o la cui popolazione non costituisce borgata o frazione ai termini della legge* [4]. Così fu precluso l'adito alle modificazioni territoriali dei comuni in via amministrativa, e si rientrò nei termini dell' articolo 74 dello *Statuto*, che vuole *regolata per legge le circoscrizioni dei comuni e delle provincie* [5].

dei 27 *maggio* 1873; *Atti parlamentari, cam. dei deputati,* 1873, pag. 6697.

[1] Franc. Paternostro — *Relazione* cit., pag. 6697.

[2] Re Vittorio Emanuele II — *Decreti* 26 *novembre*, 17 e 30 *dicembre* 1865, cit. nella predetta *Relazione di* F. Paternostro, *allegato* F, pag. 6701.

I decreti riguardavano i comuni di Jesi e Chiaramonte; Novellara e Casteldibosso di sopra; Carpineti e Teano; Bastida-Pancarana e Somma; Monteu-Roero e Ceresole.

[3] Lo stesso — *Decr.* 30 *dicembre* 1865, *n.* 2742 *e* 2743, citati ivi.

[4] Mich. Amari — *Relazione senatoriale* cit., pag. 4.

[5] Re Carlo Alberto — *Statuto costituzionale,* Torino 4 mar-

VII.

Allora i reclami dei popoli siciliani si volsero insistenti al governo della nazione perchè affrettasse dal parlamento una legge generale per la Sicilia — 1868 e seg. — [1]; ed infatti i deputati Marco Minghetti, Antonio Starrabba di Rudinì, Francesco Paternostro ed altri proposero un progetto di legge che valesse a dare al potere esecutivo, oltre le facoltà di cui agli articoli 15 e 16 della legge del 1865 [2], anche quella di disgiungere parte del territorio di un comune per aggregarlo ad un altro — 1871 —; se non che questo progetto cadde senza avere alcun seguito [3].

zo 1848, esteso alla Sicilia con *decr. del prodittatore* A. Depretis *dato a Palermo a* 3 *agosto* 1860; nella *Collezione dell'avv.* Porcelli, pag. 251 e seg.

L'art. 74 dice così: *Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.*

[1] Gabriele Colonna duca di Cesarò — *Relazione, progetto di legge e discorso per accordare al governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni della Sicilia; tornata del* 20 *febbraio* 1877; Roma, eredi Botta, 1877, pag. 11.

[2] Vedi sopra pag. 88 e seg.

[3] G. Colonna di Cesarò — *Opuscolo* cit., pag. 10.

Gregorio Caccìa —*Discorso al senato nella tornata dell'*8 *giugno* 1877; *Atti parlamentari della camera dei senatori, sessione* 1866-77, pag. 1324.

Il progetto portava la data del 13 *maggio* 1871 e diceva così: *Le facoltà accordate al governo dal paragrafo* 2 *dell'articolo* 15 *della legge comunale e provinciale* 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, *e prorogata con la legge* 18 *agosto* 1870, *n.* 5815, *si applicano a qualsiasi parte di territorio comunale, qualora le sue condizioni economiche richieggano evidentemente la separazione della parte*

Si tentò allora dai deputati siciliani di provocare leggi speciali per casi isolati; e allora vennero presentati alla camera dei deputati varî progetti di legge tendenti a modificare or la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini — 1872 — [1]; or quella del comune di Caccamo in quella parte che l'esigenze economiche del comune di Ventimiglia e di altri comuni contermini richiedevano — maggio 1872 — [2]; or di quella del comune di Naro e dei comuni finitimi [3]; or la circoscrizione del comune di Noto e di altri moltissimi [4]; ed or quella

medesima da un comune e la sua aggregazione ad altro comune contermine, e siano osservate le forme prescritte nel paragrafo succennato.

[1] *Progetto di legge presentato dai deputati Minghetti, Paternostro F., Borruso, Manfrin e Di Rudinì preso in considerazione nella tornata della cam. dei deputati del* 6 *maggio* 1872, *sessione* 1871-72, n. 113.

[2] *Progetto di legge presentato dai deputati Borruso, Colonna di Cesarò e Damiani;* vedi la *Gazzetta di Palermo, anno* IV, 30 *giugno* 1872, n. 179.

[3] *Progetto di legge presentato dai deputati Di Rudinì, Colonna di Cesarò, Trigona di Gela, Lancia di Brolo, Concini, Paternostro P., Parisi, Florena, Del Giudice G., Pugliese, Crispo-Spatafora, Borruso, Paternostro F., Lanza di Trabia, Anca, Lacava e Zuccaro;* vedi *Atti parlamentari della camera dei deputati, tornata del* 30 *aprile* 1874; pag. 2061.

[4] *Progetto di legge presentato dal deputato Botta;* loc. or cit.

Gli altri comuni, oltre Noto, erano Rammacca, Raddusa, S. Michele, Caltagirone, Lentini, Mineo, Mazara del Vallo, Butera, Geraci-siculo, Petralia-sottana, Caronia, Caltanissetta, Caccamo, Mongiuffi-Melia, S. Angelo-Muxharo, Aragona, Castelvetrano, Terranova di Sicilia, Castellammare del Golfo, Salemi, Vizzini, Mussomeli, Pietraperzia, Racalmuto e comuni finitimi ai sopradetti.

del comune di Girgenti e dei comuni contermini [1] — 1874 —; quale ultimo progetto produsse la pubblicazione di una memoria ben compilata e corredata di documenti [2], nella quale la città di Girgenti difendeva lo *statu quo* del suo territorio [3]. In fine altro progetto venne presentato per rettificare la circoscrizione territoriale del comune di Lercara-Friddi — 1875 — [4].

Ma di tutti questi disegni di legge quello soltanto di Monreale ebbe l'onore di essere convertito in legge — 1873 — [5], che è ancora in via di attuamento [6].

[1] *Progetto di legge presentato dai deputati Colonna di Cesarò, Di Rudinì* e dagli altri deputati cennati nel precedente progetto relativo a Naro; doc. cit.

[2] Mich. Amari — *Relazione sen.* cit., pag. 4.

[3] L. La Porta — *Brevi considerazioni in difesa del territorio comunale di Girgenti seguito da documenti ufficiali;* Roma, Polizzi, 1874.

[4] *Progetto di legge presentato dai deputati Crispi e Maurici preso in considerazione nella tornata del* 22 *genn.* 1875; *Atti parlamentari della camera dei deputati, sessione* 1874-75, n. 62.

[5] Re Vittorio Emanuele II — *Legge* 1° *luglio* 1873, *n.* 1484, presso la *Collezione* ecc.

[6] *Atti del consiglio provinciale di Palermo, sessione del* 1876, *tornata del* 12 e 29 *settembre,* Pal., Montaina e C., 1877, pag. 89 a 92, 146 a 172.

Carlo Pintacuda — *Rapporto della commissione speciale circa la circoscrizione territoriale di Monreale e dei comuni finitimi;* ediz. ancipite. E trovasi anche in calce a detto volume degli *Atti del cons. prov. di Palermo.*

Pietro Gambino — *Modifica del territorio di Monreale* sopra cit.; e *Appendice per la modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi;* Pal., Lima, 1877.

VIII.

Intanto il bisogno di dar opera alla più esatta circoscrizione dei comuni perdurava mai sempre, e fu anco rilevato ufficialmente dalle due commissioni parlamentari d'inchiesta venute in Sicilia.

La prima, nominata dopo i luttuosi fatti palermitani del 1866, per esaminare le condizioni morali ed economiche della città e provincia di Palermo, fra le altre raccomandazioni scrisse: « Molte sono le cose, le quali in Sicilia meritano accurato studio, e per esempio noteremo le circoscrizioni comunali in alcuni luoghi assai difettose a cagione degli antichi feudi, specialmente ecclesiastici. Basti in proposito citare il singolare caso di Camporeale, che lontanissimo da Monreale, vede con grave suo danno le terre già feudali che l'attorniano, dipendenti da quest'ultimo comune, cosicchè tutto l'aggravio del bilancio comunale viene a ricadere con enorme proporzione sui proprietarî di case, che accolgono i suoi 4000 abitanti. Al quale inconveniente conviene pure trovar modo di sollecitamente rimediare » — 1867 — [1].

La seconda, nominata per riferire sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, nel passare a rassegna gli elementi economici dell'isola, e nel citare, come i prezzi delle derrate alimentarie segnano per

[1] *Relazione della commissione parlamentare per istudiare le condizioni morali ed economiche delle città e provincia di Palermo, parag. XVIII;* presso la cit. *Relazione del sen.* Mich. Amari, pagina 5.

lo più le leggi ordinarie del mercato, osservava così: « Vi è però (in Sicilia), a causa della minore vivacità dei commerci interni e della scarsa allacciatura stradale, qualche fenomeno parziale e passeggiero di sofferenza, che talvolta affligge i consumatori per lo scarso prodotto, talvolta i produttori per l'abbondanza di esso. V'è però un vizio organico, che danneggia in modo quasi eccezionale molte amministrazioni locali e cagiona nei prezzi delle derrate rialzi e squilibri notevolmente dolorosi. Si tratta dell'ordinamento delle circoscrizioni territoriali.

« Non parliamo qui dei ripartimenti amministrativi e giudiziarî. Parliamo del ripartimento territoriale dei comuni; costituito dalla storia o dal caso o dalle leggi, con criterî di così enorme sproporzione, che ne vengono a troppi municipî difficoltà gravissime ed ognora crescenti per mantenere un'esistenza indipendente e civile.

« Mentre alcune città antiche od alcune borgate di minor conto, Monreale, Castrogiovanni, Castelvetrano, Noto, Lentini, Caltagirone, Sclafani, possiedono territorî di notevole vastità, anche in nessuna proporzione, come Sclafani e Monreale, colla popolazione a cui sono adibiti, molte città e molti comuni in progresso demografico ed industriale si vedono così strozzati entro la loro cerchia territoriale da trovarsi in gravi pensieri per l'avvenire loro serbato. In questa condizione si trovano fra molti, Scordia, Granmichele, San Cataldo, Villarosa, Grotte, Naso [1], Vil-

[1] Il testo della relazione dice: *Naro;* ma evidentemente deve dire *Naso,* paese di 8000 e più abitatori, con un territorio infe-

lalba, Menfi, Alcamo, Piana dei Greci, paesi tutti il cui territorio è ristrettissimo, e per lo più intersecato anche e frazionato da prolungamenti e seni territoriali appartenenti a più vasti comuni.

« Non parliamo poi dei centri comunali di recente formazione od ampliazione, come Riposto, Lercara, Porto-Empedocle, Campobello di Mazara, che lottano letteralmente contro lo spazio, e vedono il territorio dei comuni limitrofi estendersi in qualche caso fino a lambire le contrade e le piazze dell'abitato.

« Gl' inconvenienti e i disagi di questa sperequazione comunale, che crediamo in Sicilia assai maggiore e più frequente che nelle altre parti del regno, producono laggiù effetti anche più dolorosi, perchè si connettono colle turbate condizioni della pubblica sicurezza. Non è infatti chi non veda quanta maggiore facoltà a commettere reati, e quanta minore probabilità di scoprirli risieda in uno stato di cose, per cui, ad esempio, il sindaco, ufficiale di pubblica sicurezza, non può esercitare vigilanza sul territorio posto a cento metri intorno al caseggiato del comune, senza temere di provocare le suscettibilità e i dispetti del comune vicino, col quale avrà probabilmente rivalità di interessi o tradizioni di antipatia; per cui un pretore o un delegato di pubblica sicurezza dovranno perdere le prime e più efficaci tracce di un reato commesso a due passi dalla loro abitazione, ma che, per competenza di territorio, può trovarsi soggetto al capo di un'altra giurisdizione, a cui non ba-

riore ai 2000 ettare; mentre Naro ha un territorio piuttosto vasto che no.

stino ventiquattro ore per trasmettere l'avviso e le informazioni preliminari.

« Ma, senza sfiorare fin d'ora questo argomento della pubblica sicurezza, basta l'argomento economico di cui stiamo occupandoci, per convincere i poteri dello stato, essere necessità di ordine pubblico il favorire, più che non si faccia, una savia riforma delle circoscrizioni territoriali di molti comuni in Sicilia. Città di dieci, dodicimila abitanti, che vivono in un circuito comunale di due, tremila ettare al più, sono obbligate, avendo poco reddito per tasse fondiarie, a moltiplicare i pesi addizionali, a gravare fino dell'ultima lira i consumi, il bestiame, le tasse famigliari o di focatico. Sono obbligate ad estendere i dazî comunali a derrate di solito esenti, come i materiali di fabbrica, inceppando così e sminuendo il progresso delle costruzioni; oppure devono lottare contro le spese obbligatorie, interdirsi ogni larghezza di civili abitudini, nascondere i loro progressi medesimi, affinchè non si traducano in aumenti di fanali, di cimeteri, di medici, di maestri.

« Ne avviene poi che in molte, specialmente delle piccole città circondariali o mandamentali, anche in qualche città provinciale, per esempio Caltanissetta e Girgenti, il prezzo dei generi soggetti a dazî comunali, il vino, l'olio, le paste, i pesci, le carni, non è in nessuna proporzione col loro valore mercantile nel territorio suburbano. Dimodochè, mentre questa condizione di cose non turba quella parte di popolazione campagnuola che vive nel contado, come a Trapani, a Marsala, nell'agro palermitano, sul versante orientale dell'Etna, e in molte località della pro-

vincia di Messina, turba però e danneggia grandemente quella massa di agricoltori e braccianti, che ritornano la sera nell'abituro cittadino, abbandonato all'alba pel lavoro campestre. Questi trovano rincarati in grave misura quei generi alimentari, che sul luogo di produzione hanno visto spacciarsi a ben minor prezzo; e l'animo loro, non avvezzo a scrutare fenomeni sociali di natura complessa, resta inquieto e turbato pel dannoso confronto.

« Sventuratamente non sono queste delle piaghe su cui basti versare come balsamo la panacea teorica dell'autonomia comunale.

« Questa panacea non sarebbe anzi che sanzionare le proporzioni e ribadire più durevoli le ingiuste circoscrizioni a danno dei sofferenti. È dunque un'opera di riparazione e di tutela, che spetta eminentemente al governo, ai poteri dello stato, soli giudici imparziali nel doloroso attrito di interessi cozzanti.

« Ora, ha il governo nella legislazione attuale gli stromenti necessarî per provvedere con sicura cautela a siffatte esigenze? È evidente che non li ha. Gli *articoli* 13, 14, 15 e 16 *della legge comunale e provinciale del regno,* oltrechè sono efficacia transitoria e prossimi a perderla, non si attagliano ai mali deplorati in Sicilia, dove non si tratta di borgate, che votino, ma di territorî che paghino, e dove il sistema degli universali consensi finirebbe per lasciare le cose come si trovano. La stessa *legge del* 1° *luglio* 1873, che mirava alla parziale riparazione di una fra queste mostruose anormalità, autorizzando il governo a modificare la circoscrizione territoriale di Monreale e dei comuni finitimi, non è ancora, dopo tre anni,

giunta a compiere la metà dei suoi stadî di applicazione. Ciò significa che gli stromenti, così legislativi come esecutivi, in questa materia son lenti e fiacchi; e se col modulo stesso misuriamo il tempo e le difficoltà che si dovranno superare per ottenere in tutta la Sicilia ciò che non si è ancora ottenuto per un solo comune, Sagunto arrischierà di perire prima che Roma deliberi.

« La giunta persiste a credere che questo argomento delle circoscrizioni comunali sia dei più gravi e dei più urgenti a trattare; e non si perita ad esprimere la sua convinzione che sarebbe utile di modificare, con legge speciale, gli *articoli* 13, 14, 15 *e* 16 *della legge comunale e provinciale*, nel senso di ampliare per la Sicilia le facoltà nel governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni, uditi i consigli comunali e provinciali e di conformità al voto del consiglio di stato — 1875 — » [1].

IX.

In fine si fecero interpreti dei bisogni dell'isola due egregi ed autorevoli deputati siciliani, il duca di Cesarò deputato del nostro collegio [2], e il marchese di Rudinì deputato del collegio di Canicattì, l'uno di

[1] Romualdo Bonfadini — *Relazione della giunta per l'inchiesta sulle condizioni della Sicilia, nominata secondo la legge 3 luglio 1875, e composta dei signori C. Borsani presidente, C. Alasia, N. Cusa, C. De Cesare, P. De Luca, L. Gravina, F. Paternostro, C. Verga, E. R. Bonfadini relatore;* Roma, Botta, 1876, pag. 43 e seg.

[2] Il collegio di Aragona, a cui appartiene la sezione di Cianciana.

parte progressista, l'altro di parte moderata, i quali proposero un progetto di legge generale a tutta l'isola, molto conciso ed in soli due articoli, esponendone i motivi con le medesime parole della commissione parlamentare d'inchiesta del 1867 [1], « le quali, osserva il senatore Amari, contengono in vero la somma e l'importanza della cosa » [2].

Il progetto dei due egregi deputati, nel suo primo articolo diceva così: *è data facoltà al governo del re di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, uditi i consigli comunali e provinciali, e in conformità al parere del consiglio di stato;* e nell'articolo secondo: *Le nuove circoscrizioni, fatte in virtù delle facoltà concesse dalla presente legge, non potranno essere in appresso rettificate o modificate che con le norme vigenti per tutte le altre provincie del regno* [3].

Questo disegno di legge presentato alla camera dei deputati — 15 febbr. 1877 — [4], ivi letto — 17 febbr. — [5], ed indi svolto dal duca di Cesarò, fu accettato pie-

[1] Vedi sopra pag. 95.

[2] Mich. Amari — *Relazione* cit., pag. 7.

[3] *Progetto di legge presentato dal deputato Colonna di Cesarò e di Rudinì, preso in considerazione nella tornata del 20 febbr.* 1877: *Facoltà al governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia; Atti parlamentari; cam. dei deputati; sessione del* 1876-77; *documenti, progetti di leggi e relazioni,* n. 62.

[4] *Atti parlamentari della camera dei deputati, discussione, legislatura* XIII — *sessione* I (1876-77); *tornata dei* 15 *febbr.* 1877; Roma, eredi Botta, 1876 e seg., pag. 1306.

[5] *Atti parlamentari della camera dei deputati, tornata dei* 17 *febbraio* 1877, ivi, pag. 1362.

namente nel suo concetto — 20 febbr. — [1], ed ampliato dalla giunta della camera, la quale mutò i due articoli in quattordici, che furono compilati dal deputato di Rudinì. La giunta commise al suo presidente, l'esimio conte Luigi Pianciani, di sviluppare largamente i diversi pareri, che si erano affacciati, quei che prevalsero e le ragioni per le quali era parso opportuno di aggiungere le necessarie guarentigie, forme e condizioni — 12 aprile 1877 — [2].

Brevi modifiche furono introdotte nella pubblica discussione della camera dei deputati — 14 e 16 aprile 1877 — [3]; e, presentato lo schema di legge al senato — 24 aprile 1877 — [4], ottenne il suffragio dell' ufficio centrale, una sapiente relazione del sena-

[1] *Atti parlamentari* cit.; *tornata dei* 20 *febbraio* 1877, pag. 1435 e seg. Vedi pure:

G. Colonna di Cesarò — *Relazione, progetto di legge e discorso per accordare al governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia; tornata del* 20 *febbraio* 1877, Roma, eredi Botta, 1877.

[2] *Relazione* citata sopra a pag. 74.

Atti parlamentari citati; *tornata dei* 12 *aprile* 1877, pag. 2407; e *tornata dei* 13 *dello stesso mese*, pag. 2442.

[3] *Discussione sullo schema di legge sulla riforma delle circoscrizioni dei comuni di Sicilia;* presso gli *Atti parlamentari della camera dei deputati* cit.; *tornata dei* 14 *e* 16 *aprile* 1877, pagina 2474 e seg., e 2482 e seg.

[4] *Atti parlamentari della camera dei senatori, discussioni, legislatura* XIII — *sessione* 1876-77; *tornata dei* 24 *aprile* 1877, Roma, Forzani e comp., 1876 e seg., pag. 643.

Progetto di legge d'iniziativa della camera dei deputati e dalla medesima approvato il 16 *aprile* 1877, *comunicato al senato nella tornata del* 24 *stesso mese* ecc.; negli *Atti parlamentari della camera dei senatori, documenti, progetto di legge e relazioni* (n. 50).

tore M. Amari — 28 maggio 1877 — [1], e l'approvazione pienissima nella pubblica discussione che ne seguì — 8 giugno 1877 — [2]. Indi a poco il re promulgò la legge addì 11 luglio 1877 [3], alla quale fece seguire un regolamento portante la stessa data [4].

La legge ha per base l'equa e liberale massima, accettata anche da re Ferdinando II nel suo *decreto del* 1855 [5], che i territorî non sono patrimonio dei comuni, e che perciò il maggior utile e la convenienza delle popolazioni debbano soltanto determinare i criterî, secondo i quali, convenga riformare le circoscrizioni territoriali [6]. Essa dà facoltà al governo di mutare le circoscrizioni territoriali di quei comuni di Sicilia — *art.* 1 *legge* —, che ne faranno richiesta nel termine di tre mesi dalla sua promulgazione — *art.* 3 *legge* — [7].

A quale oggetto in ciascuna delle provincie sici-

[1] M. Amari — *Relazione* cit. sopra a pag. 18.

[2] *Atti parlamentari della camera dei senatori; tornata del dì* 8 *giugno* 1877, pag. 1312 e seg., e 1320 e seg.

[3] Re Vittorio Emanuele II — *Legge* 11 *luglio* 1877, *n.* 3940 (*serie* 2ª), nella *Gazzetta ufficiale del regno d'Italia, anno* 1877, Roma, 27 luglio, n. 175, pag. 3025 e seg.

Vedilo in fine di questo libro, *Documenti* n. IX.

[4] Lo stesso — *Decr.* 11 *luglio* 1877, *n.* 3958 (*serie* 2ª); in detta *Gazzetta, anno* 1877, Roma, 28 luglio, n. 176, pag. 3046.

Vedilo in fine, *Documenti* n. X.

[5] Vedi sopra pag. 80 e seg.

[6] Luigi Pianciani — *Relaz.* cit., pag. 10.

[7] *I comuni richiedenti,* secondo l'*art.* 6 *del regolamento, debbono unire alle dimande il loro bilancio del* 1877, *una relazione sulle loro esigenze, ed i prospetti indicanti le loro risorse economiche e la loro situazione finanziaria.*

liane sarà istituita una giunta composta o di un consigliere di appello o del presidente del tribunale civile, dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del genio civile governativo, di tre membri eletti dal consiglio provinciale e di un consigliere di prefettura — *art.* 2 *legge* e *art.* 1, 2, 3, 4, 5 e 9 *del regolamento* —.

Le giunte, richiesto prima il parere del prefetto, del consiglio provinciale e dei consigli comunali interessati — *art.* 4 *legge* e 7 *regolamento* —, formeranno i progetti delle nuove circoscrizioni — *art.* 2 *legge* —; avvalendosi dei criterî indicati dalla stessa legge, non che, per quanto è possibile, di quelli contenuti nelle *istruzioni,* che fanno seguito al *decreto dei* 12 *febbraio* 1855 [1].

I quali criterî nel complesso sono i seguenti: 1°, Le esigenze, le risorse economiche e la situazione finanziaria dei comuni; 2°, I decreti regî e gli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni medesimi — *art.* 5 *legge* —; 3°, La vicinanza e l'agevole comunicazione dei tenimenti, per quanto è possibile, col comune a cui essi debbono aggregarsi; 4°, La dipendenza, ov'è possibile, dei possessori e dei coltivatori dei fondi che compongono un territorio, per tutti i rami dell'amministrazione, dalle autorità residenti nel comune; il quale dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale ed il più accessibile; 5°, La contenenza nel territorio dei poderi appartenenti ai naturali del rispettivo comune, ove si possa — *art.* 5 *legge* e *art.* 4 *istruzioni* —; 6°, In

[1] Vedi sopra pag. 80 e seg., e *Documenti* n. VI.

ogni modo giovarsi dei limiti naturali, quali sono i fiumi, le vallate e i monti — *art.* 5 *legge* e *art.* 6 *istruzioni* — [1].

Le giunte indi fatte, ove occorra, le perizie e i lavori topografici — *art.* 7 *legge* e *art.* 7 *regolamento* —, uditi i reclami degl'interessati — *art.* 9 e 10 *legge* —; ed eseguite, secondo i casi, le necessarie modificazioni — *art.* 11 *legge* —, proporranno i loro progetti [2] all'approvazione del governo del re — *art.* 2 *legge* —; il quale, inteso il parere del consiglio di stato, ordinerà le mutazioni territoriali — *art.* 12 *legge* —, che poi non potranno essere modificate che nei modi delle leggi còmuni a tutto il regno — *art.* 13 *legge* —.

La legge permette l'aggregamento di porzioni di territorio di un comune di una provincia ad un comune di un'altra; però i comuni continueranno a far parte delle rispettive provincie — *art.* 5 *legge* e *art.* 8 *regolamento* —.

Finalmente i comuni, dei quali sarà distaccata una parte del territorio, saranno discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio del 1877, proporzionata alla rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo i centesimi addizionali e che gravava sul territorio distaccato — *art.* 8 *legge* — [3].

[1] Vedi in fine: *L'art.* 5 *della legge ed il regolamento, Documenti* n. VIII.

[2] I progetti secondo l'*art.* 11 *del regolamento* saranno corredati da una *Carta topografica.*

[3] Così se un comune sia gravato di L. 20000 di debito ed abbia L. 2000 di rendita ordinaria, ridotta a L. 1500 per la diminuzione dei centesimi addizionali, dovrà conseguire la indennità per un capitale di L. 5000, che sono il quarto delle

Questa legge farà scomparire dal suolo della Sicilia molte ingiustizie, molto malcontento, avvegnachè dopo l' abolizione dei diritti promiscui, dopo la grande trasformazione sociale, con cui furono aboliti i fidecommessi, era giusto che si dasse l'ùltima mano all'abbattimento dell'edifizio feudale [1], e con esso alla cessazione di unò stato di cose, che allontanava dall'isola la tranquillità, l'ordine, la confidenza e la prosperità [2].

Così, remossa la principale causa del suo malessere, cessate le odiose disuguaglianze, verrà finalmente a spuntare, anche per la regina delle italiche isole, quel tanto bramato giorno, in cui, diremo col grande poeta mantovano:

Magnus ab integro seclôrum nascitur ordo;

appunto perchè, continueremo collo stesso poeta:

Jam redit et Virgo, redunt Saturnia regna! [3].

L. 20000, come le L. 500 lo sono della rendita ordinaria di lire 2000. Vedi:

MICH. AMARI — *Relazione* cit., pag. 7 e seg.

[1] G. COLONNA DI CESARÒ — *Opus.* cit., pag. 19.

[2] CARLO PIANCIANI — *Relazione* cit., pag. 3.

[3] P. VIRGILIO M. — *Buccolica, Ecloga IV, Pollio,* 5 e 6.

CAPO IV.

IL COMUNE DI CIANCIANA, SUO TERRITORIO E SUE CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE.

L'undumani cci ajjorna 'ntra Bissana
Fegu, ch'è situatu a la fruntera
Di la fertili terra di Cianciana,
Unni sempri cci sta la primavera.
Guarda, dda juntu, dda terra vicina
Chi cci stava davanti la visera,
Chist'è Cianciana? dissi a la so genti,
. . . . . .
Nun tantu arrassu. . . . . .
Scurri lu jumi di Platani dittu,
Jumi riali.

V. Sedita — *Poema ined.*, II, 58; III, 3.

. . . . . si asside
A ridir le sue pene.

G. Berchet — *Prof. di Parga.*

I.

Cianciana è un bel paese a 27°, 31' di latitudine boreale; 0°, 49' di longitudine all'est, dal meridiano dell'osservatorio di Napoli (Capodimonte); e si eleva a 380 metri sul livello del mare [1].

Esso, per la via a ruota, è distante da Palermo 115 chilometri, in direzione di maestro; 45, a scirocco da Girgenti; 51 pure a scirocco da Porto-Empedocle, precipuo sbocco delle sue derrate; e 20 da Bivona verso settentrione. Le quali distanze per le trazzere sono: 95 chilometri da Palermo, 35 da Girgenti e 12 da Bivona. Dalla più vicina stazione ferroviaria, che

[1] *Carta di Sicilia dello stato maggiore dell' esercito italiano*, alla scala 1, 50,000, *fogli* 151, *Bivona;* e 158, *Sciacca.*

è quella di Acquaviva-Platani, dappresso Casteltermini, dista 24 chilometri, e da Sciacca, pure per le trazzere, 36 chilometri [1].

Cianciana va orgoglioso di occupare colle sue case e coi suoi fondi suburbani il sito ed i campi di quella antica città, che sedette sul classico e gaio collicello della vicina *Cianciania*, la quale dovè essere delle più cospicue della Sicilia, se lice così argomentare dal largo spazio occupato dalle sue macerie.

Essa stava nel centro della regione a destrorso dell'Alico, tra l'Alesa-Comite dell'agro casteltermínese all'oriente [2], e la città che sedeva all'opposto lato sul

[1] Le altre stazioni, relativamente più vicine e più accessibili dopo Acquaviva, sono quelle di Comitini, a chilometri 28; di Cammarata, a chilometri 30; di Castronuovo di Sicilia, a chilometri 34; e di Lercara-Friddi, a chilometri 40; le quali distanze sono tutte per le trazzere. Compiendosi però la linea di congiungimento Lercara-Flaca, lo che si spera fra un anno, allora si potrà andare alla stazione di Lercara a mezzo della via a ruote, che sarà di chilometri 56 e metri 860, cioè: da Cianciana ad Alessandria della Rocca, chilometri 9, 800; a Bivona, chilometri 9, 900; a S. Stefano, chilometri 6; a Sella-Contuberna, limite della provincia, chilometri 2, 800; alla Flaca, chilometri 8, 544; a Lercara-Friddi, chilometri 16, 816; alla stazione di Lercara, chilometri 3.

Alla stazione di Acquaviva si arriverà pure per la via rotabile, quando saranno compiute le strade intercomunali obbligatorie, che vanno da Casteltermini a S. Biagio-Platani, e da questo comune ad Alessandria della Rocca, di che vedi nel seg. paragr. IX; e allora li 24 chilometri si allungheranno a 45 circa. Ad ogni modo la stazione ferroviaria di Acquaviva riuscirà sempre più vicina di quella di Lercara.

[2] La città di Alesa-Comite sorgeva sulla Montagna-Grande,

Monte di Sara; le quali tre cittadi dovettero essere le vere rocche puniche, le vere sentinelle avanzate dei cartaginesi possedimenti, avvegnachè senza esse i Cartaginesi non potevano, or son 22 secoli, segnare il nostro Platani, il classico e famoso nostro Alico [1] a limite tra i loro possessi da un canto e quelli della potente Acragante dall'altro — 383 e 340 a. C. — [2].

In tempi posteriori fu in queste nostre contrade quella *Massa* o *Villa Cinciana*, che possedette in Sicilia la chiesa di Roma, erede, con quelle di Milano e di Ravenna, di tanta parte dei poderi accumulati dai patrizî romani [3].

Ed è da quella denominazione di *Cinciana*, evidente cognome del precedente proprietario romano, che venne il nome al casaletto di *Chincave*, *Chincana* o *Chancana*, che surse dopo la Massa o Villa, di cui abbiamo detto; seppure, come par più probabile, il casale non sia che la stessa Massa ingrandita di

là dove il Platani cambia il suo corso da nord a sud, in quello di est ad ovest, che conserva poi sino al mare. Vedi:

Gaet. Di Giovanni — *Notizie storiche* cit., pag. 84 e seg., e passim.

[1] Vedi sopra pag. 11, e il seg. capo V.

[2] Diodoro Siculo — *Bibblioteca storica edita da* Compagnoni; Pal., Pedone e Muratori, 1831, tom. VII, lib. XV, cap. IV; e tom. VIII, lib. XVI, cap. XIV e XVII.

Gaet. Di Giovanni — *Not. stor.* cit., pag. 113 e seg.

[3] Alfonso Airoldi — *La Sicilia abitata dai romani;* nel vol. II delle *Memorie su la Sicilia* ecc., di Guglielmo Capozzo; Pal., Virzì, 1840, vol. II, pag. 213.

Isidoro La Lumia — *I romani e le guerre servili in Sicilia;* Torino, Loescher, 1874, pag. 162.

case e di gente. Sparito il casale nel secolo XIV [1], il nome di *Chincana* rimase al feudo, traslato tale nome, e rimasto così sino ai nostri giorni, in *Cianciania;* nome usurpato poi da una delle precipue contrade del feudo, da quella cioè che sta a scirocco dell'odierno comune, e sulla quale, come abbiamo accennato, fiorì un'antica cittade [2].

E da tutti questi nomi di *Chincave, Chincana, Chancana, Cianciania*, corruzioni dell' originario *Cinciana* dei Romani, ne venne il nome alle due università di *Cianciana;* a quella cioè, che, come meteora tramontò di un subito, appena spuntata, nel secolo XVI, ed all'odierno comune, quando, lasciato il suo nome di battesimo di S. Antonino, rivendicò quello del luogo, dove aveva avuto la fortuna di sorgere [3].

Cianciana continuò a soggiacere al dominio baronale della famiglia fondatrice dei Joppolo, perchè dopo D. Diego — 1646-1668 — e D. Antonio-Giuseppe — 1668-1716 —, dei quali abbiamo detto [4], furono suoi signori: dapprima D. Ludovico Joppolo e Spatafora — 1716-1733 —, e dappoi D. Pietro Joppolo e Pescatore — 1733-1769 —. A costui, morto senza figli, successe D. Ageslao Bonanno, duca di Castellana, quale figlio di D.ª Antonina Joppolo, che fu figliuola del predetto D. Ludovico — 1769-1810 —; il quale duca neanco ebbe discendenza maschile, onde Cianciana ed il feudo pervennero alla di lui figliuola

[1] Vedi sopra pag. 27, 35 e 44.
[2] Vedi sopra pag. 108.
[3] Vedi sopra pag. 45 e seg.
[4] Vedi sopra pag. 45.

D.ª Maria Bonanno, che li recò in dote al suo marito D. Ageslao Gioeni, principe di Petrulla e duca di Angiò, che ne fu l'ultimo barone — 1810 — [1].

II.

Il comune di Cianciana oggidì ha un consiglio comunale di venti cittadini, una giunta di quattro assessori, tratti dal consiglio, i quali, capo il sindaco, amministrano l'azienda comunale, nella giurisdizione della sotto-prefettura di Bivona e della prefettura di Girgenti.

È sede di un giudicato di conciliazione, di una delegazione di pubblica sicurezza [2]; di una stazione di reali carabinieri [3] e di un distaccamento militare [4].

Per gli affari religiosi ha un arciprete ed un vicario foraneo [5].

[1] *Cedolario delle giustificazioni dei titoli dei baroni di Sicilia ossia feudi e titoli della valle di Mazara.* Manoscritto presso il grande archivio di Palermo, lib. II, pag. 45 e seg., e pag. 92 e seg.

[2] Questa delegazione di pubblica sicurezza, chiesta molto opportunamente dalla giunta, con *deliberazione del* 1° *novembre* 1875, sindaco D. Vincenzo De Michele, venne istallata nel mese di maggio 1876; ed estendeva la sua giurisdizione sopra la vicina Alessandria della Rocca, sino a quando questa, or è un anno, chiese ed ottenne una propria delegazione.

[3] La stazione dei reali carabinieri venne istituita nello scorcio del 1863, vacando la sindicheria.

[4] Il distaccamento militare è stato qui ad intervalli, a secondo le condizioni buone e tristi della pubblica sicurezza.

[5] L'arcipretura venne istituita con *bolla* di monsignor Francesco Maria Rini vescovo di Girgenti, data a 22 *aprile* 1687. È di patronato laicale, perchè dotata in annue lire 510 da D.

Mantiene un ufficio postale di seconda classe, che corrisponde con l'ufficio di Bivona [1]; un telegrafo elettrico [2]; cinque scuole elementari [3], frequentate da 289 addiscenti [4]; e tiene aperti tre casini di compagnia, posti nei migliori punti del paese, denominati

Antonino-Giuseppe Joppolo, duca e fondatore del comune di S. Antonino, con *atto 4 luglio* 1685 presso notaro Paolino Catania di Palermo. Primo arciprete fu il sac. D. Francesco Giambertone di Bivona.

Ricavo queste notizie da scritture presso l'archivio parrocchiale, comunicatemi gentilmente dall'odierno parroco sac. D. Francesco Cinquemani.

[1] L'ufficio postale venne istituito con *deliberazione del consiglio comunale dei* 22 *maggio* 1869, sindaco D.r Vincenzo Martorana-Cusmano. Fu istallato nella casa terragna del vecchio ufficio comunale, là ove prima era la caserma degli urbani, e poi della guardia nazionale.

[2] Il telegrafo elettrico fu chiesto dal municipio, sindaco D. Baldassare Antonio Cinquemani, con *deliberazione del consiglio comunale dei* 24 *agosto* 1871; venne poi istallato a 9 dicembre 1873 nell'ex-convento dei Riformati di s. Francesco.

[3] Le scuole elementari diurne maschili vennero istituite nel 1861, essendo presidente del municipio D. Salvatore Antinori; affidate allora a due professori, e poi a tre nel 1872 dal sindaco D. Baldassare Antonio Cinquemani.

La scuola serale venne istallata nel 1863, vacando la sindacatura. La feminile fu messa nel 1870, sindaco D.r Vincenzo Martorana-Cusmano.

[4] I 289 addiscenti di questo anno scolastico 1877-78 si dividono così: 8 alla classe terza, professore Liborio Martorana, direttore delle scuole; 17 alla classe seconda, prof. Clemente Palminteri; 73 alla classe prima, prof. D.r Arcangelo Cinquemani; 80 alla scuola unica feminile, maestra Elisa Lolli di Forlì; e 111 alla serale, prof. Palminteri sopra cennato.

Cianciana ha inoltre altri 60 studenti in iscuole private del paese, ed in Bivona, Girgenti, Palermo, Napoli e Maddaloni.

Casino dei gentiluomini [1], *Casino degli artigiani* [2] e *Casino dei minatori di zolfo* [3], nei quali i gentiluomini tuttodì, e gli artigiani ed i picconieri nelle ore serali dei giorni di lavoro e nelle festività, si uniscono a geniale e fraterno ritrovo.

Cianciana ha un ufficio del pubblico lotto [4], e un ufficio di esazione del dazio di consumo governativo.

Esso è uno dei quattro comuni del mandamento di Bivona, sotto la giurisdizione del tribunale civile e correzionale di Sciacca, della corte di assise di Girgenti, e della corte di appello e corte di cassazione di Palermo.

Dipende dall'agenzia delle tasse e dall'ufficio del registro di Bivona; dal circolo del registro e demanio di Sciacca; dall'ispezione delle imposte dirette e del catasto di Girgenti; dall'intendenza di finanze della stessa Girgenti; dal magazzino di deposito in Girgenti, e da quello di vendita in Bivona dei tabacchi della regía; così come dalle direzioni compartimentali del lotto e dei telegrafi di Palermo; dalla direzione delle poste e dall'ufficio centrale del genio civile di Girgenti; dall' ufficio metrico di Sciacca; dal prov-

[1] Inaugurato in casa del sindaco D. Gaetano Di Giovanni, addì 16 marzo 1876, aperto a 1° maggio 1876.

[2] Aperto provvisoriamente a 1° novembre 1876, e indi in modo solenne addì 19 novembre dello stesso anno; in quale occorrenza il sindaco D. Gaet. Di Giovanni lesse un discorso *sulla moralità del lavoro* e *sui vantaggi dell'associazione.*

[3] Aperto addì 1° aprile 1877, e poi inaugurato solennemente addì 14 agosto dello stesso anno. Il sindaco D. Gaet. Di Giovanni lesse un discorso *sul risparmio.*

[4] L'ufficio del pubblico lotto s'istallò nell'ottobre 1859, sindaco D. Salvatore Antinori.

veditorato scolastico di Girgenti; dall'ispezione delle scuole di Bivona; dal comando generale dell'esercito e dal comando della divisione militare territoriale di Palermo e dal distretto militare di Caltanissetta.

È aggregato al collegio elettorale di Aragona [1], e per le cose chiesiastiche fa parte della diocesi di Girgenti e della arcidiocesi di Palermo.

III.

Cianciana, fra quanti comuni sono nei dintorni, eccelle per salubre e ridentissimo sito: esso siede appoggiato mollemente in su la dolce china maestrale di un monticello, che si eleva sul livello del mare a 424 metri [2], e gode di un aere purissimo e di un magnifico e delizioso panorama, chiuso a libeccio e ponente dal mare di Affrica, che dalle rupi di Monteallegro si estende sino al monte di S. Calogero, dappresso la città di Sciacca; e indi per tramontana, oriente e mezzodì, dai monti che a varia distanza vanno circolarmente per Caltabellotta, Bivona, Casteltermini, Naro, S. Elisabetta e Cattolica-Eraclea, presso cui vedesi scorrere il basso e largo corso del Platani, tra l'umile Collerotondo a mancina e l'acuto Monte di Sara a destrorso.

[1] Il collegio di Aragona si compone di Aragona con Comitini, Racalmuto, Raffadali con S. Angelo lo Mussaro, Siculiana con Realmonte, Cattolica-Eraclea con Monteallegro, tutti del circondario di Girgenti; e di Cianciana e S. Biagio-Platani del circondario di Bivona.

[2] *Carta dello stato maggiore italiano, foglio* 151, *Bivona.*

Le campagne suburbane di Cianciana si allargano vagamente in una serie di amene, balsamiche ed ubertosissime collinette, leggermente digradanti, e per ogni dove rallegrate di vigne pampinose, di sempreverdi carrubbi ed ulivi, e di amandorli, peri, meli, persici, susini, albicocchi e ogni altra ragione di fruttiferi alberi. Le altre sue terre poi veggonsi rigogliose di abbondevoli spighe e di prati saluberrimi e nutritivi. Onde è perciò che esso ha bellissime produzioni di cereali, civaie, vino, olio, amandorle, carrubbe, lino, frutta, formaggi, ortaglie, spontanee erbe mangerecce, piante aromatiche e medicinali, ed erbe pratensi ed industriali, tra le quali primeggia l'umile camerope [1], che, nel mentre appresta un' abbondante pastura ai nostri animali bovini, colle sue foglie disseccate ci dà agio di esercitare la nostra peculiare industria delle corde e delle granate. Le quali campagne, allietate sempre di una miriade di uccelli e da conigli, lepri, volpi ed istrici, ci danno anco un'utile e dilettevole caccagione; mentre il Platani regala alle nostre mense:

« ..... ddu dilicatu
Pisci ch'è duci sia 'rrustutu o frittu
Pisci mulettu da tutti chiamatu
Chi mentri cantu mi fa lu pitittu
Sparti l'anciddi so grossi e famusi
E di l'alosi chi sunnu ramusi » [2].

[1] È la *chamerops humilis* dei botanici; *giummarra* in siciliano: il suo cerfoglio è chiamato fra noi *giafagliuni*.

[2] Vincenzo Sedita — *Li avvinturi di lu su Antuninu di*

Le sue miniere poi, se da un canto appagano la sapiente curiosità del naturalista colle bellissime cristallizzazioni, gli stupendi gruppi di cristallo di stronziana, le magnifiche arragonite ed i non pochi avanzi fossili di animali marini e di vegetali [1], dall'altro apprestano ricchissime produzioni in solfaro ed in sale; sebbene i prodotti dello zolfo oggidì soffrano della gravissima crisi minerario-commerciale, che si ha avuto in questi ultimi anni, e che sventuratamente non tende per ora ad arrestarsi [2].

IV.

Abbiamo veduto che la vasta regione fiumana, che da Alessandria della Rocca corre sino al mare, era rallegrata ad un tempo e dalla terra di Platani, e dal casale Chincana, e dagli altri centri di abitazione, la di cui esistenza ci è rivelata dai molti ruderi che osservansi qua e là nella regione medesima [3].

Cadute quelle terre e quei casali, prese il posto

Blasi alias Testalonga latru celibri nni la Sicilia; corre manoscritto.

La squisitezza e l'abbondanza dei pesci del nostro Platani sono celebrati da assai siculi scrittori, come da T. Fazello nelle sue *Decadi;* da G. F. degli Omodei nella *Descrizione della Sicilia*; da R. Pirro nella *Sicilia sacra;* da F. A. Maja nella *Sicilia passeggiata;* da Vito Amico nel *Lessico;* da A. Massa nella *Sicilia in prospettiva;* da A. Mongitore nella *Sicilia ricercata,* ecc. ecc.

[1] Si distinguono in ciò le miniere di zolfo di Falconera dei successori Di-Giovanni.

[2] Gaet. Di Giovanni — *Notizie storiche su Casteltermini e suo territorio,* ed. cit., pag. 759 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 20, 23 e seg., 27 e seg., 29, 33 e seg., e 35.

di tutti nel secolo XVII [1] il comune di Cianciana, ond'è per questo che esso crebbe ed aumentò prodigiosamente, tanto che nel suo primo censimento, che fu quello del 1713, diede 2302 abitatori; ed indi 2874 nel 1754 [2]; e 3400 nel 1798. Diminuì a 3049 nel 1831 [3]; ma, scoperte le miniere di zolfo di *Passo di Sciacca*, e poi, assai migliori, quelle della *Falconera*, che chiamarono in paese un grande numero di famiglie da Alessandria, Bivona, Sciacca, Cattolica e Castelltermini, la popolazione ripigliò la sua scala ascendente, ed in modo assai straordinario, avvegnachè nel 1852 aumentò a 3815 [4]; nel 1861 a 4582; nel 1871 a 4778 [5]; nel 1876 a 5305 [6], e nel settembre 1877 a 5367 abitatori [7].

Si ha così in 46 anni, quanti ne corsero dal 1831 al 1877, un accrescimento di 2318 abitatori, cioè il 76 per 100 di aumento; e si badi che vi sono corse di

[1] Vedi sopra pag. 44 e seg.

[2] Vito Amico — *Lexicon top. sic.* ecc., *Vallis Mazariae,* voce: *Cianciana.*

[3] Gioacchino Di Marzo — *Dizionario top. della Sicilia di* Vito Amico, *tradotto ed annotato;* voce: *Cianciana.*

[4] Lo stesso — *Op.* e loc. cit.

[5] *Riepiloghi circondariali dei censimenti degli anni* 1861 e 1871, che si conservano nell'ufficio della sotto-prefettura di Bivona.

[6] Dai registri dello stato civile si hanno queste cifre: nati dal 1872 al 1876, 1309; morti nello stesso periodo, 782; aumento, 527; che uniti ai 4778 del censimento generale del 1871, si ha la somma totale di 5305.

[7] Dai libri dello stato civile si viene a conoscere che dal 1° gennaio a 30 settembre 1877 nacquero in Cianciana 182 individui; ne morirono 120; eccedenza 62; che unita ai 5305 del dicembre 1876, formano 5367.

mezzo le due epidemie coleriche del 1837 e del 1867, le quali mieterono insieme 200 e più vite.

Questo aumento è di grave importanza: esso mette Cianciana alla testa del movimento progressivo demografico del circondario e dei dintorni, e lascia anche indietro il comune di Casteltermini, ritenuto universalmente come il più progrediente nella popolazione del circondario.

Questa verità viene addimostrata dal seguente quadro, nel quale Cianciana è messo a raffronto con gli altri 12 paesi del circondario bivonese; con Sant'Angelo, Raffadali, Cattolica, Siculiana e Montealegro, che sono i più vicini paesi del contiguo circondario di Girgenti; con Sciacca e Caltabellotta, i più vicini del circondario sciacchitano; con Girgenti capo della provincia e con Palermo, che se non è più la capitale, certo è sempre la città primaria della Sicilia.

E per base di paragone abbiamo preso la popolazione che i detti comuni avevano nel 1831 [1], e quella che poi presentarono nel generale censimento del 1871 [2], e così abbiamo agio a vedere quali e quanti siano stati i rispettivi accrescimenti, così come le diminuzioni, e come Cianciana eccelle veramente sopra tutti nel crescere della popolazione.

[1] Gioac. Di Marzo — *Diz. top. della Sic. di* V. Amico, *note* ai nomi dei comuni indicati nel testo.

[2] *Censimento generale del regno d'Italia nell'anno* 1871; pubblicato in Roma per cura del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Fermiamo il confronto al 1871, perchè degli anni posteriori non di tutti i comuni anzicennati abbiamo potuto ottenere le notizie.

Ecco adunque il quadro comparativo:

COMUNE	CIRCONDARJ	POPOLAZIONE NEL 1831	POPOLAZIONE NEL 1871	DIFFERENZA	
				IN PIÙ	IN MENO
Alessandria della Rocca	Bivona	4280	5361	1081	
Bivona	»	3256	4017	761	
Burgio	»	5555	5063	»	492
Calamonaci	»	751	881	130	
Cammarata	»	5752	5355	»	397
Casteltermini	»	5292	8198	2906	
Cianciana	»	3049	4778	1729	
Lucca Sicula	»	1836	2228	392	
Ribera	»	5099	7111	2012	
S. Biagio-Platani. . .	»	1911	2405	494	
S. Giovanni di Cammar.	»	3123	3359	236	
S. Stefano-Quisquina .	»	5262	5593	331	
Villafranca-Sicula . .	»	2573	2484	»	89
Cattolica-Eraclea. . .	Girgenti	6003	6381	378	
Monteallegro	»	1435	1635	200	
Raffadali	»	4623	6697	2074	
S. Angelo lo Mussaro .	»	1017	1220	203	
Siculiana	»	4651	5665	1014	
Caltabellotta [1]. . . .	Sciacca	5060	6560	1500	
Sciacca.	»	12668	19209	6541	
Girgenti, capo-provincia [2]	Girgenti	17767	20646	2879	
Palermo, città principale	Palermo	173478	219398	45929	

Or, proporzionando gli aumenti e le diminuzioni alla rispettiva popolazione, che i predetti comuni ebbero nelle due epoche del 1831 e del 1871, si viene facilmente a conoscere, come mentre i tre paesi di Bur-

[1] Nella popolazione di Caltabellotta è compresa pure quella del sotto comune di S. Anna.

[2] Nella popolazione agrigentina del 1831 vi sono compresi i pochi abitatori che erano nel Molo (oggi Porto-Empedocle), allora borgata di Girgenti, e nel 1871 già comune da essa separato.

gio, Cammarata e Villafranca hanno in 40 anni indietreggiato l'uno dell'8, l'altro del 6, ed il terzo del 3 per 100, invece gli altri comuni del bivonese circondario, nel medesimo periodo di tempo, hanno progredito nel modo seguente:

S. Stefano del 6 $\frac{1}{3}$ per 100.
S. Giovanni del 7 e $\frac{1}{2}$.
Calamonaci del 17 e $\frac{1}{3}$.
Lucca del 21 e $\frac{1}{3}$.
Bivona del 23 e $\frac{1}{3}$.
Alessandria del 25 e $\frac{1}{4}$.
S. Biagio del 25 e $\frac{1}{2}$.
Ribera del 39 e $\frac{1}{2}$.
Castelltermini del 54 e $\frac{1}{2}$.

Cianciana, primeggiante fra tutti, del 56 e $\frac{1}{2}$ per 100, la quale cifra, cogli aumenti posteriori verificatisi dal gennaio 1872 al settembre 1877, si eleva, per come abbiamo veduto [1], al 76 per 100.

Ed il primato Cianciana lo tiene anche su gli altri comuni che gli abbiamo messo a raffronto, avvegnachè:

Cattolica non crebbe che del 6 e $\frac{1}{3}$ per 100.
Montallegro del 13 e $\frac{1}{2}$.
Girgenti del 16 e $\frac{1}{3}$.
S. Angelo del 19 e $\frac{1}{2}$.
Siculiana del 21 e $\frac{1}{2}$.
Palermo del 26 e $\frac{1}{2}$.
Caltabellotta del 29 e $\frac{1}{2}$.
Raffadali del 44 e $\frac{1}{2}$.
Sciacca del 51 e $\frac{1}{2}$ per 100 [2].

[1] Vedi sopra pag. 117.

[2] Dobbiamo questi calcoli, alla gentilezza dell' egregio prof.

Certamente vi hanno pochi comuni in Sicilia, che possano vantare come Cianciana tanto rapido progresso nel crescere della popolazione. E quel che maggiormente consola si è, che questo aumento del popolo ciancianese non deve reputarsi come causa di miseria, ma sibbene come sintomo di cresciuta agiatezza, e come indizio di mezzi di sussistenza aumentati.

Ed in vero, diremo con le parole che l'illustre Isidoro La Lumia scrive per la città di Palermo [1], chi si facci a considerare il modo con cui la popolazione di Cianciana trovasi oggi, in generale, alloggiata, vestita e nutrita in paragone di 40 o 50 anni addietro; chi istituisca, in ispecie, questo confronto per le classi operaie, più numerose tra tutte; chi ponga mente come il migliore essere attuale pur coincida colla circostanza dell'aumento, anzi del raddoppiamento del valore di tutto ciò che serve al consumo ed all'uso, dovrà convenire senz'altro di un aumento correlativo di possibilità nella spesa; avvegnachè al conseguente elevarsi del valore delle derrate ha risposto quello delle mercedi.

E si noti che malgrado il rincaro della vita (fenomeno altronde non nuovo, nè insolito, nè tampoco peculiare al solo Cianciana, ma comune ad Italia tutta, anzi a tutto il mondo civile), la consumazione dei commestibili, delle bevande, dei combustibili ed altri simili, segna nell'insieme un continuo incremen-

D. Liborio Martorana, maestro della terza e quarta classe elementare, direttore delle scuole comunali di Cianciana.

[1] Isid. La Lumia — *Palermo, il suo passato, il suo presente, i suoi monumenti;* Pal., L. Pedone-Lauriel, ed. 1875, pag. 68 e seg.

to, il quale non istà solo in rapporto alla popolazione accresciuta, ma va ancora più oltre, e deve senza dubbio trovare la sua spiega in una maggiore agiatezza. Quaranta o cinquant'anni addietro in Cianciana doveva durarsi una settimana per vendere la carne di un solo castrato; oggi i molti che si macellano appena possono soddisfare nello stesso periodo di tempo alle richieste dei numerosi avventori; e mentre prima la vendita della vaccina era impossibile nel nostro mercato, oggidì la carne di un bue è bella e smerciata in men di mezza giornata. Così è delle paste di Napoli e nostrane, del pesce, dei caci ecc., così è di certi conforti, certi agi, certi raffinamenti, una volta possibili solo ai pochi più fortunati e più ricchi, ed oggi entrati nelle abitudini delle altre classi sociali del comune.

Un osservatore che, lasciata Cianciana 40 o 50 anni addietro, tornasse a rivederla al presente, non troverebbe le donne del popolo coi capelli tratti d'insù della fronte all'indietro e quivi avvolti in forma di piccoli toppè; nè con le strette sottane di fustagno o di tessuto casalingo, raccolte in large ed irregolari crespe e trattenute sulle spalle da straccali a croce; nè con gli sterminati grembiali di tela, che appena lasciavano libera la parte deretana; nè con le bianche mantelline di rude saia o i lunghi manti di *cattivello;* e negli uomini popolareschi non troverebbe le brache, spesso negligentemente sfibbiate al lembo inferiore e coi cinturini pendenti; nè i giacchetti di felpone o di albascio; nè i bianchi berretti di cotone o quelli di Padova dal colore marrone o verdognolo; ma troverà invece nelle nostre popolane capelli ben pettinati e con

scriminature; lunghi pendenti di oro alle orecchie; anella alle dita; vesti di mussolo o di lana attillate alla vita; e grembialini di mussolino, di lana o di seta; mantelline di panno nero finissimo, spesso adorne di fettucce; e gli uomini vestiti con confortevoli camiciuole di flanella variopinta; con calzoni, panciotti e giacchette di panno, di velluto o di cotone; con graziosi berrettini di lana, e i più giovani con la caratteristica *scazzetta* di panno o di velluto dal lungo fiocco di seta.

Vogliamo intanto avvertire che parliamo della massa del popolo in genere; non di quelle famiglie, che, come altrove, anche qui formano il fondo oscuro del quadro con le loro sofferenze e le loro pene cagionate da vizî, imprevidenza, delitti od infortunî.

E la maggiore agiatezza si rivela del pari nel fabbricato; avvegnachè, se questo non ha traboccato oltre gli antichi suoi limiti, si è però accresciuto con la costruzione di un numero doppio di case, sia restringendo, con mal vezzo, le larghe strade, sia fornendo di soffitte le vecchie e nuove case del paese; le quali 30 anni addietro erano quasi tutte terragne, in modo che, guardate dalle vicine campagne, presentavano i tetti in unica distesa discendente da nord a sud, solo interrotta qua e là dagli edifizî delle chiese e dalle poche palazzine dei maggiorenti.

Se non che il paese, compiuta in massima parte la elevazione delle soffitte, cominciò a sentire forte il bisogno di rompere la diga, e gliene ha dato occasione l'odierno municipio, il quale, mentre da un canto diede i suoi provvedimenti perchè non più venisse ristretto od usurpato il suolo stradale del co-

mune [1], dall'altro si è messo a concedere a piccoli lotti le terre communi, che giacevano neglette attorno l'abitato, nelle quali già in quest'anno cominciarono a sorgere i nuovi edifizî [2].

Rallegra poi maggiormente l'osservare, come in Cianciana tanto prodigioso e fortunato aumento di popolo non sia che l'effetto di un accrescimento naturale, che il risultato soltanto della propria vitalità, giammai fin qui agevolata o da una strada carreggiabile, perchè l'unica, quella che corre da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona, decretata sin dal 1862 [3], aspetta ancora di essere portata a termine; o da una strada ferrata, dappoichè la grande linea che va da Palermo

[1] *Deliberazione del consiglio comunale dei* 24 *giugno* 1876, sindaco D. Gaetano Di Giovanni; approvata *dalla deputazione provinciale addì* 9 *agosto del medesimo anno.*

Questa deliberazione contiene il regolamento per la concessione delle *fughe,* cioè di quei stralci di suolo stradale che restano tra la linea dell'uno e l'altro di quei fabbricati, che erano stati elevati invadendo il suolo commune.

[2] La vendita a piccoli lotti delle terre communi attorno il paese fu stabilita dal consiglio comunale, sindaco D. Gaetano Di Giovanni, con *deliberazioni dei* 18 *aprile* e 24 *giugno* 1876, approvate *dalla deputazione provinciale addì* 9 *agosto* 1876.

I cennati suoli comunali diedero una superficie di metri quadrati 7528. 52, divisa in 185 lotti, valutati dal geometra Ernesto Tinivella per lire 7220, 82. I lotti fin qui venduti ascendono a 76 (oltre i rientrati in potere del municipio per inadempimento alle condizioni del contratto), e diedero il bello introito di lire 4317, 79, a causa della gara manifestatasi fra gli oblatori: il loro valore di estimazione era lire 2828, 43.

[3] Gaetano Di Giovanni — *Sulla strada nazionale da Palermo a Girgenti per Corleone e Bivona* ecc., Girgenti, Montes, 1870.

a Girgenti, gli resta assai distante a ben 24 chilometri [1] di via non carreggiabile; o dall'istituzione di una pretura, tante volte chiesta dal municipio, e promessa dalle autorità preposte al circondario ed alla provincia, e giammai concessa [2]; o da un territorio adeguato alla sua popolazione ed al suo sviluppo agricolo ed industriale.

La quale propria vitalità ai ciancianesi deriva dall'istancabile loro operosità; dalla loro qualità di buoni e sagaci massai; dal culto delle sane idee della previgenza; e, più che in questo, dalle loro miniere di zolfo, che la virtù di una famiglia, immigrata in Cianciana nel 1843 [3], seppe elevare ad una importanza considerevole con assai vantaggio proprio, e con utilità grandissima di quanti sono gli abitatori di Cianciana, i quali indirettamente vengono a godere, e di quei vantaggiamenti, e delle larghe mercedi che quella famiglia, e le altre che ne hanno seguito l'esempio, corrispondono ai laboriosi zolfatai.

[1] Vedi sopra pag. 108.

[2] *Atti del consiglio provinciale di Girgenti, tornata* 2 e 4 *giugno* 1862; Pal., Lao, 1862, pag. 19, 34 e 42; e *tornata dei* 27 *ottobre* 1863; Pal., Lao, 1864, pag. 149.

Nella sessione del 1862, oltre il prefetto, prese la parola a pro di Cianciana l'illustre avv. Niccolò Magro, consigliere provinciale per Siciliana, sostenendo doversi *istallare la pretura in Cianciana, come paese importante per popolazione e per commerciabilità.* Vedi pure:

Deliberazione del cons. com. di Cianciana, sindaco D. Gaetano Di Giovanni, *dei* 15 *maggio* 1876.

[3] Gaetano Di Giovanni — *Ricordo di Vincenzo Di Giovanni;* Girgenti, Montes, 1869; e vedi pure in calce a questo opuscolo: Gius. Antinori — *Parole su Vincenzo Di Giovanni.*

Questa prosperevole trasformazione di Cianciana è stata bellamente rilevata dal nostro poeta vivente, quando, fingendo d'incontrarsi con l'ombra di Vincenzo Sedita, altro egregio poeta ciancianese del secolo passato — 1716-1792 —[1], si fa da costui interrogare:

« ..... Chi si dici a lu prisenti
Nni la ridenti terra di Cianciana?
Criu chi ci sarannu cangiamenti
Dopu cent'anni chi pri mia è luntanu,
Rispunni, amicu, dimmi ch'a successu
Cc'è nuvità? cc'è vita? cc'è prugressu?
Cianciana, ci diss'iu, amicu binignu,
Nun è cchiù chiddu, quannu 'ntra vaneddi
Cc'eranu ervi [2] cchiù auti di lu pignu
Quandu li sinnaci jivanu a canneddi:
Sti tempi di canonici di lignu
Passaru, ed ogni tempu veni e speddi;
Noni un si dici cchiù, o *granni di jina*
Come Meli nni burla a vucca china [3].

[1] Vincenzo Sedita fu arciprete di Cianciana nella seconda metà del secolo passato. Fu autore di pregiate poesie vernacole, che corrono manoscritte, tra le quali le *Avventuri di lu su Antuninu Di Brasi alias Testalonga;* di cui vedi sopra pag. 115; e le nostre *Notizie storiche su Casteltermini* ecc., pag. 566 e 601.

[2] Storico, prima del 1842.

[3] Vedi sopra pag. 52.

Anche un illustre palermitano osservava nel 1870, che *Cianciana non è più il paese rimasto proverbiale pel poco lusinghiero ricordo che ne fece il Meli.* Vedi:

Giuseppe Pitrè — *Bullettino bibliografico,* nelle *Nuove effeme-*

Ora cci sù surfari, e cc'è stratuna,
E cci sù gran palazzi, e cc'è casini,
Cci sù cafè, lucanni ammuzzidduna,
Cc'è tilegrafu elettricu e officini;
S'ann'a mettiri pò li lampiuna
E s'ann'a fari ancora li mulini [1]
Cc'è banna, viulina e atri strumenti
Chi ji pri abbriviari un dicu nenti.
Nun vogliu dirti quantu prufissuri
E boni artisti, chi sputanu tunnu,
Medici, spizziali, agrimensuri,
Fallignami, firrari e mezzu munnu,
Lu cummerciu chi cc'è.... vini.... licuri....
Cu pò diri li cosi chi cci sunnu? » [2].

V.

Importante comune è adunque Cianciana.

Il quale, se affidato alle sole sue forze ha saputo ottenere sì splendido sviluppo di popolo, qual non sarebbe la sua sorte, se alla propria vitalità potesse congiungere il concorso dei vantaggiamenti che gli deriverebbero da una strada ferrata, dalla strada car-

ridi siciliane di scienze, lettere ed arti, anno II; Pal., tip. del Giorn. di Sicilia, 1870, pag. 156.

[1] Questi mulini a vapore, che si volevano costruire nel 1875 dalla intraprendente ed agiata casa Montuoro, incoraggiata a ciò da una *deliberazione del cons. com. dei* 16 *aprile* 1875, sindaco D. Vinc. De Michele, non poterono avere effettuamento pel manco di una buona sorgente di acqua.

[2] Salv. Mamo — *Poesie siciliane* inedite.

reggiabile, eternamente tenuta incompiuta, da una pretura, e più che di tutto questo, se potesse allargare, come ne ha il diritto, il proprio territorio nei suoi confini naturali?

E lasciando per ora in disparte e ferrovia e strada carreggiabile e pretura, fermiamoci a ciò che riguarda l'obbietto di questo libro, al diritto cioè che Cianciana ha all'aumento del territorio, diritto che è di grave considerazione, come quello dal quale a preferenza dipende l'avvenire del progrediente comune.

Ed in vero chi non ignora come in Cianciana a tanto progresso demografico, a tanta aumentata comodità, fanno tristamente contrasto le sue pubbliche esigenze rimaste sventuratamente non soddisfatte, malgrado gli eccessivi balzelli, che, a parte di quei nazionali e provinciali, gravano sui buoni abitatori di esso comune? E come potere soddisfare le sue pubbliche esigenze con l'esiguo territorio che attualmente esso si ha?

L'odierno territorio ciancianese, l'abbiamo veduto [1], si compone del feudo *Cianciania*, del *Feudotto* e del feudo *Bissana*, nella complessiva estensione di salme 2117, 3897, ossia ettare 3697.54.67 [2]; locchè da per ogni ciancianese solo 0, 7739 di ettara, ossia are 73 e centiare 39 [3]; mentre altri comuni comprendono un

[1] Vedi sopra pag. 44 e seg., 52 e seg., e parag. II del seg. cap. V.

[2] *Catasto fondiario di Cianciana;* nell'archivio di esso comune e presso l'agenzia delle tasse di Bivona.

[3] Ciò secondo il censimento del 1871, che diede a Cianciana 4778 abitatori; che secondo l'odierna popolazione di 5367 (settembre 1877), l'estensione del territorio dà per ogni ciancianese soltanto 0, 6889, ossia are 68 e centiare 89.

territorio che presenta la proporzione di più di 4 ettare per ogni abitante; altri di ettare 5 o 6; e ve ne ha pure dove la proporzione è perfino del 17 [1], ed anche di 26 ettare per abitante.

Il territorio di Cianciana, non bastando per la sua esiguità al completo svolgimento agricolo degli abitanti, costringe costoro ad allargare la loro attività non solo negli altri feudi della regione, ma benanco nei feudi di *Luponero* e di *Salacio* dell'agro di S. Angelo lo Mussaro, che stanno al di là del Platani, con pericolo, come alle volte è successo, di annegare nel transito del fiume, o di restare sequestrati per lungo tempo all'altra riva dalle minacciose e perduranti piene del predetto nostro maggior fiume.

Ma il male precipuo, che deriva a Cianciana dalla picciolezza del suo territorio, è quello, per come abbiamo veduto, di non poterne ritrarre risorse sufficienti a sopperire ai suoi più urgenti bisogni pubblici; dappoichè quel suo territorio, che all'epoca della rettificazione del catasto, unito ai fabbricati, dava una rendita imponibile di L. 87639. 91 — 1844 — [2], ora, malgrado l'aumento degli edifizî e l'accresciuta produzione delle miniere, non arriva che all'imponibile di lire 108000. 82 [3], cifra sempre non proporzionata

[1] Vedi sopra pag. 55 e seg. Vedi pure:
Luigi Pianciani — *Relazione* cit., pag. 7.

[2] March. V. Mortillaro — *Not. econ. statist. ricavate sui catasti di Sicilia;* nel vol. VI delle sue *Opere* cit., pag. 232.
La rendita imponibile era ducati 20621. 16, che sono appunto le lire 87639. 91.

[3] Da *notizie* forniteci dall'agenzia delle tasse di Bivona.
Il predetto imponibile si divide così: terreni lire 89140. 90; fabbricati lire 18859. 92.

alla ciancianese popolazione; avvegnachè quella rendita non dà che lire 20. 123 per abitante; quando vi sono comuni nella Sicilia, nei quali la entrata è superiore alle lire 80 per individuo di popolazione, e ve ne hanno che oltrepassano le lire 90, ed anche 100 [1]; sicchè Cianciana, al cospetto dell'insufficienza dei mezzi a soddisfare le sue esigenze, che gli deriva dal trovarsi confinato in quella stretta cerchia territoriale, della quale abbiamo detto, teme, e con ragione, pel suo avvenire.

Ma si dirà che Cianciana ha già pel 1877 un bilancio, nel quale alle sue L. 52251. 89 di *uscita* corrispondono ben bene le L. 52251. 89 di *entrata*, sicchè il pareggio è bello e fatto, e non occorre altro per sopperire ai suoi bisogni. Ma quanto sia inesatta l'opinione di coloro che sostengono, come il bilancio formi il titolo in cui col linguaggio certo delle cifre trovansi espresse le esigenze e le risorse dei comuni [2], non è chi non lo vegga; avvegnachè se il bilancio comunale racchiude il pareggio fra l'attivo ed il passivo, questo pareggio non riguarda che quelle sole entrate e quelle sole uscite, che le condizioni economiche dei comuni permettono di annotarvi; essendo noto come nei bilanci dei comuni, cui non arride un prosperevole stato, non vanno messe che quelle sole spese, le quali assolutamente non possono preterirsi, e nella sola misura delle entrate del comune.

Anzi spesso avviene che quel pareggio riesce fit-

[1] Luigi Pianciani — *Relazione* cit., pag. 8.

[2] Pietro Gambino — *Modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi;* Pal., Di Cristina, 1875.

tizio, perchè nell'attivo trovansi annotate delle entrate, che poi nel fatto non si riscuotono o non si possono riscuotere [1]; e nel passivo, delle esigenze, che poi per la mancanza delle entrate restano non soddisfatte. Così, è da molti anni che il bilancio di Cianciana porta nella sua uscita le spese della illuminazione, quelle del cimitero ed altre simili; ma appunto perchè le corrispondenti entrate non si sono effettuate [2], quelle spese sono rimaste lì a pura comparsa.

VI.

Ma quali sono le altre pubbliche esigenze di Cianciana? Sono esse veramente tali che le sue attuali risorse non bastano a soddisfarle? Sono esse proprio di quelle che la legge mette a condizione precipua di un allargamento territoriale?

I bisogni del comune di Cianciana sono molti e di grande rilievo: essi non sono mica soltanto quelli che le nuove leggi amministrative gli fanno comuni cogli altri paesi del regno [3]; ma altri e non pochi sono cotali bisogni, provvenienti dalla sua peculiare postura, così come da cause diverse e ad esso speciali.

Tacendo delle esigenze, alle quali bene o male provvede l'odierno bilancio del comune [4], noi qui diremo

[1] Carlo Pintacuda — *Rapporto* sopra cit., pag. 9.

[2] Doveva sopperirvi la tassa del focatico, la quale però, prima che si fosse messa in esazione, dovè abolirsi; di che vedi il seguito di questo capo IV.

[3] Vedi sopra pag. 84 e seg., 88 e seg., e 98.

[4] *Bilancio ossia conto consuntivo delle entrate e delle spese del comune di Cianciana pel* 1877.

di quelle che, causa la insufficienza delle attuali risorse economiche del nostro comune, sono rimaste fin qui neglette e non soddisfatte. Le une e le altre poi il benevolo lettore troverà metodicamente esposte nella *Relazione municipale sulle esigenze del comune di Cianciana* da noi riprodotta nei documenti, in fine di questo volume [1].

Cominciamo adunque dal più urgente bisogno di Cianciana, quale si è l'acqua, questo primo elemento della civiltà e della vita.

Appena occorre accennare che l'acqua è tanto utile alla vita quanto lo è l'aria che respiriamo. Chi non sa come per essa, non soltanto si appagano i bisogni alimentari delle popolazioni, ma se ne mantengono netti e purgati gli alloggi, con grande vantaggio della loro sanità? Chi ignora come le malattie infettive e contagiose, ove abbondano le acque correnti, non fanno grande presa, perchè, costando poco sagrifizio la nettezza delle abitazioni e delle vestimenta, i cittadini possono osservare con facilità le prescrizioni igieniche adatte a prevenirle, ovvero a combatterne lo sviluppo?

Ma v'è di più. Le acque sono apportatrici d'immensi vantaggi a mezzo delle irrigazioni nei campi, così come somministrando un contributo di forza motrice validissimo per l'esercizio delle industrie e delle arti meccaniche; onde è per questo che le città che segnano un progresso demografico fenomenale, le città che tengono il primato nelle industrie e nelle arti agricole e meccaniche, le città in somma più

[1] Vedi *Documenti* n. XII.

floride e più ricche del mondo sono quelle che godono largamente l'uso delle acque; onde fu ben detto dall' illustre Grimaud, che « l' approvvigionamento delle acque è pei popoli un principio incontrastabile di salute e di ricchezza » [1].

Eppure Cianciana, il ridente, l' operoso, il buon paese di Cianciana non ha che povere e scarse sorgenti di acqua; ed i suoi abitanti ne soffrono penuria estrema; anzi si può dire che sopra tutti i comuni dei dintorni sia esso il più disgraziato per l'alimentazione idraulica; e ciò appunto per l'elevata postura del suo abitato e delle sue campagne; per la composizione dei suoi terreni, che costano in gran parte di rocce arenarie e di tufi calcarei, con predominio di filoni zolforosi e salini; e per gli alidori estivi che alimentano per più mesi un'afa veramente affricana.

Le sue acque poi non solo sono scarse ed allo spesso manchevoli totalmente nella stagione estiva, ma riescono nocevoli pei vizî riferibili alla loro chimica composizione, contenendo la maggior parte di esse in miscuglio ed in soluzione bicarbonato di calce, solfato di calce, cloruro di sodio, idrogeno solforato ed altre materie eterogenee; onde la denominazione di *acque amare*, che dà ad esse il nostro popolo, quasi in segno di quella riprovazione in cui esso le tiene per gli usi alimentari.

Cianciana non ha in paese che i pubblici abbeveratoi di *S. Antonino* e del *Convento* [2], e due pozzi

[1] Ferdinando Alfonso — *Trattato d' idraulica agraria* ecc., Pal., L. Pedone-Lauriel, 1877, pag. 6.

[2] Questi due abbeveratoi in quest'anno, per le cure del sindaco D. Gaetano Di Giovanni, furono, l'uno restaurato e for-

pubblici [1] e alcuni privati; a 300 metri verso sud ha l'abbeveratoio invernale delle *Mosche* [2]; così come ad un chilometro verso nord ha quello delle *Pile della Mintina* [3]; ma tutte queste acque non sono potabili e non servono che per dissetare gli animali, per eseguire le opere di costruzione e pei lavamenti della povera gente. Le acque potabili sono la intermittente di *Canalaro* [4] e quella della *Senia* [5], a 700

nito di una buona galleria in uno dei suoi due corsi; l'altro, perchè sdrucito dopo la restaurazione fattane dal sindaco D.r Franc. Carbone, venne ricostruito in nuova e bella forma circolare, con opere solide e con una lunga galleria in fabbrica a tutela di un novello getto di acqua. Per difetto di mezzi non si è potuto restaurare il lungo corso di acqua *amara* della *Salita Convento,* che era il precipuo alimentatore del predetto abbeveratoio; malgrado che, dopo i lavori fattivi eseguire dal sullodato sindaco D.r Carbone, meriti ora urgenti opere di riparazioni.

[1] I due pozzi *Fontanella* e *Felicia* di poverissime acque: eppure l'odierno municipio, in questo anno di estrema siccità, dovè pensare a ristorarli alla meglio.

[2] Diciamo invernale, perchè nella està l'acqua viene meno.

[3] Questo abbeveratoio è detto delle *Pile della Mintina,* perchè prima ivi erano le *pile,* invece dell'abbeveratoio, che vi costruì il sindaco D.r Francesco Carbone, il quale addisse le pile all'acqua urbana di *Canalello;* se non che oggi queste pile non più si veggono.

Le acque delle *Pile della Mintina* sono solfuree; da ciò la denominazione delle *Mintine,* perchè nel nostro vernacolo le acque solforose chiamansi *acque mintine.*

[4] Chiamiamo intermittenti le acque di *Canalaro,* perchè nella està spesso disseccano intieramente. In quest'anno, alla pila già sdrucida, se ne sostituì una nuova e di maggiore capacità, di che vedi la *Deliberazione del cons. com. dei* 30 *novembre* 1876, sindaco D. Gaetano Di Giovanni.

[5] La nostra *Senia* non è oggi che un semplice pozzo con

metri verso oriente e scirocco, così come quella dell'*Alvano,* che è la principale tra le sorgive cianciane si, alimentatrice anche di abbeveratoi e di lavatoio [1], ad un chilometro e mezzo dall'abitato verso occidente.

L'acqua si attinge colle brocche *(quartâri)*, le quali, se sono due o quattro, vengono condotte sulla schiena delle bestie; se invece è una, viene portata dalle donne. E riesce penoso il vedere queste povere donne affaticarsi a salire per l'erta dell'*Alvano,* cariche di quei grossi vasi pieni di acqua, che esse portano ritti e verticalmente equilibrati sul loro capo. L'uso di condurre l'acqua colle bestie si fa dagli agiati o da chiunque possiede animali da soma; i poveri contadini mandano le mogli o le figliuole allo stentato viaggio; i zolfatai e gli artigiani comprano l'acqua a dettaglio in tutte le stagioni dell'anno da gente che si addice a quel mestiere, pagandola nell'inverno a 8 centesimi la brocca della capacità di dieci litri, e nell'està a 10 centesimi; e ciò perchè quelle scarse sorgive di acqua, essendo giorno e notte

scarse acque. Però il nome arabo di *Senia* dimostra, che, nei tempi andati, quelle acque dovevano essere abbondevoli, e fornite della omonima macchina idraulica a ruota atta a fare montare l'acqua entro le secchie.

[1] Sono ivi due abbeveratoi ed un lavatoio restaurati ed in parte ricostruiti a nuovo nell'anno 1867, per le cure del sindaco D. Salvatore Antinoro.

Il selciato della parte inferiore della strada campagnuola, che va da Cianciana all'*Alvano,* venne riedificato dapprima dal sindaco D.r Francesco Carbone — 1853-1855 —, e dappoi dal sindaco D.r Vincenzo Martorana-Cusmano — 1868-1870 —.

letteralmente invase da un gran numero di avventori, devesi perdere molto tempo ad aspettare, come dicono, la *vicenda* per potere riempire le brocche, per nulla dire del lungo viaggio in gita e ritorno, e delle quistioni che sorgono per pretesi e contestati diritti di precedenza, che finiscono alle volte, sebbene di rado, col rompimento di qualche brocca. E si noti che quando tali acque diventano più scarse negli anni di asciuttore, crescono le difficoltà ad ottenerle, anche pagandole ad un prezzo maggiore.

Esclusi gli anni di siccità la popolazione di Cianciana paga adunque l'acqua potabile, in media, alla ragione di centesimi 9 la brocca, con che è obbligata a farne la massima economia a discapito della nettezza e di ogni altra igienica esigenza. Supposto che una famiglia che compra, o, che è lo stesso, mandi a rilevare l'acqua, si componga di cinque persone, e che il consumo medio dell'acqua in essa sia il *minimum* di litri 6 per persona e per giorno, ne risulta un consumo medio giornaliero di litri 30 pari a 3 brocche, che a centesimi 9 la brocca, importano centesimi 27, e quindi per un anno lire 98. 82. Dunque ogni persona di detta famiglia, in atto, è caricata dell'annuo pagamento di lire 19. 76, ed è condannata con detta quantità di acqua a potere stentatamente provvedere alla conservazione del proprio individuo.

Questo stato di cose è gravissimo e non è più sopportabile in un paese, che in appena nove lustri ha visto quasi raddoppiare la sua popolazione; in un paese, che non rimane degli ultimi ad essere colpito da quel moto di trasformazione civile che in questi ultimi tempi si è sviluppato in Sicilia. Un tale paese

non deve affatto mancare di quel primo elemento della civiltà e della vita che è, come abbiamo detto, l'acqua potabile.

Perchè intanto la condotta dell'acqua possa riuscire proporzionata ai bisogni di Cianciana è necessario, che essa ne appresti tal volume da potere soddisfare pienamente almeno a tutti gli usi domestici del medesimo [1], cioè a quanto basti a potere con abbondanza provvedere alle bibite degli uomini e degli animali, alla cottura delle bevande, alle abluzioni, alla pulitura degli agiamenti e dei canali di scolo e simili [2].

Ma non solo bisogna che Cianciana « abbia troppo dell'acqua per averne a sufficienza », per come felicemente si espresse Foucher de Careil [3], ma bisogna che esso pensi all'essenzialissima questione della natura e della qualità dell' acqua. « È saputo, come scrive egregiamente il prof. Nazzani, che una buona acqua potabile deve essere neutra; spegnere la sete senza eccitamento a beverla; scaldarsi e bollire senza intorbidarsi e produrre schiuma; non lasciare depositi nell'evaporarsi; cuocere i legumi senza indurirli; sciogliere bene il sapone; infine essere leggiera, chiara, dolce, fresca e senza odore » [4]; o come poetava il Tanara:

[1] Vi sarebbero pure gli usi industriali, agricoli e comunali, i quali ultimi in vero sarebbero riferibili alle grandi città, come quelli che riguardano l'inaffiamento delle strade e dei giardini pubblici ed altri simili.

[2] Ferdinando Alfonso — *Op.* cit., pag. 311.

[3] Presso il cit. *Trattato d'idraulica agraria* del prof. Ferdinando Alfonso, pag. 313.

[4] Ildebrando Nazzani — *Idraulica matematica e pratica;* volume II, Pal., Luigi Pedone-Lauriel, 1876, pag. 301.

« Quale il seren del ciel, l'onda sia chiara,
Pura, fresca, sottil, lucida e lieve,
Sia senza odor, non dolce, non amara,
E si riscaldi, e si raffreddi in breve;
Più che sul sasso e in sul terreno m'è cara,
E cuocere ogni grano ella mi deve » [1].

Tra le vicine sorgive, che potrebbero venire in aiuto ai bisogni alimentari e domestici degli abitanti di Cianciana, vi sarebbero quella della *Millaga* a poco più di 4 chilometri; quella di *Ciniè* a 3 chilometri e mezzo; le tre sorgive di *Bissana* [2] a quasi 4 chilometri, e quella di *Chinesi* a 8 chilometri. Ma queste oltrechè sorgono in siti più depressi in rapporto al luogo dove siede Cianciana [3],

[1] TANARA — *L'economia del cittadino in villa*, lib. I, Venezia, Bortoli, 1731 e 1761; cit. da CARLO BERTI-PICHAT nel vol. II, parte I, delle sue *Istituzioni scientifiche e tecniche di agricoltura;* Torino, Unione tip. editrice, 1855, pag. 184.

[2] Nel feudo di *Bissana,* oltre le acque selenitose del bevaio omonimo a poco più di 4 chilometri, e le altre acque amare, che scaturiscono qua e là entro il feudo, sono le tre sorgive di acqua potabile denominate *Fontana dei Malati, Mandrata-Di Maria* e *Giannone,* che riunite, potrebbero dare un discreto, ma sempre insufficiente, volume di acqua, ove la loro postura non fosse abbastanza depressa. Esse sono a 310 metri sul livello del mare, cioè 70 metri più basse del sito di Cianciana. Vedi la *Carta di Sicilia dello stato maggiore italiano, foglio* 158, *Sciacca.*

[3] Cianciana nella parte più bassa dell'abitato è a 380 metri sul livello del mare, mentre la sorgiva di acqua di *Millaga* è 330 metri, quella di *Ciniè* a 350 e quella di *Chinesi* a 351 metri. Vedi la *Carta dello stato maggiore italiano, fogli* 152, *Cammarata;* 158, *Sciacca;* 159, *Girgenti.*

e quindi d'impossibile conduttura entro il nostro comune, non danno un volume sufficiente a potere sopperire ai bisogni del comune medesimo; nè altronde sono esenti da qualche vizio nella loro chimica composizione [1].

Sono però a 12 chilometri verso nord, nell'agro di S. Stefano-Quisquina, le ricche e belle sorgive del *Votano,* scaturenti da rocce di calcareo secondario, simili in tutto nella loro struttura e composizione ai monti di Palermo, e simili anco a questi per apprestare chiare, fresche e dolci acque.

E queste sono le acque che debbono essere portate entro l'abitato ciancianese, onde presto liberarlo dai disagi costernanti in cui sventuratamente si trova. La conduttura riuscirà agevolissima, appunto perchè l'elevazione delle acque del *Votano* sul livello del mare supera più di 200 metri quella di Cianciana [2]; nè richiederà grandi e sproporzionate opere di arte, perchè i terreni di Cianciana sono una naturale diramazione dei monti di S. Stefano, per nulla inter-

[1] Nè è da tener conto delle acque delle *Pile di Mangione* nel feudo *Ferraria,* a quasi 3 chilometri, a maestro, malgrado stiano in un sito poco più alto di quello di Cianciana, perchè viziate, ossia amare.

[2] Vedi la *Carta di Sicilia dello stato maggiore italiano, fogli* 151, *Bivona;* 152, *Cammarata;* e 158, *Sciacca:* ivi le alture del *Pietranera* sono notate a 484 metri sul livello del mare, mentre quelle del *Votano* lo sono a 742; tra le alture del *Pietranera* e quelle del *Votano* sono le sorgive che prendono nome da questo feudo; onde è per ciò che noi abbiamo calcolato a 600 metri la elevazione sul livello del mare di quelle acque, e quindi superiori di più di 200 metri sui 380 di Cianciana.

rotta da altre alture o da vallee [1]. La spesa non sarà minore delle lire 200000; spesa non affatto eccessiva se si guardi agl' immensi beneficî che ne verranno ai ciancianesi, tra i quali è anco quello di liberarli dal contribuire in ogni anno le più che 60000 lire di ortaglie, che gl'industri ortolani di Bivona e di Ribera, giovandosi delle abbondanti acque irrigatrici dei loro campi, coltivano ad eccedenza e indi importano nel nostro mercato.

E ciò affermiamo, perchè le acque del *Votano*, soddisfatti prima i bisogni dei varî usi domestici, potranno utilmente addirsi ad irrigare i nostri piani suburbani e le contigue vallatelle, le quali si presentano con tale disposizione, da potervisi mandare giù le acque con la massima agevolezza; e allora quelle terre nude, che si alternano dappresso al comune, fra vigne ed albereti, e che attualmente si addicono alla semina dei cereali e dei legumi, potranno bellamente destinarsi a giardini e ad orti assai fruttuosi, con quanta utilità nostra non è chi nol vegga.

E basti del primo e più urgente bisogno di Cianciana.

VII.

Altra esigenza di vitale interesse per Cianciana è la costruzione del cimitero; il quale, nel mentre deve mirare alla pubblica salubrità, deve nello stesso tempo provvedere allo scopo principalissimo di assegnare alle ceneri dei trapassati un asilo, che, santificato dai

[1] Gaetano Di Giovanni — *Sulla strada nazionale da Bivona a Girgenti* ecc. sopra cit., pag. 18 e seg.

riti religiosi, valga a metterle al coperto di ogni ingiuria profana:

« ..... sacre le reliquie renda
Dall'insultar dei nembi, e dal profano
Piede del vulgo » [1].

Sin dal 1868 si agita in Cianciana la quistione del cimitero. Proposto dapprima nell'inadatto sito del *Camposanto* dei cholerosi del 1837, dovette, in conformità della legge del 1865, ben presto tramutarsi [2] nella più opportuna postura della pendice orientale del *Calvario,* verso delle *Grotticelle;* la quale, prima che vi si costruisse il cimitero, si è dovuta in questo anno del pari abbandonare, perchè non più si uniformava alle prescrizioni della nuova legge sanitaria del 1874 [3].

Il governo non ha mancato di dare a tale opera il possibile impulso, e le autorità locali [4] in questo

[1] Ugo Foscolo —*Dei sepolcri, carme a Ippolito Pindemonte;* nelle sue *Opere edite e postume;* vol. IX, Firenze, F. Le Monnier, 1856, pag. 178.

[2] Isidoro Guida — *Il cimitero di Cianciana ;* nell' *Empedocle, giornale quotidiano, anno I, Girgenti,* 10 *aprile* 1871, *n.* 74.

[3] Il sito delle *Grotticelle* conservava tutte le prescrizioni dello art. 71 del *regolamento per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica degli* 8 *giugno* 1865, il quale disponeva così: *I cimiteri saranno distanti dalle città, terre o borgate non meno di* 100 *metri, e situati possibilmente al nord e fuori della direzione ordinaria dei venti che soffiano nell'abitato* ecc. — Venne poi il nuovo *regolamento del dì* 6 *settembre* 1874, che, mentre toglieva l'obbligo della postura nordica, aumentava la distanza a 200 metri; da qui l'obbligo di abbandonare il sito delle *Grotticelle.*

[4] I sindaci che hanno retto la comunale azienda dal 1868 al 1876, cioè i signori D.r Vincenzo Martorana-Cusmano, D. Baldas-

incontro non sono rimaste da sezzo, premurose d'impedire la continuazione dell'insalubre seppellimento dei cadaveri nella chiesa dell'ex-convento dei Riformati di s. Francesco, che sta proprio attaccata alla parte meridionale dell'abitato; se non che ogni nobile sforzo ha dovuto infrangersi di fronte al grave ostacolo dei mezzi necessarî a sopperire alla grave spesa, che non sarà minore delle lire 20000 e forse più.

VIII.

Cianciana, è risaputo, è un bel paesotto ameno e ridente. Ma a questa amenità, a questa gaiezza fanno oggidì orrendo contrasto le pessime condizioni delle sue strade interne, e i depositi di fimo vicino l'abitato.

Nei tempi andati molte delle strade interne di Cianciana erano fornite di selciati, ed il municipio, non distratto da altri obblighi, ne curava con diligenza la costruzione [1], così come la manutenzione. Se non

sare Antonio Cinquemani, D. Vincenzo De Michele e D. Gaetano Di Giovanni.

[1] Tra i sindaci anteriori al 1860 ricordiamo D. Niccolò Cinquemani — 1843-1845 —, il quale fece parte della *Salita della Piazza;* D.r Francesco Carbone — 1853-1855 —, che restaurò la parte superiore della *Salita Carmelo* e fece il *piano innanzi la chiesa madre;* D. Francesco Guida — 1846-47 e 1849-1852 —, che ricostruì la parte superiore della *piazza,* ecc., ecc.

Anche cittadini privati, nell'insufficienza delle rendite comunali, sonosi cooperati a fornire di selciati qualche frammento del pavimento stradale. Tale fu il D.r Antonino Cinquemani seniore, che con oblazioni private fece il selciato della parte bassa della piazza, che erasi ridotto già ad un orrendo burrone — 1830 —. Ma tutte queste opere oggi non più valgono, e bisogna farle di nuovo.

che il sopravvenire delle nuove leggi col corredo delle molte spese obbligatorie [1], gl' impedì di provvedere convenientemente, malgrado che le spese del rifacimento e del mantenimento dei selciati entrassero pure fra le obbligatorie [2], costretto ad impiegare la massima parte delle risorse comunali a cose più urgenti, che per lo innanti erano state poco curate, o non prevedute, quali erano le spese per l'istruzione elementare, per la guardia nazionale ed altre molte.

Così le strade interne, specialmente le pianeggianti, che stanno traversalmente a quelle a pendio, rimaste neglette, vennero nella massima parte a guastarsi [3], cagionando, oltre un grave deturpamento al buon aspetto del paese, una causa nefasta di malsania agli abitanti, specialmente dall' autunno alla primavera, quando, inumiditosi il nudo suolo stradale e poi sta-

[1] Vedi sopra pag. 84 e seg., 88 e seg., e 98.

[2] *Sono obbligatorie le spese..... Pel mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche* ecc. Così nell' *art.* 11 della *legge com. e prov. dei* 23 *ottobre* 1859. — E meglio nell'*art.* 116 *della nuova legge* 20 *marzo* 1865, *allegato* A, il quale dice: *Sono obbligatorie le spese..... Pel mantenimento e restauro..... delle vie interne e delle opere pubbliche* ecc.

[3] Malgrado le ristrettezze finanziarie, il municipio dal 1860 in poi ha procurato a quando a quando di ristaurare qualche strada, resasi in modo assoluto impraticabile. Così fu per porzione della *Salita Convento* e della *strada Cappadona,* sindaco D. Vincenzo De Michele — 1875 —; e per la lunga *Salita Madrice,* e parte delle vie ad essa laterali, per la via *Buggemi,* e per non brevi tratti delle strade *Fidanza, Arfeli, Carubia, Salita Diana,* e *Salita del Convento,* sindaco D. Gaetano Di Giovanni — 1876-1877 —; il quale inoltre restaurò con un solido muraglione il *Largo del Canalello* o *delle Belle.*

gnandovi le acque, vengono a formarsi delle pozzanghere, dalle quali si svolgono effluvî così pestilenziali, che guastano l'aria e cagionano mali gravissimi e letali.

Urge perciò che sia portata una generale restaurazione al pavimento stradale dell'abitato. Che se la spesa non ne sarà minore delle lire 200000 da erogarsi in più anni, pure il grave dispendio sarà ampiamente compensato e dai miglioramenti igienici, che ne provverranno, e dal maggiore decoro che ne deriverà al progrediente comune.

E non solo si deve provvedere alla livellazione e sistemazione dei selciati interni del paese, ma benanco al grave argomento della conservazione igienica dei concimi. A niuno è ignota l'importanza vitale di avere buoni ed abbondanti letami, che tendano a fecondare le terre; e come sia provvida cosa il dare agevolezza agli agricoltori a farne la raccolta e la conservazione, in modo da non farne disperdere i più fertilizzanti elementi, e da non nuocere alla pubblica salubrità. È noto del pari il barbaro metodo, tenuto in Cianciana, così come in quasi tutti i comuni interni dell'Isola, di depositare i concimi a mucchi o in fosse formate nelle terre comunali attorno all'abitato, o lungo le trazzere suburbane, con grave iattura della pubblica salute e con non minore danno dell' agricoltura. A riparare a tanti mali, e nello stesso tempo a non ostacolare con inopportuni provvedimenti [1] le cure premurose degli agricoltori,

[1] Alcuni municipî, per darsi aria di progressisti, non si sono peritati di dare severi ordinamenti coll' intento di vietare in

uopo è che il municipio istituisca a sue spese un grande deposito, nel quale in posti separati possano i nostri agricoltori conservare i concimi. Il quale deposito dovrebbe impiantarsi alla distanza non minore di cento metri dall' abitato, e fuori della direzione ordinaria dei venti, che soffiano sullo stesso; e dovrebbe essere circondato da una siepe di pioppi, eucalitti e tamerici per neutralizzarne i vapori miasmatici. La spesa consisterebbe nell' acquisto delle terre o nello estaglio annuo del terreno, ove si deve stabilire quell'utilissimo e necessario stabilimento.

E vi è il bisogno d'impedire l'uso, più che barbaro, di sgozzare nella pubblica piazza e nelle strade gli animali destinati al macello; la quale cosa, oltre che nuoce potentemente alla pubblica salute, è una funesta causa di abbrutimento pei nostri ragazzi. Il municipio curò di opportunamente provvedere a questo sconcio, deliberando l'stituzione di una macelleria secondo le migliori norme igieniche [1]; ma al

modo assoluto l' uso, fin qui tenuto in Sicilia, di depositare i concimi all'aperto, dappresso gli abitati.

Ma non hanno pensato questi municipî, come i loro provvedimenti distruggono, ma non riedificano. Ottima cosa è il tutelare la pubblica salute; ma non si provvede abbastanza a questa pubblica necessità, quando i provvedimenti che si danno le nuocciono indirettamente, e in modo assai più grave. Perchè, venendo meno i prodotti della terra per il manco dei necessarî letami, dovrà venir meno l'alimentazione degli uomini; ed è saputo, che alle annate di grande sterilità, sogliono succedere annate di grandi infermità; per nulla dire delle sofferenze che, a parte delle malattie, ne vengono alla popolazione per cagione della scarsa alimentazione.

[1] *Deliberazione del consiglio comunale dei* 15 *maggio* 1876, sindaco D. Gaetano Di Giovanni.

buon volere ha fatto contrasto, al solito, il manco dei mezzi.

Ma comunque sia, se la sanità è il più gran bene che l'uomo possa godere, se niuna cosa contribuisca a rendere l'uomo più miserabile ed inutile quanto lo stato di malattia, devono assolutamente cessare questi veri centri d'infezione, che sono le vie interne prive di selciati, i depositi di fimo dappresso l'abitato, ed il macello nelle pubbliche strade.

IX.

E continuando nella lunga serie delle pubbliche esigenze non soddisfatte, diciamo come Cianciana manca ancora della illuminazione notturna. Anche qui non è venuta meno la buona volontà del municipio, il quale ne ha deliberato un principio d'impianto [1], e ne ha stanziato nel bilancio i fondi necessarî [2], ma venuti meno questi, è rimasta negletta anche quella.

Cianciana manca di una strada che possa condurre comodamente i suoi abitanti alla più vicina stazione ferroviaria, qual'è quella di Acquaviva-Platani, dappresso Casteltermini [3]. Tra questa stazione e la strada

[1] Il consiglio comunale, sindaco D. Vincenzo De Michele, ordinava d'iniziarsi la notturna illuminazione con *deliberazione del dì* 27 *novembre* 1875.

[2] *Bilancio* ossia *Conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Cianciana per l'esercizio* 1876; sindaco D. Vincenzo De Michele.

Bilanci ecc. *pel* 1877 e *pel* 1878, sindaco D. Gaetano Di Giovanni.

[3] Vedi sopra pag. 108.

carreggiabile, che da Girgenti per Casteltermini corre a Palermo, va a costruirsi una strada di congiungimento; ed altra strada intercomunale si è iniziata da Casteltermini a S. Biagio-Platani, e da questo comune ad Alessandria della Rocca [1], la quale percorrerà nelle terre dei vicini feudi *Chinesi* e *Solicchialora* dell'agro alessandrino; e allora converrà che Cianciana costruisca o una via diretta di congiunzione dall'abitato a *Chinesi*, di circa 11 chilom. [2], o una strada di chilometri 5, che, dipartendosi dal nostro stradone nazionale dappresso il Platani, andrebbe ad incontrare l'intercomunale verso il feudo *Solicchialora*. Ad ogni modo Cianciana deve subire la spesa dell'una o dell'altra costruzione, onde, a mezzo della più prossima stazione di Acquaviva-Platani, fruire in certo modo dei vantaggi della grande linea ferroviaria, che corre lungo la vallata superiore del Platani, così come delle altre colle quali questa presto o tardi dovrà essere congiunta.

Così pure deve fare la spesa di allacciare alla parte centrale del paese la sua strada obbligatoria, che, diretta per Calamonaci, corre per la campagna suburbana, e che, o per manco di studî, o per vizio di terreni, invece di entrare nell' abitato regolarmente per l'occidente da dove essa viene, v'immette, dopo lungo giro, per l'oriente [3].

[1] Gaetano Di Giovanni — *Notizie stor. su Casteltermini* ecc., pag. 756 e 765.

[2] La distanza da Cianciana al feudo *Chinesi* per la trazzera è di chilometri 8; costruendo una via carreggiabile occorrerà che questi aumentino a circa 11 chilometri.

[3] Il consiglio comunale, sindaco D. Gaetano Di Giovanni, con

Cianciana ha bisogno d'ingrandire il palazzo municipale.

L'ufficio comunale, sino ad un anno addietro, era in due anguste camere, delle quali l'una, col mentito nome di *archivio*, appena poteva ricevere, accatastate, le carte municipali; l'altra, col non meno mendace nome di *segreteria*, riusciva proprio incapace a poter contenere, non diciamo i 20 consiglieri, ma gli stessi pochi impiegati [1]. L'attuale amministrazione, persuasa che un pubblico ufficio tanto più pare rispettabile, quanto più il suo aspetto esteriore e le condizioni interne lo fanno pulito, mondo e agiato, ebbe per suo primo pensiero l'abbandonare quelle inadatte stanzuole, e trasferire l'ufficio in una più comoda e decente sede [2]. Ma questa, composta di una saletta di

deliberazione del dì 11 *maggio* 1877, ordinò e fece già costruire in questa està metri 56 di strada alla base della piazza, che, mentre servono di accesso al nuovo bevaio del Convento, formeranno parte della strada di congiungimento di cui si parla nel testo.

[1] Questo vecchio ufficio comunale è posto nella piazza, e fu edificato dal sindaco D. Niccolò Cinquemani nel 1844. Erano quattro piccole officine l'una sopra l'altra, di cui la terragna ad uso di caserma, la mediana ad archivio, la terza ad ufficio e la soffitta ad orologio, fornito pure per le cure dello stesso sindaco Cinquemani. Sebbene l'ufficio sia riuscito piccolissimo, pure l'opera del Cinquemani va lodata, perchè liberò il municipio dal disdoro di abitare in case a pigione.

[2] Il nuovo ufficio comunale fu trasferito nel fabbricato delle antiche carceri, già prigioni baronali, che stavano accanto al castello, altrimenti detto *la Torre*. Queste prigioni, dopo l'abolizione del feudalismo, furono rivendicate al comune per le cure specialmente di D. Antonino Cinquemani seniore. Rimosse in questi ultimi tempi le carceri comunali, le nostre pri-

aspetto, una stanza per la segreteria, altra per la giunta e per il consiglio, altra per l'archivio, riesce ancora insufficiente, avvegnachè manca una stanza pel segretario, così come altra pel conciliatore, il quale in atto è obbligato tenere le sue sedute nel salone della prima classe elementare. L'allargamento è favorito da uno spiazzo pubblico, che ha all'oriente, così come da alcune case di poco valore, che le stanno ad occidente, e che si potrebbero con agevolezza espropriare.

Così vi sarebbe l'opportunità di apprestare anco i locali alle pubbliche scuole, per le quali oggi non si ha che il salone di cui sopra si è detto, e i due miseri stambugi del vecchio ufficio municipale, dove, dopo il trasferimento dell'ufficio di segreteria, furono istallate due delle quattro scuole elementari maschili.

L'argomento degli edifizî scolastici è di grave importanza, dappoichè non è giusto che sia seppellita nell'atrofia fisica l'energia della vita e dell'intelligenza. È l'aria, la luce, lo spazio, la giocondità, che noi siamo obbligati di assicurare ai nostri bambini insieme al pane dell'istruzione; avvegnachè l'ambiente sano, decoroso, ridente, ingentilisce gli animi e li educa.

gioni rimanevano non curate, sicchè deperivano un dì più che l'altro, quando l'odierno sindaco D. Gaetano Di Giovanni propose ed ottenne dal consiglio, con *deliberazione dei 24 giugno* 1876, di restaurarle, abbellirle e passarvi l'ufficio comunale; il quale vi s'istallò in ottobre 1876.

Ivi, oltre l'ufficio e l'archivio, è un bel salone terragno, formato dall'unione della *casa del castellano* e della *carcere degli uomini,* nel quale si fa la scuola alla prima classe elementare, ed alla serotina.

L' odierno municipio non ha dimenticato questo importante provvedimento; ma, limitato nei mezzi, non ha potuto fare fin qui, che assai poco del molto che avea in animo di compiere, onde sempre più guarentire l'educazione e la salute degli addiscenti.

Cianciana ha una chiesa parrocchiale troppo angusta e sproporzionata al numero degli abitanti; perchè, non essendo lunga che per metri 31. 05, e larga metri 17. 10, non risulta che metri quadrati 527. 95 [1]; sicchè avviene che nelle solenni funzioni, delle quali i ciancianesi sono avidi, così come tutti i popoli meridionali, accorrendo molta gente, la chiesa non è capace a mantenerla, e quella eccessiva frequenza produce un'aria viziata nocevole assai alla salute pubblica: è bisogno quindi che questa chiesa sia portata a livello del progresso demografico del paese, almeno nei limiti permessi dalle buone regole dell'arte architettonica.

X.

Ma diciamo delle esigenze che toccano i pubblici funzionarî del comune; e prima parliamo di coloro, il di cui nobile ufficio è quello di curare la nutrizione della mente, e perciò d'incumbere alla cosa più buona e più desiderabile, qual'è la pubblica istruzione, quest'anima della società.

Cianciana per ora non può aspirare ad avere nel seno suo scuole ginnasiali, tecniche o liceali, ma ha diritto di avere almeno al completo le sue scuole ele-

[1] Queste misure mi sono state favorite dall'esperto capomaestro Giuseppe Pendino, figliuolo del capomaestro Bernardo.

mentari. Oggidì esso non ha che una scuola serale divisa in tre sezioni, una scuola rurale femminile, e tre scuole maschili diurne [1]; manca perciò di una seconda scuola femminile [2], di altra scuola serotina e di una quarta scuola diurna maschile, in modo che gli addiscenti della terza e della quarta classe elementare, che attualmente stanno sotto unico professore, abbiano ciascuno il proprio maestro.

Cianciana ha un segretario, un vice-segretario ed un applicato per disimpegnare gli svariati e numerosi servigî, ai quali è chiamato l'ufficio della comunale segreteria. L'esperienza ha dimostrato come questi tre impiegati, malgrado il loro buon volere, riescano insufficienti a sopperire a tutte le esigenze dell' ufficio, e come spesso essi siano stati costretti a chiamare in loro aiuto in via straordinaria impiegati temporanei.

A completare l' ufficio di cancelleria bisogna un segretario contabile, ed un secondo applicato. Così come al migliore andamento dei servigî comunali occorre un secondo medico condotto, una seconda levatrice, una seconda guardia urbana, un ingegnere del comune, un fontaniere [3], un fattorino postale, un

[1] Vedi sopra pag. 112.

[2] Propriamente Cianciana dovrebbe avere, giusta la legge, quattro scuole femminili; ma per ora giudichiamo che siano bastevoli due di esse scuole.

[3] Il consiglio comunale con *deliberazioni dei* 29 *aprile* e 30 *settembre* 1876, e 23 *aprile* 1877, sindaco D. Gaetano Di Giovanni, istituì l' ufficio del fontaniere, e ne redasse il relativo regolamento; ma pel manco dei mezzi non si è passato a fare la nomina del medesimo.

discreto numero di spazzini e l'utilissima, anzi necessariissima istituzione delle guardie campestri, per tutelare le campagne dai molti ladruncoli di frutta, covoni, arnie, legna e simili, e per prevenirle dal dannoso pascolo abusivo.

In fine tutti sanno quanto concorra la musica, questo soave linguaggio dell'anima, ad ingentilire i popoli, e come quasi non vi sia comune in cui non è una banda sussidiata o meno dal municipio. In Cianciana si ha avuto una banda musicale per iniziativa e con soccorsi di un privato [1]; ma, venuto meno questo sussidio per cause indipendenti dalla volontà di quel filantropo, è mancato pure il corpo di musica. Utile e civile provvedimento del municipio sarebbe dunque di concorrere con proprî fondi alla istituzione di una banda, seguendo così l'esempio dei più civili paesi di Sicilia e fuori [2].

E qui facciamo punto; e lasciamo sotto silenzio il bisogno di una pubblica biblioteca [3], di una biblioteca circolante, di un teatro, di una pubblica villetta e di molte altre simili esigenze; le quali se all'occhio di un superficiale osservatore sembrano cose di lussuriosa importanza, allo sguardo sagace del filosofo

[1] L'egregio sac. vic. D. Alessio Di Giovanni.

[2] Nel circondario di Bivona sono bande sussidiate dai municipî in Bivona, Casteltermini, S. Stefano, Ribera ecc.

[3] Il consiglio comunale con *deliberazione dei* 15 *maggio* 1876, sindaco D. Gaetano Di Giovanni, chiese al governo la cessione dei pochi libri della biblioteca dell' ex-convento dei Riformati di s. Francesco di questa comune, onde servire di nucleo all'impianto di una pubblica libreria; ma sin qui i voti del municipio non sono stati esauditi!

appaiono, per come sono, strumenti efficaci ad ingentilire gli animi e a rendere gli uomini civili e saviissimi.

E tacciamo pure delle esigenze riflettenti la spesa della manutenzione dei selciati interni del paese, alla quale il municipio dovrà soggiacere a grado a grado che sarà eseguita la costruzione degli stessi; così come la spesa della formazione dei selciati delle strade esterne del comune, che sono in deplorevole stato; e di quelle rurali, le quali oggidì presentansi in sì orrenda condizione da intercettare allo spesso le comunicazioni tra l'abitato e la campagna.

Ma di queste esigenze lasciamo la cura ai bilanci avvenire.

XI.

Anche tacendo di queste ultime, sono adunque molte le pubbliche esigenze di Cianciana rimaste fin qui neglette per manco assoluto di mezzi, ed alle quali conviene provvedere, se non si vuole che il bel paese indietreggi dal progresso agricolo, industriale e demografico in cui trovasi assai bene avviato.

Ma potrebbe obbiettarsi che non tutte le pubbliche esigenze di Cianciana sono di quelle, che la *legge* 11 *luglio* 1877 pone a limite dell'ampliamento territoriale di ciascun comune. E questa obbiezione naturalmente va fatta dai comuni requisiti, i quali hanno interesse di limitare, con avara interpretazione, il bisognevole al puro soddisfacimento delle spese obbligatorie da stanziarsi nel bilancio.

Ma gli è evidente come un sì gretto ed effimero concetto non potè prevalere nella mente del legisla-

tore; avvegnachè nella parola *esigenze* usata dalla legge [1], dovè intendersi un concetto più largo che non è quello dei soli bisogni finanziarî emergenti dai bilanci comunali, il concetto cioè di dovere provvedere con una discreta larghezza, oltre alle spese obbligatorie, benanco alle facoltative, « di modo che, scrive un egregio pubblicista, l'opera delle municipali aziende non fosse ridotta ad una pura e semplice conservazione dell'attuale miserevole stato in che veggonsi ridotti gli abitati dei comuni, ma potesse estendersi ad un progressivo immegliamento delle condizioni odierne, sia sotto il rapporto igienico ed edilizio, sia sotto quello delle agevoli e buone comunicazioni stradali e della progrediente istruzione » [2].

Le esposte esigenze, e quelle alle quali provvede oggidì il bilancio comunale, portano una spesa annuale di lire 118655 [3]; e si badi che in questa cifra non sono notate che per una sola decima parte le

[1] *Articolo* 5. Vedi sopra pag. 104; e in fine, *Documenti,* n. VIII.

[2] Carlo Pintacuda *relatore — Rapporto della commissione speciale circa la circoscrizione di Monreale e dei comuni finitimi composta dal comm. march. Giovanni Maurigi, presidente, avv. Mario Lombardo segretario, comm. Salesio Balsano, prof. Bennici, avv. cav. Francesco Radicella, avv. Niccolò Schirò, membri; cav. Giuseppe Guggione, impiegato addetto;* ediz. ancipite (ma Pal., Montaina e comp., 1877), pag. 9. Trovasi pure negli *Atti del consiglio provinciale di Paler., sessione* 1876, Pal., Montaina e comp., 1877, *allegato* E, pag. LXV e seg.

[3] *Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell' uscita del comune di Cianciana per l' anno* 1877.

Relazione sulle esigenze del comune di Cianciana, allegato A, *della deliberazione del consiglio comunale del* 30 *settembre* 1877.

Vedila in fine di questo libro, *Documenti,* n. XII.

grandi spese della conduttura dell' acqua, del rifacimento dei selciati, della costruzione della piccola strada suburbana, dell'allargamento del palazzo municipale, della costruttura degli edifizî scolastici, della istituzione della macelleria ecc., perchè tante opere, sebbene tutte urgenti, non vanno fatte in un periodo minore d'un decennio; salvo a dare la preferenza a quelle che hanno l' impronta di una maggiore necessità.

Di fronte a tutte queste esigenze, riassunte nelle predette lire 118655, Cianciana non ha che le lire 40875. 76 di risorse economiche [1]; per ottenere le quali, non avendo il comune che sole lire 285 di rendite patrimoniali [2], le varie amministrazioni municipali che si sono successe dal 1860 in poi, hanno dovuto ricorrere dapprima alla sovraimposta fondiaria — 1861 e seg.—; ed alla tassa sul consumo delle carni—1861-1868 —; estesa indi al consumo del vino — 1869 e seg. —; sino ad imporre sul dazio di consumo governativo dei detti due cespiti un'addizionale del 50 per 100; e dappoi alla tassazione delle bestie da tiro e da soma — 1867 e seg. —; delle aree pubbliche — 1870 e seguenti — [3]; dei domestici, dello bestiame, delle li-

[1] *Prospetto delle risorse economiche del comune di Cianciana nell'anno* 1877, *allegato* B, *della deliberazione consiliare dei* 30 *settembre* 1877.

Vedilo in fine, *Documenti*, n. XIII.

[2] Sono lo estaglio dell'isola della comune dappresso il Platani, l'unica proprietà produttiva che ha Cianciana.

[3] Questa tassa, con *deliberazioni del consiglio comunale degli* 8 e 11 *dicembre* 1869, era stata imposta sui gradini delle molte scale esterne che sono in paese; ma poi rimase in disuso, onde

cenze — 1872 e seg. — ; e degli esercizî e rivendite — 1873 e seg. — [1]; e queste riuscendo insufficienti ai crescenti bisogni del paese, si tentò, ma indarno, di tassare i cani — 1871 — [2], e poi si dovè ricorrere alla tassa sui principali utenti, onde costruire lo stradale intercomunale obbligatorio, che va da Cianciana a Calamonaci — 1875 —, la quale sventuratamente è riuscita un vero testatico [3]; così come alla tassa di famiglia — 1875 — [4]; che, ricordando al popolo i gravi inconvenienti dei *ruoli di transatto* del passato governo, riusciva impopolarissima, dovè presto abolirsi — 1876 — [5], e sostituirvi le tasse sulla minuta vendita delle frutta, ortaglie, paste, caci e pesce fresco — 1876 — [6].

Ma questi novelli dazî non erano neppure sufficienti a sopperire ai più urgenti bisogni di Cianciana, onde, fu mestiere ricorrere all' espediente di alienare alquanti suoli comunali, che sono attorno all' abitato, ottenendo così non solo un contributo,

dar soddisfacimento ai reclami del popolo minuto, su cui principalmente gravava.

[1] *Bilancio ossia conto presuntivo dell' entrata e dell' uscita del comune di Cianciana per gli anni* 1861-1877.

[2] *Bilancio* ecc. *per l'anno* 1871.

[3] *Bilancio* ecc. *pel* 1875. — La tassa si è messa in esecuzione nel corrente anno 1877, essendosi iniziati i lavori di costruzione addì 16 ottobre 1877.

[4] *Deliberazioni del consiglio comunale di Cianciana dei* 13 *aprile* e 27 *novembre* 1875.

[5] *Deliberazione in via d'urgenza della giunta municipale di Cianciana dei* 19 *marzo* 1876; e *deliberazione del consiglio comunale dei* 18 *aprile* 1876.

[6] *Deliberazione del consiglio comunale dei* 24 *giugno* 1876.

sebbene temporaneo, alle finanze comunali, ma benanco il bene di estendere il caseggiato del comune e dare sfogo all'accresciuta popolazione, così come di togliere tanta causa di malsania, che derivava al paese dai letamai che erano in quelle località — 1876 — [1].

Malgrado queste svariate e gravose tassagioni, la massima parte delle pubbliche esigenze di Cianciana sono rimaste neglette; sicchè veduta l'impossibilità di aumentare la sovraimposta fondiaria, che, fissata in quest'anno per lire 14083. 16 [2], dà un' aliquota

[1] *Deliberazioni del cons. com. dei* 18 *aprile* e 24 *giugno* 1876. Vedi pure sopra pag. 144.

[2] Giusta le leggi, il comune nel 1877 non poteva sovrimporre che circa lire 2000, cioè il 3. 13 per 100, appunto perchè il governo, avendo tassato il 17. 23 per 100, e la provincia il 14. 10, non rimaneva che un margine di sole lire 3. 13; onde, per imporre la esuberante cifra delle lire 14083. 16, dovè concorrere l'autorizzazione tutelare della deputazione provinciale. Vedi:

Re Vittorio Emanuele II — *Decreto legislativo* 28 *giug.* 1866, *n.* 3023.

Lo stesso — *Legge* 14 *giugno* 1874, *n.* 1961.

Devesi notare che le suddette aliquote sono dei terreni; quelle dei fabbricati, sono così: erariale 16. 25; provinciale 14. 08; comunale 15. 07.

La sovrimposta comunale di Cianciana del 1877 fu soltanto superata da quella del 1868, stabilita in lire 17714. 28; ma allora non erano altre tasse che il dazio sulla carne e quello sulle bestie da tiro e da soma, e questi in una cifra assai sparuta. Vedi:

Bilancio ecc. *pel* 1868.

Prospetto indicante la situazione finanziaria di Cianciana come risulta dal bilancio del 1877, *alligato* C, della cit. *delib. cons. dei*

del 15. 12 per 100 [1] (oltre il 17. 23 per 100 imposto dal governo e il 14, 10 dalla provincia), e, non essendo giusto il pensare ad altri balzelli, onde qui non incorrere in quelle ingiustizie, come bene le chiama il Pianciani [2] delle proporzioni nelle diverse imposte comunali a danno delle classi operaie, si è creduto provvida cosa la contrattazione di un mutuo di lire 10000 colla cassa dei depositi e prestiti — 1876 — [3],

30 *sett.* 1877. Vedi questo *Prospetto* in calce di questo volume, *Documenti,* n. XIV.

[1] Propriamente la sovrimposta di lire 14083. 16, presa sulla rendita imponibile di lire 108000. 82, porta un'aliquota del 13.039 per 100. Nel 15. 12 per 100 pei terreni, e nel 15. 07 pei fabbricati, sono compresi gli agi di riscossione e le spese di distribuzione; onde è per questo che la effettiva sovrimposta è lire 16320. 06, cioè lire 13477. 38 sui terreni, e lire 2842. 68 sopra i fabbricati.

[2] Luigi Pianciani — *Relaz.* cit., pag. 9, e *Discorso alla camera dei dep.;* negli *Atti parlam. della cam. dei dep., tornata del* 16 *apr.* 1877, pag. 2491. È da notare che il Pianciani crede generale in Sicilia l'inconveniente, di cui si parla nel testo, cioè che in Sicilia il dazio di consumo, preso nel suo complesso, rappresenta quattro volte tanto quello che importano i centesimi addizionali, in modo che vengono obbligati a sopportare i pesi principalmente coloro i quali delle spese che si fanno meno profittano; e ciò egli assevera all'appoggio di alcune cifre riportate da Sidney Sonnino, nel libro: *I contadini in Sicilia,* Firenze, Barbera, 1877, parte I, cap. V, pag. 183 e seg. Se non che un tale asserto viene egregiamente confutato dal deputato bar. Gabriele Bordonaro, con cui, pur disconvenendo in altre cose, conviene il nostro deputato duca G. Colonna di Cesarò; come meglio dagli *Atti parlam. della camera dei deputati, tornata* cit., pag. 2487 e seg., e 2490 e seg.

[3] *Deliberazioni del consiglio com. di Cianciana del* 18 *aprile* e 24 *giugno* 1876, 15 *marzo* e 4 *novembre* 1877.

che approvata dalla deputazione provinciale — 1876 e 1877 — [1], accolta dal consiglio permanente dell'amministrazione della detta cassa — 1877 — [2], ed autorizzata dal governo — 1877 — [3] è in corso di attuazione; la quale somma servirà ad iniziare il lavoro di una delle più urgenti opere, qual'è quella del cimitero, ed indi con altri fondi procurare di condurla a compimento.

Dalle cose fin qui dette viene facilmente a conoscersi la situazione finanziaria di Cianciana, la quale si compendia in questo corollario: Cianciana, malgrado che abbia imposto ai suoi abitanti ogni specie di tassagione, ha sì strette risorse da rimanergli non soddisfatte più di due terzi delle sue legittime esigenze; perchè, essendo queste in lire annue 118655, e quelle in lire annuali 40875. 76, gli restano annue lire 77779. 24 di esigenze non soddisfatte; sicchè, per sopperire ad un'opera pubblica di somma urgenza, ha dovuto ricorrere ai favori, per nulla lusinghieri, del pubblico credito.

Così rimane provato, a pro di Cianciana, il primo e precipuo criterio voluto dalla legge perchè esso abbia diritto a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale [4]; in modo che possa bastare a se stesso, e raggiungere, egli che vi è bene iniziato, il livello degli altri comuni italiani, cui, non

[1] *Deliberazioni della deputazione provin. di Girgenti dei* 27 *settembre* 1876, 18 *aprile* e 22 *novembre* 1877.

[2] *Deliberazione del consiglio permanente della cassa dei depositi e prestiti,. Firenze* 28 *agosto* 1877.

[3] Re Vittorio Emanuele II — *Decreto* 28 *settembre* 1877.

[4] Vedi sopra pag. 104.

facendo difetto le risorse economiche, sono già arrivati ad uno stato convenevole di progresso e di civilizzazione.

Ma oltre il criterio economico, che è il principale, militano pure a favore dell'ingrandimento territoriale di Cianciana i criterî secondarî o complementari; ma di cotali criterî sarà opportuna cosa il parlarne meglio nel capitolo che segue [1].

[1] Vedi sopra pag. 104 e seg.

CAPO V.

LA NUOVA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI CIANCIANA

Consultiamo prima di tutto la carta geografica, nella quale è rilevata la separazione fatta dai monti, dai golfi e dai fiumi.

G. D. Romagnosi — *Costituz.* II, 1; III, 10.

Il suolo qui è nostro.

G. Berchet — *Ode.*

I.

Il sindaco del comune di Cianciana nella sua domanda dei 9 ottobre 1877 [1], in conformità della deliberazione del consiglio comunale dei 30 settembre [2], ha chiesto all'onorevolissima Giunta incaricata di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali dei comuni della provincia girgentina, che all'attuale territorio ciancianese, costituito dai latifondi *Cianciania*, *Feudotto* e *Bissana*, fossero aggregati i feudi *Petraro*, *Ciniè*, *Mavaro*, *Ferraria*, *Balata*, *Finocchio*, *Millaga*, *Monte di Sara*, *Donna superiore*, *Maienza*, *Cucicuci*, *Donna inferiore*, *Strasatto*, *S. Pietro soprano*, *S. Pietro sottano* e *Giardinelli*,

[1] *Domanda del sindaco di Cianciana dei* 9 *ottobre* 1877, *all'onorevolissima Giunta incaricata di formare i progetti della nuova circoscrizione territoriale dei comuni della provincia di Girgenti.* Vedi in fine, *Documenti*, n. XV.

[2] *Deliberazione consiliare dei* 30 *settembre* 1877. Vedila in fine di questo libro, *Documenti*, n. XI.

feudi sforniti di un centro qualunque di abitazione, posti tra il mare, il Platani ed il Macasoli [1].

Che il criterio maggiormente determinante, qual'è l'economico, giustifica pienamente questa domanda d'ingrandimento territoriale si è veduto nel precedente capitolo. Vedremo ora se i criterî complementari concorrono del pari a favore della domanda di Cianciana.

E per procedere nel grave argomento con ordine metodico, sarà opportuna cosa aggruppare i predetti latifondi in cinque sezioni, che chiameremo:

La prima: *I feudi proprî.*
La seconda: *I feudi alessandrini.*
La terza: *I feudi bivonesi.*
La quarta: *I feudi medî.*
La quinta: *I feudi marittimi.*

II.

Primo gruppo: *I feudi proprî.*

I feudi proprî, l'abbiamo detto varie volte [2], sono i tre che seguono:

LATIFONDI	ESTENSIONE SICULA	ESTENSIONE ITALIANA	VALORE CATASTALE
	Salme decimali	Ett. are cent.	Lire cent.
Cianciania	796. 6448	1391. 14. 75	53846. 39
Feudotto	70. 6023	123. 29. 03	2082. 37
Bissana	1250. 1426	2183. 10. 89	33212. 14
Sommano	2117. 3897	3697. 54. 67	89140. 90
Rendita dei *fabbricati*	»	»	18859. 92
		Totale	108000. 82

[1] Vedi sopra pag. 11 e seg., e passim.
[2] Vedi sopra pag. 27, 33, 40, 44 e seg., 51 e seg.

Il feudo di *Ciancianìa,* già di *Chincana,* è il feudo originariamente proprio del comune di Cianciana: esso, col suo casale Chincana, faceva parte del contado di Cammarata, ma poi, distaccato nell'inizio del secolo XIV, cominciò a far corpo da se e diede la sede, dopo caduto il casale, dapprima alla terricciuola di Cianciana, e dappoi, sparita anche questa, alla università di s. Antonino, detta poi, come abbiamo veduto, s. Antonino di Cianciana, e poi ed ora semplicemente Cianciana [1].

Il feudo *Ciancianìa,* vestito per ogni dove di viti pampinose e di fruttuosi alberi, e ricco di zolfare e di saline, forma gli ameni campi suburbani del comune, dai di cui abitatori è intieramente posseduto a piccoli lotti, ed industremente ed amorosamente coltivato [2].

Il *Feudotto,* a mezzodì del comune, è una dipendenza del maggior feudo *Ciancianìa;* ed è per questo che nei diplomi feudali assunse il nome di *sette aratati di terra dei membri del feudo di Ciancianìa,* sin da quando ne fu distratto per la prima volta nel 1581; la quale denominazione esso conservò anche dopo, quando indi a poco venne riunito al feudo maggiore — 1584 — [3]; finchè, remosso l'antico nome, prese quello di *Fegotto* ossia piccolo feudo. Chiuso tra il feudo *Ciancianìa* e quello di *Bissana,*

[1] Vedi sopra pag. 22, 27, 32 e seg., 40, 44 e seg.

[2] Vedi il *catasto fondiario rurale di Cianciana,* nell'agenzia delle tasse di Bivona, e nell'ufficio comunale di Cianciana; e vedi in fine, *Documenti,* n. XVII.

[3] *Cedolario dei feudi della valle di Mazara* sopra cit.; e vedi sopra pag. 44 e seg.

è alle sue *Case* a poco meno di chilometri 1.857 dal comune di Cianciana [1], dai di cui abitanti è nella totalità coltivato a cereali e civaie [2]; se non che la proprietà spetta alla città di Girgenti [3].

Il feudo di *Bissana,* a libeccio da Cianciana, sin dal secolo XIV era un latifondo *nullius territorii,* finchè, caduto nel dominio della famiglia Napoli, questa aggregollo stranamente al comune di Alessandria della Rocca. Però le prammatiche del passato secolo, sebbene tardi, lo rivendicarono a Cianciana — 1803 — [4], che lo coltiva per 14 ventesimi, lasciando che soli 6 ventesimi fossero coltivati da cattolichesi, da alessandrini e da riberesi [5].

Le sue ettare 2183. 10. 89, in cui si estendono i suoi campi, i suoi pochi vigneti ed albereti ed i suoi pascoli, nei quali è preziosa la camerope, si posseggono, cioè, da abitatori di Palermo ettare 791. 47. 31 [6]; da abi-

[1] Questa distanza è misurata da Cianciana alle *Case* del *Fegotto,* che sono quasi nel centro dello stesso. Vedi in fine di questo volume il *Prospetto generale delle distanze, Docum.,* n. XVIII.

[2] Vedi in fine, *Documenti,* n. XVII.

[3] *Girgenti.* — Il proprietario del *Feudotto* è l'agrigentino cav. D. Vincenzo dei marchesi Giambertone. Nel catasto rurale di Cianciana, il feudotto è notato all'*art.* 717 a nome del marchese D. Ignazio Giambertone di Girgenti, padre dell'odierno proprietario.

[4] Vedi sopra pag. 33, 40, 51 e seg.

[5] Vedi in fine, *Documenti,* n. XVII.

[6] *Palermo.* — D.ª Lauria Settimo fu D. Girolamo principessa di Fitalia, vedova baronessa di s. Giuliano, ett. 483. 29. 76, *art.* 2144 *del catasto fondiario rurale di Cianciana;* — D.ª Lauria Settimo duchessa Sorrentino, vedova del cav. D. Gioacchino Longo, ettare 85. 73. 89, *art.* 2146; — D.ª Clementina Settimo fu Girolamo principe di Fitalia, ettare 80. 16. 08, *art.* 2147; — Eredi del prin-

tanti di Cianciana ettare 737. 85. 97 [1]; di Burgio, ettare 426. 84. 43 [2]; di Siculiana, ettare 129. 51. 64 [3]; di Lucca-Sicula, ettare 49. 24. 49 [4]; e di Ribera ettare 48. 17. 05 [5].

Esso, nelle sue *Case grandi,* che sono le più centrali, è alla distanza di chilometri 4.460 da Cianciana;

cipe di Fitalia, ettare 55. 04. 64, *art.* 679; — D. Girolamo di Napoli e Settimo, duca di Campobello, ettare 41. 08. 31, *art.* 2417; — D.ª Felicia di Napoli e Settimo fu Giuseppe ettare 46. 14. 63, *art.* 4418.

[1] *Cianciana.* — D. Pietro Cinquemani e figli, ettare 203. 98. 14, *art.* 2159; — D. Fortunato Montuoro, già D.ª Filippa Cinquemani, ett. 163. 13. 71; *art.* 2160; — D.ª Antonina Cinquemani e D.ª Carmela Ristivo, nate Arcuri, ett. 122. 48. 37, *art.* 2161; — la famiglia Taglialavore, ett. 63. 45. 72, *art.* 2355, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361 e 2362; — D. Giovanni Antonio Cinquemani, ett. 42. 15. 07, *art.* 1594; — D. Giuseppe Antonio Cinquemani di D. Giovanni, ett. 42. 14. 73, *art.* 2302; — D.ª Luigia Pelous di D. Giambattista, ett. 40. 49. 14, *art.* 2344; — la famiglia Carubia, ettare 24. 28. 57, *art.* 368, 380, 2269, 2356, 2454 e 2473; — la famiglia Di Maria, ettare 16. 99. 88, *art.* 883, 2154, 2155, 2156, 2345 e 2348; — la famiglia Lo Monaco, ettare 10. 63. 62, *art.* 1596, 2153, 2430; — la famiglia Provenzano, ettare 4. 07. 92, *art.* 1343; — e la famiglia Mattaliano, ettare 4. 01. 09, *art.* 966.

[2] *Burgio.* — Barone D. Michele De Michele fu Domenico, ettare 213, 42, 22, *art.* 2329; — e D. Antonino, D. Pietro e D. Marcantonio De Michele, ettare 213. 42. 21, *art.* 2330.

[3] *Siculiana.* — La signora D.ª Rosalia Carubia da Cianciana, menata in moglie dal siculianese avv. D. Nicolò Magro, *articolo* 1210 e 2425 del cennato *catasto.*

[4] *Lucca-Sicula.* — Luca D'Anna fu Pasquale, *art.* 2303 e 2499.

[5] *Ribera.* — Il signor D. Francesco Guida da Cianciana, già sindaco ed ispettore onorario di polizia in detta sua patria, dal 1860 abitatore di Ribera, *art.* 783 del predetto *catasto fondiario di Cianciana.*

e il largo corso del fiume Platani, che lo lambisce in lungo, lo separa dal territorio del comune di Cattolica-Eraclea, dal quale è lontano chilometri 7.433 [1]; mentre dal lato opposto è unito al *Monte di Sara*, ed al gruppo dei *feudi bivonesi* [2], dei quali è naturale diramazione [3].

Il comune di Cattolica ha fatto domanda di aggregamento di Bissana al proprio territorio [4]; ma è evidente che tanto *Bissana*, quanto gli altri *feudi proprî* di Cianciana devono restare a Cianciana, appunto perchè concorrono in suo favore tutti i criterî complementari indicati dalla legge, cioè prossimità e facile comunicazione; pertinenza della massima parte delle terre, senza che le pertinenze degli altri comuni, perchè lontani, possano fargli concorrenza; coltivazione della maggiore parte delle terre da canto dei ciancianesi; concorso dei limiti naturali segnati dalle acque del Platani; dipendenza perciò per tutti i rami di pubblica amministrazione dal comune di Cianciana, che è, come dice la legge, il più prossimo, il più centrale ed il più accessibile.

III.

Secondo gruppo: *I feudi alessandrini.*

Essi sono *Petraro*, *Ciniè* e *Mavaro*, i quali hanno la estensione e la rendita come segue:

[1] *Prospetto generale delle distanze; Documenti*, n. XVIII.

[2] Vedi la *Carta topografica* alligata a questo volume.

[3] GAETANO DI GIOVANNI — *Sulla strada nazionale da Bivona a Girgenti* cit., pag. 18 e seg.

[4] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica dei* 15 *settembre* 1877.

LATIFONDI	ESTENSIONE SICULA Salme decimali	ESTENSIONE ITALIANA Ett. are cent.	VALORE CATASTALE Lire cent.
PETRARO	78. 6979	137. 42. 75	2837. 22
CINIÈ	389. 7700	680. 63. 84	10129. 26
MAVARO	236. 7546	588. 05. 95	11300. 06
Sommano	705. 2225	1406. 12. 54	24266. 54
Riporto del 1° gruppo	2117. 3897	3697. 54. 67	108000. 82
Totale del 1° e 2° gruppo	2822. 6122	5103. 67. 21	132267. 36

Questi tre latifondi nei primi tempi feudali fecero parte, cogli altri feudi di Alessandria e con quelli di Cianciana, del contado di Cammarata, quando questo allargava sino a noi i suoi confini; poi seguirono la sorte della baronia della *Pietra d'Amico,* quando nel 1524 fu sgregata dal predetto contado; indi furono uniti a volta a volta alla baronia di *Motta S. Agata* — 1621 e seg. —; finchè, tornati alla loro baronia, rimasero con essa a comporre l'agro di Alessandria della Rocca, comune surto poco più di tre quarti di secolo prima di Cianciana — 1570 — [1].

Il feudo *Petraro,* verso nord, nel punto centrale, dove sono le *Case di Pietro Amato,* è a chilometri 2.230 dall'abitato di Cianciana, dei di cui poderi suburbani è continuazione non interrotta; formando divisione da una parte la trazzera che conduce a Bivona, e dall'altra proprio i cespugli segnanti i limiti delle singole proprietà private. Alessandria invece è chiusa in una vallea dell'altura del versante opposto a quello formato dal Petraro, a chilom. 3.716 [2].

[1] Vedi sopra pag. 22, 32, 39 e seg.

[2] Vedi *Documenti,* n. XVIII, e la *Carta topografica.*

Il *Petraro*, destinato alla viticultura, all'albericultura ed alla semina dei frumenti e dei legumi, è frazionato in molti piccoli lotti enfiteutici, dei quali ettare 3. 32. 88 si posseggono da Siculiana [1]; ettare 4. 1. 95 da Palermo [2]; ettare 44. 36. 76 da Alessandria [3]; e la massima parte in ettare 85. 71. 16 da Cianciana, che coltiva tanto queste, che quelle possedute da Siculiana [4].

[1] *Siculiana.* — D.ª Gaetana Carubia da Cianciana, *art.* 372 del *catasto rurale alessandrino*, oggi rappresentata dalla figliuola D.ª Rosalia Carubia moglie dell'avv. siculianese D. Niccolò Magro.

[2] *Palermo.* — Albergo dei poveri, n. 2012 e 2013 dello *Stato delle sezioni.*

[3] *Alessandria.* — Le terre possedute in *Petraro* dagli alessandrini sono quelle che figurano sotto i seguenti nomi, ricavati dal volume dello *Stato delle sezioni,* compilato all'epoca degli allibramenti catastali — 1843-1844 —, cioè: Guida Rutilio Filippo, Belluccia eredi di Gaetano, Belluccia eredi di Vincenzo, Belluccia eredi di Giuseppe, Bondì D.ª Angela, Longo Giuseppe, Longo Benedetto, Chiaramonte Giuseppe, Di Frisco Pietro, Di Frisco Antonino, Cannata Giuseppe, Ciaravella Felice, Zambito Giovanni, Belluccia Francesco, Comparetto eredi di Giacomo, Mangione Gioacchino, Guastella M. Raimondo, Pellitteri eredi di Giuseppe, Greco M. Vincenzo e Longo D. Francesco; in tutto 20 contribuenti.

I primi cinque sono notati alla *sezione F, numeri* 1125 a 1132, 1135 a 1141, 1145, 1147 a 1150, 1153 a 1164; gli altri appartengono alla *sezione G, numeri* 1776, 1778 a 1783, 1786 a 1794, 1797 a 1805, 1809 a 1811, 1926, 1929 a 1935, 2007 e 2008.

[4] *Cianciana.* — I possessori ciancianesi nel feudo Petraro sono stati tratti pure dallo *Stato delle sezioni,* perchè il ricorrere agli *articoli del catasto* ci avrebbe portato per le lunghe; essi sono: Soldano Francesco, Cannariato Giuseppe, La Lumia Ignazio, Carubia Salvatore, Martorana D.ª Pietra, Alfano Giuseppe, Com-

Il feudo *Ciniè* è addetto alla cultura dei cereali e delle civaie, a pascolo naturale, e in poca estensione ad agrumi e vigneti. Sta verso oriente a chilome-

paretto Antonino, Partanna Felice, Riggio eredi di Santo, Tagliarino Giuseppe, Lazzara Tommaso, Taglialavore Gaspare, Mattaliano eredi di Carlo, Tagliarino Vincenzo, Piazza Giovanni, Piazza Giuseppe e Tagliarino Luigi. Queste terre sono tra la trazzera di Alessandria ed il torrente Ciniè, segnate alla *sezione F* del *catasto alessandrino, numeri* 1134, 1146, 1151, 1152, 1165 a 1167, 1169 a 1196.

Le altre terre sono site tra la trazzera di Alessandria e quella di Bivona, e prendono nome da Pendino Giuseppe, Di Rosa Pietro, Pendino Francesco, D' Angelo Filippo, Mandracchia Pietro, Greco Francesco, Ferraro Francesco, Girolamo Vincenzo, Cardillo eredi di Giuseppe, Greco Pasquale, Soldano Francesco, Amato Domenico, Amato Pietro, Riggio Paolo, Riggio Gaetano, Taormina Pietro, Marino Francesco, Alfano eredi di Giuseppe, Greco Giuseppe, Comparetto Pietro, Amato Filippo, Montalbano Felice, Riggio Maria Antonia, Cappellano Domenico, Labella Antonino, La Lumia Ignazio, Guida Baldassare, Bavuso Gaetano, Re Raimondo, Contissa Giuseppe, Collodisca Giuseppe, Di Liberto Giuseppe, Greco Giacomo, Gagliano eredi d'Ignazio, Cardinale Giuseppe, Cusmano Francesco, Bagarella Giuseppe, Marchese Antonino da Prizzi, domiciliato in Cianciana, Soldano Vincenzo, Bagarella Giuseppe, Ventonce Giuseppe, La Novara Giovanni, Attardi Giovanni, La Novara Gaetano, Perzia Filippo, Gentile Pietro, La Novara Cosmo, Marsala Giuseppe e Bajamonte Giuseppe. — Oltre a questi sonovi terre che figurano nel catasto come possedute da alessandrini, ma che oggi per posteriori acquisti trovansi in potere di ciancianesi; tali son le terre di Longo Giuseppe oggi Pensato Giuseppe; di Zambito Giuseppe oggi Comparetto Pietro; di Longo Benedetto passate a Greco Pietro; di Cimino eredi di Antonino a Pecoraro Paolo; di Ligammari Ignazio a maestro Cosmo Carubia; di Canzoneri eredi di Antonino a Filippo Cicchirillo, Giuseppe Di Maria e Giovanni Arcuraci; e di Catalano eredi di Gaspare a Cappellano

tri 3.766 da Cianciana, e a chilometri 6.690 da Alessandria della Rocca, misurata la distanza dal suo *Casamento* che è nel centro. Esso, mentre si nasconde agli occhi degli alessandrini, prospetta bellamente il paese di Cianciana, così come il versante orientale dei di costui poderi suburbani, coi quali corre parallelamente per lungo tratto [1].

A meno di ettare 3.2418 possedute da un alessandrino [2], il resto del feudo, in ben ettare 677. 39. 66, è proprietà di un signore di Villafranca-Sicula [3]; però il feudo è coltivato per tre quarti dai ciancianesi, e per un quarto dagli alessandrini [4].

Il feudo *Mavaro*, verso scirocco, è diviso in campi e pasture, e dista nel suo centro, che sono le *Case Lo Cascio*, da Alessandria chilometri 8.177, mentre da Cianciana è lontano soltanto chilom. 4.460. Confina col fiume Platani, e col feudo *Ciniè*; ed al

Vincenzo. — Tutte queste terre, tra le due trazzere, sono notate alla *sezione G* di detto *catasto, numeri* 1652 a 1656, 1658 a 1668, 1761 a 1766, 1772 a 1775, 1777, 1784, 1795, 1796, 1806, 1922 a 1925, 1927, 1928, 1936 a 2006, 2009 a 2011, 2014 a 2073, e comprendono 73 contribuenti.

[1] Vedi la *Carta topografica* unita a questo volume, e il *Documento* n. XVIII.

[2] *Alessandria della Rocca.* — Giovanni Scaglione. — Vedi *articolo* 1516 del *catasto rusticano di Alessandria della Rocca.*

[3] *Villafranca-Sicula.* — Il signor D. Giuseppe Giandalia del fu D. Matteo, nato e domiciliato in Villafranca-Sicula; una di cui figliuola, la distinta signora D.ª Marianna, è sposa del nostro D. Giuseppe Antonio Cinquemani, ed abita in Cianciana.

Il sullodato signor Giandalia è notato all'*art.* 2163 di detto *catasto rusticano alessandrino.*

[4] Vedi in fine, *Documenti,* n. XVII.

par di questo si occulta alla vista di Alessandria; mentre in buona parte guarda l'abitato ciancianese, e va pure parallelamente per lungo corso cogli albereti di Cianciana [1].

La sua possidenza è così ripartita : ett. 295. 99. 09, appartengono a Napoli [2]; ett. 277. 21. 86, a Lucca-Sicula [3]; ett. 7. 42. 50, a Cianciana [4]; ed altrettanto ad Alessandria [5]. I ciancianesi però lo coltivano intieramente, eccetto di qualche tenuta seminata da alessandrini [6].

Da questa semplice esposizione consegue, che i tre *feudi alessandrini* debbono unirsi al territorio di Cianciana, il solo che ne ha fatto dimanda di annessione; la quale è suffragata dal concorso di tutti i criterî complementari voluti dalla *legge degli* 11 *luglio* 1877, perchè, a parte la possidenza dei comuni non concorrenti e non influenti tra il comune requisito di Alessandria, e il comune richiedente di Cianciana, si ha per questo in rispetto all'altro, maggiore possidenza, maggiore cultura, maggiore prossimità non disgiunta da maggior agevolezza di comunicazione.

[1] Vedi la *Carta topografica* in fine del volume, e *Doc.*, n. XVIII.

[2] *Napoli.* — La signora D.ª Felicia Filomarino Cattano della Volta, principessa di Trigiano, *art.* 2958 del *catasto alessandrino.*

[3] *Lucca-Sicula.* — I signori D. Liborio e D. Giovanni Lo Cascio di Lucca-Sicula, *art.* 2377 e 2378 del *catasto di Alessandria.*

[4] *Cianciana.* — Gli eredi di Giovanni Taglialavore, *art.* 1649 del cit. *catasto.*

[5] *Alessandria della Rocca.* — Gli eredi di Gerlando Partanna, *art.* 1187 del *catasto* cit.

[6] Vedi i *Documenti* in fine, n. XVII.

IV.

Terzo gruppo: *I feudi bivonesi.*

I quali sono *Ferraria, Balata, Millaga* e *Finocchio,* come appare dal seguente quadro:

LATIFONDI	ESTENSIONE SICULA	ESTENSIONE ITALIANA	VALORE CATASTALE
	Salme decimali	Ett. are cent.	Lire cent.
FERRARIA	423. 3037	739. 19. 96	9181. 79
BALATA	520. 3237	908. 62. 07	18087. 18
MILLAGA	365. 0367	523. 94. 24	11774. 37
FINOCCHIO.	283. 5322	495. 12. 06	8716. 02
Totale del 3° gruppo	1592. 1963	2666. 88. 33	47759. 36
Riporto del 1° e 2° gruppo	2822. 6122	5103. 67. 21	132267. 36
Totale dei gruppi 1°, 2° e 3°	4414. 8085	7770. 55. 54	180026. 72

Questi feudi, addetti alla cultura dei cereali e di poche civaie, così come alla pastura, stanno all'occidente di Cianciana: essi facevano parte della baronia di *Macasoli,* di cui seguirono la sorte; sicchè nei primi tempi del feudalismo spettarono al contado di Sciacca; poi cogli altri cinque feudi della medesima baronia fecero parte da se; indi furono insieme ad essi aggregati al contado di Caltabellotta, finchè nel secolo XVIII essi con le due *Mailla* vennero dalla volontà del loro barone trasferiti al territorio di Bivona [1].

Di questi feudi Alessandria chiede per se il *Fer-*

[1] Vedi sopra pag. 20 e seg., 25 e seg., 27 e seg., 33 e seg., 41 e seg.

raria [1]; Calamonaci, *Balata* e *Finocchio* [2]; Cianciana tutti e quattro [3]. Intanto Bivona, che vuole trattenerli [4], non gode su di essi alcuna possidenza, nè cultura, nè vicinanza; dappoichè i cennati quattro feudi appartengono per ettare 2653. 12. 63, ad una nobile famiglia abitante nella Spagna [5]; per ett. 5. 67. 53,

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Alessandria della Rocca dei* 13 *ottobre* 1877.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Calamonaci dei* 15 *ottobre* 1877.

In questa deliberazione Calamonaci chiede *il feudo di Balata e il feudo di Finocchio, quarto di Carcaci e delle Case ed isole adiacenti* ecc. È da osservare però che, avendo esso nominato il feudo *Finocchio,* non occorreva nominare il *quarto di Carcaci e delle Case e le isole,* perchè questi sono parti integranti del *Finocchio.* Così pure in *Balata* sono pure delle *isole;* ma queste vanno comprese anche nel nome del feudo.

Calamonaci chiede puranche dall'agro riberese il feudo *Belmonte* coi suoi aggregati di *Roveto, Misiti* e *Strasatto;* ma questo è diverso dallo *Strasatto* della nostra regione, di che vedi sopra pag. 15.

È uopo avvertire che da noi si chiamano *Isole* i piani alluvionali che sono dappresso i fiumi, i quali dal corso serpeggiante delle acque ricevono per lo più una forma bilunga o a semicerchio.

[3] *Deliberazione del consiglio comunale di Cianciana dei* 30 *settembre* 1877.

[4] *Deliberazione del cons. com. di Bivona dei* 4 *ottobre* 1877.

[5] *Spagna.* — Gli eredi della contessa D.ª Maria Teresa Alvarez de Toledo di Sobradiel, *art.* 1648 del *catasto fondiario di Bivona.*

Questa possidenza è così ripartita ettare 735. 26. 87 in *Ferraria;* ettare 898. 79. 46 in *Balata;* le ettare 495. 12. 06 di *Finocchio;* e le ettare 523. 94. 24 di *Millaga.*

Gli eredi, dei quali è procuratore l'egregio signor duca di Bivona residente ordinariamente in Napoli, sono: il barone di

ad un illustre duca abitatore della città di Napoli [1]; per ettare 4. 15. 08, ad una signora ciancianese residente in Siculiana [2]; e per ettare 3. 93. 07, a cittadini di Cianciana [3].

È nel feudo *Balata* una miniera di solfaro, coltivata da picconieri ciancianesi [4]; ed evvi il mulino omonimo, alimentato dalle acque del Macasoli, che serve ordinariamente alla molitura dei cereali dei ciancianesi [5], dai quali è tenuto in arrenda [6]. I bivonesi non vanno mai a macinare in detto mulino, nè a lavorare nella miniera.

Il fiume Macasoli e i feudi di *Mailla di sopra* e *Mailla di sotto,* s'interpongono fra i descritti quat-

Latosa D. Innocenzo e D. Francesco e D. Giuseppe Cavero, Alvarez de Toledo; il barone delle Linde D. Enrico Sanchez e Boiero, sposo di D.ª Maria del Pilar, Cavero, Alvarez de Toledo; la contessa Fuentes D.ª Rosa Cavero, Alvarez de Toledo; l'avv. D. Emanuele Urquiz e Garro, marito di D.ª Teresa Cavero, Alvarez de Toledo; D.ª Maria Teresa e D. Angelo Cavero ed Urquiz del fu D. Tommaso Cavero ed Alvarez de Toledo.

[1] *Napoli.* — L'eccellentissimo duca di Bivona, *art.* 1444 del *catasto fondiario di Bivona.* La sua possidenza è in *Balata.*

[2] *Siculiana.* — La signora D.ª Rosalia Carubia da Cianciana, sposa dell'avv. siculianese D. Nicola Magro, erede di D.ª Gaetana Pendino, *art.* 857 del predetto *catasto rurale:* possiede in *Balata.*

[3] *Cianciana.* — Antonino e Girolamo Lo Re, Francesco Cicchirillo e Giuseppe Di Rosa, *art.* 1928, 1929, 1930 e 1931 del suddetto *catasto:* costoro posseggono in *Ferraria.*

[4] M. Vincenzo Perzia, M. Giovanni Caltagirone, M. Vincenzo Conti e M. Alfonso Cicero, gabelloti.

[5] Il mulino della Balata è posto nel feudo omonino dappresso il feudo di *Finocchio.*

[6] M. Alfonso Provenzano e Giuseppe Bondì.

tro feudi ed il comune di Bivona, il quale rimane lontano e nascosto a piè dei suoi monti. Invece i quattro feudi si allargano a vista di Cianciana, coi di cui albereti corrono per non breve tratto parallelamente ed uniti; così come col feudo ciancianese di *Bissana*. Essi nel loro quadrivio, che chiamasi le *Quattro finaite* [1], punto centrale, come quello in cui combaciano i confini di tutti e quattro i feudi, sono distanti da Cianciana chilometri 4.460; da Calamonaci chilometri 9.920; da Bivona chilometri 11.893; e altrettanti da Alessandria della Rocca.

Le distanze dei singoli feudi col comune requisito e i comuni richiedenti sono così:

Ferraria, alle *Case grandi*, da Cianciana, chilometri 2.973; da Alessandria, chilometri 7.423; da Bivona, chilometri 10.407.

Balata, alle *Case di Liè*, da Cianciana, chilometri 5.947; da Calamonaci, chilom. 7.433; da Bivona, chilom. 11.893.

Finocchio, alle *Case*, da Cianciana, chilometri 5.947; da Calamonaci, chilometri 7.433; da Bivona, chilom. 14.866.

Millaga, alle *Case grandi*, da Cianciana, chilometri 4.460; da Bivona, chilom. 15.610 [2].

I coltivatori di questo terzo gruppo sono nella massima parte ciancianesi, eccetto di alcuni che vi vengono da Ribera, Calamonaci e Lucca-Sicula, comuni tutti posti al di là del Macasoli; non che da Alessandria della Rocca [3], che sta nella stessa regione, ma

[1] Cioè i quattro confini.

[2] Vedi *Documenti*, n. XVIII; e la *Carta topografica*.

[3] Vedi in fine, *Documenti*, n. XVII.

collo svantaggio, per rispetto a Cianciana, di una maggiore distanza per come or ora abbiamo veduto.

Tutti i criterî complementari adunque stanno in favore di Cianciana; sicchè i quattro *feudi bivonesi* di *Ferraria, Balata, Millaga* e *Finocchio* devono dunque passare al comune di Cianciana, che è il più prossimo, il più accessibile e il più centrale.

E poi è di grave considerazione a favore di Cianciana l'obbligo impostogli dal governo di costruire quel tratto della via intercomunale obbligatoria Cianciana-Calamonaci, che corre lungo gli stessi, dal tortente Passo di Sciacca dappresso la *Ferraria*, al fiume Macasoli presso la *Balata;* il quale tronco stradale essendo di ben chilometri 8 e metri 517, porterà una spesa a carico dei ciancianesi di circa lire 150000, oltre quelle necessarie ad erogarsi per la costruzione del grosso ponte sul fiume Macasoli; ed a parte delle lire 59000, che i ciancianesi cominciarono a pagare per la costruzione del primo tronco di chilometri 3 e metri 689, che corre per le terre del feudo *Ciancianìa* dell'odierno territorio di Cianciana, dall'abitato al torrente di Passo di Sciacca [1].

V.

Quarto gruppo: *I feudi medî.*

Comprendiamo in questo gruppo il feudo di *Monte di Sara,* lambito alla sua sinistra dal fiume Platani,

[1] Da *scritture* nell'ufficio comunale patrio.

La costruzione di questo primo tronco fu valutata lire 59475. 88; e venne appaltata a D. Antonino Di Rosa da Girgenti colla diminuzione del 5. 57 per 100. I lavori furono iniziati addì 16 ottobre 1877, di che vedi sopra pag. 156.

ed il contiguo feudo di *Donna superiore*, bagnato nella sua destra dal fiume Macasoli. Questi due feudi hanno la estensione e la rendita che seguono:

LATIFONDI	ESTENSIONE SICULA	ESTENSIONE ITALIANA	VALORE CATASTALE
	Salme decimali	Ett. are cent.	Lire cent.
Monte di Sara	713. 2957	1243. 84. 93	21802. 51
Donna Superiore . . .	760. 3418	1328. 79. 38	24331. 42
Somma del 4° gruppo	1473. 6375	2572. 64. 31	46133. 93
Rip. dei grup. 1°, 2°, 3° e 4°	4414. 8085	7770. 55. 54	180026. 72
Totale dei primi 4 gruppi	5888. 4460	10343. 19. 85	226160. 65

Questo quarto gruppo è verso libeccio un naturale prolungamento della prima e della terza sezione, cioè dei *feudi proprî* e dei *feudi bivonesi;* e sta tra queste sezioni e la 5ª dei *feudi marittimi* [1].

Il feudo di *Monte di Sara,* che sta di prospetto al comune di Cianciana, e quasi alla stessa elevazione [2], è costituito da un monte isolato e coltivabile, avente pendici di assai dolce inclinazione, eccetto nella vetta, dove per poco si raccoglie ispido e forte in modo da farci ben comprendere gli sforzi durati dai Musulmani e dai Normanni per espugnare la terra di Platani che ivi sorgeva [3].

Esso nei tempi normanni appartenne alla lontana città di Sciacca; poi fu dipendente dal territorio di

[1] Vedi la *Carta topografica* cit.

[2] Cianciana sta a metri 380 sul livello del mare e la vetta del monte, su cui esso siede, è a metri 424; e il *Monte di Sara* nella sua cresta a metri 433. Vedi la *Carta di Sicilia dello stato maggiore italiano, foglio* 151 *Bivona,* e *foglio* 158 *Sciacca.*

[3] Vedi sopra pag. 21 e passim.

Girgenti, quando seguì la sorte feudale del vasto tenimento di *Capodidisi*, che gli stava all'opposta riva del Platani; indi ritornò alla giurisdizione territoriale di Sciacca, e vi rimase sino ai nostri giorni. Se non che nel 1850-1851 venne allibrato nel catasto del comune di Ribera [1].

Il feudo della *Donna superiore*, che si estende al lato destro del *Monte di Sara* in terreni leggiermente ondulati, è stato, come spesso abbiamo detto, una dipendenza della baronia di *Macasoli*; sicchè ha subíto dapprima la giurisdizione territoriale di Sciacca, e dappoi quella di Caltabellotta coll'intermedio periodo dell'autonomia. Però nel 1847-1850 venne annotato nei libri catastali del piccolo comune di Calamonaci [2].

Questi due feudi sono chiesti oggidì da Cianciana e da Ribera [3]; mentre Cattolica [4] limita la sua domanda al solo *Monte di Sara*. Calamonaci però non ha fatto alcuna domanda, neanco per *Donna superiore*, non credendosene autorizzato, per come altri erroneamente ha creduto, neanco dall' allibramento catastale del quale si è detto [5].

I feudi *Monte di Sara* e *Donna superiore* sono

[1] Vedi sopra pag. 20 e seg., 23 e seg., 28 e seg., 34 e seg., 75.

[2] Vedi sopra pag. 20 e seg., 25 e seg., 27 e seg., 33, 41 e seg., 74 e seg.

[3] *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera dei* 15 *ottobre* 1877; e *Relazione della commissione speciale sulla circoscrizione territoriale di Ribera eletta dal medesimo consiglio a* 4 *settemre* 1877.

[4] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica del* 15 *settembre* 1877.

[5] Vedi sopra pag. 74 e seg.

addetti alla cultura dei cereali e delle civaie, a pochi vigneti, ed a pascolo naturale; e sono coltivati l'uno da cattolichesi, riberesi, borgetani e qualche ciancianese; l'altro da riberesi, ciancianesi e calamonacesi [1].

La possidenza delle ett. 1328. 79. 38 del feudo della *Donna superiore* appartiene alla predetta nobile famiglia della Spagna [2]; e quella delle ett. 1243. 84. 93 del *Monte di Sara* è frazionata tra gli abitatori di varî comuni, fra i quali Cattolica, che ne ha ettare 513. 74. 16 [3]; Palermo, ettare 330. 19. 16 [4]; Burgio, ettare 296. 54. 51 [5]; Sciacca, ettare 94. 46. 51 [6] e Trapani ettare 8. 90. 59 [7].

[1] Vedi i *Documenti* in fine, n. XVII.

[2] *Spagna.* — La contessa D.ª Maria Teresa Alvarez de Toledo di Sobradiel. Vedi *cat. fond. dei terreni di Calamonaci, art.* 493.

[3] *Cattolica-Eraclea.* — D.ª Giovanna Spoto, ettare 165. 85. 02, *art.* 3939; — D.ª Caterina Paxuta, *art.* 3518, ettare 141. 76. 59; — barone Giacomo Spoto, *art.* 2085, ett. 90. 78. 15; — cav. Michele Spoto, *art.* 3938, ettare 90. 78. 15; — Giacomo Gentile, *art.* 3944, ettare 8. 68. 70; — D. Giovanni Borsellini e Jacono, *art.* 185 e $^1/_{10}$ dell'*art.* 1945, ettare 6. 38. 51; — Gentile Domenica, *art.* 3945, ettare 5. 03. 75; — barone Pompeo Spoto, $^1/_{10}$ dell'*art.* 1945, ettare 4. 45. 29.

[4] *Palermo.* — Il barone D. Domenico De Michele e Maniscalco da Burgio, da poco tempo abitatore di Pal., per ett. 297. 80. 53, *art.* 3691 del *catasto rurale di Ribera;* — signori parroco D. Giovanni Battista e D.ª Giovanna Scasso, ed eredi di D. Domenico Procida, $^3/_5$ dell'*art.* 1945, ettare 26. 71. 78; — e D.ª Giuseppa Bonanno, principessa di Montevago, *art.* 150, ettare 5. 66. 85.

[5] *Burgio.* — I signori D. Michele, D. Antonino, D. Pietro e D. Marcantonio De Michele. Vedi *catasto di Ribera, terreni, articolo* 3658.

[6] *Sciacca.* — D. Giovambattista Oddo, *art.* 1476.

[7] *Trapani.* — Monastero della Ss. Trinità, $^1/_5$ dell'*art.* 1945.

Intanto la distanza del feudo *Donna superiore*, presa dal punto quasi centrale delle *Case del Povero*, è di chilom. 8.920 da Cianciana; chilom. 8.177 da Calamonaci; chilom. 8.920 da Ribera; e chilometri 23.043 da Caltabellotta; mentre il *Monte di Sara*, dalla sua vetta, è distante chilom. 6.690 da Cattolica; chilom. 11.893 da Cianciana; chilometri 13.380 da Ribera; e chilom. 31.220 da Sciacca [1].

Come si vede evvi un serio contrasto di diritti su questo quarto gruppo; avvegnachè, tacendo di Spagna, Palermo, Trapani, Burgio e Calamonaci, che sono neutri nella quistione, noi veggiamo che Sciacca e Caltabellotta lottano per la storica giurisdizione amministrativa e mandamentale, l'una su *Monte di Sara*, l'altra su *Donna Superiore;* Cattolica, per la pretesa vicinanza al *Monte di Sara*, e per parte della coltivazione e della possidenza, la quale altronde non è che di soli 5 dodicesimi; Ribera, per la parziale cultura in ambidue i feudi, per una creduta prossimità e per lo allibramento catastale di *Monte di Sara;* Cianciana per la cultura, e questa più in *Donna superiore*, che in *Monte di Sara*, nonchè per la effettiva vicinanza congiunta a quella contiguità di terreni tra i contesi due feudi e l'attuale suo territorio; e Bivona, e per esso Cianciana, pel servizio della pubblica sicurezza.

Quale adunque dei tre comuni richiedenti deve prendere questi feudi, i quali non possono affatto restare più oltre ai due lontani comuni requisiti?

[1] Vedi in fine, *Documenti*, n. XVIII.

Questi feudi per le loro condizioni possono anche oggi ritenersi come gli antichi feudi *nullius territorii* [1], perchè in capo a nessuno dei comuni requisiti e richiedenti si riunisce l'integrità, o per lo meno la massima parte dei criterî complementari, dalla quale riunione soltanto sorge quella norma che deve servire di guida nella rettifica dei territorî comunali.

Però nel contrasto degli altri criterî secondarî, il criterio topografico decide la quistione a favore di Cianciana, come paese che ha immediato contatto con quei due feudi; i quali, separati da Cattolica dal fiume Platani, e da Sciacca, Caltabellotta e Ribera dal fiume Macasoli, formano una naturale continuazione dell'agro ciancianese e dei *feudi bivonesi*, che per le ragioni sopra spiegate [2] e per quelle che diremo nel seguito di questo capo, debbono pure considerarsi come feudi ciancianesi. La quale contiguità non è contrastata neanco dalla forma montuosa del feudo di *Monte di Sara*, perchè i 433 metri, in cui questo si eleva sul livello del mare, vanno digradando leggermente dapprima a 310 metri, poi a 262 e 222; indi circolarmente qua e là a 150, 202, 181, 144, 134 e 152; ed indi verso il Platani a 81, a 60 e a 52; mentre che i feudi laterali di *Donna superiore* e di *Bissana*, nelle parti ad esso contigue, si elevano da metri 242 a 180 [3].

[1] Vedi sopra pag. 46 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 172.

[3] *Carta della Sicilia dello stato maggiore italiano, foglio* n. 158. *Sciacca.*

VI.

Quinto gruppo: *I feudi marittimi.*

Chiamiamo *feudi marittimi* i sette latifondi, che, dando termine alla nostra regione, stanno tra i *feudi medî*, il Platani, il mare ed il Macasoli. Essi sono:

LATIFONDI	ESTENSIONE SICULA Salme decimali	ESTENSIONE ITALIANA Ett. are cent.	VALORE CATASTALE Lire cent.
Majenza	606. 6813	1059. 42. 31	11633. 81
Donna Inferiore . . .	1207. 5347	2128. 66. 71	14135. 47
Strasatto	150. 9122	263. 53. 16	4689. 05
Cucicuci	390. 6874	682. 23. 97	21900. 89
S. Pietro Soprano. . .	232. 4847	405. 97. 49	8437. 09
S. Pietro Sottano. . .	276. 8984	483. 53. 63	6388. 12
Giardinelli	335. 0586	585. 09. 91	12421. 01
Somma il 5° gruppo	3200. 2573	5608. 47. 18	79605. 44
Riporto dei gruppi 1°, 2°, 3° e 4°	5888. 4460	10343. 19. 85	226160. 65
Totale	9088. 7033	15951. 67. 03	305766. 09

Di questi feudi *Donna superiore* e *Strasatto* sono dipendenti dall'antica baronia di *Macasoli*, di cui hanno seguíto la sorte; cioè nei primi tempi feudali furono del contado di Sciacca, poi si resero autonomi, ed indi passarono alla soggezione di Caltabellotta. Gli altri cinque feudi all'inverso seguirono le vicende di *Monte di Sara*, essendo stati uniti prima al territorio sciacchitano, poi a quello di Girgenti, ed indi di nuovo a Sciacca. Tutti e sette però nel 1850-51 furono annotati nei registri del riberese catasto [1].

[1] Vedi sopra pag. 74 e seg.

L'annessione territoriale di questi feudi è stata chiesta da Cianciana [1] e da Ribera [2], e con essi entra terzo Cattolica-Eraclea pei soli feudi lambiti dal Platani, cioè per *Majenza, Cucicuci, S. Pietro soprano* e *S. Pietro sottano* [3].

Intanto coltivatori di questo quinto gruppo, destinato nella maggior parte a pascolo, cultura di cereali, civaie e vigne, sono i riberesi, i cattolichesi, i siculianesi, i calamonacesi, qualche montallegrese e alcun ciancianese.

La possidenza è pure assai divisa. Primeggia Napoli per ettare 1358. 11. 61 [4]; segue Siculiana per ettare 1274. 34. 25 [5]; e così di seguito la Spagna per ettare 1038. 08. 26 [6]; Ribera per ettare 813. 73. 73 [7];

[1] Vedi sopra pag. 161 e seg.

[2] *Deliberazione e relazione del* 15 *ottobre* 1877 sopra cit.

[3] *Deliberazione dei* 15 *settembre* 1877 sopra cit.

[4] *Napoli.* — Duca di Bivona, *art.* 2412, ettare 1090. 58. 45 in *Donna inferiore,* e le ett. 263. 53. 16 di *Strasatto* di detta Donna.

[5] *Siculiana.* — Barone Stanislao Spoto di Siculiana, *art.* 3957, ettare 527. 45. 20 in *Majenza;* — barone D. Giuseppe, D. Francesco e D. Nicola Agnello e D. Stefano Agnello e Spoto, *art.* 19, ettare 531. 97. 11 in *Majenza*; — cav. D. Francesco Agnello, *art.* 3467, ettare 71. 66. 82 in *Cucicuci*; — barone D. Nicola Agnello di Siculiana, *art.* 3466, ettare 143. 25. 12 in *Cucicuci.*

[6] *Spagna.* — D.ª Maria Teresa Alvarez de Toledo, *art.* 3151 in *Donna inferiore.*

[7] *Ribera.* — D. Francesco Parlapiano, *art.* 3249, e $^1/_5$ dell'*articolo* 3536, ettare 161. 38. 60 in *Cucicuci;* — D. Michele e D. Pietro Pasciuta, D. Giovanni e D. Sebastiano Pasciuta, *art.* 3590, e $^1/_5$ dell'*art.* 3536, ettare 197. 15. 70 in *Cucicuci;* — gli stessi, *art. med.,* ettare 41. 82. 84 in *Giardinelli;* — D. Calogero Parlapiano, *art.* 1528, ettare 246. 71. 36 in *Giardinelli;* — lo stesso, *art.* 3589, ettare 67. 21. 39, ivi; — D. Carmelo Parlapiano, *ar-*

Sciacca per ettare 483. 53. 63 [1]; Cattolica per ettare 474. 13. 05 [2]; e Girgenti per ett. 170. 52. 63 [3].

Le varie distanze tra le *Case Crispi* in *Cucicuci*, punto quasi centrale del gruppo, e i varî comuni requisiti e richiedenti misurano: a destra, chil. 10.407 da Ribera; chilom. 28.246 da Sciacca, e altrettanto da Caltabellotta; a sinistra, chilom. 10.407 da Cattolica; e nel centro chilom. 17.840 da Cianciana.

Gli altri feudi poi hanno le distanze come segue:

Majenza, alle *Case Agnello*, da Cattolica, chilometri 5.947; da Ribera, chilometri 11.893; da Cianciana, chilometri 13.380; e da Sciacca, chilom. 29.733.

Donna inferiore, all'*abbeveratoio*, da Ribera, chilometri 7.433; da Cianciana, chilometri 14.866; da Caltabellotta, chilometri 25.273.

Strasatto, alle *Case*, da Ribera, chilometri 5.947; da Cianciana, chilometri 19.326; da Caltabellotta, chilometri 23.786.

ticolo 3586, ett. 15. 64. 81 in *Giardinelli*; — gli eredi di D. Nicolò Crispi, *art.* 3894, e $^1/_5$ dell'*art.* 3536, ett. 58. 80. 35 in *Cucicuci*; — e D. Vito Pasciuta, $^1/_5$ dell'*art.* 3536, ett. 24. 98. 68 in *Cucicuci*.

[1] *Sciacca.* — Ospedale di s. Caterina in Sciacca, *art.* 1511, in *s. Pietro sottano*.

[2] *Cattolica-Eraclea.* — Barone Francesco e cav. Giuseppe Spoto, $^1/_5$ dell'*art.* 3536, ettare 24. 98. 68 in *Cucicuci*; — D. Giuseppe, D. Francesco, D. Domenico e D. Pietro Rizzuto, *art.* 3155, ettare 140. 33. 85 in *S. Pietro soprano*; — D. Giovanni Borsellini e Rondelli, *art.* 186, ettare 135. 71. 54. ivi; — eredi di D. Francesco Borsellini e Rizzuto, *art.* 3591, ettare 129. 92. 10, ivi; — gli stessi, *art. med.*, ettare 38. 76. 05 in *Giardinelli*; — D. Francesco Borsellini e Rondelli, *art.* 3600, ettare 4. 40. 83 in *Giardinelli*.

[3] *Girgenti.* — D.ª Giovanna Borsellini-Rondelli in Girgenti, *art.* 2411, ettare 170. 52. 63 in *Giardinelli*.

S. Pietro soprano, alle *Case grandi*, da Ribera, chilometri 7.433; da Cattolica, chilometri 13.380; da Cianciana, chilometri 20.813; da Sciacca, chilometri 25.273.

S. Pietro sottano, alle *Case del Vento* presso il mare, da Ribera, chilometri 8.920; da Cattolica, chilometri 14.866; da Cianciana, chilometri 22.300; da Sciacca, chilometri 26.720.

Giardinelli, alle *Case vecchie*, da Ribera, chilometri 7.433; da Cianciana, chilometri 20.813; da Sciacca, chilometri 25.273 [1].

Anche in questo quinto gruppo manca quella complessività di criterî complementari, che possa servir di regola nell'attribuire i detti feudi all'uno o all'altro comune. Così anche qui abbiamo un forte contrasto tra i varî criterî secondarî; dappoichè, tacendo della possidenza di Spagna e Napoli, e della possidenza, coltivazione e vicinanza dei comuni non richiedenti di Siculiana, Monteallegro e Calamonaci, troviamo che contrastano per parte della cultura Ribera, Cattolica e Cianciana; per la possidenza, pure parziale, Ribera, Cattolica e Sciacca; per la pretesa vicinanza, Cattolica e Ribera; per la effettiva prossimità, Cianciana; per la giurisdizione amministrativa e mandamentale, Sciacca e Caltabellotta; per la finanziaria, Ribera; e pel servigio della pubblica sicurezza Bivona e per esso Cianciana.

In questo turbinio di diritti, neutralizzantisi l'un l'altro, sorge gigante a pro di Cianciana il vantaggio del criterio topografico, di quella contiguità di

[1] Vedi *Documenti*, n. XVIII, e la *Carta topografica*.

terreni non ostacolata da catene di montagne o da corsi di fiumane, e con esso quella intangibile limitazione di circondarî, di giurisdizione giudiziaria, di pertinenze mandamentali, di cui or ora saremo a discorrere.

VII.

Intanto fermiamoci prima ad esaminare più da vicino il valore dei varî criterî complementari, che tanto i comuni richiedenti, quanto i comuni requisiti vantano su l'uno o l'altro dei feudi della nostra regione.

Ma anzi tutto diciamo poche parole sugli allibramenti catastali.

Quando negli anni 1850 e 1851 si eseguì la rettifica del catasto fondiario di Ribera [1], il controllore, a norma del paragrafo 5° dell'*art.* 84 *delle istruzioni dei* 17 *dicembre* 1838 [2], annotò nel catasto riberese, per come sopra abbiamo veduto [3], i feudi del quarto e quinto gruppo, cioè i feudi, che nella parte inferiore della nostra regione possiedono Sciacca e Caltabellotta, eccetto del feudo *Donna superiore,* che negli anni 1847-1850 era stato catastato nei registri di Calamonaci [4].

La commissione eletta dal consiglio comunale di Ribera per riferire sulla rettifica della circoscrizione

[1] MARCH. V. MORTILLARO — *Notizie economico-statistiche sui catasti di Sicilia,* vol. ed ediz. cit., pag. 232 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 73 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 74 e seg.

[4] Negli anni 1847-1850. Vedi sopra pag. 74 e seg., e vedi pure:

MARCH. V. MORTILLARO — *Op.* cit.

territoriale [1], tra le altre cose metteva in campo lo allibramento catastale di quei feudi, come motivo determinante a che questi fossero aggregati al territorio riberese [2].

Ma noi abbiamo veduto come gli allibramenti catastali in se stessi non abbiano alcun valore per rispetto alle circoscrizioni territoriali [3]. Ed ora giova osservare, come questa verità sia stata riconosciuta in modo inoppugnabile dalla *legge* regolatrice della rettifica delle nuove circoscrizioni comunali *degli* 11 *luglio* 1877; avvegnachè è da sapere come la commissione nominata dalla camera dei deputati per riferire sul disegno di legge presentato dal duca di Cesarò e dal marchese di Rudinì, nel suo controprogetto aveva detto che: la *Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle modificazioni, che nel solo interesse catastale furono fatte alle circoscrizioni territoriali dei comuni siciliani* [4]. Però a questo articolo il deputato La Porta fece un emendamento, concordato fra lui e la commissione, il quale diceva così: *La Giunta provinciale, nel formare il progetto delle nuove circoscrizioni territoriali,*

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera dei* 4 *settembre* 1877.

[2] *Relazione dei signori* V. Pasciuta, F. Parlapiano, G. Navarro e B. D'Angelo *sulla rettifica della circoscrizione territoriale di Ribera,* alligata alla *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera dei* 15 *ottobre* 1877 sopra citata.

[3] Vedi sopra pag. 75 e seg.

[4] Luigi Pianciani — *Relazione* cit., pag. 15. Vedi fra i *Documenti il* n. VIII: *L'art.* 5 *della legge e il parlamento.*

terrà conto dell'esigenze, delle risorse economiche, della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regî e degli atti precedenti, riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia ecc. [1].

Questo emendamento, passato testualmente in legge [2], mise da parte in modo assoluto gli allibramenti catastali, i quali perciò perderono diffinitivamente ogni importanza territoriale; eccetto del diritto al compenso ove ne sia il caso, di che meglio diremo in seguito.

E con ragione la legge fe' perdere ogni valore alla riquadrazione catastale dei territorî, perchè, come egregiamente si espresse lo stesso deputato La Porta: « è giusto e necessario di spogliare i criterî direttivi del lavoro delle giunte da ogni apparenza di parzialità a favore o a pregiudizio di uno o di un altro comune, e di mantenerli sul terreno della imparzialità e della giustizia, in tutto e per tutti; » ed aggiungeva, raffermando i suoi detti: « essere necessario di tenere rigorosamente i criterî direttivi per la modifica della circoscrizione territoriale in un campo rigorosamente imparziale di giustizia distributiva, e tale che, facendo ragione ai diritti di chi domanda nuovo territorio, non offenda quelli di chi crede di non doverne con-

[1] Luigi La Porta — *Discorso alla camera dei deputati,* nella *tornata dei* 16 *aprile* 1877, negli *Atti parlamentari della camera dei deputati, discussioni, legislatura* XIII, sessione I (1876-1877); Roma, eredi Botta, 1876 e seg., pag. 2483.

Vedi pure in fine di questo libro: *L'art.* 5 *ed il parlamento; Documenti,* n. VIII.

[2] Vedi: *Documenti,* n. IX, in fine di questo libro.

cedere; » e conchiudeva che: « il suo emendamento rappresentava appunto questa imparzialità di criterî e nel concetto e nella redazione. » [1].

Nè si potrà dire che in quei *decreti regî*, in quegli *atti precedenti*, di cui parla la legge, vanno compresi i decreti e gli atti relativi agli allibramenti catastali; perchè, a parte di quello che su questi allibramenti abbiamo detto [2], occorre osservare, che questi decreti ed atti catastali vennero di proposito esclusi dalle considerazioni della legge. La quale cosa si argomenta tanto dalla discussione parlamentare, quanto dalle precise parole della legge medesima, la quale immediatamente alle parole, *decreti regî ed atti precedenti*, fa seguire le seguenti, che sono abbastanza chiare: *riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni;* e noi abbiamo veduto che la riquadrazione dei territorî, fatta per ragione catastale, non equivale, ossia non è riferibile ad una riforma delle circoscrizioni comunali [3].

Sicchè invano Ribera ricorre all'autorità della casuale sua odierna circoscrizione finanziaria, onde ottenere l'aggregamento al proprio territorio dei feudi *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro so-*

[1] L. La Porta — *Discorso* cit., e *Documenti*, n. VIII.

[2] Vedi sopra pag. 74 e seg.

[3] *Avviso del consiglio di stato del* 23 *luglio* 1863, cit. sopra a pag. 78.

Decreti regî ed atti riferibili a circoscrizioni territoriali sono quelli, di cui sopra si è accennato alla pag. 38 per S. Lucia, Castroreale e Barcellona-Pozzo di Gotto; a pag. 49 e 69 per Casteltermini; a pag. 70 per Lercara-Friddi, Giarre e Riposto; e a pag. 76 e seg. per Canicattì, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello, Castellammare del Golfo, Aragona ecc.

prano, S. Pietro sottano, Giardinelli, Donna superiore e *Strasatto.*

Lo stesso potrebbesi dire per *Donna superiore,* catastato nei registri di Calamonaci, ove questo comunello ne avesse fatto domanda di annessione; ma il suo silenzio ci dispensa per lui d'ogni ulteriore parola.

VIII.

Diciamo del criterio della possidenza.

Il comune di Cattolica chiede l'aggregamento dei feudi *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro soprano, S. Pietro sottano,* lambiti dal fiume Platani e dipendenti dal quarto e quinto gruppo [1], perchè il *Monte di Sara*, « è proprio in massima parte dei naturali di Cattolica, » ed il *S. Pietro soprano* « è posseduto da proprietarî di Cattolica. » [2].

Tacendo dell'inesattezza sulla possidenza cattolichese di *Monte di Sara,* delle di cui ett. 1243. 84. 93, Cattolica non ne possiede, che sole ettare 513. 74. 16 [3], facciamo osservare, che Cattolica nulla possiede su *Majenza, Cucicuci* e *S. Pietro sottano,* sicchè sulle ettare 3875. 02. 33, in cui si estendono i chiesti cinque feudi [4], esso non possiede che sole ett. 944. 70. 33,

[1] Vedi sopra pag. 14 e seg., 178 e 183 e seg.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica-Eraclea dei 15 settembre* 1877.

[3] Vedi sopra pag. 179.

[4]

Cioè, *Monte di Sara,*	ett.	1243 84 93
Majenza, ...	»	1059 42 31
Cucicuci, ...	»	682 23 97
S. Pietro di sopra, ...	»	405 97 49
S. Pietro di sotto, ...	»	483 53 63
Totale ett.		3875 02 33

cioè le ettare 405. 97. 49 del *S. Pietro di sopra*, ettare 513. 74. 16 sul *Monte di Sara*, ed ett. 24. 98. 68 in *Cucicuci;* onde la possidenza di Cattolica sopra i cinque feudi riesce assai meno del quarto; appartenendo la maggior parte a Siculiana, Sciacca, Trapani, Palermo, Burgio, Ribera e Girgenti [1].

Dall'altro canto Ribera chiede l'annessione dell'intiera penisola, estendentesi nei feudi *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro di sopra, S. Pietro di sotto, Giardinelli*, le due *Donna* e *Strasatto*, perchè «in gran parte proprietà dei riberesi,» e con ispecialità « *Giardinelli* e *Cucicuci*, sono feudi proprî di riberesi,» per come asseriscono i commissarî eletti dal consiglio comunale di Ribera [2].

Anche Ribera pecca d'inesattezza, dappoichè essa non ha possidenza che su questi due soli feudi, ed in misura relativamente scarsa; perchè sulle ettare 585. 09. 91 di *Giardinelli*, i riberesi ne posseggono soltanto ett. 371. 40. 30; e sole ett. 442. 33. 30, sulle ettare 682. 23. 97 di *Cucicuci* [3].

Nulla poi essi posseggono su *Monte di Sara, Majenza*, i due *S. Pietro*, le due *Donna* e lo *Strasatto;* sicchè sopra le ettare 8181. 11. 49, in cui si allargano i nove feudi del quarto e quinto gruppo, dei quali essi desiderano l'aggregamento al proprio territorio, i medesimi non hanno proprietà che di ettare 813. 73. 60, cioè poco più della decima parte;

[1] Vedi sopra pag. 179 e 183 e seg.

[2] *Relazione della commissione eletta dal consiglio comunale di Ribera*, sopra cit.

[3] Vedi sopra pag. 183 e seg.

e questa stessa nel solo quinto gruppo, avvegnachè neanco un briciolo di terra essi posseggono nel quarto gruppo; perchè la massima parte di questi due gruppi, per come si è veduto, appartiene a Spagna, Napoli, Siculiana, Palermo, Burgio, Cattolica, Sciacca, Trapani e Girgenti [1].

Ma i pochi possidenti di Cattolica e di Ribera diranno: ma perchè dobbiamo pagare su quei nostri latifondi una sovraimposta, che va tutta in beneficio di Cianciana a provvedersi di acqua, cimitero, scuole, strade e di molte altre utilità di cui noi non possiamo godere? Ma ciò che possono dire quei di Cattolica e di Ribera, con maggior forza potrebbero dirlo e Siculiana e Burgio e Sciacca e Girgenti e gli altri paesi, che hanno possidenza nella nostra regione. Avrebbero qualche valore i reclami di Cattolica e di Ribera, ove ciascuno di questi comuni godesse la totalità o la massima parte della possidenza dei latifondi controversi; ma la esiguità relativa della loro proprietà induce a non tenere in considerazione i loro richiami.

Anche Cianciana possiede su quel di Castronuovo il latifondo *Marinella* [2]; si dirà perciò che Cianciana possa chiedere l'aggregamento di questo latifondo, quando in di lui favore non ha che il solo criterio della possidenza?

Sicchè, aggregando a Cianciana i feudi del quarto e quinto gruppo, non si viene ad avverare quello scon-

[1] Vedi sopra pag. 183.

[2] Il feudotto *Marinella*, è di pertinenza degli eredi del fu avv. D. Gaetano Martorana, e fa parte del vasto feudo di *Melia*.

volgimento del sentimento della giustizia, con cui il deputato Di Pisa chiamava il fatto, che un cittadino abitatore in un comune diverso da quello dove è aggregato il proprio latifondo, paga la sovraimposta comunale in un comune diverso [1]; e ciò appunto perchè, nel nostro caso non si tratta di possidenza completa, intiera, totale, ma di proprietà isolate, parziali, relativamente esigue, e non suffragate dal corredo della integrità o della massima parte degli altri criterî secondarî.

IX.

Intertenendoci ora del criterio che nasce dalla coltivazione, c' incontriamo dapprima con Alessandria della Rocca, la quale asserisce, che: « la massima parte dei feudi, dei quali chiede l'aggregamento territoriale, tra cui il *Ferraria*, si coltiva dai suoi comunisti. » [2].

Evvi poi il comune di Cattolica-Eraclea, il quale con uguale serietà, e con maggiore sicurezza si dà a dire: « che i coltivatori dei feudi di *Bissana, Monte di Sara, Majenza, Cucicuci* e dei due *S. Pietro,* sono stati sempre i naturali di Cattolica. » [3].

Viene in terzo il comune di Ribera, il quale con pari asseveranza sostiene: « che i feudi *Monte di*

[1] *Atti parlamentari della camera dei deputati, tornata del* 14 *aprile* 1877, pag. 2447.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Alessandria della Rocca dei* 13 *ottobre* 1877.

[3] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica-Eraclea dei* 15 *settembre* 1877.

Sara, Majenza, Cucicuci, i due *S. Pietro* e *Giardinelli* sono coltivati in tutto e per tutto da riberesi; così come le due *Donna* e lo *Strasatto.* » [1].

In fine ci s'imbatte il comuncino di Calamonaci, il quale, con non diversa sicurtà degli altri maggiori comuni, dice: « che i feudi di *Finocchio* e *Balata* sono colonizzati dai cittadini calamonacesi; » per la quale cosa, con tuono elegiaco si dà a domandare: « ma quale si è la ragione che questi cespiti da noi travagliati, quelle terre bagnate dal nostro sudore devono rendere ed appartenere a Bivona di cui i cittadini ne ignorano l'esistenza? » [2].

Non si sa concepire come pubbliche rappresentanze, come corpi ufficiali possano cadere in simili abbagli; se non che noi non siamo affatto inclinati ad attribuir loro una determinata volontà di occultare il vero; ma non possiamo non credere, se non ad una leggerenza, certo ad un difetto di ponderazione nei loro asserti; onde torniamo ad affermare, senza tema di essere tacciati di errore, che la cultura in *Ferraria* è comune tra ciancianesi ed alessandrini, e più dei primi che dei secondi [3]; che quella di *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci,* i due *S. Pietro, Giardinelli,* le due *Donna* e lo *Strasatto* è divisa fra cattolichesi e riberesi, siculianesi e calamonacesi, montallegresi e ciancianesi, e più dei primi due, che degli altri quat-

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera dei* 15 *ottobre* 1877.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Calamonaci dei* 15 *ottobre* 1877.

[3] Vedi sopra pag. 175; e *Documenti,* n. XVII.

tro [1]; che nella coltivazione di *Balata* e *Finocchio* primeggia Cianciana, e lo seguono indi Alessandria, Ribera e Calamonaci [2]; e che in ogni modo tutti questi varî coltivatori, meno di quei di Cianciana e di Alessandria, vengono a lavorare nei predetti latifondi in quei soli tempi, che lo permettono le acque del Platani dall'un lato, e del Macasoli dall'altro.

Or, essendo lo stato delle cose per come noi abbiamo asserito, è evidente, che nessuno dei comuni richiedenti può vantare per se il criterio che deriva dalla cultura dei latifondi, perchè la cultura mista, non soccorsa da altri criterî, non è sufficiente ad attribuire diritto di aggregamento del podere su cui si fa la coltivazione, dappoichè, perchè il criterio della cultura deve valere per l'un comune e non deve valere anche per l'altro?

Cianciana coltiva pure buona parte dei vicini feudi di *Luponero* e di *Salacio* dell'agro di S. Angelo lo Mussaro; ma non per questo Cianciana può darsi a pretendere di esercitare la sua giurisdizione territoriale sopra quei feudi, quando è saputo che dessi sono posti al di là del Platani, ed in quella cultura concorrono gli agricoltori di Raffadali e di Cattolica-Eraclea?

Il criterio adunque della cultura, al par di quello della possidenza parziale, specialmente quando la cultura e la possidenza sono frazionate tra varî comuni, riescono assai deboli e di nessuna considerazione.

[1] Vedi sopra pag. 179 e 183; e *Documenti*, n. XVII.
[2] Vedi sopra pag. 174 e seg.; e *Documenti*, n. XVII.

X.

Parliamo ora del criterio della vicinanza e dell'agevole comunicazione, criterio, tra i complementari, assai più efficace, che non lo siano gli altri.

Qui abbiamo prima Alessandria della Rocca, il di cui consiglio comunale, se tace dell'argomento della vicinanza tra quel comune ed il feudo di *Ferraria*, perchè, come abbiamo veduto, anche su questo riguardo Cianciana ha la superiorità [1], accampa però in suo favore il criterio della contiguità [2]. Ma anche questo criterio milita in favore di Cianciana, perchè il *Ferraria*, per cinque sesti del suo lungo lato orientale, combacia con gli albereti suburbani di Cianciana, e non lascia al contatto alessandrino che una sola sesta parte nella sua più elevata regione [3].

In secondo troviamo il comunello di Calamonaci, il quale domanda l'annessione di *Finocchio* e di *Balata*, perchè « questi due latifondi, dice esso, gli sono distanti appena 3 chilometri circa, mentre da Bivona corre una lunga distanza dippiù di 20 chilometri.» [4]. Qui Calamonaci cade in una grave esa-

[1] Vedi sopra pag. 175.

[2] *Deliberazione alessandrina dei* 13 *ottobre* 1877, sopra citata. La contiguità può valere anche come vicinanza; ma noi qui l'intendiamo nel senso di *contatto;* potendo un territorio essere contermine ad un altro, ma senza che questa contiguità porti seco la prossimità tra il paese di questo territorio col territorio contiguo.

[3] Vedi la *Carta topografica,* in fine di questo volume.

[4] *Deliberazione del consiglio comunale di Calamonaci del* 15 *ottobre* 1877.

gerazione, perchè gli asserti 3 chilometri invece sono ben chilometri 7.433; ed i chilometri 20 discendono al contrario a chilometri 14.866 per *Finocchio,* e a soli chilometri 11.893 per *Balata* [1]. Ad ogni modo Calamonaci ha dimenticato che tra esso e quei due feudi scorre tumido il Macasoli; e che invece questi latifondi sono una naturale continuazione delle terre di Cianciana, dal di cui abitato, come abbiamo veduto, essi non si allontanano, presa sempre la misura dal loro punto centrale, che soli chilom. 4.460 [2].

Terzo ci si presenta il consiglio comunale di Cattolica-Eraclea, il quale, rinnovando le sue stantie pretensioni sul nostro feudo di *Bissana* [3], osa dire nientemeno « che Cianciana dista da *Bissana* 15 chilometri, » e « che Cattolica vi sta di fronte alla distanza di soli 3 chilometri! » [4].

È evidente l'errore dell'una e dell'altra affermazione, avvegnachè non è Cattolica, chiuso fra i suoi monti, ma è Cianciana, che sta proprio di fronte al suo feudo di *Bissana,* del quale ha sott'occhio più della metade; onde con grande verità cantava il patrio poeta dello scorso secolo:

« .....Bissana
Fegu, ch'è situatu a la fruntera

[1] Vedi sopra pag. 175; e *Documenti,* n. XVIII, così come la *Carta topografica.*

[2] Vedi sopra pag. 175; e *Documenti,* n. XVIII, e la *Carta topografica.*

[3] Vedi sopra pag. 51 e seg.

[4] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica dei* 15 *settembre* 1877.

Di la fertili terra di Cianciana

.....

Chi ci sta..... davanti la visera. » [1].

Non occorre qui replicare le vere distanze che corrono tra *Bissana* e Cianciana, e tra *Bissana* e Cattolica [2]; ma non possiamo resistere al desiderio di fare una osservazione. È certo che tra Cianciana e Cattolica corrono soltanto miglia 8, che sono chilometri 11.893; è certo del pari che tra Cianciana e Cattolica s'intermedia, per non breve tratto, il feudo di *Bissana*, lungo il quale scorre la via-trazzera di comunicazione fra i due comuni. Or se ciò è certo, come è certissimo, come può darsi una distanza di 15 chilometri tra Cianciana e *Bissana?* Noi che conosciamo quali rispettabili persone siedono nel consiglio del comune di Cattolica, stentiamo a credere ad un errore sì grossolano, e siamo disposti invece a congetturare, che quella cifra sia il prodotto di un trascorso di scrittura, o, come par più probabile, di poca ponderazione di chi fu dall'onorevole consiglio incaricato a scrivere quelle cifre.

Le quali sono errate anche nelle distanze tra Cattolica e i centri degli altri feudi lambiti dal Platani, e desiderati da Cattolica; avvegnachè il *Monte di Sara*, anzichè 2 chilometri dista da Cattolica chilometri 6.690; *Majenza*, invece di chilometri 2.500, chilometri 5.947; *Cucicuci*, chilometri 10.407, anzi-

[1] Vinc. Sedita — *Li avvinturi di lu su Antuninu Testalonga*, sopra citate, cant. 11, stanza 58.

[2] Vedi sopra pag. 165 e seg.; e *Documenti*, n. XVIII.

chè chilometri 4; e i due *S. Pietro,* chilometri 13.380, e 14.866, e non già chilometri 6 [1].

In fine il comune di Ribera sull'argomento della prossimità si riporta puramente e semplicemente ad una vicinanza dell'abitato coi feudi del quarto e quinto gruppo, che sono nella nostra regione [2]. Ed in vero il paese più vicino a *Donna inferiore,* allo *Strasatto,* ai due *S. Pietro* ed a *Giardinelli* è Ribera; il quale però è uguagliato da Cianciana in *Donna superiore* [3]; e da Cattolica in *Cucicuci* [4]; ma è superato in *Majenza* da Cattolica [5], ed in *Monte di Sara* da Cattolica e da Cianciana [6].

Ma malgrado queste parziali vicinanze di Cattolica e di Ribera verso la parte marittima della nostra regione, noi osiamo francamente asserire, che al cospetto della legge quella vicinanza non esiste; sicchè il criterio della prossimità sfugge a Cattolica ed a

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica dei* 15 *settembre* 1877; e vedi sopra pag. 180 e 184 e seg. Vedi pure, *Documenti,* n. XVIII, e la *Carta topografica.*

[2] *Deliberazione riberese* cit. *dei* 15 *ottobre* 1877.

[3] Le *Case del Povero,* entro il feudo di *Donna superiore,* punto quasi centrale, distante da Cianciana chilom. 8.920, e altrettanto da Ribera. Vedi sopra pag. 180; e *Documenti,* n. XVIII.

[4] Le *Case* centrali dei signori *Crispi* in *Cucicuci* distano e da Cattolica e da Ribera chilom. 10.407. Vedi sopra pag. 184; e *Documenti,* n. XVIII.

[5] Le *Case* centrali dei signori *Agnello* in *Majenza* sono lontane da Cattolica chilom. 5.947, e da Ribera chilom. 11.893. Vedi sopra pag. 184; e *Documenti,* n. XVIII.

[6] La vetta del *Monte di Sara* dista da Cattolica chilom. 6.690, da Cianciana chilom. 11.893, e da Ribera chilom. 13.380. Vedi sopra pag. 180; e *Documenti,* n. XVIII.

Ribera, così come a Calamonaci, e con maggior forza ai comuni requisiti di Sciacca, di Caltabellotta e di Bivona.

A primo acchito le nostre parole sembreranno assurde od esagerate, ma prima di giudicare si ponga mente alle seguenti considerazioni.

La *legge degli* 11 *luglio* 1877 prescrive che: *le giunte provinciali, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, dovranno procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criterî contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto dei* 12 *febbraio* 1855 [1]. Or queste *istruzioni* hanno disposto *che i territorî devono essere distribuiti in guisa che tutti i fondi fossero, per quanto è possibile,* non solo *in istretta vicinanza,* ma benanco *in agevole comunicazione col comune al quale appartengono* [2].

Da queste testuali parole, sorge chiarissimo il concetto del legislatore, il quale è quello che alla vicinanza fisica, non sia disgiunta la facilità della comunicazione, perchè quella senza questa vale punto o poco. E questo concetto, altronde assai logico, le medesime *istruzioni* ripetono, quando prescrivono: *che i possessori ed i coltivatori dei fondi che compongono un territorio devono dipendere per tutti i pubblici servizî da quel comune,* che mentre sia *il più prossimo ed il più centrale,* sia nello stesso tempo *il più accessibile* [3]; avvegnachè non si sa concepire una vicinanza priva della facile accessibilità.

[1] *Articolo* 5. Vedi *Documenti,* n. IX.
[2] Vedi sopra pag. 82; e *Documenti,* n. VI.
[3] Vedi sopra pag. 82; e *Documenti,* n. VI.

Le quali cose erano state molto opportunamente consigliate dal ministro dell'interno, quando emetteva alcune norme per la esecuzione della *legge* 1° *luglio* 1873, relativa alla modifica della circoscrizione territoriale di Monreale e dei paesi finitimi; tra le quali norme era questa, cioè: *che tutti i tenimenti dovevano essere in vicinanza ed in eguale comunicazione col comune che ne chiede l'aggregamento* [1].

Che alcuni dei paesi richiedenti possano vantare per taluni latifondi, in ispecie del quinto gruppo, chi più chi meno una maggiore vicinanza, che non l'abbia Cianciana, l'abbiamo anche noi accennato, nè può esservi alcuno che il nieghi [2]; ma che per tali paesi questa vicinanza sia congiunta ad una agevole comunicazione, non può esservi chi può affermarlo; appunto perchè la vicinanza e la comunicazione delle parti portano con sè il concetto della continuità, la quale nel nostro caso è interrotta dai due fiumi il Platani ed il Macasoli.

E questa verità venne anche rilevata dall'autorevole parola del senatore M. Amari, quando, discorrendo delle molte mostruosità, che presentano i territorî dei siculi comuni, affermava: « che gl'inconvenienti che la figura topografica non può rappresentare tutti, sentonsi duramente nella realtà, quando

[1] *Dispaccio del* 12 *sett.* 1873, in calce alla *Relazione* ecc. dell'ing. C. Pintacuda, sopra citata, pag. 26; e vedi pure la detta *Relazione* ecc., pag. 5 e seg. Vedi il *Dispaccio* fra i *Documenti*, n. XX.

[2] Vedi sopra pag. 180 e 184 e seg.

a mettere il piè fuor dell'abitato si trovano difficilissime le comunicazioni col territorio per cagione di corsi d'acqua e di montagne; onde vasti poderi rimangono separati dagli ufficî del municipio, della finanza e della giustizia del proprio comune, mentre una via agevole e piana li congiungerebbe al comune contiguo. Come badare in tali casi, continua l'egregio senatore, alla sicurezza pubblica? Come sopraccorrere all'annunzio dei reati affinchè non se ne perdano le tracce? » [1].

Il Platani ed il Macasoli adunque allontanano dalla nostra regione i comuni richiedenti di Cattolica-Eraclea, di Ribera e di Calamonaci, e un po' più i comuni requisiti di Sciacca, di Caltabellotta e di Bivona.

Ed in vero il fiume Platani è riconosciuto uno dei maggiori fiumi siciliani da tutti i geografi e gli storici della Sicilia, tra i quali basta citare il Fazello, che come cittadino sciacchitano, ne scriveva con piena cognizione; « questo fiume, egli dice, correndo con molti seni e giravolte, diventa nel verno tanto grosso e tanto terribile, che egli è messo nel numero dei più gran fiumi di tutta la Sicilia; ed al fine viene a far foce in mare ad Eraclea, la quale foce egli spesso tramuta. » [2].

Ed il vivente agrimensore cattolichese, D. Diego

[1] Mich. Amari — *Relazione* sopra cit., pag. 1.

[2] Tomm. Fazello — *De Rebus Siculis etc.*, dec. I, lib. VI, cap. I, ed. cit., pag. 142. Ivi così: *Denique multis ambagibus defluens hyeme adeo intumescit, ut inter immania Siciliae flumina connumeretur: et ad Heracleam tandem in mare mutato saepe ostio se exonerat.* La traduzione riportata nel testo è di fra Remigio Fiorentino, ediz. di Palermo, 1830.

Miceli, in una sua relazione all' illustre M. Amari, scriveva nel 1870: « che il Platani ha mutato alveo più volte e inghiottiti di molti ponti. » [1].

Anche il fiume Macasoli è dei maggiori dell'isola. Ecco quel che ne scriveva un geografo del sec. XVI: « il fiume Majasolo...., ingrossandosi nel suo letto da molti fonti, che l'accompagnano sino al fine del suo corso, diventa molto copioso di acque. » [2].

E tacendo di altri scrittori giova riportare l'autorità non sospetta degli stessi illustri figliuoli di Ribera. Il chiarissimo poeta Vincenzo Navarro, parlando dei caltabellottesi fondatori della sua Ribera, scriveva così: « ma questo stentoso andare e venire finalmente venne a noia ai caltabellottesi agricoltori, che avevano anco più fiumi a valicare [3], i quali spesso al verno diventano tumidi e fragorosi tanto, che per parecchi dì si fanno spesso guardar da lontano con qualche sgomento.» [4].

[1] Dionisio (Diego) Miceli — *Rapporto a M. Amari sulle antiche abitazioni nell'agro di Cattolica,* cit. nella *Storia dei Musulmani di Sicilia* di esso Amari, vol. III, part. II, ediz. cit., pag. 605.

Questo rapporto, corredato da una *Carta topografica,* l'illustre M. Amari l'ebbe dalla cortesia di quell'egregio gentiluomo che è il bar. Francesco Spoto, allora degno sindaco di Cattolica-Eraclea.

E vedi pure sopra pag. 11.

[2] Camillo Camiliano — *Descrizione della Sicilia,* nel vol. XXV della *Biblioteca storic. e lett. di Sicilia;* VII della serie II, dell'ab. Gioacchino Di Marzo; Pal., L. Pedone-Lauriel, 1877, pagina 188.

[3] Il fiume di Caltabellotta ossia della Verdura ed il Macasoli.

[4] Vinc. Navarro — *Parole su Ribera,* cit. sopra a pag. 42.

Così pure il dottor Giovanni D'Angelo, discutendosi in seno del consiglio comunale la proposta della rettifica della circoscrizione territoriale riberese, ebbe a dire con molta verità: « che il Macasoli ha vasto e pericoloso il letto nelle piene invernali. » [1].

Si vede adunque come la vantata vicinanza sparisce dirimpetto a quell'intermedia esistenza dei due fiumi tra la nostra regione e i comuni richiedenti e quelli requisiti.

Nè l' ostacolo di questi due fiumi potrà cessare quando, costruita la strada a ruota che da Girgenti deve condurre a Sciacca, quella penisola sarà fornita di ponte, perchè anche allora ovunque il ponte sarà costruito, l' inconveniente, se sarà attenuato, continuerà sempre a mantenersi, appunto perchè quel ponte nel tempo delle piene invernali non permetterà il passaggio all'altra sponda, che soltanto in un punto obbligato della lunga penisola, il quale farà duplicare ed anche triplicare la distanza, a motivo dello andamento semicircolare che deve farsi dapprima al ponte, e dappoi al luogo dell'accesso, che spesso può essere in un luogo assai distante dal ponte, ma che sarebbe di maggiore vicinanza del paese, ove non vi fosse l' impedimento del fiume, e si potesse andare per una linea diretta.

Dunque il criterio della prossimità e dell' agevole comunicazione sta per Cianciana, perchè tra esso e la penisola non è ostacolo di montagne o di fiumane.

[1] Giovanni D'Angelo — *Discorso al consiglio comunale di Ribera* nella *tornata dei* 15 *ottobre* 1877.

Vedi sopra pag. 12.

XI.

Ma altri argomenti di pari importanza abbiamo a favore di Cianciana.

Il fiume Platani è limite dei due circondarî di Girgenti e di Bivona [1]; sicchè se il nostro *Bissana* e i cinque feudi sciacchitani bagnati dallo stesso fiume, si aggregassero a Cattolica, ne conseguirebbe una strana invasione dell'agrigentino circondario in quello di Bivona. Nè quel limite circondariale verrà a cessare, ove venissero abolite le sottoprefetture, avvegnachè l'abolizione non rifletterebbe che le cose amministrative, ferme rimanendo le circoscrizioni circondariali per altri rami di pubblici servizî, cioè per quello che riguarda la pubblica sicurezza, per il quale altronde furono istituiti nel 1812 i circondarî [2] e per quello relativo all'amministrazione della giustizia circondariale, che come si sa, pei due circondarî di Bivona e di Sciacca, ha sede in questa città.

Che se poi il servizio giudiziario dei comuni del circondario di Bivona verrà diviso (per come è ardente desiderio di essi), fra Sciacca e Girgenti, restituendo al tribunale di questa cittade il comune di Bivona e i sette paesi che stanno tra il Macasoli e il Platani [3], pur non di meno resterà sempre contro

[1] Vedi sopra pag. 65 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 63 e seg.

[3] I comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, S. Stefano-Quisquina, Cammarata, S. Giovanni, Casteltermini e S. Biagio-Platani.

Questi comuni, distratti dal loro tribunale naturale di Gir-

Cattolica quel forte ostacolo del fiume Platani; il quale, a parte di essere, come vedremo, un limite naturale da non potersi oltrepassare, continuerà a limitare l'amministrazione della pubblica sicurezza del circondario di Girgenti, da quella del circondario di Bivona.

Che se poi avverrà il savio provvedimento sopra accennato, che altronde non potrà affatto venir meno, allora il Macasoli, per Ribera e Calamonaci, non solo sarà un forte ostacolo naturale ad estendere il loro dominio territoriale nella nostra regione, ma aumenterà in modo straordinario questo impedimento col divenire il limite delle due giurisdizioni di Sciacca e di Girgenti, che non potrà da essi affatto essere violato [1].

Ad ogni modo sia che la giurisdizione del tribunale di Girgenti fosse limitata, come è al presente, dal Platani, sia che, come è desiderio universale di questi popoli, si estendesse sino alle sponde del Ma-

genti con la improvvida *legge dei 9 febbraio* 1862, non si sono stancati di reclamare al governo, perchè fossero restituiti al loro antico tribunale; nel quale voto sono stati strenuamente appoggiati dal consiglio provinciale di Girgenti, sicchè è sperabile che alla fine il governo vorrà compiere un atto di suprema giustizia, Vedi:

Considerazioni sulle circoscrizioni amministrative e giudiziarie della provincia di Girgenti, Pal., Clamis e Roberti, 1865. Vedi pure:

Gaetano Di Giovanni — *Not. stor. su Casteltermini* ecc., pag. 730 e seg.

[1] *Considerazioni* or citate. Ivi, prevedendosi il caso da noi accennato nel testo, si scrive così: *il fiume Magasoli segna un confine naturale indeclinabile per la circoscrizione territoriale giudiziaria della provincia di Girgenti.*

casoli, è da por mente che quella quasi penisola, che corre tra i due fiumi ed il mare, appartiene esclusivamente al mandamento di Bivona, e solo le strane vicende da noi narrate hanno potuto impedire al nostro mandamento di esercitare la sua giurisdizione sopra terreni che naturalmente gli spettano. Le quali considerazioni oggi, con la prospettiva dell' abolizione delle sottoprefetture [1], hanno un valore maggiore, avvegnachè se il mandamento di Bivona deve perdere i molti vantaggi che gli provengono dall'avere nel suo seno la sede del cirondario, gli si devono restituire almeno i suoi limiti naturali, quali sono il Turbolo, il Platani, il mare, il Macasoli, il Rifesi ed i monti; entro i quali sono i quattro comuni, che costituiscono il bivonese circondario, cioè Bivona, S. Stefano-Quisquina, Alessandria della Rocca e Cianciana; e sono pure le terre che naturalmente vanno ad essi aggregate [2]. La quale giustizia non

[1] Bar. Giov. Nicotera — *Riforma della legge comunale e provinciale, progetto presentato dal ministro dell'interno, nella tornata del* 7 *dicembre* 1876; negli *Atti parlamentari, sessione del* 1876-77, XIII *legislatura, camera dei deputati,* n. 33.

Bar. Annibale Marazio — *Relazione della commissione composta dei deputati Cairoli presidente, Martini e Corbetta segretarî, Codronchi, Correnti, Damiani, Di Sambuy, Favale, Ghinosi, Lovito, Mantellini, Monzani, Morrone, Muratori, Sella, Tajani, Vastarini-Cresi, e Marazio relatore sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata del* 7 *dicembre* 1876. — *Riforma della legge comunale e provinciale — tornata del* 13 *giugno* 1877. — Negli *Atti parlamentari, sessione* 1876-77, XIII *legislatura, camera dei deputati,* n. 33, A.

[2] *Carta topografica del circondario di Bivona,* in fine di questo volumetto.

potrà essere resa ove si volesse mantenere la stravagante circoscrizione di Sciacca e di Caltabellotta, ed ora voluta rinnovare da Cattolica, Ribera e Calamonaci.

XII.

Il nuovo territorio di Cianciana verrebbe adunque costituito da quelle ettare 15951. 67. 03, in cui si estendono i feudi *proprî*, gli *alessandrini*, i *bivonesi*, i *medî* ed i *marittimi*; e verrebbe adunque ad avere, colla giunta dei suoi fabbricati, un valore di lire 305766. 09 [1], ossia per ciascuno dei 4778 cianciani del 1871, ettare 3. 33. 85 di terreni, e lire 63. 99 di rendita imponibile; che, sopra li 5305 abitatori del 1876 scemano ad ettare 3. 00. 69, con una rendita di lire 57. 63; e con i 5367 abitanti del settembre 1877, ad ettare 2. 97. 21, ed una rendita di lire 56. 97.

Ma si dirà che il comune di Cianciana viene a ricevere un largo aumento di territorio in misura non proporzionata colla sua popolazione; si dirà, esagerando, che qui verrà a rinnovarsi la stessa eccessiva estensione altrove prodotta dalle cieche vicende feudali [2]; si dirà, che l'intendimento della legge non è di largheggiare a pro dell'uno o l'altro comune, ma sì bene « di assegnare a quelli, che ne difettano, tanto, quanto almeno sia necessario per adempiere ai doveri che la legge impone. » [3].

[1] Vedi sopra pag. 162, 167, 172, 177 e 182.

[2] Vedi sopra pag. 55 e seg., e passim.

[3] L. Pianciani — *Relazione* cit., pag. 9. Vedi pure: R. Bonfadini — *Relazione* cit., pag. 44 e seg.

Ma si ponga mente che non esiste la voluta sproporzione per un paese, che in men di 50 anni, ha quasi raddoppiato la sua popolazione; per un paese che tende sempre più a sviluppare quell'incremento demografico, agricolo ed industriale del quale abbiamo detto [1]. Il quale incremento ha un grande valore, riconosciuto dalla sagacia dello stesso ministro dell'interno, quando, emanando le sue *istruzioni* per la rettifica della circoscrizione territoriale di Monreale, inculcava, che: *nella delimitazione dei territorî si deve tener presente, oltre lo stato numerico delle popolazioni, anche l'incremento agricolo o industriale, che in ciascun comune si è manifestato, e tende a svilupparsi.*» [2].

Ma poi si osservi come le nuove terre che si vogliono aggregate a Cianciana, se da un canto danno una generosa estensione di ettare 12254, 12, 36, dall'altro non offrono un adeguato e soddisfacente producimento; avvegnachè esse non danno che soltanto la rendita di lire 197765. 27 [3], ossia lire 16. 13 per ogni ettara [4]. Sicchè i centesimi addizionali, che il

[1] Vedi sopra pag. 116 e seg.

[2] Conte Gerolamo Cantelli — *Dispaccio del 22 settemb.* 1873. Vedi, *Documenti,* n. XX.

[3] I cinque gruppi sopra descritti hanno una estensione di ettare 15951. 67. 03, ed un imponibile di lire 305766. 09. Togliendo le ettare 3697. 54. 67, e la rendita di lire 108000. 82, del primo gruppo: *Feudi proprî e fabbricati;* restano i quattro gruppi dei *feudi alessandrini, bivonesi, medî* e *marittimi* in ettare 12254. 12. 36, con lire 197765. 27.

[4] Mentre le lire 89140. 90, valore dei *feudi proprî,* attribuiscono a ciascuna delle ettare 3697. 54. 67, la somma di lire 21. 40;

comune di Cianciana potrebbe ritrarre sopra la predetta rendita, ragionandoli alla stessa eccessiva aliquota del 13. 039 del 1877 [1], non arriverebbero che a sole lire 25786. 61 : oltre lire 2500 di tassa sul bestiame che pascola nelle terre medesime [2].

Così dalla supposta larghezza territoriale Cianciana non verrebbe a ricavare, che sole lire 28286. 61, cioè appena quattro undicesimi di quelle lire 77779. 24 che, come abbiamo veduto, mancano nel bilancio di Cianciana, perchè questo comune possa provvedere convenientemente al soddisfo delle sue più urgenti e necessarie esigenze [3].

XIII.

Ma dato, e non concesso, che vi sia una sproporzione nel chiesto allargamento dell'agro di Cianciana, è da riflettere non essere possibile fare altrimenti, avvegnachè la pretesa larghezza, a parte che è intieramente conforme al criterio finanziario, appare evidentemente imposta dalla generale configurazione della regione chiesta dal comune di Cianciana, chiusa

le lire 197765. 27, valore dei *feudi alessandrini, bivonesi, medi* e *marittimi,* danno ad ognuna delle loro ettare 12254. 12. 36 una somma di sole lire 16. 13.

[1] Vedi sopra pag. 158, nota 1.

[2] La tassa sullo bestiame sopra ettare 3697. 54. 67 dei *feudi proprî,* nel *bilancio del* 1877 è notata per lire 600, di che vedi il *Documento,* n. XIII, in fine di questo volume; onde è per questo che abbiamo calcolato a lire 2500 la medesima tassa sullo bestiame, che sta nei quattro nuovi gruppi da aggregarsi a Cianciana.

[3] Vedi sopra pag. 159; e *Documenti,* n. XII e XIII.

com'è tra esso, i due fiumi ed il mare [1]; e basta gettare uno sguardo sulla *Carta topografica* [2] per convincersi di questa verità. Sicchè, ammessa questa maggiore misura nell'assegno del nuovo territorio di Cianciana, essa non potrebbe attribuirsi a differenza di criterî, ma solamente alla disparità di condizioni topografiche, le quali volgono casualmente più propizie a Cianciana, che ai comuni finitimi.

Un esempio simile l'abbiamo nella divisione del vasto territorio di Monreale, ordinato con la *legge* 1° *luglio* 1873. La deputazione provinciale di Trapani, chiamata a dividere ai comuni di Alcamo, Gibellina, Poggioreale e Camporeale quella parte del territorio monrealese, che entrava nella sua provincia, attribuiva a Camporeale, paese di soli 3849 abitatori, ben 11000 ettare di terre; ma in ciò la deputazione non agiva a caso, ma ne era astretta dalla speciale condizione topografica dei latifondi che erano in quei dintorni, onde essa ebbe ad esprimersi: *quel vantaggio era assicurato a Camporeale dalla forza topografica delle cose, quasi a compenso provvidenziale dell'abbandono assoluto in cui finora tal comune si è visto;* ed aggiungeva: *che nè senza violentare la pur ragionevole forma distributiva essa poteva diminuire la porzione proposta per questo comune di Camporeale;* e conchiudeva: *che essa, facendo ragionevole conto delle troppo appassionate*

[1] Carlo Pintacuda — *Discorso al consiglio provinciale di Palermo,* negli *Atti del consiglio medesimo dell'anno* 1876, *tornata del* 1° *ottobre,* Pal., Montaina e C., 1877, pag. 160, 162.

[2] In calce a questo libro.

e troppo timide richieste dei comuni, nella distribuzione tenne sempre presente lo scopo delle risorse economiche, ma si è lasciata anche in qualche modo imporre dalle situazioni topografiche per rendere più facili i pubblici servizî, e dalle delimitazioni naturali, unico mezzo per togliere competenze e conflitti — 1875 — [1]. Le quali idee furono pienamente accolte dal consiglio provinciale di Trapani — giugno 1875 — [2].

E la commissione speciale, nominata dal consiglio provinciale di Palermo, per proporre la rettifica di quel territorio monrealese, che entrava nella provincia palermitana, lasciata una cospicua parte al comune di Monreale, divise il resto ai comuni finitimi e richiedenti; ma, nel fare questo riparto, la commissione, in quanto ai comuni di Parco, Marineo, S. Cristina-Gela, Piana dei Greci, San Giuseppe-Jato, S. Cipirrello, Montelepre e Giardinelli, fu guidata da ragioni finanziarie; in quanto però ai quattro comuni di Palermo, Corleone, Bisacquino e Roccamena, la commissione fu mossa ad ingrandir loro il territorio da considerazioni meramente topografiche, avvegnachè quei quattro comuni trovavansi in soddisfacenti condizioni finanziarie da non aver bi-

[1] *Rapporto della deputazione provinciale di Trapani circa la modifica del territorio di Monreale, presentato al consiglio provinciale nella tornata dei* 15 *giugno* 1875. Leggesi nell' *Appendice per la modifica della circoscrizione del territorio di Monreale e dei comuni finitimi di* P. Gambino; Pal., Lima, 1877, pag. 11 e seg. dei *Documenti;* e pag. 11 e seg. dell'*Appendice.*

[2] *Deliberazione del consiglio provinciale di Trapani dei* 15 *giugno* 1875, cit. nell' *Appendice* predetta, pag. 13.

sogno, sotto questo riguardo, di un ingrandimento territoriale [1].

Arrogi, che, in seguito alle operazioni del riparto, rimaneva una lunga e stretta zona intercetta completamente tra il confine della provincia di Trapani e gli antichi territorî dei comuni di Roccamena e di Bisacquino, e la commissione, saggiamente riflettendo, che: *quella zona non poteva restare al lontano Monreale, nè si poteva assegnare ad altri comuni che non vi confinavano, l'attribuì necessariamente* ai comuni contigui di Bisacquino e di Roccamena, malgrado che questi venivano a ricevere un largo aumento di territorio in misura non pereguata cogli altri comuni.

E dello stesso modo le condizioni topografiche del comune di Giardinelli, tenuto sin qui senza neanco un lembo di territorio [2], in quel riparto monrealese resero affatto impossibile un assegno maggiore delle poche ettare di terre attribuitegli [3]. E per la stessa ragione il comune di Salaparuta non potè avere di quel territorio neanco una briciola, malgrado la buona volontà della deputazione provinciale di Trapani, proclive a secondarne i giusti desiderî [4]. « Tant'è vero, osserva assai bene l'illustre C. Pintacuda, il sennato relatore della commissione palermitana, che i principî astratti sono pur sempre sottoposti alla dura legge

[1] C. Pintacuda — *Rapporto della commissione speciale circa la circoscrizione territoriale di Monreale* sopra cit., pag. 9 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 56.

[3] C. Pintacuda — *Relazione* cit., pag. 19 e 30.

[4] *Rapporto della deputazione provinciale di Trapani* cit., pag. 10 dei *Documenti;* e pag. 10 dell'*Appendice.*

delle pratiche difficoltà, ed i più forti propositi di perequazione modificati dalle peculiari condizioni di fatto. » [1].

E si noti che la legge generale degli 11 *luglio* 1877 è più estensiva di quella speciale a Monreale del 1° *luglio* 1873, dappoichè mentre questa non stabilisce altro criterio, che quello di provvedere alle sole esigenze economiche dei comuni interclusi o finitimi al territorio di Monreale [2], la legge del 1877, al contrario vuole, che oltre al criterio finanziario, se ne adottino altri, tra i quali quello topografico, cioè dei limiti naturali [3]; onde disse assai bene il relatore Pianciani, a nome della commissione dei deputati, che: « essa non poteva convenire nella strana idea, che le giunte provinciali dovevano restringere ai soli bisogni finanziarî del comune le ragioni per le quali fosse permesso di proporre delle modificazioni territoriali, dappoichè ognuno dei criterî indicati dalla legge rappresenta un bisogno, sia per le amministrazioni comunali, sia pei cittadini, bisogni dei quali occorre tener calcolo. » [4].

Ed il sennato deputato duca di Cesarò nel rispondere in parlamento all' onorevole Bordonaro asserente, che la proposta legge rettificatrice dei territorî comunali non aveva altro scopo, che quello dei centesimi addizionali, si esprimeva così: « Io non ripe-

[1] C. Pintacuda — *Relazione* cit., pag. 21.

[2] Re Vittorio Emmanuele II — *Decreto* 1° *luglio* 1873. Vedilo in fine, *Documenti,* n. XIX.

[3] Vedi sopra pag. 104; e *Documenti,* n. VI e IX.

[4] L. Pianciani — *Relazione* cit., pag. 13.

terò all' onorevole Bordonaro tutte le ragioni già svolte dinanzi alla camera, relative ai servizî amministrativi, finanziarî e giudiziarî, pei quali si richiede la rettificazione delle circoscrizioni comunali; ma mi basta fargli osservare, che, come si è veduto, s' insiste da epoca remota per avere questa rettificazione. Ed il governo borbonico se n' era preoccupato sin dal 1838; aveva già fatto un apposito decreto, e aveva instituito un' apposita commissione nel 1855, mentre l' onorevole Bordonaro sa che la questione dei centesimi addizionali è pur troppo legata alla storia finanziaria del regno d'Italia. Dunque lo stesso fatto che questa aspirazione risale ad un'epoca così antica, dimostra che non è semplicemente quel riguardo materiale che l' ha mosso.» [1].

E per questo l' egregio deputato La Porta asseriva che: « nel rettificare i territorî, non si tratta di andare coi criterî aritmetici e geometrici, quasi a distribuire il numero degli abitanti. » Le quali cose ribadiva quando poi diedesi ad affermare, che: « la legge territoriale non è ispirata al sistema di una legge agraria, che voglia distribuire i territorî in ragione del numero degli abitanti.» [2].

Onde aggiungeva il ministro dell'interno, che: « il sistema di tirare sulla carta topografica delle linee per accomodare le circoscrizioni, sarebbe molto pericoloso, in quanto che bisogna tener presente talune ne-

[1] *Atti parlamentari della camera dei deputati, sessione* 1876-77, *tornata dei* 16 *aprile* 1877; Roma, eredi Botta, 1876, pag. 2490.

[2] *Atti parlamentari della camera dei deputati* ecc. *tornate dei* 20 *febbraio* e 16 *aprile* 1877, pag. 1439 e 2483.

cessità, taluni interessi, e, se si vuole, anche taluni temperamenti; e non vi si riuscirebbe col solo criterio proporzionale del territorio. » [1].

Tra i quali temperamenti sono di sovrana importanza quelli imposti dalla situazione e conformazione dei terreni, ossia quello dei confini naturali che danno il criterio geografico o topografico.

Ed in vero il criterio dei limiti naturali come va propugnato pei confini politici degli stati [2], dovrà essere seguito anche per la delimitazione delle provincie, dei circondarî, dei mandamenti, ed anco dei territorî dei comuni, in modo che anche queste limitazioni abbiano necessariamente « quella naturale corporatura, » che il Romagnosi vuole per ciascuna nazionalità; « cosicchè, dice egli, la grandezza territoriale legittima non corrisponda a superficie calcolata, nè a confini artificiali. » [3].

XIV.

Il criterio dei limiti naturali è conforme altronde alla nostra storia ed alla nostra legislazione. Tacciamo dell'assai vetusta epoca, quando, per come abbiamo accennato, il nostro Alico in solenni trattati

[1] *Atti parl. della cam. dei senatori, discussione, sessione* 1876-77; *tornata degli* 8 *giugno* 1877; Roma, Forzani e C., pag. 1331.

[2] Destutt De Tracy — *Commentario allo spirito delle leggi*, cit. da C. Marcotti nel suo lavoro: *Sul confine austro-italiano,* inserito nella *Rivista Europea — Rivista internazionale,* nuova serie, anno VIII, vol. II, Firenze, 1877, pag. 224.

[3] Giandomenico Romagnosi — *Giurisprudenza teorica e diritto pubblico* cit., ivi.

venne a segnare i limiti dei possedimenti acragantini da un canto e dei punici dall'altro — 383 e 340 a. C. — [1]; ma non possiamo tralasciare di ricordare la riforma costituzionale del 1812, la quale, nella demarcazione dei distretti, diede precipua parte alle montagne ed alle valli, e più che a queste, ai fiumi; nulla curando se così le circoscrizioni risultavano di disuguale e sproporzionata estensione [2].

Quali savî provvedimenti poi re Ferdinando II volle, che si eseguissero nella riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni, quando disse che nel rettificare queste si doveva trarre giovamento dai limiti naturali, come fiumi, vallate e monti — 1855 — [3]. Onde il capo dell'agrigentina provincia, nel chiedere ai sindaci le notizie necessarie per formarsi un'esatta circoscrizione territoriale dei comuni, volle, fra le altre cose, essere informato se i confini dei territorî erano per a caso limitati da fiumi, monti o valli, così come se invece i fiumi scorressero entro il territorio medesimo — 1855 — [4].

Ed il consiglio provinciale di Girgenti disse molto bene, che i fiumi mettono naturalmente un limite alle circoscrizioni dei comuni — 1863 — [5]; così come il consiglio provinciale di Palermo, con non minore sagacia affermò: che nel formare i progetti delle circoscrizioni territoriali dei comuni si devono tenere

[1] Vedi sopra pag. 108 e seg.
[2] Vedi sopra pag. 63 e seg.
[3] Vedi sopra pag. 82; e *Docum.*, n. VI in fine del libro.
[4] Vedi sopra pag. 82; e *Docum.*, n. VII.
[5] Vedi sopra pag. 86 e seg.

presenti le accidentalità topografiche come fiumi, monti e torrenti — 1866 — [1].

Il consiglio provinciale di Trapani seguiva pure sì savie massime, dapprima quando volontariamente progettò di abbandonare alla nostra provincia, sol perchè si trovavano posti al di qua del fiume Belice, i quattro latifondi *Sparacìa*, *Diesi*, *Torrexita* e *Belice*, sino allora tenuti dalla trapanese provincia — 1865 — [2]; e dappoi quando la sua deputazione, facendo il progetto della distribuzione di quella parte di territorio monrealese, che entrava nella provincia di Trapani, nulla volle attribuire a Calatafimi delle terre monrealesi, di cui questo comune chiedea l'aggregamento, e ciò perchè tra queste ed il territorio di Calatafimi s'intermediava il fiume Freddo. Per la qual cosa la sua deputazione osservava: *che per Calatafimi non si è potuto trovare un modo ragionevole di contentarlo, e sia pure in piccola parte..... perchè la divisione del confine dell'attuale territorio monrealese, da quello di Calatafimi, è segnata in tutta la sua lunghezza dal largo corso del fiume Freddo, che non lascia luogo ad equivoci, e che, in certe epoche dell'anno formerebbe un ostacolo invincibile al regolare disimpegno delle pubbliche funzioni* — 1875 — [3].

La quale deputazione nel formare i nuovi territorî degli altri comuni richiedenti, seguiva sempre il corso dei fiumi: così volle che i latifondi assegnati

[1] Vedi sopra pag. 90.

[2] Vedi sopra pag. 89 e seg.

[3] *Rapporto della deputazione provinciale di Trapani* sop. cit., pag. 12 dei *Documenti*, e pag. 11 dell'*Appendice*.

ad Alcamo fossero limitati dal corso del fiume Freddo; quelli a Gibellina, dalle acque dei fiumi Freddo, Belice destro ed altri; quelli a Poggioreale, dalla riva del fiume Belice sinistro ecc., ecc. [1].

E la logica evidenza del criterio topografico apparve anche assai manifesta al buon giudizio del comune di Parco, il quale, nel fare la domanda dei latifondi monrealesi, che in virtù della *legge del* 1° *luglio* 1873 [2], dovevano ingrandire la sua limitazione territoriale, rinunziava ben volentieri all'annessione dei poderi di *Miccini* da esso posseduti e coltivati; e ciò perchè il fiume Oreto li separava dal proprio territorio. «E perchè le nostre dimande, diceva il comune di Parco, venissero apprezzate nel vero senso onesto e leale, per come furono concepite, giova far sapere, che dalla figura segnata in pianta col n. 7, oltrepassandosi il fiume si trova la contrada *Miccini*, la quale, tuttochè coltivata e posseduta da parchetani, pure, essendo al di là del fiume, non si è richiesta, per finirla una volta colle mostruose delimitazioni.» [3].

Ma oltre l'autorità di questi assennati consessi, abbiamo in nostro favore il supremo suffragio del parlamento, dalle di cui discussioni si viene a conoscere, come il progetto di legge della commissione della camera dei deputati, circa la riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, s'infor-

[1] P. Gambino — *Appendice* cit., pag. 11 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 93 e seg., e passim.

[3] Giovanni Orestano — *Ragioni di Parco pel novello territorio;* Pal., Nocera, 1874, pag. 14; e vedi pure ivi la *Pianta modografica pel novello territorio tra Parco e Monreale.*

mava a questo principio, avvegnachè esso, fra le altre cose, conteneva il seguente paragrafo, cioè: *che le giunte provinciali, nel fissare i confini di ciascun territorio dovevano procurare in quanto è possibile di seguire i limiti naturali.* Or, se non le parole, il concetto di questo paragrafo venne mantenuto [1], tanto nello emendamento proposto dal deputato L. La Porta [2], quanto nell'articolo 5° della legge, prescrivente, in consonanza dell'emendamento, che: *le giunte provinciali dovranno procurare in quanto è possibile di valersi dei criterî contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del* 12 *febbraio* 1855 [3]; nelle quali *istruzioni,* come abbiamo veduto, si dà un grande valore al criterio dei confini segnati da monti, dalle valli o dai fiumi [4].

Del resto il valore del criterio dei confini naturali è così grande da venire riconosciuto nallo stesso consiglio comunale di Ribera, appunto nella deliberazione con cui si chiedeva la riforma della propria circoscrizione territoriale. Ecco quello che sul proposito disse molto opportunamente l'esimio consigliere, baronello Francesco Pasciuta, discutendosi l'argomento, se si doveva chiedere l'annessione del feudo sciacchitano di *Verdura sottano,* che il fiume di Caltabellotta, ossia della Verdura, divide dall'agro riberese: « Non devesi approvare, egli diceva,

[1] L. Pianciani — *Relazione* cit., e vedi pure: *Documenti,* n. VIII, in fine di questo libro.

[2] *Atti parlamentarî della camera dei deputati; tornata del* 16 *aprile* 1877, pag. 2482 e seg. E vedi pure il *Documento* n. VIII.

[3] Vedi la *legge* 11 *luglio* 1877; *Documenti,* n. IX, sop. cit.

[4] Vedi sopra pag. 105; e *Documenti,* n. VI, cit. sopra.

quel giudizio che vuole incorporare al territorio di Ribera l'ex-feudo di *Verdura sottano,* perchè nato da non sani concetti, e non corrisponde allo spirito della *legge* 11 *luglio* 1877, nè è in armonia alla posizione naturale e topografica di Ribera. Il limite naturale esistente, giusto, necessario, emergente per la posizione topografica dei terreni tra il territorio di Ribera e quello di Sciacca, Caltabellotta e Sant'Anna è il fiume di Verdura, e non potrebbe essere alterato senza andare incontro ad inconvenienti, cui vuole ovviare e riparare la suddetta legge. Che s'è ingiusta ed assurda l'attuale circoscrizione territoriale, sarebbe assurdo ed ingiusto che Ribera, passando il limite di natura e topografico del fiume Verdura, invada il territorio di Sciacca, togliendole l' ex-feudo *Verdura.* Che da Ribera a *Verdura* non esiste che una sola trazzera, quasi impraticabile d'inverno, traversata dal fiume Verdura spessissimo invalicabile, come possono far fede i certificati del sindaco al corriero postale per sospesa partenza o ritardato arrivo per causa delle piene del fiume.... Che questa domanda d'incorporamento di *Verdura* invece di moralizzare le nostre pretese, le discrediterebbe innanzi le autorità decidenti. » E conchiudendo aggiungeva: « essere assurda ed avida la pretesa di passare il fiume Verdura, pretendendo incorporarsi l'ex-feudo di *Verdura sottano* con chiarissima lesione dei diritti amministrativi, finanziarî e storici dei comuni limitrofi. » [1].

[1] *Deliber. del consiglio comunale di Ribera dei* 15 *ottobre* 1877. E si badi che il fiume Verdura, ossia di Caltabellotta, ha una distanza da Ribera minore di 2 terzi di chilometro su quel-

Alle quali cose l'egregio consigliere dottor Giovanni d'Angelo si opponeva validamente, ma pur confessando, che: « se il fiume dovesse essere criterio determinante ad alienarci dal nostro territorio l'ex-feudo di *Verdura*, tutti gli altri feudi posti al di là del fiume Macasoli [1], che ha vasto e pericoloso il suo letto nelle piene invernali, quanto quello di Verdura, dovrebbero essere a noi tolti. » [2].

Onde noi conchiudiamo come in tanto concorso di leggi e di autorevoli pareri di pubblici consessi e di uomini competenti, viene meglio a comprendersi il sagace aforismo di Cesare Beccaria: « che i fiumi e le montagne sono bene spesso i confini non solo della fisica, ma della morale geografia. » [3].

XV.

I criterî complementari adunque, così come il criterio economico, giustificano pienamente la domanda di Cianciana, a che fosse ingrandito il suo territorio coll'annessione ai *feudi proprî*, dei *feudi alessandrini, bivonesi, medî* e *marittimi*.

Questo riordinamento della circoscrizione territoriale di Cianciana non potrà dirsi di essere contrario ai principî di equità e di giustizia; dappoichè non è in-

la, che corre dallo stesso comune al fiume Macasoli, confine della nostra regione.

[1] I feudi del 4° e 5° gruppo della nostra regione.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera* sopra cit.

[3] Ces. Beccaria — *Dei delitti e delle pene*, parag. XXV; nelle sue *Opere*, Firenze, Le Monnier, 1854, pag. 55.

giusta una circoscrizione, che, nel mentre permette al progrediente comune di potere quinc'innanzi svilupparе in certo modo la sua vita economica, è altronde imposta dalle condizioni topografiche dei terreni. L'ingiustizia sarebbe nel caso contrario, quando cioè si mantenesse uno stato di cose, che abbiamo veduto essere anormale e mostruoso, e non mai quando vi si ripara con opportunità.

Nè è da temere, che questo ordinamento per contentare Cianciana, lascerà malcontenti i paesi requisiti e gli altri richiedenti; avvegnachè questi comuni non potranno ragionevolmente lagnarsi della imperiosa configurazione topografica, creata fra noi, per dirla col Passaglia: « dalla provvida mano dell'Altissimo » [1], anzichè dalla volontà di chicchessia.

E poi com'ebbe a riconoscersi dal governo borbonico e dall'italico parlamento, i territorî non sono patrimonio dei comuni; ma pubblici ordinamenti fatti ad utile e comodo delle popolazioni; ma istituzione governativa tendente a regolare l'esercizio dei pubblici uffizî [2].

[1] Carlo Passaglia — *Della nazionalità e dell' indipendenza dei popoli, giusta la dottrina delle sante scritture;* cap. IV, pagina 3; nel *Mediatore, giornale settimanale, politico, religioso, scientifico, letterario;* Torino, Unione tip. edit., 1862, pag. 513.

[2] Luigi Pianciani — *Relazione* cit., pag. 10.

Michele Amari — *Relazione* cit., pag. 3 e 8.

Greg. Caccia — *Discorso al senato;* negli *Atti parlamentari della camera dei senatori, tornata dell'8 giugno* 1877, pag. 1325.

Giov. Nicotera — *Discorso del ministro dell' interno al senato,* ivi, pag. 1334. Egli così si espresse: *Quando si studia una circoscrizione non si deve solamente avere riguardo agl'interessi del luogo, ma si deve anche avere riguardo agl'interessi generali del-*

E siccome, occorre ripeterlo, la modificazione della limitazione dei territorî non è quistione di finanza comunale soltanto, ma di ordine pubblico, di servigi pubblici giudiziarî, finanziarî ed amministrativi nel vantaggio combinato delle popolazioni e dello stato [1]; così l'aggregamento dei sopra descritti quattro gruppi all'odierno territorio di Cianciana, migliorerà assai bene cotali pubblici servigî, avvegnachè Cianciana mentre pel secondo, terzo e parte del quarto è il più centrale, per tutti poi è il più accessibile, e quindi il più vicino [2].

l' amministrazione della giustizia, agl' interessi della riscossione delle imposte. — E vedi sopra pag. 81 e 103.

[1] L. Pianciani — *Relaz.* cit., pag. 13; e vedi sopra pag. 104 e seg., 214 e seg., e passim.

[2] Vedi sopra pag. 163 e seg., 167 e seg., 175, 180, 184 e seg., e 196 e seg.

CAPO VI.

I COMUNI FINITIMI

Iddio con immortali
Caratteri di monti e di *fiumane*
Ha scolpito le patrie.
A. Aleardi — *I sette sold.*

Hic est terminus in quo possidebitis terram....
Ezechiele, XLVII, 13.

I.

La rettificazione dei territorî comunali produce il fatto, che non si può modificare la circoscrizione territoriale di un comune, senza toccare le finitime, e così, unendo anello ad anello, una intiera zona di territorio [1]. Onde è per questo che noi, dopo avere lungamente parlato della rettifica della circoscrizione territoriale di Cianciana, argomento precipuo di questo libro, ci accingiamo ora a dire alcun che di quella dei territorî dei due comuni che siedono nella nostra stessa regione, così come di quelli che o vi posseggono, o vi pretendono frazioni territoriali. Così diremo delle condizioni topografiche dei territorî di esse comunità, e dei loro bisogni, delle risorse economiche e della situazione finanziaria delle medesime.

[1] L. La Porta — *Discorso alla camera dei deputati:* negli *Atti parlamentari* ecc., *sessione* 1876-1877; *tornata dei* 16 *aprile* 1877; Roma, eredi Botta, 1876, pag. 1438 e 2484.

Però giova osservare come niuna delle predette comunità ha ottemperato al voto dell'*articolo* 6 del *regolamento per l' esecuzione della legge* 11 *luglio* 1877, *per la rettificazione delle circoscrizioni territoriali*, perchè nessuno ha *corredato la domanda della relazione sulle esigenze del comune, non che dei prospetti indicanti le loro risorse economiche e la loro situazione finanziaria* [1]. Esse non hanno presentato che il solo bilancio, paghe del resto a riportarsi a vaghe e generali indicazioni.

La quale omessione, non potendo essere attribuita a trascuraggine, e molto meno ad ignoranza di legge, avvegnachè sono notorî lo zelo e la dottrina delle rappresentanze comunali che hanno o ambiscono interessi nella cerchia territoriale della nostra regione, è uopo spiegarla colla circostanza, che le predette comunità non hanno altre risorse, nè sentono altre esigenze, che quelle apparenti dai loro bilanci, sicchè a questi conviene far capo, malgrado ciò che di essi abbiamo scritto nel corso di questo lavoro [2].

Sarà opportuno intanto dichiarare, che qui nulla diremo del valore dei varî criterî territoriali, e ciò appunto per non ripetere quello che dei medesimi abbiamo detto con diffusione nei precedenti capitoli, ai quali potrà attingere, ove lo voglia, il benevolo leggitore [3].

[1] Vedi sopra pag. 103, e in fine, *Documenti*, n. X.
[2] Vedi sopra pag. 130 e seg.
[3] Vedi sopra pag. 75 e seg., 161 e seg. e passim.

II.

Cominciamo da Alessandria della Rocca, come quello che è il più vicino comune al nostro Cianciana.

Alessandria della Rocca è posto tra Cianciana a mezzodì e S. Stefano a tramontana: esso nel 1592 aveva 307 abitanti, che nel 1712 erano 3862, nel 1798, 4416; ma poi nel 1831 scemarono a 4280: crebbero indi a 4852 nel 1852; a 5214 nel 1861 ed in fine a 5361 nel 1871. Così, nei 13 comuni del circondario di Bivona, Alessandria ha il quarto rango in popolazione ed il quinto in progresso demografico [1].

Alessandria della Rocca ha per territorio l'antica baronia della Pietra, in salme sicule 3269. 3849, che sono ettare 5709. 36. 07, la quale è lambita dal Turbolo, dal Platani e dal Macasoli, e negli altri lati è contermine ai territorî dei predetti due comuni, ed alle terre irregolarmente tenute al di qua del Macasoli dal comune di Bivona. Alessandria ha inoltre, pei soli effetti finanziarî, una frazione del feudo *Noro* [2], in salme 61. 3661, ossia ettare 107. 16. 13 [3]. Con questo territorio, che attribuisce a ciascun alessandrino poco più di un'ettara, Alessandria dispone

[1] Vedi sopra pag. 19 e seg., e vedi:

Vito Amico — *Dizion. topog. della Sicilia, tradotto da* Gioacc. Di Marzo, Pal., Morvillo, 1855, tom. I, voce: *Alessandria.*

Gaet. Di Giovanni — *Notizie storiche su Castelltermini e suo territorio,* pag. 384 e seg.

[2] Vedi sopra pag. 74.

[3] March. Vinc. Mortillaro — *Op.* cit., pag. 163 e seg.

di una rendita imponibile di lire 119525. 31, oltre a quella sui fabbricati in lire 31651. 84; sicchè, unendo le due cifre, Alessandria viene a possedere un valore di lire 151177. 15 [1].

Le pubbliche esigenze, delle quali è cenno nel bilancio alessandrino, sono lire 43723. 74. Per sopperire alle quali, non bastando le lire 1427. 93 di beni patrimoniali; le lire 6952 di tasse e diritti diversi [2]; le lire 500 movimento di capitali, e le lire 2863. 95 contabilità speciali, il comune di Alessandria ha dovuto da un canto ricorrere alla testatica delle prestazioni in natura per ben lire 13751, e dall'altro fare appello alla sovraimposta sulla fondiaria nella cifra di lire 18228. 86, che da un'aliquota del 13. 31 per 100 [3].

Intanto il consiglio comunale di Alessandria, se non fece la relazione delle pubbliche esigenze, della quale sopra abbiamo parlato [4], dichiarò nel seno stesso della deliberazione emessa sulla rettifica del proprio territorio, che sono ancora in Alessandria,

[1] Da notizie ricevute dall'agenzia delle tasse di Bivona. La rendita, all'epoca della rettificazione del catasto — 1843-1844 —, era ducati 40189. 87, uguali a lire 170806. 95. Vedi:

MARCH. MORTILLARO — *Op.* cit., pag. 232 e seg.

[2] Cioè: addizionale al dazio di consumo, esercizî e rivendite, vetture, domestici, bestiame, bestie da tiro, da soma e da sella, ortaglie ecc.

[3] *Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Alessandria della Rocca per l'esercizio* 1877.

L'aliquota del 13. 31 per 100 è tanto pei terreni, quanto pei fabbricati, come abbiamo conosciuto da notizie dell'agenzia delle tasse di Bivona.

[4] Vedi sopra pag. 104, 226 e passim.

oltre quelle alle quali provvede il bilancio, altre pubbliche esigenze, che rimangono non soddisfatte per mancanza di proventi: esse, secondo il consiglio, sono: 1ª la costruzione della strada intercomunale obbligatoria che corre dall'abitato al fiume Turbolo verso S. Biagio-Platani; — 2ª il completamento del palazzo del municipio [1]; — 3ª la costruzione stradale nei due nuovi quartieri delle *Selve* [2]; — 4ª l'illuminazione notturna; — 5ª la conduttura dell'acqua potabile.

Se non che è da osservare, che alle esigenze dei numeri 1, 2 e 3 il consiglio ha sufficientemente provveduto, collo stanziare i fondi necessarî nel precitato bilancio del 1877 [3]; sicchè le vere esigenze di Alessandria, rimaste neglette e lamentate dalla municipale rappresentanza, non sono che la notturna illuminazione e la conduttura dell'acqua potabile.

Per provvedere alla necessità dell'acqua potabile è uopo che il municipio conduca in paese una o più delle copiose sorgenti del *Votano*. Per la quale cosa converrà unirsi in consorzio col municipio di Cianciana, che, come abbiamo veduto, ha pure estremo

[1] *Completamento dell'ufficio comunale colla costruzione delle botteghe dirute:* così nella cit. *delib. cons. dei* 13 *ottobre* 1877.

[2] È da osservare che il comune di Alessandria potrebbe esimersi dall'obbligo di sistemare e selciare le nuove strade, col seguire l'esempio del nostro municipio, il quale, nel concedere le terre comunali per lo allargamento del paese, impose a ciascuno dei concessionarî l'obbligo di costruire la metà della nuova strada fronteggiante il proprio fabbricato.

[3] *Bilancio di Alessandria*, part. II, tit. II, categ. 5, n. 51; e tit. IV, cat. 4, n. 66 e 67.

bisogno di parte di quelle acque bellissime [1]. E sia pel beneficio di questo consorzio, sia perchè Alessandria è assai più vicino dal *Votano*, che non lo è Cianciana [2], così basterà ad esso una spesa di gran lunga minore di quella preveduta per Cianciana [3]. La quale spesa alessandrina noi calcoliamo a lire 75000, che divisa a dieci anni porterà un'uscita annuale di lire 7500. A questa cifra dovranno unirsi lire 4000 per la illuminazione notturna; lire 500 di entrata di natura non permanente, che sono nel bilancio del 1877 [4], e lire 3229. 87 per ragione di altrettanta sovraimposta, che quinc'innanzi verrà meno al comune di Alessandria sulle lire 24266. 54 di rendita imponibile [5] dei tre latifondi alessandrini [6], che la legge vuole che passino al territorio di Cianciana [7], e si ha una deficienza di lire 15229. 87. Contro questa cifra si hanno lire 3812. 49 di uscite non permanenti [8], e

[1] Vedi sopra pag. 132 e seg., e il n. XII dei *Documenti*, in fine del volume.

[2] Alessandria è distante dalle sorgenti del *Votano* chilometri 5; Cianciana, chilometri 12, di che vedi sopra pag. 139. Le acque del *Votano* sono in tale abbondanza da potere provvedere gli abitatori di ambidue i comuni.

[3] Vedi sopra pag. 140; e in fine, *Documenti*, n. XII.

[4] Sono le lire 500 prezzo del legno della *Selva* degli ex-Riformati, di cui nella parte I, tit. II, categ. 1 del *bilancio del* 1877.

[5] Calcolata la sovraimposta alla stessa aliquota del 13. 31 in cui era nel 1877.

[6] *Petraro, Ciniè* e *Mavaro*.

[7] Vedi sopra pag. 166 e seg., e passim.

[8] Queste lire 3812. 49 di spese straordinarie si compongono di lire 665. 96 di debito a pro della provincia per concorso di mantenimento dei proietti pel 1874; di lire 24653 *deficit* del

così la somma che viene a mancare al bilancio di Alessandria, perchè questo comune possa provvedere a tutti i suoi bisogni, si riduce a lire 11417. 38.

III.

A coprire questa deficienza è uopo che il comune di Alessandria, da un canto porti a livello degli altri comuni le sue tasse e diritti diversi [1]; e dall'altro riceva un aumento di territorio, estendendo questo verso ponente coi feudi di *Mailla di sopra* e *Mailla di sotto* dell'agro bivonese, e verso oriente coi feudi di *Valparrino, Pietranera, Votano, Molinazzo* e *Pioppo* dell'agro di S. Stefano-Quisquina; e ciò oltre i versanti alessandrini del feudo *Noro*, che trovansi molto opportunamente allibrati nel catasto di Alessandria.

La possidenza delle due *Mailla* appartiene per ettare 799. 15. 55, alla Spagna [2]; per ettare 5. 27. 29, ad Alessandria [3], e per altrettante a Bivona [4]; però la cultura si fa quasi intieramente da Alessandria;

1875, e di lire 2900 di costruzioni di edificî e di strade; di che vedi meglio nel *bilancio del* 1877, parte II, tit. II, categ. 8 e 9, e tit. III, categ. 4.

[1] Queste tasse e diritti sono preveduti nel *bilancio* di Alessandria pel 1877 in lire 6952; mentre Cianciana, con una popolazione inferiore, le ha stanziato in lire 8965. 98.

[2] *Spagna* — Alvarez de Toledo D.ª Maria Teresa contessa di Sobradiel, *art.* 1648 del *catasto rurale di Bivona.*

[3] *Alessandria* — Amorelli notaio Giuseppe fu Ludovico, *articolo* 1910; ivi.

[4] *Bivona* — Girgenti D. Paolo, *art.* 1860; ivi.

la quale ha inoltre il vantaggio della maggiore vicinanza congiunta all'agevole comunicazione, avvegnachè tra le terre alessandrine e le due *Mailla* non si frappongono monti o fiumane. Le due *Mailla* poi sono bagnate dal fiume Macasoli, il quale le allontana da Bivona, che resta isolato e più remoto a piè delle sue montagne.

La possidenza del versante di *Noro*, nella predetta estensione di ettare 107. 16. 13 [1], è degli alessandrini, a di cui favore stanno pure i criterî della cultura, della prossimità e della facile comunicazione.

I feudi *Valparrino*, *Pietranera*, *Votano* e *Pioppo* spettano alla città di Palermo [2], così come il *Molinazzo* alla città di Girgenti, a S. Biagio-Platani ed a S. Elisabetta [3]; sicchè nè Alessandria, nè S. Stefano vantano la proprietà di questi latifondi; però Alessandria ha il vantaggio sopra S. Stefano di farvi una maggiore coltivazione, di essere ad una maggiore vicinanza e di comunicarvi con una maggiore facilità.

Questi sette latifondi si estendono in ett. 3927. 21. 66,

[1] *Catasto rurale di Alessandria.*

[2] *Palermo* — Monroy D. Ferdinando di D. Ambrogio principe di S. Giuseppe e di Belmonte, *art.* 1354 del *catasto rurale di S. Stefano-Quisquina;* — Monroy Gaetano principe di Belmonte, *art.* 938 del *catasto dei fabbricati* (molino del Votano).

[3] *Girgenti* — Genuardi bar. D. Antonino, *art.* 3127 del *catasto stefanese dei terreni.* Questo signore è sposo della distinta e ricca signora alessandrina D.ª Audenzia Inglese, figlia unica del fu D. Gioacchino.

S. Biagio-Platani e *S. Elisabetta* — Zambuto Domenico e Alaimo sac. Francesco, *art.* 1404 del *catasto fabbricati* (molino del Molinazzo).

e danno la rendita imponibile di lire 51703. 01 [1], la di cui sovrimposta colla stessa aliquota del 1877 [2], assomma a lire 6881. 66. Sicchè con lire 2500 di altre tasse e diritti che, per ragion di proporzione fra le varie tassazioni, dovrebbonsi stanziare nel suo bilancio [3], Alessandria, più fortunato di Cianciana [4], verrebbe a trovare la massima parte di quelle lire 11417. 30, che gli mancano per compiere convenevolmente la propria missione [5].

Onde non si sa concepire come Alessandria nella sua domanda di rettificazione territoriale abbia trascurato di chiedere il *Votano*, il *Molinazzo* e il *Pioppo* [6], egli che dalla forza dei varî criterî è obbligato ad abbandonare a Cianciana tre dei suoi latifondi, e a non potere ottenere l'ambito feudo bivonese di *Ferraria* [7].

E ci duole dover dire, che della trascuranza alessandrina non sarà cosa giusta, che altri ne venghi a risentire gli effetti.

[1] La dimensione ed il valore di ciascun latifondo sono così: *Mailla di sopra*, ettare 407. 82. 65; lire 7033. 77; — *Mailla di sotto*, ett. 401. 87. 48; lire 4289. 39; — *Valparrino*, ett. 251. 04; lire 2579. 66; — *Votano* coi molini, ett. 643. 11. 78; lire 11262. 28; — *Pietranera*, ettare 892. 66. 38; lire 10640. 66; — *Molinazzo* coi molini, ettare 643. 01. 80; lire 8115; — e *Pioppo*, ett. 687. 53. 48; lire 7782. 95.

[2] Del 13. 31 per 100.

[3] Vedi sopra pag. 159 e passim.

[4] Si ricordi che Cianciana, malgrado il chiesto aumento territoriale, rimane con ben due terzi delle sue pubbliche esigenze non soddisfatte; di che vedi sopra a pag. 159 e seg.

[5] Vedi sopra pag. 231.

[6] *Deliberazione* citata dei 13 *ottobre* 1877.

[7] Vedi sopra pag. 172 e seg., e passim.

Intanto quella ponderazione, che è mancata ad Alessandria della Rocca, è stata invece adoperata dal municipio di S. Biagio-Platani, il quale ha chiesto per se il *Pietranera* ed il *Molinazzo* [1]; se non che a tanta diligenza non corrisponde l'opportunità della domanda; e basti solo l' osservare, come tra questi feudi ed il comune di S. Biagio-Platani, s'intermedia il corso del fiume Turbolo, il quale segna il confine tra il mandamento di Bivona, entro cui sono Alessandria della Rocca e S. Stefano-Quisquina, ed il mandamento di Casteltermini, da cui dipende il comune richiedente di S. Biagio-Platani [2].

IV.

S. Stefano-Quisquina è posto fra i monti al limite nordico della nostra regione, così come della provincia girgentina e del circondario e mandamento di Bivona: esso nella fine del sec. XVI aveva 2800 abitanti; nel 1652, 2959; nel 1713, 3510; nel 1798, 5486; nel 1831, 5262; nel 1852, 5755; nel 1861, 5297, e finalmente nel 1871, 5593 cittadini; così se S. Stefano, tra i tredici comuni del bivonese circondario, occupa il terzo posto in popolazione, non ha poi che il decimo nel progresso demografico [3].

[1] *Deliberazione della giunta municipale di S. Biagio-Platani dei* 5 *ottobre* 1877.

Quivi si dice, che il feudo di *Molinazzo* appartiene a Cammarata, quando è saputo che è del territorio di S. Stefano.

[2] Vedi la *Carta topografica.*

[3] Vedi sopra pag. 119 e seg. e passim; vedi pure:

Vito Amico — *Diz. top.* cit., vol. II, voce: *S. Stefano di Bivona o di Quisquina.*

Gaet. Di Giovanni — *Not. stor.* cit., pag. 309 e seg.

Ha un territorio abbastanza vasto, perchè si allarga in ben ettare 8683. 14. 20, che sono salme sicule 4972. 0390 [1]; se non che alla estensione non corrisponde la ubertate, avvegnachè questo territorio costituito da terreni montuosi, non dà che un valore di lire 153463. 78, che con la giunta della rendita urbana non aumenta che a lire 196275. 49 [2]. S. Stefano ha inoltre giurisdizione territoriale in quella parte del feudo *Noro,* che è posseduta dagli alessandrini, e che, come si è veduto, trovasi annotato nel catasto di Alessandria [3].

Il comune di S. Stefano intanto deve cedere ad Alessadria queste terre alessandrine di *Noro,* così come i feudi di *Valparrino* e di *Pietranera* [4].

Ed avrebbe dovuto cedergli ben pure i latifondi di *Votano,* di *Molinazzo* e di *Pioppo,* se Alessandria, come ne avea il diritto, ne avesse fatto la domanda in tempo utile [5]; sicchè, messi da parte questi tre

[1] March. V. Mortillaro — *Op.* cit., pag. 163 e seg.

[2] Da notizie fornitemi dall'agenzia delle tasse di Bivona. Le lire 196275. 49 si dividono così: terreni lire 153463. 78; case lire 42811. 71. — All'epoca della rettificazione del catasto — 1846-1847 — la rendita era poco meno inferiore dell'odierna, perchè dava una cifra di ducati 44580. 10, che sono lire 189465. 42; di che vedi:

March. V. Mortillaro — *Op.* cit., pag. 232 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 74 e 327 e seg.

[4] Vedi sopra pag. 10 e 327 e seg.

Il *Valparrino* e il *Pietranera* hanno un'estensione complessiva di salme siciliane 654. 9453, ossia di ettare 1143. 70. 38, con una rendita di lire 13220. 32. Vedi:

Catasto fondiario rurale di S. Stefano-Quisquina.

[5] Vedi sopra pag. 232.

feudi, che, a causa del silenzio alessandrino, non entrano più in quistione, il territorio di S. Stefano, per la perdita che deve fare di *Valparrino* e di *Pietranera,* viene ad essere ridotto a salme sicule 4317. 0937, ossia ettare 7539. 43. 82, con un valore di lire 183055. 17.

Ma se la legge obbliga il comune di S. Stefano a perdere il versante di *Noro* e i due latifondi di *Valparrino* e di *Pietranera,* la legge medesima gli dà il diritto ad un allargamento territoriale al lato opposto verso settentrione, con l'annessione dei due grossi feudi di *Leone* e di *Melia* dell'agro di Castronuovo [1].

La quale annessione è suffragata dal concorso di tutti i criterî indicati dalla *legge* 11 *luglio* 1877, compreso il più importante, quale è l'economico. Ed in vero, portando un esame al bilancio stefanese del 1877 [2], troviamo che le risorse economiche di S. Stefano ammontano a lire 51317. 21, così divise: lire 1377. 12, di beni patrimoniali; lire 470. 75, di proventi diversi; lire 8629. 43, di tasse e diritti [3]; li-

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di S. Stefano-Quisquina del* 29 *settembre* 1877.

Relazione sui bisogni del comune di S. Stefano-Quisquina, non che sulle risorse economiche e situazione finanziaria in data dei 2 *ottobre* 1877, *a firma del sindaco.*

Giova osservare, che questa relazione, anzichè della parte economico-finanziaria, s'intertiene, contrariamente al titolo che porta, sulla topografia e producimento del territorio di S. Stefano.

[2] Vedi sopra pag. 130 e seg., e 226.

[3] Dazio di consumo, di esercizî e rivendite, di focatico e di bestiame.

re 19331. 32, di sovraimposta fondiaria [1]; lire 14153, di tassa speciale ed equivalente della prestazione d'opera per la costruzione delle strade comunali obbligatorie; lire 1263, di sussidî dello stato per spese pubbliche, e lire 6042. 59, contabilità speciali.

Con queste risorse S. Stefano provvede alle seguenti pubbliche esigenze, permanenti ed eventuali, cioè lire 452. 65, oneri patrimoniali; lire 4924. 51, spese di amministrazione; lire 2909. 25, per la notturna illuminazione, manutenzione del cimitero ed altre spese di polizia locale ed igiene; lire 4134. 82, spese per la sicurezza pubblica e giustizia; lire 19574. 83, opere pubbliche (di cui lire 17048. 53 per la costruzione delle strade intercomunali, e lire 1000 per concorso all'impianto del telegrafo elettrico); lire 5184, d'istruzione pubblica (di cui lire 1200 per sussidio alla banda civica); lire 1904. 75, di culto; lire 1459. 23, di mantenimento dei proietti e altre spese di beneficenza; lire 1608. 29, di servizî diversi, lire 1172. 30, restituzione di mutui passivi; lire 2000, spese casuali, e lire 6042. 59, di partite di giro [2].

V.

In verità nè il consiglio comunale di S. Stefano-Quisquina nella sua *deliberazione dei* 29 *settembre*, nè il sindaco nella sua *relazione dei* 2 *ottobre* ci hanno fatto conoscere con ispecialità se, oltre quelle

[1] L'aliquota è del 14. 72 pei terreni, e del 14. 60 fabbricati.

[2] *Bilancio ossia Conto preventivo della entrata e della uscita del comune di S. Stefano-Quisquina per l'esercizio* 1877.

indicate nel bilancio, sono in S. Stefano altre pubbliche esigenze, che per manco di proventi restano non soddisfatte. Essi si sono limitati a dire così sulle generali che: « guardato il comune dal lato economico e finanziario, si trova assolutamente in una critica condizione, anzi nella più estrema miseria. » [1].

Ad ogni modo, ponendo mente come S. Stefano quinc'innanzi non più ritrarrà i centesimi addizionali sui due feudi di *Valparrino* e di *Pietranera,* che devono, come si è detto, passare ad Alessandria [2], è evidente che se si vuole che il comune di S. Stefano rimanghi in grado di adempiere il compito che gli prescrive la legge, uopo è che fosse presa in buona parte la sua domanda.

Altronde i feudi *Melia* e *Leone* sono situati assai prossimi a S. Stefano, e in più facile comunicazione con lo stesso, anzichè con Castronuovo, che resta assai più lontano, e diviso anche dalle sorgenti e dal corso del fiume S. Pietro-Platani, il quale proprio s'intermedia tra i predetti feudi e le restanti terre castronuovesi [3].

[1] *Relazione dei* 2 *ottobre* 1877 sopra citata.

[2] Vedi sopra pag. 15 e 231 e seg.

[3] Vedi *Carta topografica* in calce a questo libro.

Due sono le principali sorgenti del Platani, la prima verso nord ha principio nei monti che sono entro i feudi *Sfarangio, Carcaci* e *Depupo;* la seconda a mezzodì prende origine nel feudo *Le Piane,* e scorre in mezzo alle terre di *Melia,* lasciando parte di questo feudo e di quello di *Rahaltavilla* alla sua destra. Queste sorgenti sono semplici torrenti, finchè riunendosi tra il feudo *Baronaggio* a sinistra, e *S. Andrea* a destra, prendono forma di fiume tra Castronuovo e Cammarata.

Vedi la *Carta di Sicilia dello stato maggiore italiano, fo-*

Che se il criterio della possidenza qui non può influire, perchè i due latifondi appartengono nella massima parte a Palermo, e indi a Lercara, Prizzi, Cianciana, S. Stefano ecc., il criterio però del coltivamento è a vantaggio di S. Stefano, i di cui abitanti, in unione a qualche prizzitano, sono gli agricoltori di quei vasti poderi [1].

Arrogi che l'esaudimento della domanda di S. Stefano sarebbe anco conforme alla legge costitutiva dei circondarî, cioè alla legge parlamentare del 1812, la quale prescrisse che devono formare parte del circondario di Bivona le terre che stanno al di qua delle sorgenti e del corso del S. Pietro-Platani [2]. Delle quali terre sono appunto i due feudi di *Leone* e di *Melia,* che, trovandosi allora aggregati a Castronuovo, dovettero stranamente seguire le sorti di questo, e dipendere con esso dal circondario di Termini — 1812 —, e poi dalla provincia di Palermo — 1818 — [3], in unione alle altre che Castronuovo possiede al di qua del fiume verso Cammarata.

Il territorio di Castronuovo poi permette con age-

glio 152, *Cammarata;* e vedi pure la *Carta topografica* unita a questo libro.

[1] *Deliberazione del consiglio com.* cit. *dei* 29 *settembre* 1877.

[2] *Divisione della Sicilia in ventitre distretti,* che si legge nel volume:

Costituzione di Sicilia stabilita nel gen. e straord. parlamento del 1812, ed. cit., pag. 145.

Vedi sopra pag. 62 e seg.

[3] *Divisione della Sicilia* sopra cit.

Re Ferdinando I — *Legge degli* 11 *ottobre* 1817 sopra cit.

Vedi sopra pag. 62 e seg., e pag. 67.

volezza questi distacchi, perchè è di una tale eccessività da superare quella omai famosa di Monreale; avvegnachè mentre quello di Monreale non dà per ciascun abitante che ettare 4. 46. 90, quello di Castronuovo, allargantesi in ben ettare 19319, attribuisce a ciascuno dei suoi 4313 abitatori, ettare 4. 47. 92, cioè ara 1. 02 di più della ragionata monrealese [1].

VI.

S. Stefano ha domandato pure i feudi *Le Piane, Gargiuffè* e *Bruca.*

Il feudo *Le Piane* è del territorio di Cammarata, a cui appartiene pure la proprietà [2], ed è ad uguale distanza dei due comuni; se non che S. Stefano vi accede con maggiore facilità e lo coltiva quasi intieramente.

Il feudo di *Gargiuffè* è pure dell'agro cammaratese; ma la possidenza è di Casteltermini [3], che ne ha fatto pure domanda di aggregamento [4]. È quasi ad uguale distanza dei tre comuni, ma più vicino a S. Stefano, che agli altri, il quale lo coltiva nella totalità.

Il feudo *Bruca* è nelle identiche condizioni del *Gargiuffè*, meno della prossimità, perchè questa

[1] Vedi sopra pag. 56.

[2] Se le nostre informazioni sono esatte, è della famiglia Amormino di Cammarata.

[3] È del conte G. Lo Bue di Casteltermini.

[4] *Deliberazione del consiglio comunale di Casteltermini dei* 21 *settembre* 1877.

è più a favore di Casteltermini e di Cammarata, che di S. Stefano. Anche di questo feudo Casteltermini contende a S. Stefano ed a Cammarata la giurisdizione territoriale [1].

E Casteltermini chiede pure dall'agro di Cammarato i feudi *Soria*, *Salina*, *Gilferraro*, *Ganzeria*, *Giardinelli*, *Gallinica*, *Chirumbo* e *Daini* [2], su alcuni dei quali vanta la possidenza [3] e la coltivazione, e per altri una maggiore prossimità ed una più facile comunicazione. Lo stesso Casteltermini pretende il feudo stefanese del *Pioppo*, il *Giadoneri* di S. Biagio-Platani, ed il *S. Giovanni* dell'agro di S. Angelo lo Mussaro [4].

S. Giovanni di Cammarata dall'altro canto vuole, che dal territorio del contiguo Cammarata passino al suo i feudi *Salina Pasquale*, *Tomarrano*, *Soria e Cicuta*, *Casalicchio* e *Menta*, che sono al di là del S. Pietro-Platani, e i feudi al di qua dello stesso fiume, che prendono nome di *Gilferraro*, *Ganzeria*, *Giardinelli*, *Gallinica*, *Chirumbo*, *Gargiuffè*, *Bruca* e gli allodî del fiume Platani, così come il feudo castelterminese di *Campisia* [5].

Cammarata alla sua volta si è data a chiedere i latifondi castronuovesi di *Madonesi*, *S. Andrea*, *Ca-*

[1] *Deliberazione* or citata.

[2] *Deliberazione* or citata.

[3] Il feudo *Soria* è proprietà del barone Pio De Angelis di Casteltermini; così come i feudi di *Chirumbo* e di *Daini* appartengono al castelterminese conte Gaetano Lo Bue.

[4] *Deliberazione consiliare* sopra citata.

[5] *Deliberazione del consiglio comunale di S. Giovanni di Cammarata dei* 22 *settembre* 1877.

tarratte, Finocchiara, Pescheria, Raisivito e *Racalmici;* più, quella porzione del feudo stefanese di *Rahaltavilla*, che resta alla destra della sorgente meridionale del fiume S. Pietro-Platani; così come i feudi castelterminesi di *Mustolito, Campisia, Sinapa* e *Marcello* [1].

Ci affrettiamo a dire che troviamo giusta, perchè conforme alla legge, la domanda cammaratese pei feudi *Madonesi, S. Andrea, Catarratte* e *Finocchiara*, perchè posti al di qua del fiume S. Pietro-Platani, non debbono più oltre tenersi dal comune di Castronuovo.

Così l'annessione cammaratese di questi quattro feudi restituirà da questo lato i confini naturali al circondario di Bivona, ed alla provincia di Girgenti [2]; dello stesso modo come l'aggregamento stefanese di *Melia* e di *Leone* li rettificherà da quella parte [3]. Alle quali cose molto giova quella provvida disposizione della *legge* 11 *luglio* 1877, che permette il passaggio di porzione di territorio di un comune di una provincia ad un comune di un'altra, pur continuando i comuni a far parte delle proprie provincie [4].

E della stessa maniera è plausibilissimo il chiesto aggregamento del feudo *S. Giovanni* al terri-

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Cammarata degli* 11 *ottobre* 1877.

[2] Vedi sopra pag. 65 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 239.

[4] *Articolo* 5 *della legge,* e *articolo* 8 *del regolamento.* Vedi sopra pag. 105; e vedi in fine i *Documenti,* n. IX e X.

torio di Casteltermini, perchè questo feudo, posto com'è nella cerchia del circondario bivonese e del mandamento castelterminese, non deve più oltre restare al comune di S. Angelo lo Mussaro, che sorge all'opposta riva del Platani, e fa parte del circondario di Girgenti [1].

Però non possiamo approvare la domanda di Cammarata pei feudi castelterminesi *Mustolito, Marcello, Campisia* e *Sinapa,* e quella del comune di S. Giovanni pel feudo *Campisia;* avvegnachè Casteltermini non può perdere questi latifondi, sui quali, a parte il criterio economico, gode il criterio della intiera possidenza [2] e quello dell'intiera coltivazione; così come la maggiore vicinanza e la massima facilità di accesso, non impedita da campi montuosi come lo è per Cammarata. E poi dimenticò Cammarata, che questi feudi castelterminesi, se un dì fecero parte del suo vasto contado, passarono poi ad accrescere il territorio del novello comune di Castel-

[1] Vedi sopra pag. 66.

Il feudo *S. Giovanni* fu allibrato nel catasto di S. Biagio-Platani, invece che in quello di Casteltermini, del di cui feudo *Garifo* è una naturale dipendenza; di che vedi le nostre *Notizie storiche castelterminesi,* pag. 695, citate spesso nel corso di questo lavoro. Se non che S. Biagio, riconoscendo il buon diritto di Casteltermini sul feudo di *S. Giovanni,* non ne fece domanda di annessione nella sua *deliberazione municipale dei 5 ottobre* 1877.

[2] I feudi *Campisia* e *Sinapa* sono proprietà del conte Gaetano Lo Bue; *Marcello* spetta a *D. Pasquale Saverino* pure di Casteltermini; e *Mustolito* appartiene alla signora castelterminese D.ª Filomena Alcamisi-Tirrito, al principe di Spinosa di Napoli, ed al predetto Saverino.

termini, che vi surse dappresso nel 1629, ed a cui restarono, malgrado che egli avesse tentato di ripigliarli, promovendo una forte lite innanzi il tribunale del regio patrimonio. E si ponga mente che allora Casteltermini, incipiente, non aveva ancora arrivato ad ottenere quella proprietà che oggi vi gode [1].

E stravagante è pure la domanda di Cammarata per avere i feudi castronuovesi di *Pescheria, Raisivito* e *Racalmici*, che sono assai lontani e divisi da esso dal corso del fiume S. Pietro-Platani, che li lascia alla sua sponda sinistra nella regione castronuovese. Come stravagante è la pretesa di Casteltermini per annettersi i lontani feudi cammaratesi di *Salina* e *Soria*, posti al di là del fiume S. Pietro-Platani.

Dobbiamo però confessare, modificando quello che in altro luogo abbiamo scritto [2], come non sappiamo dare un nostro giudizio sull' annessione pretesa da

[1] Vedi sopra pag. 49.

[2] In un precedente nostro lavoro (*Notizie storiche su Casteltermini e suo territorio*, pag. 695 e seg.), noi accennammo al diritto di aggregamento, che ha Casteltermini dei feudi: *S. Giovanni* dell'agro di S. Angelo lo Mussaro, *Pioppo* del territorio di S. Stefano (e non di Cammarata come allora erroneamente scrivemmo), *Bruca, Daini, Chirumbo, Gallinica, Giardinello, Ganzeria, Salina* e *Gilferraro* del tenimento di Cammarata; e ciò perchè allora non si era pubblicata la *legge* 11 *luglio* 1877, regolatrice delle rettificazioni territoriali dei comuni. Ma ora al cospetto di questa legge provvidissima, confermiamo il nostro pensamento pel feudo di *S. Giovanni;* lo lasciamo indeciso pei feudi cammaratesi di *Bruca, Daini, Chirumbo* (di proprietà del conte castelterminese Gaetano Lo Bue), e *Gallinica, Giardinello, Ganzeria* e *Gilferraro,* e ciò pei motivi esposti nel te-

S. Stefano dei feudi cammaratesi *Le Piane, Gargiuffè* e *Bruca;* su quella voluta da Casteltermini, dei feudi pure cammaratesi di *Gargiuffè, Bruca, Chirumbo, Daini, Gallinica, Giardinelli, Ganzeria* e *Gilferraro;* e sulla domanda di S. Giovanni di Cammarata dei feudi pure cammaratesi di *Pasquale, Tomarrano, Soria* e *Cicuta, Casalicchio e Menta, Salina, Gilferraro, Ganzeria, Giardinelli, Gallinica, Chirumbo, Gargiuffè* e *Bruca;* avvegnachè siamo gravemente preoccupati della quistione se Cammarata, o meglio se il circondario di Bivona deve ancora mantenere tutta quella larga zona di terre cammaratesi, che esso possiede alla sinistra del fiume S. Pietro-Platani, e che, come abbiamo veduto, fa una irregolare entratura tra le due provincie di Palermo e di Caltanissetta [1].

A secondo le nostre vedute, che altronde prendono argomento dalla legge fondamentale del 1812, che in materia di circoscrizione circondariale vige tuttora, Cammarata e con esso il circondario bivonese dovrebbero abbandonare quei vasti poderi, dando ai comuni della provincia palermitana i latifondi che sono alla destra del fiume Tomarrano [2]; e ce-

sto; e dichiariamo insostenibile il nostro progetto per il feudo cammaratese della *Salina* e su quello stefanese di *Pioppo,* situati al di là dei fiumi S. Pietro-Platani e Turbolo, sui quali Casteltermini non vanta alcuno dei criterî indicati dalla legge.

[1] Vedi sopra pag. 65 e seg., e la *Carta topografica.*

[2] Il fiume Tomarrano è confluente del S. Pietro Platani, e sorge a ponente dei comuni di Vallelunga-Pratoameno e di Villalba.

Vedi la *Carta topografica.*

dendo ai comuni della provincia di Caltanissetta le terre che stanno a mezzodì del Tomarrano medesimo; onde una volta le provincie, i circondarî, i mandamenti ed i comuni recuperino i loro naturali e legali confini [1].

E allora riuscirà malagevole togliere a Cammarata i latifondi pretesi da S. Stefano, da Casteltermini e da S. Giovanni, avvegnachè se oggidì Cammarata ha un territorio dei più vasti dell'Isola, misurando questo ben 19194 ettare, che danno per ognuno dei 5355 cammaratesi ettare 3. 58. 43 [2], perduta quella grande zona di terreni, esso, malgrado le aggreganze castronuovesi alle quali ha diritto [3], non avrà che un territorio soltanto bastevole a sopperire alle proprie esigenze, anzichè a cederne ad altri; molto più che il territorio cammaratese, ridotto alla forma, alla quale abbiamo accennato, non contraddice il criterio topografico, meno di quella parte che circola a mezzodì dell' agro di S. Giovanni di Cammarata, desiderata da questo comune e da Casteltermini, che vi vantano presso a poco un'uguale prossimità.

VII.

Il comune di Bivona sta tra i monti, il fiume di Macasoli, e quello di Rifesi; esso nel 1595 contava 7109 abitatori, che scesero a 3303 nel 1757, e a 2585 nel 1798; ma poi cominciarono lentamente a crescere

[1] Vedi la *Carta topografica*.
[2] Vedi sopra pag. 56.
[3] Vedi sopra pag. 242.

a 3256 nel 1831, a 3413 nel 1852, a 3690 nel 1861, ed in fine a 4017 nel 1871; così egli per ragion di popolo tiene l'ottavo posto; ed il sesto nel progresso demografico tra i tredici paesi del circondario, di cui sta a capo [1].

Ha un territorio che si allarga in salme sicule 5189. 0110, che corrispondono ad ettare 9061. 40. 18, con un valore di lire 153929. 45, il quale si aumenta a lire 189809. 49 colla giunta delle lire 35880. 04 dei fabbricati [2]; lo che cagiona che per cadaun bivonese vi ha ettare 2. 25. 57 di terreni.

Intanto il comune di Bivona vuole non solo la conservazione dell'odierno suo territorio, ma che questo fosse ingrandito con varî latifondi pertinenti ai comuni di Palazzo-Adriano, di Castronuovo e di S. Stefano-Quisquina [3].

Manca, come abbiamo osservato [4], la relazione municipale, che, in armonia della legge, ci abbia potuto fare conoscere i pubblici bisogni ed i provventi economici di Bivona, onde con sicura guida osser-

[1] Vedi sopra pag. 13 e seg., e 119 e seg., e vedi pure:

Vito Amico — *Diz. top. della Sicilia, tradotto dall'ab.* G. Di Marzo, vol. I, voce: *Bivona.*

Gaet. Di Giovanni — *Not. stor. castelt.,* pag. 164 e seg.

[2] Da notizie forniteci dall'agenzia delle tasse di Bivona.

All'epoca della formazione del catasto bivonese — 1837-1843 —, i terreni ed i fabbricati di Bivona diedero una rendita imponibile di ducati 44200. 85, che sono lire 187853. 61. Vedi:

March. V. Mortillaro — *Notizie catastali* cit., pag. 232.

[3] *Deliberazione del consiglio com. di Bivona dei 4 ottobre* 1877.

[4] Vedi sopra pag. 226.

vare se a Bivona restano esigenze non soddisfatte e quali e quante esse sieno.

Non ci abbiamo che la deliberazione del consiglio, la quale accenna soltanto « a bisogni in genere, a stringenti necessità, alla convenienza di ridurre la sovraimposta fondiaria comunale ad un'aliquota minore dell'attuale, che è del 20. 41 per 100 » [1]; onde, per conoscere alcun che delle condizioni finanziario-economiche di Bivona, non ci resta che di dedurle, come per gli altri comuni, dal bilancio.

Ponendo esame al bilancio bivonese del 1877 troviamo che l'*entrata* assomma alla cospicua cifra di lire 75628. 71, così frazionata: beni patrimoniali, lire 1397. 65; provventi diversi, lire 620. 80; tasse e diritti [2], lire 4699; sovraimposta fondiaria, lire 38826. 18; mutuo, lire 10000; altre entrate straordinarie, lire 15434. 81, delle quali lire 6907 in prestazioni in natura e lire 2679. 75 di sussidî dello stato; contabilità speciali, lire 9319. 99.

L'*uscita*, porta la stessa somma delle lire 75628. 71, ripartite nel seguente modo: spese obbligatorie ordinarie, lire 27727. 59; spese obbligatorie straordinarie, lire 35533. 03; contabilità speciali, lire 9319. 99; spese facultative, lire 3048. 50.

In tal modo il comune di Bivona provvede ampla-

[1] L'aliquota propriamente è del 20. 41 pei terreni e del 18. 88 pei fabbricati.

Così diciamo per notizie desunte nell'ufficio dell'agenzia delle tasse di Bivona.

[2] Dazio consumo, esercizî e rivendite, domestici, bestiame, bestie da tiro, da soma e da sella ecc.

mente a tutti i suoi bisogni permanenti ed eventuali, compreso ciò che riguarda l'illuminazione, il cimitero, le guardie campestri, la musica e sinanco la estinzione di debiti arretrati [1].

Vero è che per ottenere questa florida condizione il comune di Bivona fu obbligato a stanziare in bilancio un mutuo di lire 10000; ma si ponga mente come questo mutuo potrà essere estinto in men di un biennio, sol che si riflette, come se il bilancio contiene una spesa straordinaria di lire 15798. 06 [2], che non sarà a rinnovarsi negli anni avvenire, il bilancio medesimo ha un'uscita pure non permanente di ben lire 22727. 32 [3], che neanco si rinnoverà nei bilanci futuri; lo che importa che questi potranno vantaggiarsi della differenza che è tra le due cifre, cioè della somma di lire 6929. 26; la quale pei primi due anni potrà servire ad estinguere il mutuo; e nei susseguenti a minorare l'aliquota della sovraimposta comunale.

La quale minorazione è urgente che abbia luogo, avvegnachè se è giusto non oltrepassare i dovuti

[1] *Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Bivona per l'esercizio* 1877.

[2] Le lire 15798. 06 si compongono così: mutuo, lire 10000; credito contro l'esattore, lire 5256. 27; credito contro il municipio di S. Stefano-Quisquina, lire 341. 79; prezzo di strumenti musicali da vendersi, lire 200.

[3] Le lire 22727. 32 sono formate dalle seguenti cifre: costruzione del cimitero, lire 10000; debito verso l'esattore, lire 4682. 54; verso il notaio D. Tom. Picone, lire 563. 73; altri debiti arretrati, lire 6471. 05; acquisto di strumenti musicali, lire 1000.

termini nei dazî che gravano sulle classi operaie, onde evitarsi l'ingiustizia delle proporzioni fra le varie tassazioni [1], non è giusto poi aumentare con eccessività i dazî che vanno a carico dei possidenti. Onde sarebbe provvida cosa di elevare almeno a lire 8000 le tasse e i diritti, che attualmente non sono che lire 4699 [2].

Così la *entrata* riuscirebbe modificata nella seguente maniera; cioè dalle lire 75628. 71, dedotte le lire 15798. 06 d'introiti straordinarî [3], si avrebbe una cifra di lire 59900. 65, che con l'addizione delle lire 3301 di aumento di tasse e diritti [4], verrebbe a formare una somma di lire 63201. 65.

L'*uscita* poi, minorata delle lire 22727. 32 di natura non permanente [5], si ridurrà a lire 52901. 39; che, messa a raffronto colle lire 63201. 65 di entrate, permetterà di scemare di ben lire 10300. 26 le li-

[1] Vedi sopra pag. 158.

[2] Sono così: dazio consumo, lire 1000; tassa di esercizio, lire 1000; domestici, lire 50; bestiame, lire 700; bestie da soma, lire 1839; altri, lire 110; in tutto, lire 4699; e ciò sopra una popolazione di 4017.

Cianciana, con una popolazione di 4778 (nel 1871), ne ha lire 8965. 98; cioè addizionale al dazio consumo, lire 1000; esercizî e rivendite, lire 1060; domestici, lire 72; bestiame, lire 1000; bestie da tiro, sella e soma, lire 2400; frutta ed ortaglie, lire 1500. 10; caci, lire 315. 57; pesce fresco, lire 486. 16; paste, lire 1000; diversi, lire 132. 15.

[3] Vedi sopra pag. 249.

[4] Ciò, essendo oggidì le tasse e i diritti lire 4699, e dovendo elevarli almeno a lire 8000, così si viene ad ottenere un'eccedenza di lire 3301.

[5] Vedi sopra pag. 249.

re 34127. 28 di sovrimposta fondiaria comunale, la quale resterà ridotta a sole lire 23827. 02.

VIII.

Ma abbiamo veduto che la *legge degli* 11 *luglio* 1877 dà l'obbligo al comune di Bivona di abbandonare a Cianciana i latifondi *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga* [1], e ad Alessandria della Rocca i due feudi di *Mailla di sopra* e *Mailla di sotto* [2], costringendolo in tal modo a perdere una estensione di ett. 3476. 58. 46, del valore di lire 59082. 52, per quanto valgono i predetti sei latifondi [3].

La quale cosa importa che l'agro bivonese verrà ridotto ad ettare 5584. 81. 72, e la rendita imponibile a lire 94846. 93; sicchè il giusto voto del municipio bivonese di vedere una volta diminuita l'aliquota della sua sovrimposta fondiaria, non potrà venire effettuato; avvegnachè se da un canto esso con le operazioni sopra indicate verrebbe a conseguire un risparmio di lire 10300. 26, dall' altro verrebbe a perdere lire 12058. 74, che sono appunto i centesimi addizionali, che Bivona ricava dalle predette lire 59082. 52 [4].

[1] Vedi sopra pag. 172 e seg., e passim.

[2] Vedi sopra pag. 231 e seg.

[3] I feudi *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga*, ett. 2666. 88. 93, imponibile lire 4779. 36; i feudi *Mailla di sopra* e *Mailla di sotto*, ettare 809. 70. 13, rendita lire 11323. 16.

[4] Colla stessa aliquota del 20. 415 per 100 per come era nel 1877.

Fortunatamente la strana intrusione che fa Palazzo Adriano, comune della provincia di Palermo entro il nostro circondario [1], permette al paese di Bivona di rivalersi da quel lato della perdita che la legge gli fa fare dal lato nostro; avvegnachè da quanto abbiamo detto sopra [2], il Palazzo Adriano deve in modo assoluto lasciare al circondario di Bivona le terre, che esso possiede entro questo, delle quali più particolarmente vanno al comune di Bivona i latifondi di *Gebbia, Censo, Censicello, Petrusella, Zicari, Mezzicanali, Timperosse, Ferita, Cippardo, Pollicia di sopra, Pollicia di sotto* e *Cannatello.*

Che se Bivona o altro dei comuni contermini a quei feudi, non possono vantare l'integrità della possidenza e del coltivamento, perchè quella appartiene a svariati proprietarî, abitanti in diversi comuni, e questo è diviso fra gli abitatori di Bivona, di Alessandria della Rocca, di Palazzo Adriano, di Burgio, Villafranca-Sicula e Lucca-Sicula; Bivona però primeggia fra tutti per una maggiore prossimità e per una maggiore agevolezza di comunicazione; avvegnachè quei latifondi sono proprio una naturale continuazione delle terre bivonesi, unite alle quali vengono a formare una bella ed omogenea regione, circoscritta semicircolarmente dai fiumi di Macasoli e di Rifesi, che la segregano dagli altri comuni, ed in alto, da quei monti, che gli ordina-

[1] Vedi sopra pag. 13 e seg., 58, 65 e seg.; e vedi la *Carta topografica,* in fine di questo volume.

[2] Vedi sopra pag. 13 e seg., 58, 65 e seg.

menti del 1812 segnarono a confine del circondario bivonese [1], e quelli del 1818 a limite della provincia di Girgenti [2]; limite intangibile, e che solo le strane vicende da noi narrate [3] hanno potuto far tenere da sezzo dal comune di Palazzo Adriano, e per esso dal circondario di Corleone, così come dalla provincia di Palermo [4].

IX.

Intanto il municipio di Bivona, e non ne sappiamo comprendere il motivo, dei predetti dodici latifondi si è limitato a chiedere soltanto sei, cioè *Gebbia, Censo, Petrusella, Mezzicanali, Zicari* e *Timperosse* [5], trascurando *Censicello, Ferita, Cippardo,* le due *Pollicia* e *Cannatello;* e domandando invece *Petrusa, Rifesi* e *Canali,* che stanno al di là del fiume Rifesi, e fuori perciò la bivonese regione.

I dodici latifondi, che Palazzo Adriano tiene nella regione di Bivona, hanno, cominciando dai monti di Palazzo e scendendo al fiume bivonese del Macasoli, presso a poco, l'un di seguito all'altro, la seguente postura: *Gebbia, Censo, Censicello, Petrusella, Zicari, Mezzicanali, Timperosse, Ferita, Cippardo, Pollicia di sopra, Pollicia di sotto* e *Cannatello.* Or, essendosi chiesto da Bivona i soli feudi di *Gebbia, Censo, Petrusella, Zicari, Mez-*

[1] Vedi sopra pag. 65.
[2] Vedi sopra pag. 67.
[3] Vedi più specialmente i capi II e III di questo lavoro.
[4] Vedi sopra i capi I, II e III.
[5] *Deliberazione del consiglio bivonese del 4 ottobre* 1877, e *Carta del circondario di Bivona* unita a questo volume.

zicanali e *Timperosse*, ne consegue che il resto dei feudi verranno a formare, a guisa di isole, due strane frazioni del territorio di Palazzo Adriano; la prima, formata dal *Censicello*, resterebbe chiusa tutt'intorno tra le terre bivonesi; e l'altra, costituita dai feudi *Ferita*, *Cippardo*, *Cannatello* e le due *Pollicia*, rimarrebbe pure incastrata nel basso della regione, tra le terre bivonesi e i fiumi di Rifesi e di Macasoli [1].

E si noti, che mentre Lucca Sicula, paese posto al di là del fiume Rifesi, ha inoltrato domanda di aggregamento, sebbene insostenibile, dei feudi *Ferita*, *Cippardo* e *Cannatello* [2], nessun altro comune ha voluto gli altri tre feudi di *Censicello*, *Pollicia di sopra* e *Pollicia di sotto;* e ciò appunto perchè da tutti è stata riconosciuta l'evidenza del diritto di Bivona sopra questa estrema parte della sua regione.

A noi non resta che lamentare la poca considerazione del per altro intelligente municipio di Bivona, il quale avrebbe agito con migliore consiglio, se avesse esteso i suoi voti a tutti i dodici latifondi della sua naturale regione, anzichè vagare per altri feudi, che sarà difficile potere acquistare.

I quali sono: *Petrusa*, *Rifesi* e *Canali* di Palazzo Adriano, che, perchè posti al di là del fiume, debbono spettare a Burgio, che con maggiore op-

[1] Vedi la *Carta topografica.*

[2] *Deliberazione del consiglio com. di Lucca-Sicula degli* 8 *ottobre* 1877. In questa deliberazione Lucca chiede pure il latifondo *Timperosse* al di qua del fiume Rifesi, già chiesto con maggior diritto da Bivona.

portunità ne fece domanda sebbene dimezzata [1]; il feudo stefanese di *Contubernio,* che, coltivato e posseduto nella massima parte da stefanesi, deve rimanere a S. Stefano, che vi sta pure più dappresso; ed il feudo castronuovese di *Leone,* che deve anco, per come sopra abbiamo indicato, essere trasferito al territorio del medesimo comune di S. Stefano [2].

X.

Calamonaci è il più piccolo comune del circondario bivonese, e tiene l'ottavo posto nel movimento progressivo della popolazione del medesimo circondario [3]; perchè esso nel 1713 aveva 614 abitatori; nel 1798, 780; nel 1831, 751; nel 1852, 740; nel 1861, 820 e nel 1871, 881 [4].

Calamonaci siede tra i fiumi di Caltabellotta e di Macasoli, dappresso il comune di Ribera. Secondo i registri catastali esso ha un territorio di salme sicule 1871. 1900, uguali ad ettare 3267. 57. 87, di un

[1] Il municipio di Burgio, nella sua *deliberazione del 17 ottobre* 1877, vuole le annessioni dei feudi *Gebbia* e *Petrusella,* che, essendo al di qua del fiume Rifesi, invece devono accrescere piuttosto l'agro bivonese; chiede pure, e ci pare con ragione, il feudo di *Rifesi* e quello di *Canali.* Non comprendiamo perchè non fece domanda del feudo *Petrusa* posto al di là del fiume Rifesi dal lato suo; di che vedi la *Carta topografica.*

[2] Vedi sopra pag. 236 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 120.

[4] Vito Amico — *Diz. top. di Sic., trad. da* G. Di Marzo; voce: *Calamonaci.*

Gaet. Di Giovanni — *Notiz. storic. castelt.,* pag. 353.

valore di lire 76847. 02, comprese in questa cifra le lire 4307. 14 rendita del suo fabbricato [1]. Se non che, siccome all'epoca degli allibramenti catastali si unirono a Calamonaci i due feudi caltabellottesi di *Donna superiore* e di *Gulfa superiore* [2], così, dedotti questi, l'agro proprio di Calamonaci rimane in salme siciliane 799. 9107, ossia ettare 1395. 62. 57, avente un imponibile di lire 44312. 33; lo che importa che per cadauno degli 881 calamonacesi vi è ettare 1. 58. 41 di terreni.

Questo comune ha un' entrata di lire 12680. 24, cioè beni patrimoniali, lire 295. 35; tasse e diritti, lire 310; sovraimposta fondiaria, lire 8200. 54 [3]; tassa speciale per le strade intercomunali, lire 2850. 54; e partite di giro, lire 1023. 81. Con queste esso soddisfa le lire 5684. 79 di spese obbligatorie permanenti; le lire 5372. 58 di spese obbligatorie straor-

[1] March. Vinc. Mortillaro — *Notizie economico-statistiche ricavate sui catasti di Sicilia;* ediz. cit., pag. 164 e seg.

La rendita dei terreni e dei fabbricati, all'epoca dello allibramento catastale — 1847 —, era di ducati 19997. 19, ossia lire 84987, 25. Vedi:

March. V. Mortillaro — *Op.* cit., pag. 232.

[2] Vedi sopra pag. 74 e seg.

La estensione di *Gulfa superiore* è salme sic. 310. 9375, ettare 543. 15. 92, rendita lire 8203, 27; quella di *Donna superiore* è salme sic. 760. 3418, ettare 1328. 79. 38, rendita lire 24331. 42. Vedi *Catasto del comune di Calamonaci, art.* 493, contribuente: Alvarez de Toledo D.ª Maria Teresa.

[3] L' aliquota è degli 11. 91 pei terreni, e 11. 90 pei fabbricati, e riesce la più mite fra quelle degli altri paesi del circondario.

dinarie, le lire 1023. 81 di contabilità speciali, e le lire 599. 06 di spese facoltative [1].

Come gli altri comuni, così pure Calamonaci nulla ha detto di altri pubblici bisogni o di mancate risorse; locchè induce che, come gli altri paesi, così Calamonaci colle cifre stanziate in bilancio soddisfa ad ogni sua pubblica esigenza; sicchè riesce illogica la sua domanda di ottenere dall' agro di Bivona i feudi *Finocchio* e *Balata*, e dal territorio di Ribera il latifondo di *Belmonte*, colle dipendenze di *Strasatto*, *Roveto* e *Misiti* [2].

Abbiamo veduto, come i feudi bivonesi di *Finocchio* e di *Balata*, anzichè a Calamonaci, debbano passare a Cianciana [3], nè occorre ritornare sull'argomento amplamente svolto nel capitolo precedente. Diremo ora come neanco Calamonaci ha diritto di annettersi il feudo riberese di *Belmonte* con *Strasatto*, *Roveto* e *Misiti*, avvegnachè Ribera, più che Calamonaci, vanta su questi latifondi, che sono ad uguale distanza tra i due comuni, maggiore possidenza e maggiore cultura; per tacere poi del criterio economico, che, come vedremo nel seguente paragrafo, milita in modo eminente a pro del paese di Ribera, anzichè del comuncino di Calamonaci.

Nè Calamonaci può mantenere i due feudi caltabellottesi, che per a caso trovansi annotati nel suo

[1] *Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e dell' uscita del comune di Calamonaci per l'esercizio* 1877.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Calamonaci dei* 15 *ottobre* 1877; di che vedi sopra pag. 172 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 172 e seg., e 194 e seg.

catasto, avvegnachè *Donna superiore* deve aggregarsi al comune di Cianciana [1], e *Gulfa superiore* deve passare a Ribera [2]. Altronde il comune di Calamonaci, non avendo fatta domanda di aggregazione di questi due feudi, non ha più diritto a pretenderli, dappoichè la legge nega annessioni territoriali a quei comuni, che non ne avranno fatto domanda espressa fra' tre mesi dalla promulgazione della legge medesima [3].

Se non che la perdita di questi due feudi caltabellottesi farà mancare quinc'innanzi nel bilancio di Calamonaci la porzione della sovrimposta fondiaria, che si otteneva dalla loro rendita; ma a questa deficienza sarà agevole il supplire con lo elevare la cifra, assai misera, delle lire 310 delle tasse e diritti [4], e con il tassare altri articoli della stessa categoria, cioè gli esercizî e rivendite, i domestici, il focatico, le bestie da sella o da soma ecc., pareggiando così la propria condizione a quella degli altri comuni finitimi, e uguagliando le proporzioni nella varia misura delle tasse [5].

XI.

Il comune di Ribera è dei più importanti del circondario di Bivona, nel quale tiene il secondo posto

[1] Vedi sopra pag. 176 e seg., e passim.

[2] Vedi il seguente paragrafo XI.

[3] *Articolo* 3 della *legge* 11 *luglio* 1877. Vedi sopra pag. 103, ed in fine, *Documenti,* n. IX.

[4] Le lire 310 si compongono da lire 200 di dazio di consumo, e da lire 110 di tassa sul bestiame.

[5] Vedi sopra pag. 158.

in popolazione, ed il terzo nell'aumento demografico, che fra noi si è avverato dal 1831 in poi. Sorge tra i due fiumi, il Macasoli e il Verdura o di Caltabellotta, l'uno all'altro lontano 6 chilometri appena.

I suoi abitatori furono 462 nel 1652; 2511 nel 1723; 4656 nel 1798; 5099 nel 1831; 5774 nel 1852; 6439 nel 1861 e 7111 nel 1871 [1].

Esso, oltre il latifondo di *Torretta*, al di là del fiume di Caltabellotta [2], ha tra i due fiumi ed il mare un territorio [3] di salme siciliane 2660. 2870, uguali ad ettare 4638. 11. 02, con una rendita di lire 243784. 83, della quale fanno parte le lire 39657. 95 valore dei fabbricati [4]. Queste cifre, come abbiamo detto, riguardano il territorio *proprio* di Ribera, non avendo noi tenuto conto dei latifondi sciacchitani e caltabellottesi, che furono registrati nel catasto di Ribera — 1850-1851 — [5], i quali formano una esten-

[1] Vedi sopra pag. 119 e seg.; e vedi per Ribera le pag. 142 e seg.; vedi pure:

Vito Amico — *Diz. topog. della Sic. trad. da* Di Marzo, volume II, voce: *Ribera.*

[2] Il feudo *Torretta* fu allibrato nel catasto di Caltabellotta, di cui vedi: gli *Atti del consig. prov. di Girgenti* citati sopra a pag. 75; e vedi pure sopra a pag. 65.

[3] Vedi sopra pag. 43.

[4] Da notizie ricavate nell' ufficio dell' agenzia delle tasse di Bivona.

[5] March. Vinc. Mortillaro — *Notizie economico-statistiche ricavate sui catasti di Sicilia,* pag. 232 e seg.

I feudi sciacchitani, l'abbiamo veduto più e più volte, sono *Monte di Sara, Maienza, Cucicuci, S. Pietro soprano, S. Pietro sottano* e *Giardinelli* in salme sic. 2555. 1061, ett. 4460. 12. 24, rendita lire 82583. 43; ed i feudi caltabellottesi sono *Donna in-*

sione separata di salme siciliane 3913. 5530, ossia ettare 6852. 32. 11, aventi un valore di lire 101407. 95 [1]; così, se il territorio proprio di Ribera è nella cifra sopra segnata, il territorio finanziario riberese ascende a salme 6573. 8400, ossia ettare 11490. 43. 13, con un valore di lire 305534. 83 [2].

Il territorio proprio di Ribera non è molto vasto, se si mette in rapporto alla popolazione riberese, perchè non dà per cadaun abitante che sole are 65. 22; se non che quel che gli manca in estensione lo ha in fertilità, potendo reputarsi la regione riberese una piccola Mesopotamia [3]; onde, dividendo alle ettare 4638. 11. 02 la cospicua somma delle lire 243784. 82

feriore e *Strasatto,* salme siciliane 1358. 4469; ett. 2392. 19. 87; rendita lire 18824. 52. Vedi il *Catasto fondiario rurale di Ribera;* e vedi sopra pag. 176 e seg.

[1] Vedi sopra pag. 176 e seg., e 182 e seg.; e vedi *Catasto fondiario rurale di Ribera.*

[2] Questa rendita, che abbiamo conosciuto da notizie forniteci dall'agenzia delle tasse di Bivona, all'epoca della rettificazione del catasto era in una cifra assai più elevata, cioè in ducati 117867. 20, pari a lire 500935. 60. Vedi:

Marc. Vinc. Mortillaro — *Not. economico-statistiche sui catasti di Sicilia* ecc., pag. 164 e seg., e 232 e seg.

[3] La Mesopotamia, è risaputo, è quella gran valle che, dai monti dell'Armenia, si stende da tramontana a mezzodì fino al Golfo Persico, e che forma un'oasi vastissima tra i due gran fiumi, l'Eufrate ed il Tigri; ai quali ella deve il nome di *Naharain* presso gli antichi Semiti indigeni, di *Sennaar* nei primi racconti della Bibbia, di *Mesopotamia* presso i Greci, di *Al Gezireh* presso gli Arabi e i Turchi moderni: tutti nomi esprimenti paese o isola fra due fiumi. Ed a questi ella deve altresì la fertilità, la freschezza e la vita.

valore di esso territorio e dei fabbricati, si ha per ogni ettara lire 52. 56.

Intanto il comune di Ribera, si è messo a chiedere, che i limiti del proprio territorio venissero estesi da un canto al feudo di *Gulfa superiore,* che sta nella sua regione, dall'altro al feudo *Verdura sottano,* che siede alla sinistra del fiume di Caltabellotta nella regione sciacchitana, così come all'opposto lato, ai feudi *Monte di Sara, Donna superiore, Donna inferiore, Strasatto, Maienza, Cucicuci, S. Pietro soprano, S. Pietro sottano* e *Giardinelli,* che sono nella regione ciancianese tra i fiumi Platani e Macasoli [1].

La domanda di Ribera non potrà essere esaudita che pel solo latifondo di *Gulfa superiore,* il quale, non dovendo più oltre mantenersi dal lontano Caltabellotta [2] (che invece dovrebbe prendere il latifondo riberese di *Torretta,* che è verso le sue terre [3]); nè potendosi aggregare a Calamonaci, che neanco credè di farne domanda [4], deve unirsi all' agro riberese, del quale è naturale continuazione non interrotta da monti o vallee.

In tal modo il territorio di Ribera verrà ad avere una dimensione di salme sic. 2971. 2245; che sono ettare 5181. 26. 94, con un valore di lire 251988. 10 [5], e

[1] *Relazione della commissione riberese* ecc. e *Deliberazione del consiglio comunale di Ribera dei* 15 *ottobre* 1877, cit. sopra.

[2] Vedi sopra pag. 258 e passim.

[3] Vedi sopra pag. 65.

[4] Vedi sopra pag. 257 e seg.

[5] Cioè, territorio attuale, salme sic. 2660. 2870, ett. 4638. 11. 02, valore, lire 243784. 93; *Gulfa superiore,* salme 310. 9375, ettare 543. 15. 92, valore, lire 8203. 27.

darà per ogni abitante are 72. 86 con lire 35. 43 di rendita imponibile.

Invece i nove feudi che sono nella nostra regione, occorre sempre ripeterlo, devono aggiungersi al territorio di Cianciana; per la quale cosa si tenga presente quanto abbiamo esposto nel corso di questo libro; che ben pure in massima parte va detto per il feudo di *Verdura*, che non può quindi essere unito al territorio di Ribera [1].

XII.

Veggiamo intanto se Ribera con quel suo territorio originario, minorato di *Torretta*, ed accresciuto di *Gulfa superiore*, può soddisfare le sue pubbliche esigenze, e svolgere convenientemente la sua vita economica. Ma anche qui, mancando la relazione sulle pubbliche esigenze riberesi ed i prospetti finanziarî voluti dal *regolamento degli* 11 *luglio* 1877 [2], sarà uopo rivolgerci al suo bilancio del 1877 [3].

Il quale, dopo quello di Casteltermini [4], è il più dovizioso ed il più soddisfacente tra quelli dei comuni del circondario di Bivona. Esso registra una

[1] Vedi sopra pag. 176 e seg., 182 e seg., e passim.

[2] *Art.* 6. Vedi sopra pag. 103; in fine, *Documenti*, n. X.

[3] *Art.* 6. Vedi in fine, *Documenti*, n. X.

[4] Il bilancio di Casteltermini pel 1875 fu di lire 95080. 47; e pel 1876, lire 116898. 16; di che vedi:

Gaet. Di Giovanni — *Not. stor. su Casteltermini*, pag. 779 e seg.

entrata di ben lire 96587. 87, che si dividono così: beni patrimoniali, lire 1264. 87; tasse e diritti, lire 11951. 15; sovraimposta fondiaria, lire 53927. 58; tassa speciale, equivalente della prestazione d'opera e sussidî governativi per opere pubbliche, lire 23263. 83; pene pecuniarie e rimborsi, lire 502. 93; contabilità speciali, lire 5677. 51.

Con questi proventi si soddisfano tutte le esigenze riberesi, sieno permanenti od eventuali, le quali sono: oneri patrimoniali, lire 547. 07; spese di amministrazione, lire 6008. 66; polizia locale ed igiene, lire 11791. 25; sicurezza pubblica e giustizia, lire 8077. 40; opere pubbliche, lire 28896. 74; istruzione, lire 4284. 90; culto, lire 1175. 75; beneficenza, lire 2019. 12; debiti arretrati, lire 21762. 67 [1]; partite di giro, lire 5677. 51 [2], ecc.

È con la maggiore compiacenza che veggiamo il comune di Ribera in queste buone condizioni economico-finanziarie, che gli hanno dato l'agio a provvedere a tutte le sue pubbliche esigenze, al cimitero, all'illuminazione notturna, alle guardie campestri ecc., e sino ad abbellire il palazzo municipale, e a dar sussidî al corpo della musica paesana [3].

[1] Le lire 21762. 67 si compongono delle lire 7275. 05 concorso del mantenimento dei militi a cavallo a tutto il 31 luglio 1875; di lire 481. 62 per la tassa di ricchezza mobile per gli anni 1874, 1875 e 1877; di lire 6 per tassa pesi e misure pel 1869; e di lire 14000 disavanzo risultante dal bilancio 1876.

[2] *Bilancio ossia Conto preventivo dell' entrata e dell'uscita del comune di Ribera per l'esercizio* 1877.

[3] Tutto ciò emerge dal *bilancio* sopra citato.

Ma si dirà che in questo prosperevole stato riberese hanno validamente concorso i centesimi addizionali, che Ribera ha fin qui ricavato tanto dal suo territorio originario (meno di *Torretta*), quanto dai feudi sciacchitani e caltabellottesi, che furono messi sotto la sua finanziaria giurisdizione; sicchè, volendo aggregare tali feudi a Cianciana, e dare a Ribera la sola *Gulfa superiore*, Ribera se da un canto verrebbe a giovarsi dei centesimi addizionali su questo novello latifondo, verrebbe a perderli in maggiore misura sugli altri. Perchè, essendo il valore degli otto feudi sciacchitani e caltabellottesi, allibrati nel riberese catasto, di lire 101407. 95 [1], e quello di *Gulfa superiore* in lire 8203. 27 [2], il valore imponibile che verrà a perdersi da Ribera ascende a lire 93204. 68 [3], i di cui centesimi addizionali, ragionati alla stessa aliquota nel 1877 [4] assommano a lire 15274. 21.

Fortunatamente questi mancati centesimi nessuno esquilibrio cagioneranno a Ribera, e ciò appunto perchè nei bilanci riberesi degli anni avvenire non più figureranno i debiti arretrati, che veggonsi nel bilancio del 1877 [5]; anzi, essendo questi in lire 22442. 87, e i centesimi addizionali, che non più si avranno, in lire 15274. 21, si avrà un risparmio di lire 7168. 66; che potrà utilmente impiegarsi a far diminuire l'aliquota della sovraimposta fondiaria.

[1] Vedi sopra pag. 177 e seg., 182 e seg., e passim.
[2] *Catasto dei terreni di Calamonaci, articolo* 493.
[3] Vedi sopra pag. 176 e 182.
[4] Di lire 17. 11.
[5] Vedi sopra pag. 236.

XIII.

Caltabellotta sorge sul dorso della montagna omonima, alla di cui base scorre il fiume pure dello stesso nome, o, come altri lo dice, di Verdura o di S. Carlo.

I suoi abitatori, e quelli della sua borgata di S. Anna, sono stati 3420 nel sec. XVII; 5350 nel 1798; 5060 nel 1831; 5706 nel 1852; 6175 nel 1861, e 6560 nel 1871 [1].

Le vicende del territorio caltabellottese sono state molteplici, e noi non abbiamo trascurato di accennarle sebbene in modo assai sommario [2]. Venuta poi l'epoca della rettificazione catastale, il territorio di Caltabellotta subì altre trasformazioni, dappoichè nel mentre perdeva finanziariamente i feudi di *Gulfa superiore, Donna superiore, Donna inferiore, Strasatto, Acristia* e *Catamajo,* passati i primi due a Calamonaci, gli altri due a Ribera, e gli ultimi a Burgio; acquistava, anche per il solo ramo finanziario, il feudo riberese di *Torretta,* così come i feudi di *Pagano, Taja, Camente, Piano di Monaco* e *Gessa* del territorio di Villafranca-Sicula [3].

[1] Vito Amico — *Diz. top. della Sicilia* ecc., voci: *Caltabellotta* e *S. Anna.* E vedi sopra pag. 119 e seg.

[2] Vedi sopra i capi II e III e passim.

[3] Vedi sopra pag. 65 e seg.; e vedi pure la *Deliberazione del delegato straordinario di Villafranca-Sicula dei* 16 *ottobre* 1877; e *del delegato straordinario di Burgio dei* 17 *ottobre* 1877. Vedi anco gli *Atti del consiglio provinciale di Girgenti del* 1861 ecc., pag. 75; così come la *Carta topografica* unita a questo libro.

Questi sei latifondi e gli altri del territorio originario caltabellottese, che vennero allibrati nel catasto di Caltabellotta e di S. Anna, hanno una estensione di salme siciliane 7054. 4910, ossia ett. 12318. 86. 08, con un valore, che all'epoca della rettificazione catastale — 1844-1846 —, era di lire 267507. 75, compreso quello delle case [1].

Caltabellotta nel 1877 aveva una *entrata* di lire 56642. 90, divisa così: residui attivi, lire 3153. 97; rendite patrimoniali, lire 11236. 13; ritenuta sugl'impiegati, lire 94. 27; tasse e redditi, lire 7029. 49; sovraimposta fondiaria, lire 12189. 64; tassa per la costruzione delle strade intercomunali, lire 18762. 38; contabilità speciali, lire 4177. 02.

A questa *entrata* fa riscontro l'*uscita*, che si compone delle lire 2418. 28 di oneri patrimoniali; lire 3908. 11 di spese di amministrazione; lire 2212. 80 di polizia locale ed igiene; lire 4653. 17 di sicurezza pubblica e giustizia; lire 27385. 78 di opere pubbliche; lire 5209. 60 d'istruzione; lire 1922. 39 di culto; lire 2300 di beneficenza; lire 2455. 75 di spese varie; e lire 4177, 02 di partite di giro. Così Caltabellotta soddisfa regolarmente ai varî suoi pubblici bisogni [2].

Ma, onde conservare a Caltabellotta questo stato

[1] Le cifre accennate nel testo si dividono così: Caltabellotta salme 5527. 7170; ettare 9652. 82. 35; valore, ducati 44020. 85, ossia lire 187088. 61. — S. Anna, salme 1526. 7740; ettare 2666. 03. 73; ducati 18901. 30, pari a lire 80419. 14. — Vedi: March. Vinc. Mortillaro — *Notizie economico-statistiche sui catasti di Sicilia* ecc., pag. 166 e seg., e 234 e seg.

[2] *Bilancio ossia Conto preventivo dell' entrata e dell' uscita del comune di Caltabellotta per l'anno* 1877.

di cose è uopo che gli si mantenghi il possedimento di tutti i latifondi, proprî o di altrui, che trovansi registrati nel suo catasto, le di cui operazioni fortunatamente questa volta soddisfano il volere della legge rettificatrice dei territorî comunali.

Ed in vero, per non ripetere tant'altre considerazioni, diremo soltanto che i feudi villafranchesi, e riberesi, che sono catastati nei libri di Caltabellotta, formano una naturale aggreganza delle terre di questa comune e della sua borgata di S. Anna, e sono separati dai territorî dei loro comuni dal corso del fiume di Caltabellotta, che, come abbiamo veduto, segna il confine tra i due circondarî, cioè tra quello di Sciacca, dove è Caltabellotta e sono pure i feudi, e tra il circondario di Bivona, dove siedono i comuni di Ribera e di Villafranca-Sicula [1]. Sicchè il mantenere a questi comuni quei sei latifondi è lo stesso che il non volere eseguire quello, che la costituzione del 1812 aveva saviamente decretato, e che soltanto la sua vita efimera e tempestosa non permise di attuare; è lo stesso che ostinarsi a conservare uno stato di cose anormale e mostruosissimo [2].

La quale considerazione è quella stessa, fra le altre, che vale a far passare da Caltabellotta a Cianciana i feudi delle due *Donna* e di *Strasatto;* ed a Ribera il feudo di *Gulfa superiore* [3]; ed è quella stessa che dà il diritto al comune di Burgio di annettersi i latifondi caltabellottesi di *Acristia* e di *Ca-*

[1] Vedi sopra pag. 65; e la *Carta topografica.*
[2] Vedi sopra pag. 63 e seg.
[3] Vedi sopra pag. 261 e seg.

tamajo; perchè, essendo posti al di qua del fiume, non devono più oltre far parte del circondario di Sciacca, ma integrare quello di Bivona, dei di cui comuni Burgio è quello che più si accosta a quei latifondi, e quello che vi vanta buona parte dei criterî secondarî indicati dalla legge [1].

XIV.

La città di Sciacca fu dapprima capo di comarca, e dappoi del circondario omonimo: ebbe, per breve tempo, dalla costituzione del 1812 un tribunale distrettuale, e indi in questi nostri tempi un tribunale civile e correzionale.

La sua popolazione nel 1713 era di 7655 abitatori, che crebbero nel 1798 a 11514; nel 1831 a 12668; nel 1852 a 13554; nel 1861 a 14292; e finalmente nel 1871 a 19209. Così tra le comunità di questi dintorni Sciacca è solo superata in progresso demografico dai comuni di Casteltermini e di Cianciana [2].

Il suo territorio è vastissimo: se non che sole salme 10723. 5430 se ne registrarono nel suo catasto, che sono uguali ad ettare 18726. 08, e che hanno un valore imponibile, compreso l'urbano, di lire 505452. 41 [3]. Gli altri latifondi furono invece allibrati nei catasti

[1] *Deliberazione del delegato straordinario di Burgio* sopra citata. Il comune di Burgio ha chiesto pure i boschi *Adriano* e *Cinta,* le terre dei *Casci,* di *Azzalora* e di *Villanuova;* così come il bosco *Rifesi* e i feudi *Gebbia, Petrusella* e *Canali,* pei quali ultimi vedi sopra pag. 254 e seg.

[2] Vito Amico — *Dizionario topografico della Sicilia* ecc., tom. II, voce: *Sciacca;* e vedi sopra pag. 119 e seg.

[3] March. Mortillaro — *Not. econ.-stat.* ecc., pag. 166 e seg.

dei comuni contermini: così i latifondi *S. Caterina, Belice, Bertolino superiore* e *Bertolino sottano,* nel catasto di Menfi; i feudi *Castelluccio d'Olmo, Misilibesi* ed *Arancio* in quello di Sambuca-Zabut; ed i latifondi di *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro soprano, S. Pietro sottano* e *Giardinelli* nei registri catastali di Ribera [1].

Il suo bilancio per l'anno 1877 presenta la bella *entrata* di lire 337509. 70, divisa nelle seguenti partite permanenti ed eventuali: residui attivi, lire 33511. 20; rendite patrimoniali, lire 19930. 07; dazio di consumo, lire 159830; altre tasse e diritti, lire 13291. 05; proventi diversi, lire 8642. 01; tassa speciale per le strade intercomunali, lire 13479. 75; contabilità speciali, lire 71919. 71; e sovraimposta comunale alla fondiaria, sole lire 16905. 91.

Un'uguale somma di *uscita* corrisponde ai descritti proventi, ripartita in lire 140076. 96 di spese obbligatorie ordinarie; in lire 95155. 76 di spese obbligatorie straordinarie; in lire 71919. 71 di partite di giro; ed in lire 30357. 27 di spese facoltative [2].

Intanto giova por mente, come tra le spese non permanenti del comune di Sciacca figurano lire 33750 d'interessi di un mutuo passivo contrattato per la conduttura in città dell'acqua potabile [3]; lire 10815

[1] *Atti del consiglio provinciale di Girgenti del* 1861 ecc., pagina 75; e vedi sopra pag. 176 e seg., e 182 e seg., e passim.

[2] *Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Sciacca per l'esercizio* 1877.

[3] Sono le acque di *Salto, Ficarella, Fontana Bianca, Catafaldi* e *Cannacci,* scaturenti a varia distanza dai 3 agli 11 chilometri dalla città.

di concorso arretrato alla spesa dei militi a cavallo per il 1875; e lire 65907. 63 di movimenti di capitali. Troviamo però che Sciacca ha nel suo bilancio del 1877 alcuni proventi pure di natura eventuale, ascendenti a lire 36511. 20, cioè lire 33511. 20 di residui attivi, e lire 3000 di valore di suolo comunale venduto. Sicchè le spese eventuali, minorate da queste entrate pure non permanenti, lasciano una eccedenza attiva di lire 74212. 43, che può servire o a sgravare di qualche balzello i contribuenti sciacchitani, o a farne impiego in altre utilità del comune.

Questa condizione di cose ha permesso alla città di Sciacca, di far poco conto dei centesimi addizionali, tanto vero che tra la cospicua somma delle lire 337509. 70 di entrate, quelli non vi figurano che per sole lire 16905. 91, cioè poco più della trentesima porzione [1]. Ciò al contrario di quanto si avvera nella maggior parte dei comuni siciliani, nei quali la sovraimposta comunale fornisce il più largo contingente alle risorse delle loro amministrazioni. Così, per restringerci ai paesi dei nostri dintorni, troviamo che in Calamonaci i centesimi addizionali rappresentano quasi due terzi dei proventi notati in bilancio; in Ribera ed in Bivona più della metà; in

[1] Il dazio consumo colle sue lire 159830, rappresenta invece quasi la metà delle risorse sciacchitane. È una delle rare eccezioni nei bilanci dei comuni siciliani; ma ad ogni modo, come non è giusto eccedere soverchiamente nella tassazione dei centesimi addizionali, così neanco è giusto che si ricorra eccessivamente ai dazî di consumo. La più savia regola sarà quella di mantenere una giusta proporzione fra le varie tasse, di che vedi sopra pag. 157 e seg.

S. Stefano ed in Alessandria circa 2 quinti, in Cianciana circa 1 quarto, e in Caltabellotta 1 settimo e mezzo [1].

Ma quand'anche la città di Sciacca elevasse l'aliquota dei centesimi addizionali, per come altronde sarebbe atto provvidentissimo, onde mantenere la giusta misura fra le varie tasse del comune, e la portasse sino al 10 per 100 (cifra per fermo non eccessiva, perchè mentre le darebbe la cospicua somma di lire 50545. 24; riuscirebbe sempre inferiore all'aliquota dei comuni di questi dintorni [2]), le sarebbe sempre indifferente il ripigliare oppur no i latifondi, che sebbene di sua pertinenza, trovansi allibrati nel catasto di Ribera; ed indifferente che tali feudi restino a questo comune o passino, per come vuole la legge, al comune di Cianciana.

Dunque dal lato economico il comune di Sciacca non può contrastare le annessioni ciancianesi.

[1] Ciò risulta dalle seguenti cifre dei bilanci del 1877.

Calamonaci	proventi lire	12680. 24,	cent. add. lire	8200. 54.
Ribera	»	96587. 87,	»	53927. 58.
Bivona	»	75628. 71,	»	38826. 18.
S. Stefano	»	51317. 21,	»	19331. 22.
Alessandria	»	43723. 74,	»	18228. 86.
Caltabellotta	»	56642. 90,	»	12189. 64.
Cianciana	»	52251. 89,	»	14083. 16.

Pei comuni come Calamonaci, Ribera, Bivona ecc. nei quali i centesimi addizionali sono in misura sproporzionata colle altre tasse, vale l'osservazione fatta nella precedente nota e qua e là nel corso del libro.

[2] Bivona ha per aliquota il 20. 415 per 100; Ribera, il 17. 011; Cianciana, il 15. 12; S. Stefano, il 14, 72; Alessandria, il 13. 31; Calamonaci, l'11. 91 ecc.: ciò pei terreni. Pei fabbricati la ragionata corre così: 18. 88; 16. 98; 15. 07; 14. 60; 13. 31; 11. 90 ecc.

Guardato poi l'argomento per rispetto ai criterî secondarî, troviamo, che anche per questo rispetto la quistione va decisa a favore di Cianciana. E per non ripetere quanto sull'obbietto abbiamo discorso, basta osservare, che, tra Sciacca e i feudi che essa possiede nella nostra regione, s'intermediano dapprima il fiume di Caltabellotta, limite dei due circondarî di Sciacca e di Bivona, dappoi il territorio originario di Ribera, e indi il fiume di Macasoli [1].

XV.

Il comune di Cattolica-Eraclea siede fra il fiume Platani e quello delle Canne; e fa parte del circondario di Girgenti. Esso nel 1659 contava 4288 abitatori; che erano ascesi a 4588, nel 1713; e a 7060, nel 1798; ma, diminuiti a 6003, nel 1831; risalirono a 6777, nel 1852; per variare poi a 5990, nel 1861; e a 6381, nel 1871. Come si vede, Cattolica nel movimento demografico di questi dintorni non ha che una parte assai depressa [2].

Ha un territorio di salme sicule 3061. 2240, che sono ettare 5345. 68. 85, che fornisce, compresi i fabbricati, una rendita imponibile di lire 160679. 45, a secondo i registri catastali redatti negli anni 1846-1852 [3].

[1] Vedi sopra pag. 14, 66, 176 e seg., 182 e seg., 205 e seg., e passim.

[2] Vito Amico — *Diz. top. della Sicilia tradotto da* G. Di Marzo; tom. I, voce: *Cattolica.* E vedi sopra pag. 52 e seg., e 118.

[3] March. Vinc. Mortillaro — *Not. econom.-statist. catast.* ecc., pag. 158 e seg., e 230 e seg.

È desiderio del comune di Cattolica, che il suo territorio, posto, come abbiamo veduto, alla sinistra del Platani [1], sia aumentato con alcuni latifondi che stanno all'una ed all'altra riva dal fiume medesimo, cioè coi feudi di *Borancio* e di *S. Giorgio* dell'agro girgentino, e con quelli di *Jazzovecchio, Luponero* e *Salacio* del territorio di S. Angelo lo Mussaro, che sono tutti alla sinistra del Platani; così come col nostro feudo di *Bissana* e con i contermini poderi sciacchitani di *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro soprano* e *S. Pietro sottano,* che stanno invece alla destra del Platani [2].

Non possiamo giudicare se il criterio economico è di accordo colla domanda di Cattolica, avvegnachè non solo mancano anche qui le opportune notizie [3], ma neanco ci è stato possibile avere sott'occhio una copia del bilancio cattolichese pel 1877.

Ma comunque sia, insistiamo a ritenere strana la domanda cattolichese pei latifondi di *Bissana, Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro di sopra* e *S. Pietro di sotto;* nè occorre replicare quanto su questo argomento abbiamo esposto nel corso di questo libro [4].

Diciamo però che essendo l'odierno territorio di Cattolica assai angusto, anche in rapporto alla po-

[1] Vedi sopra pag. 44.

[2] *Deliberazione del consiglio comunale di Cattolica-Eraclea dei* 15 *settembre* 1877.

[3] La deliberazione del consiglio del comune di Cattolica non ha alcun allegato, e quindi manca dei documenti dilucidatori indicati dal *regolamento degli* 11 *luglio* 1877.

[4] Vedi sopra il cap. V.

polazione, e considerando che probabilmente lo stesso dovrà essere ancora diminuito del feudo di *Piana-Vizzì* e di parte dell'altro denominato di *Ardicola*, chiesti dal comune più vicino di Monteallegro [1], così sarà opportuna cosa che il medesimo fosse ingrandito coi feudi santangelesi di *Jazzovecchio*, *Luponero*, *Salacio*, *Mizzaro* (non censito [2]) e *Grottamurata*, che siedono tra il Platani ed il fiume delle Canne; così come con i feudi agrigentini, di *Borancio*, *S. Giorgio*, *Cattà* e *Matarano;* e con quello raffadalese di *Mintini*, che stanno tutti tra il territorio di Cattolica e il predetto fiume delle Canne. I quali latifondi compongono la regione cattolichese chiusa fra il Platani ed il Canne da un canto, e i territorî di Monteallegro, Siculiana, Girgenti, Raffadali e S. Angelo lo Mussaro dall'altro.

Se non che, come è facile vedere, il comune di Cattolica, nèl mentre si è dato a chiedere alcuni latifondi, che è impossibile potere ottenere [3], ha tralasciato poi di domandare quelli, che era agevole lo acquistare [4]; ma di questa sua trascuranza non è uopo che noi più oltre tenessimo discorso.

[1] *Deliberazione del consiglio comunale di Monteallegro dei* 19 *agosto* 1877.

[2] La parte di *Mizzaro* data a piccoli lotti enfiteutici è posseduta da abitatori di S. Angelo, dal quale comune non si discosta molto.

[3] I feudi di *Bissana*, *Monte di Sara*, *Majenza*, *Cucicuci*, *S. Pietro di sopra* e *S. Pietro di sotto*.

[4] I feudi *Mizzaro* non censito, *Grottamurata*, *Matarano*, *Cattà* e *Mintini*.

XVI.

Ed ora, prima di dar termine al nostro lavoro, diciamo poche parole sull'argomento del diritto dei compensi.

La *legge degli* 11 *luglio* 1877, nel suo *articolo* 8 ha prescritto che: *i comuni, dai quali sarà distaccata una parte del territorio, devono essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno* 1877, *proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno, perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato* [1].

Ma qui nasce il dubbio: a favore di quale comune deve essere applicata questa disposizione legislativa, al comune cioè che gode sul latifondo distaccato la giurisdizione finanziaria, o al comune che vi vanta ogni altra e più antica giurisdizione territoriale?

Per noi è evidente, che il compenso deve essere dato a quel comune che esercita sul latifondo distaccato la giurisdizione finanziaria; e ciò appunto perchè è questo il comune che ha ricavato dal latifondo l'utilità dei centesimi addizionali, e che per cagione del distacco viene poscia a perdere. Il quale concetto prende argomento dalla discussione della legge in ambidue i rami del parlamento [2].

[1] Vedi sopra pag. 105; ed in fine, *Documenti*, n. IX.

[2] *Atti parlamentari della camera dei deputati* ecc., *tornata dei* 16 *aprile* 1877; e *Atti parlamentari della camera dei senatori* ecc., *tornata degli* 8 *giugno* 1877; e vedi pure:

Luigi Pianciani e Michele Amari — *Relazioni parlamentari* sopra citate.

In conseguenza, ove il comune di Cianciana dovesse dare compensazioni, non le dovrebbe che ad Alessandria della Rocca, pei feudi di *Petraro, Ciniè* e *Mavaro;* a Bivona, pei feudi *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga;* a Calamonaci, pel feudo di *Donna superiore;* ed a Ribera per *Monte di Sara* e gli altri feudi del quinto gruppo che vanno sino al mare; e ciò appunto perchè nei registri catastali di cotali comuni sono quei feudi rispettivamente allibrati.

Fortunatamente Alessandria, Calamonaci e Ribera non hanno debiti annotati nei loro bilanci del 1877; e solo il comune di Bivona trovasi di avere inscritto nel suo bilancio — 1877 —, un mutuo passivo di lire 10000, che ignoriamo se sia stato contrattato. È chiaro quindi, che se questo debito fosse stato effettuato, Cianciana dovrebbe accollarsene quella parte proporzionata ai centesimi addizionali, che egli quinci innanzi comincerà a godere sui quattro feudi bivonesi.

CONCHIUSIONE

Pervenuto alla meta prefissa, conchiuderò con un egregio siciliano, che « il mio progetto al primo presentarsi proverà delle oggezioni e molte oggezioni: ma io presagisco da ora che tutte le oggezioni possibili a speculare, sotto la influenza di un maturo giudizio saranno dissipate, e che o presto o tardi, penetrando nel vero spirito della legge, sarà riconosciuto nelle mie idee un vero che splende, un vero che vince tutte le contrarietà e tutte le illusioni. » [1].

Ad ogni modo io ho la coscienza di avere scritto questo libro:

« Non per odio d'altrui nè per disprezzo » [2];

nè coll'incivile proposito di suscitare gare invidiose o petulanti emulazioni fra paesi fratelli, per alcuni dei quali ho sentimenti di gratitudine, e per tutti, di simpatia e di riverenza. Io ho scritto col sincero intendimento di esprimere soltanto ciò che ho creduto di essere vero; avvegnachè:

« E quando il falso attorno è ito un pezzo
« Convien che il vero appaia in ogni specchio.» [3].

Penso bensì, che non sempre il vero riesce gradito all'universalità degli uomini. Ma io debbo dire col più illustre dei padri e dottori della Chiesa latina,

[1] Diego Orlando — *Sul sistema ipotecario del codice francese;* Palermo, Morvillo, 1854, pag. 155.

[2] Franc. Petrarca — *Canzone ai grandi d'Italia;* IV, 16.

[3] Luigi Pulci — *Il Morgante maggiore*; XXIV, 45.

che l'amore della verità, la *charitas veritatis,* come egli si esprime, non rade volte mette sopra le spalle il fardello della giusta causa, e nella coscienza il debito di sostenerla con ogni maniera di studio: *Negotium justum suscipit necessitas charitatis, quae quidem sarcina, quibus non imponitur, vacandum est studio veritatis; quibus vera imponitur sustinenda est propter necessitatem charitatis* [1].

Del resto si lasci la sentenza alla sapiente ed integra giustizia degl' illustrissimi ed onorandissimi personaggi, che la legge ha chiamato a giudicare dell' argomento del libro; e si abbia fiducia, che il loro verdetto non potrà non essere che l'eco fedele della legge, alla quale tutti riverenti dobbiamo inchinarci.

FINE

[1] S. Agostino, presso la *Seconda Memoria del par.* Filippo Evola: *Sulla giurisdizione della real parrocchia di Balestrate sopra la chiesa di Trappeto e suo territorio;* Palermo, Lao, 1840, pag. 130.

DOCUMENTI

DOCUMENTI

I.

— *Palermo*, 23 *maggio* 1692 —

PRAMMATICA DEL DUCA DI UZEDA VICERÈ PER L'IMPERATORE CARLO II D'AUSTRIA, RE DI SICILIA

Molitionis gabella (ubicumque frumentum producatur), solvatur Universitati sive Demaniali, sive Baronali, in cujus territorio panis consumitur, tam si molentes sint Cives, quam exteri, etiam quod locus, ubi consumitur non sit de territorio, sed in territorio. Locus ubi consumitur, si nullius esset territorii (quacumque exemptione non obstante) viciniori Universitati gabellam persolvat.

Carolus Rex etc.

Vicerex, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno.

Omnibus, et singulis Spectabilibus Regni eiusdem Vicariis, et Commissariis, Generalibus, Armorum Capitaneis, Delegatis, Sindicatoribus, Commissariis, Algoziriis, et aliis per Regnum praedictum destinatis, et destinandis, et praesertim Spectabilibus Juratis, et omnibus, et quibusvis aliis Officialibus Civitatum, Terrarum, et locorum Regni eiusdem, praesentibus, et futuris, cui, vel quilibet ipsorum praesentes praesentatae fuerint, aut quomodolibet pervenerint Consiliariis, et fidel. Reg. Dilect. salutem.

Si è da Noi a relattione del Conseglio Patrimoniale fatta l'infrascritta dichiaratione, seu ordinatione per punto Gen. circa l'esigenza della Gabella della Macina registrata nel libro dell'Atti di detto Tribunale sotto li 13 del presente mese di Maggio del tenor che siegue:

Essendosi imposte le due Gabelle della Macina, tanto antica, quanto moderna nelle Città e Terre di questo Regno; hanno occorso molte controversie nella loro esigenza, così per non potersi con facilità distinguere e ripartire la soddisfattione dell'una, e l'altra per la diversità, e forma delle prime impositioni, come ancora perchè molti abitanti di un loco arbitriano in un altro Territorio, e pure li frumenti prodotti in una parte, si macinano, e trasportano in altra; ed in molte cause vi è stata la dubietà, se il Fegho sia nel territorio dell'Università, che pretende la Gabella, ò fuori d'esso: d'onde s'han visto con l'esperienza molti inconvenienti, che han

resultato nell'esigenza della riferita Gabella, le varie ordinationi à tal'effetto emanate, li litigii, ed altercationi occorsi trà le sudette Università, e debitori di dette Gabelle, e li dispendii che l'una, e l'altri hanno avuto per li precennati litigii, che han bisognato fare, ed il detrimento notabile, che da ciò è derivato all'Università sudette, le quali per la impossibilità di poter litigare; il più delle volte restano in dietro nella consecutione delle Gabelle, che devono esigersi. Perciò volendo S. E. resecare tutte le controversie, e litigii sudetti, e stabilire la riferita esigenza in maniera, che non possa più per l'avvenire controvertirsi; hà risoluto a relatione del Conseglio Patrimoniale per punto generale ordinare, e dichiarare, che le riferite Gabelle della Macina, tanto antica, quanto novamente imposta, s'abbiano, e debbiano pagare a quella Università Demaniale, o Baronale, nel di cui territorio si fà l'effettivo Arbitrio, e consumo del pane; e questo debbia osservarsi indistintamente, e senza eccettione alcuna di persone, tanto se le persone, che faranno il sudetto consumo sono Cittadini, come forastieri, e non solo se il prodotto è del territorio dove si fà il consumo, mà ancora fuori, come pure se li frumenti si macineranno nel loco, dove si fà il consumo, quanto fuori, ed etiamdio che il loco, ò arbitrio dove si fà il detto consumo si pretendesse non esser del territorio, ma nel territorio, e nel caso che il luogo, o Fegho, dove si fà il consumo si pretendesse non esser in alcun territorio, ò realmente fosse tale, Ordiniamo, che in tal caso le riferite Gabelle abbiano, e debbiano pagarsi all'Università più vicina à detto luogo, Fegho, Territorio, o Arbitrio, tanto se sia Demaniale, quanto Baronale. Volendo che tutto l'antedetto s'eseguisca, non obstante, che dalle parti padroni delli Feghi, ò debitori di dette Gabelle s'allegasse, ò pretendesse qualsivoglia esentione, ò si mostrasse qualsivoglia Privilegio, o immunità, come ancora non obstante qualsivoglia Ordinationi emanati, cosi ex officio, ò ad istanza del Fisco, come di dette Università, o dalle parti, e debitori, che in contrario ostassero, quali s'abbiano, e s'intendano di nessun valore, e subsistenza, e s'intendano cancellati ed annullati sì come in virtù della presente. S. E. li cancella ed annulla, Volendo, che inviolabilmente s'eseguisca la presente Ordinatione, e Dichiaratione giusta la sua serie continenza, e tenore etc.

E convenendo darsi alla Riferita nostra Ordinatione la dovuta, e puntuale esecutione, abbiamo stimato farvi le presenti, per le quali vi ordiniamo, che vogliate, e debbiate eseguire, ed osservare, e far da chi si deve eseguire, ed osservare inviolabilmente ad unguem la preinserta nostra Dichiaratione, seù Ordinatione de verbo ad verbum, et à prima linea usque ad ultimam prout jacet juxta sui seriem continentiam, et tenorem senza farsi da voi replica, ne consulta alcuna, guardandovi di fare il contrario per quanto la gratia di Sua Maestà tenete cara, e sotto pena di onze 200. d'applicarsi al Regio Fisco

Patrimoniale, quibus verò imponi potest, Ordinando parimente à tutti li Maestri Notari presenti, e futuri delli Giurati di tutte le Città, Terre, e Luoghi di cotesto Valle, che debbiano notificare ogni anno alli Giurati, che pro tempore saranno la presente nostra ordinatione, sotto pena di onze 100. quante volte lascieranno di fare la sudetta forma, e notifica alli sudetti Giurati come sopra, E perchè le presenti si mandano con Corriero serio lo spedirete più tardi frà termine d'hore due per poter passar innanti, e pagandoli con qualsivoglia denaro della Regia Corte pervenuto, e da pervenire in potere dal Regio Depositario il suo solito viaggio, di un luogo ad un' altro, giusta la forma della tassa porta seco, fatta dal Luogotenente di Corriero Maggiore, e non altrimente.

Dat. Panormi die 23 Maii XV Indict. 1692.

El Duque De Uzeda, Conde De Montalban.

Reggens Joppulo Praeses.

Joppulus M. R.

Riggio M. R.

Torre M. R.

Gastone M. R.

Giusinus M. R.

Rettana Cons.

La Placa F. P.

D. Petrus Cirafiso Secr. M. Not.

(Estratta dal volume: *Pragmaticarum regni Siciliae tomus tertius in quo continentur regiae sanctiones, pragmaticae, capitula, decreta, et edicta, in veteribus codicibus praetermissa, vel postea, usque ad hodiernum diem, publicata etc.;* tit. XVII, *pragm.* VII, Panormi, MDCC. Apud Joseph Gramignani typographum regii palatii; fol. 216-218).

II.

— *Palermo,* 30 *novembre* 1754 —

PRAMMATICA DEL CONTE GIUSEPPE GRIMAU VICERÈ PER CARLO III RE DI SICILIA

Molitura vectigal a quibuscumque Personis, et quocumque Regni loco persolvatur.

Carolus etc.

Praesidens, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno, Reverendissimis, Reverendis, ac Venerabilibus in Christo Patribus, Archiepiscopis, Epi-

scopis, Abbatibus, Prioribus, eorumque Vicariis, et Locumtenentibus, aliisque Officialibus, et Personis Ecclesiasticis: nec non Ill. Sp., et Mag. Nobilibus Regni ejusdem Magistro Justitiario, Praesidibus Regiorum Tribunalium, Judicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus: nec non Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, et Baronibus, ac etiam Vicariis Generalibus, Armorum Capitaneis, Senatibus, Juratibus, Judicibus, et quibuscumque aliis Officialibus, et Personis Regni praedicti majoribus, et minoribus, quocumque officio, titulo, auctoritate, potestate, vel dignitate fungentibus, constitutis, et costituendis tam praesentibus, quam futuris Consiliariis, et fid. Reg. dil. salutem.

Restò servita la Maestà del nostro Augustissimo Monarca con suo Real Biglietto emanato per la sua Real Segreteria di Stato per la via di Azienda data dei 20 dell'or passato mese di Agosto 1754. ordinare, e prescrivere lo che siegue:

« Eccellentissimo Signore.

« Ho rassegnato al Re la diffusa Consulta di cotesto Tribunale del Real « Patrimonio dei 4 del prossimo passato mese di Luglio, contenente, dopo « il maturo esame fatto, intese pienamente le ragioni Fiscali, e quelle ancora « prodottesi dagli Esteri sottoposti alla Bonatenenza degli Ecclesiastici, e dai « Cittadini Palermitani, la determinazione: Che così la Gabella di tarì uno, « e grana quattro, stabilita nel Parlamento dell'anno 1564 sovra ogni salma « di frumento, che si macina, e consuma, e la quale per un positivo abba- « glio dice esser stata solita riscuotersi a tarì uno, grana tre, e piccoli tre; « come l'altra delli tarì quattro imposta colle stesse parole, e senz' alcuna « differenza dalla Deputazione del Regno nell'anno 1614. in virtù, ed in ese- « cuzione del Parlamento dell'anno 1612. ad oggetto di pagarsi il Donativo « delli trecentomila Scudi annui allora dal Regno offerti; debbasi indistinta- « mente sodisfare da tutti gl'Individui del Regno, sieno Esteri, sieno Abita- « tori di quel luogo, ove macinano, e consumano, sieno Cittadini Palermi- « tani, Baroni, o altre Persone Privilegiate, senza la minor' eccezione, e « perciò eseguirsi appuntino l'atto fatto in forza di Prammatica nel 1692. « dal Governo, a relazione del Consiglio Patrimoniale, e gli appuntamenti dal « medesimo disposti nell'anno 1741., e 1742., anzichè crede necessario per « la pace, quiete e tranquillità del Regno, e per togliere la fucina di tante « liti, che hanno stancati gli Magistrati, affinchè non ostante qualsivogliano « sentenze, transazioni, ed accordj, per così convenire alla Giustizia, ed al « Servizio di S. M., si stabilisca per Prammatica Sanzione, da eseguirsi in- « violabilmente per tutto il Regno, di doversi la riferita Gabella del tarì cin- « que, e grana quattro di sovra menzionati, sodisfare a quella Università Ba- « ronale, e Demaniale, nel cui Territorio si fa l'effettivo consumo del Pane;

« e se si pretendesse non essere il Feudo, o luogo dove si fa il consumo del « Territorio, ma nel Territorio, debba anche ivi pagarsi; e quando veramente « non fusse nè in Territorio, nè del Territorio, ma stasse da per se il Feudo « debba pagarsi all' Università più vicina, o Demaniale, o Baronale. E che « tutti gli Gabelloti, Inquilini, e Coloni di qualsivoglia stato, origine, e con- « dizione che sieno, o di Baroni, o di Chiese, o d'Ecclesiastici anche Rego- « lari, Opere pie, o di Cittadini Palermitani, Padri di dodici figli, e qualisi- « vogliano altri Privilegiati, o in Persona, o nei Beni, debbano senza ecce- « zione alcuna pagare la riferita Gabella delli tarì cinque, e grana quattro « per salma, colla distinzione però, che essendo Forastieri, pagar dovessero « la sola riferita Gabella di tarì cinque, e grana quattro sovra ogni salma « di formento, a tenor della sua imposizione; ma se sono Cittadini, e Do- « miciliati in quell' Università, sodisfar debbano la Gabella del macino, non « solo nella succennata somma di tarì cinque, e grana quattro, ma in quella « somma, che si ritrova nella rispettiva sua Università imposta.

« Ho anche sommesso alla Sovrana Reale Intelligenza la rappresentanza « dei 20 Marzo del corrente anno delli passati Deputati del Regno, e le Con- « sulte delli Maestri Razionali D. Francesco Paladino, e D. Antonio Sandoval « Principe di Castel Reale, e del Conservadore del Regno D. Luca Antonio « de Laredo, che il Defonto Duca di Laviefuille trasmise con sua Lettera « dei 19 dello scorso mese di Luglio, nelle quali esponendo a minuto le ra- « gioni, su di cui ognun di loro si fonda, sostengono non dovere la Gabella « suddetta sussistere.

« Ed avendo S. M. maturamente considerato un così importante affare, « giudica ben fondati gli motivi, che hanno persuaso il Tribunale del Real « Patrimonio alla sommentovata determinazione, che dice aver fatto con piena « cognizione di causa, intese le ragioni di tutti quelli, che possono avervi « interesse, non essendo da controvertirsi che la Gabella del macino impo- « sta nell'anno 1614., abbia la stessa indole, e natura di quella del 1564., « che non si niega essere personale, e di doversi esigere secondo la nume- « razione delle Anime, mentre l'una, e l'altra è stata surrogata in vece delle « abolite Gabelle, e colle stesse circostanze in ambe le imposizioni, se ne or- « dina l'esigenza da farsi generalmente senza eccezione di Persone, a riserva « delli Padri di dodici figli, e degli Ecclesiastici, maggiormentechè non si paga « sopra il prodotto, o estrazione de' frumenti delli Feudatarj, degli Ecclesia- « stici, e delli Cittadini di Palermo, ma quando va a macinarsi il formento « per consumarsi, in manierachè la pagano quei, che mangiano, ancorchè « sieno miserabili, e non possiedono beni. Inoltre è degno di riflessione che « nel suo nascere, e dopo lunghissimo tempo non solo la Gabella del tarì uno, « e grana quattro, ma anche questa del tarì quattro, non fu ripartita sovra « le facoltà revelate, ma fu pagata dalle Persone, che facevano il consumo;

« e se dall'anno 1652. in poi si è fatto il riparto, e si sono gravate le Uni-
« versità a pagare questo Donativo in somma di Scudi 181781. sopra gli ef-
« fetti rivelati, questo è stato un'abbaglio non solo per quella, che il Tribunale
« del Patrimonio attesta avere dalli calcoli, e dalle posteriori numerazioni delle
« Anime riconosciuto di essere il vero debito del Regno in Scudi 261781.,
« su dicchè resta anche da riflettere se devono dedursi gli Scudi 38219. im-
« piegati in ricattito delle Soggiogazioni, ma anche perchè col Parlamento del
« 1636. non fu abolita la Gabella delli riferiti tarì quattro sovra la macina,
« ma solo si disse, che si assegni la somma di Scudi 181781. per pagarsi
« l'annualità alli Creditori della Corte, senza parlarsi dei Capitali, all'estinzione
« delli quali per gli precedenti Parlamenti era stato destinato quel donativo
« di Scudi trecentomila, il quale non fu perpetuo per quel Parlamento del
« 1636., ma per il precedente del 1635., e sino che si complisse il ricattito
« delle Soggiogazioni dovute dalla Corte, e dalla Città di Palermo per li pre-
« stiti fatti.

« Uniformandosi per tanto la Maestà Sua alla determinazione, e Consulta
« del Tribunale del Real Patrimonio, ch'è venuta anche accompagnata col
« parere del defonto Vicerè Duca di Laviefuille; mi comanda incaricare a V. E.
« di dare gli ordini opportuni, acciò per la pace, e quiete del Regno tutto,
« e per estinguere le liti, e perchè così conviene al Reale Servigio, ed è cor-
« rispondente alla giustizia, senza più attendersi le Sentenze fin'ora in qua-
« lunque maniera proferite, transazioni, accordi, Dispacci, quali intendere deb-
« bansi dall'intutto derogati, si stabilisca per Prammatica Sanzione, nella forma
« accostumata, da pubblicarsi in tutto il Regno, che così la Gabella del tarì
« uno, e grana quattro imposta nel 1564., come l'altra di tari quattro im-
« posta nel 1614. sovra ogni salma di formento alla generale, che si macina,
« e si consuma; e che tutte e due compongono li tarì cinque, e grana quat-
« tro per salma, si debbano indistintamente esigere da ogni Ceto di Persone,
« a riserva delli Padri di dodici figli, e degli Ecclesiastici per essi, e per le
« Persone designate nelli Stabilimenti, e Reali Ordini per la riforma della fran-
« chigia degli Ecclesiastici emanati; E che tutti gli Gabelloti, Inquilini, Coloni,
« ed Agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che siano, deb-
« bano indistintamente pagare le riferite Gabelle a ciascheduna Università, nel
« di cui Territorio arbitriano, e tengono Feudi in gabella, o Inquilinaggio,
« ancorchè questi fussero Feudi, o altri fondi privilegiati, che godessero fran-
« chigia Reale, o Personale sieno di Baroni, sieno di Chiese, o di Ecclesia-
« stici, anche Regolari, Opere pie, Cittadini Palermitani, Padri di dodici figli,
« e qualsivoglia altri Privilegiati in Persona, o ne' beni; Conchè se fussero
« Cittadini, o Abitanti Domiciliati nell'Università, pagar dovessero le riferite
« gabelle del macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche
« a quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà dalla rispettiva

« Università disposta; quale Gabella in tutto di tarì cinque, e grana quattro « dovrà pagarsi a quell'Università Baronale, o Demaniale nel di cui Territo- « rio si fa l'effettivo arbitrio, e consumo del Pane, e debba ciò osservarsi « tanto se le Persone, che faranno il consumo fussero Cittadini, come Fo- « rastieri, e non solo se il prodotto fusse del Territorio, dove si fa il con- « sumo, ma anche di fuori, ed eziamdio, che il luogo, o il Territorio, dove vi « fa il consumo si pretendesse non essere del Territorio, ma nel Territorio; « E là dove il luogo, o Feudo, dove si fa il consumo non fussero in alcun « Territorio, ma stasse da per se, che si debba pagare all'Università più vi- « cina a detto Luogo, Feudo, Territorio o Arbitrio, tanto se sia Baronale, « quanto Demaniale.

« Napoli 20 Agosto 1754. »

E dovendo Noi in seguito di detto Real Comando eseguire quanto la Maesta Sua si è servita prescriverci, abbiamo col voto, e parere del Sacro Regio Conseglio divenuto alla formazione della presente Prammatica Sanzione, e Legge da osservarsi, ed eseguirsi in perpetuum, et cunctis futuris temporibus. Per la quale si stabilisce, che per la pace, e quiete del Regno tutto, e per estinguere le liti, e perchè così conviene al Real Servizio, ed è corrispondente alla Giustizia, senza più attendersi le Sentenze finora in qualunque maniera proferite, Transazioni, Accordj, Dispacci, quali intender debbansi dell'intutto derogati, che così la Gabella del tarì uno e grana quattro imposta nel 1564., come l'altra di tarì quattro imposta nel 1614. sopra ogni salma di formento alla generale, che si macina, e si consuma, e che tutte, e due compongono li tarì cinque, e grana quattro per salma, si debbano indistintamente esigere da ogni Ceto di Persone, a riserva delli Padri di dodici figli, e degli Ecclesiastici per essi, e per le Persone designate nelli Stabilimenti, e Reali Ordini per la riforma delle franchigie degli Ecclesiastici emanati.

Dippiù in vista della presente Prammatica viene stabilito, che tutti li Gabelloti, Inquilini, Coloni, ed Agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che siano, debbano indistintamente pagare le riferite Gabelle a ciacheduna Università, nel di cui Territorio arbitriano, e tengono Feudi in Gabella, o Inquilinaggio, ancorchè questi fussero Feudi, o altri fondi privilegiati, che godessero franchigia Reale, o Personale, siano di Baroni, siano di Chiese, o di Ecclesiasici anche Regolari, Opere pie, Cittadini Palermitani, Padri di dodici figli, e qualsivogliano altri privileggiati in Persona, o ne' Beni. Con che se fussero Cittadini, o Abitanti domiciliati nell'Università pagar dovessero le riferite Gabelle del Macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà della rispettiva Università disposta.

Quale Gabella in tutto di tarì cinque e grana quattro dovrà pagarsi a quella Università Baronale, o Demaniale, nel di cui Territorio si fa l'effettivo arbi-

trio, e consumo del Pane; E debba ciò osservarsi tanto se le Persone, che faranno il consumo fussero Cittadini, come Forastieri, e non solo se il prodotto fusse del Territorio dove si fa il consumo, ma anche di fuori, ed eziandio, che il Luogo, o il Territorio dove si fa il consumo, si pretendesse non essere del Territorio, ma nel Territorio; e laddove il Luogo, o Feudo, dove si fa il consumo non fussero in alcun Territorio, ma stasse da per se, che si debba pagare all'Università più vicina a detto Luogo, Feudo, Territorio, o Arbitrio, tanto se sia Baronale, quanto Demaniale.

E perchè vogliamo, che tutto quello, che si contiene in questa Prammatica si osservi inviolabilmente, ad unquem, e senza contradizione alcuna. Pertanto anche vogliamo, e determiniamo col voto, e parere del Sacro Regio Conseglio, che s'abbj da osservare inviolabilmente da qualsisia Persona tutto quello, che in virtù di questa Prammatica si è statuito, non ostante qualsivoglia Legge, Prammatica, Capitoli di Regno, Lettere Reali, Sentenze, Dispacci, Transazioni, Accordj, quali tutti Sua Maestà ha derogato, e Noi col voto sudetto del Sacro Regio Conseglio abbiamo per derogati nella migliore, e più valida forma, dispensando al tutto de plenitudine potestatis Legibus sòluta; così convenendo al buon servizio di Sua Maestà, e beneficio Pubblico di questo Regno.

Dat. Panormi die 30. Novembris 1754.

D. Joseph De Grimau.
Carlo Onofrio Buglio C. P. della R. G. C.
Giuseppe Asmundo Paternò Pres. del Trib. del Conc. della S. R. C.
Giuseppe Maria Boccadifoco Giudice della R. G. C. Crim.
Ferdinando Maria Gravina Giudice della R. G. C. Crim.
Girol. Caccamisi Giudice della R. G. C. Cr.
Antonino Alberti Giud. della R. G. C. Civ.
Giovanni Anfossi Giudice della R. G. C. Civ.
Artale Natoli Giudice della R. G. C. Civile.
Domenico Cardillo M. R. Avvocato Fiscale della R. G. C.
D. Ignazio Papè Protonotaro.
Melchiore Abela Giud. del Trib. del Concist.
Giovanni Naselli Giud. del Trib. del Concist.
Jacopo Mariano Bajada G. del Trib. del Conc.
D. Giuseppe Catena Pres. del Patrimonio.
Angelo Cavalcanti Consultore.
D. Giovanni Maria S. Martino Duca di Montalbo M. R.
Pietro Filingeri Principe di S. Flavia M. R.
D. Antonio de Sandoval M. R.
Stefano Airoldi M. R.
Gio. Battista Arceri M. R.

Francesco Paladini M. R.

Ferdinando Maria Tomasi Principe di Lampedusa M. R.

Luca Antonio de Laredo Cons.

Giuseppe Leone Avvocato Fiscale del R. P.

D. Francesco Maria Alias Auditore Gen.

Federico Villarroel Pro Maestro Segreto.

Andrea Giuseppe Reggio e Statella Principe della Catena Tes. Gen. di questo Regno.

Placido Notarbartolo Duca di Villarosa Maestro Portulano.

Dominus Praesidens, et Generalis Capitaneus mandavit mihi D. Ignatio Papè Prothonotario, et vidimus omnes de Sacro Regio Consilio.

Promulgetur — Leone F. P.

P. S. P. U. — Lanza Syndacus.

(Dal volume: *Pragmaticarum Siciliae regni tomus quartus, additis quam pluribus regiis rescriptis usque adhuc non editis, et Tribunalium decretis, aliisque ad usum fori admodum utilibus jussu magnanimi principis* Joannis *Marchionis* Foliani *Siciliae proregis excellentissimi, editus ab* Augustino Tetamo *etc.*; Lib. VII, tit. III, *pragmat.* I, Panormi, MDCCLXXIII. Excudebat aere proprio D. Cajetanus M. Bentivenga etc., fol. 427, 433).

III.

— Palermo, ... 1780 —

BANDO DEL PRINCIPE D. MARCANTONIO COLONNA VICERÈ PER FERDINANDO III RE DI SICILIA.

Si ordina il rivelamento del prodotto dei cereali e delle civaje.

Bando e comandamento d'ordine dell'eccellentissimo signore D. Marcantonio Colonna principe di Stigliano, Grande di Spagna di prima classe, cavaliere del Real Ordine di San Gennaro, gentiluomo di camera con esercizio di S. M., secondo comandante della Reale particolare squadra, e del Real Corpo dei volontarî di marina, di cui n'è colonnello il Re N. S., tenente generale della Reale armata, vicerè, capitan generale, e comandante generale delle armi proprietario in questo Regno di Sicilia.

Invigilando S. E. col provvido suo zelo ai maggiori vantaggi di questo fidelissimo Regno, che vengono sovra ogn'altro considerati nell'accrescimento del commercio, il quale dall'estrazione dei grani principalmente dipende; e riflettendo parimente col superiore suo lume, quanto sia necessaria la provvidenza dei riveli del prodotto del presente raccolto 13. Indizione 1780, affinchè non dilatandosi la liberazione della quantità dei grani, che dovrà arbitrarsi per

estraersi dal Regno; possa sostenere il prezzo dei formenti, ed animare con ciò le Nazioni straniere a commerciare, ed i Regnicoli a prepararsi al futuro abbondante seminerio; ha perciò risolto la pubblicazione del presente bando, che in tutte le sue parti tende al maggior profitto, e beneficio degli arbitrianti, ed al traffico di questo Regno.

Ordina impertanto l'E. S., provvede, e comanda, che tutti li padroni, borgesi, ed ogn'altro ceto di persone tanto nomine proprio, quanto come procuratori, tutori, e sotto qualsivoglia altro nome, o titolo, che avessero seminato in questo anno frumenti forti, roccelli, triminie, orzi, ed ogn'altra sorte di Legume e vittovaglie, debbano veridicamente, e con quella sincerità, che richiede la buona fede, che è l'anima del negozio, rivelare, ed aver rivelato per tutti li 15 del prossimo venturo mese di agosto 1780 nelle Corti delli Giurati di quel territorio, ove situati sono li feudi, territori, terre, chiuse, o altri poderi, e per quelle, che sono *nullius territorii* nell'Università più vicina, la quantità del frumento forte, roccelle, triminie, germani, orzi, fave, ceci, lenti, fagiuole bianche, e nere, ed ogn'altra sorta di legume, e vittovaglie, che avesse raccolto, e forse si trovasse obbligato, venduto, o consegnato al padrone, o mercadante, ma la pura, vera, e reale quantità dell'intiero prodotto, ch'è stato da ogni rispettiva persona raccolto, con dovere inoltre rivelare le persone alle quali abbiano consegnato, o dovessero corrispondere tutto, o parte del frumento raccolto, sia per conto di soccorsi, e semenze, sborzi, gabelle, o altro qualsivoglia titolo, o sia per vendita fatta all'aere prima delli 15 settembre prossimo venturo, come pure dovranno al tempo stesso rivelare non meno la quantità dei frumenti vecchi, orzi, e legumi, che si troveranno nel giorno del presente nuovo raccolto, ma anche la quantità delli maggesi del nuovo, o futuro seminerio.

Che pella formazione, e recessione di detti riveli non possono li maestri notai delle città, e terre ricevere, nè pretendere alcun pagamento di diritto, ma far tutto *gratis ex officio*, con prestare alli rivelanti ogni loro sollecitudine, ed agevolezza, restando inoltre obbligati detti maestri notai di formare, e passare a mani delli rispettivi Senati, Giurati, una distinta relazione di frumenti, orzi, e legumi, giusta i cennati riveli, con la condizione delle rubriche di cadaun genere; e collettiva in piede delle medesime, senza permettere la menoma confusione, o mancanza in detta relazione, sotto pena di perdere li generi rispettivamente, e di onze 100, ed altre pene a noi benviste, e riserbate. A quale oggetto si terrà conto, e ragione nel supremo Tribunale del Real Patrimonio di qualunque menoma oscitanza, per soggettarsi li trasgressori alle pene nel presente Bando prefisse.

Che senza veruna eccezione di Foro, sia di Guerra, dell'Almirante, dell'appalto di tabacco, e del Sant'Officio, debbano tutti indistintamente fare li riveli suddetti, per trattarsi di pubblico beneficio, giacchè per li riveli degli ecclesiastici impartite si sono le opportune e necessarie provvidenze.

Volendo S. E. animare li rivelanti al veridico, e sincero rivelo, che non dovrà ad altro fine farsi, se non se per unicamente sapersi lo stato del raccolto presente, per indi arbitrar la quantità che il Regno può estraere, che ridonda in vantaggio dei medesimi, ordina, che inviolabilmente si osservino li privilegi, esenzioni, e grazie, che in forza delle Regie e Viceregie Prammatiche devono gli arbitranti godere, e nel caso di controvenzione anche menoma, che fusse, soggiaceranno li controventori alle pene più gravi.

E non essendo tollerabile, che si commettessero delle frodi, ed occultazioni nei riveli, e modo di rivelare, comanda perciò S. E., che s' invigilasse non solo dai Giurati, e capitani di Giustizia, ma da qualunque persona, per iscoprire la frode, ed occultazione, in qual caso sia incorso chi non rivelerà nella forma di sopra espressata, alla perdita del frumento, o altre vittovaglie, da conseguire la terza parte il denunziante, e due terze parti il Regio Fisco Patrimoniale, d'applicarsi ad arbitrio di S. E., e non altrimenti.

Pubblicetur: ARDIZZONE M. R. F. P.

(Dalla *Relazione della Commissione composta dei Deputati* MINGHETTI *presidente,* MURGIA, MANFRIN, CAMINNECI, SOLIDATI, CRISPO-SPADAFORA, BARRACCO, DEL GIUDICE G., PATERNOSTRO F. *segretario e relatore, presentata nella tornata del* 27 *maggio* 1873, *sul progetto di legge dei deputati* MINGHETTI, PATERNOSTRO F., BORRUSO, MANFRIN *e* DI RUDINÌ, *per facoltà al governo di modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini; Allegato* B; negli *Atti parlamentari della camera dei deputati dell'anno* 1873, Roma, Botta, pag. 1698).

IV.

— Napoli, 28 *settembre* 1829 —

MINISTERIALE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Onde fissarsi i confini territoriali di tutti li comuni di Sicilia.

Off. 1 — N. 12054 — Girgenti 7 ottobre 1829.

Ai Sindaci del Valle.

Signori

Dal Governo con ministeriale del 28 caduto settembre, Ripartimento di grazia e giustizia, n. 3578, mi è stato scritto quanto appresso:

« I territorii dei Comuni mancano generalmente di limite certo, e divisione « riconosciuta: molti ancora sono o disproporzionati, o disadatti al comodo « esercizio delle giurisdizioni e civili ed ecclesiastiche.

« Concessioni antiquate, usurpazioni successive, transazioni di passati feudi, « smembramenti di proprietà, transazioni private hanno col volger di lunghis-

« sima serie di anni alterato siffattamente l'ambito originario, altronde per av-
« ventura difettoso e malterminato, che oggi non s'incontri se non troppo so-
« vente irregolarità nella superficie, dubbietà nei confini: cause non solo di
« disaggio agli amministrati ed agli amministratori, ma di collusioni eziandio
« tra gli stessi pubblici funzionarj con grave scapito della giustizia e detrimento
« delle popolazioni. Era tempo ormai di por fine al disordine, e correggere nei
« territorj o la eccessiva angustia o la immoderata estensione, o la soverchia
« eccentricità dei Comuni adottando un sistema, che fondato fosse su prin-
« cipii di equità, e su i rapporti di convenienza reciproca fra gli abitanti della
« città e del contado, e le autorità che vi sono preposte.

« S. M. rivolgendo la sua paterna sollecitudine, verso un' oggetto che in-
« teressa da vicino l'ordine pubblico, ha voluto che una commissione nomi-
« nata da S. E. il Luogotenente generale e composta dei primarii funzionarj
« dell'ordine giudiziario, finanziere, ed amministrativo si occupasse dei lavori
« preparatorj riguardanti la circoscrizione territoriale delle diverse amministra-
« zioni pubbliche da presentarsi indi alla Sovrana sanzione.

« E in fatti quella commissione sollecita nei suoi doveri ha suggerito al
« Governo di proporsi varii quesiti preliminari che veggonsi indicati nell'an-
« nesso notamento; a sodisfare i quali ciascuno cui incombe, si adoprerà
« con tutto zelo. Anzi per vie meglio assicurare il servizio del Re, e la uti-
« lità pubblica si manifesta il seguente modo di procedere, acciocchè uni-
« forme sia la condotta, e dirette ad unico fine le premure delle autorità e
« le cure degli ecclesiastici chiamate a cooperare all'ordinanze del Governo.

« Al ricapito di questa circolare il Sindaco di ogni comune trasmetterà
« copia del foglio dei quesiti tanto all'Arciprete, quanto al Giudice del Cir-
« condario, o al solo supplente, o a chi ne fa le veci.

« Nei comuni ove non siavi arciprete, e nei capi valli le copie dello enun-
« ciato foglio verranno inviate all'esercente cura di anime di maggiore di-
« gnità, ed al Regio Procuratore generale della G. C.

« Il Sindaco si applicherà senza indugio a rispondere a ciascuno dei que-
« siti contenuti nel notamento, fondando il suo giudizio sopra gli atti della
« propria cancelleria o sopra altri documenti che gli riuscirà di ottenere,
« valendosi dell'opera degli officiali comunali, e profittando ancora delle co-
« gnizioni, e dello ajuto che potrà ritrovare in altre persone informate.

« Simiglianti operazioni dovranno pratticarsi dallo Arciprete o dall'esercente
« cura di anime di maggior dignità, e dal Giudice o Procuratore generale, o
« di concerto col Sindaco, ovvero ciascuno da per se, purchè in quest'ul-
« timo caso, o lo Arciprete o l'esercente e il giudice, o il Procuratore gene-
« rale comunichino per iscritto al Sindaco le proprie osservazioni.

« Ove insorgon dubbii che meritano spiegazioni da parte dell'autorità su-
« periore è permesso ricorrere all'Intendente onde ottenerne direzioni e schia-
« rimenti.

« Terminate le applicazioni particolari verranno riunite le operazioni delle « summentovate tre autorità, e saranno scritte di comun consenso le ri- « sposte ai quesiti in termini precisi e chiari, senza equivoci, e senza en- « trare in astruse investigazioni.

« È desiderabile che tra gli anzidetti tre incaricati non vi siano dispareri, « ma se avvenisse di trovarsi alcuno di avviso difforme è permesso a co- « stui di scrivere a parte il suo voto.

« Gli Arcipreti, o gli esercenti cura d'anime, i Sindaci, ed i Giudici o i « Procuratori generali s'impegneranno a mettersi di accordo, ed a facilitare « il lavoro purchè al più tardi fra due mesi trasmettono all'Intendente il fo- « glio delle risposte completo ed accompagnato altresì dai documenti corri- « spondenti. L'Intendente poscia farà pervenire tali carte al Governo.

« Se bisognasse qualche lieve erogazione, gli Intendenti la permetteranno « sul fondo delle spese non prevedute comunali.

« Il Governo in fine palesa che terrà conto del merito di coloro i quali « avranno eseguito questo incarico colla necessaria chiarezza, e sollecitudine, « e che all'incontro mostrerà il suo risentimento verso chi mancasse per « negligenza, puntiglio, o privati interessi.

« La Commissione di Governo le significa tutto ciò per sua intelligenza, « e pell'adempimento di sua parte. »

Foglio di quesiti di cui è parola nella circolare.

« 1. Si dimostrino quali sieno per ogni lato i limiti che circoscrivono il « territorio del proprio comune con additare quali sono quei punti ai quali « corrispondono la tramontana, e gli altri tre venti principali, e con rap- « portare la misura della intiera circonferenza in miglia siciliani.

« 2. Si descrivano quali sono i territorj, o i luoghi *nullius territorii* che « toccano i limiti anzidetti nei diversi punti della loro circonferenza.

« 3. Si dica se i limiti sono fissati da marche visibili come fiumi, valloni, « strade, mura, o altri segni divisorj o pure esistano nella sola scrittura in « modo che si argomentino e non si vedano.

« 4. Si esprima se i limiti del proprio territorio sieno gli stessi per le po- « testà giudiziarie, amministrative, ed ecclesiastiche, o se taluna di queste « potestà abbia limite di territorio diverso dalle altre, nel qual caso si de- « scrivano separatamente i limiti di questo territorio speciale.

« 5. Si citino i titoli su i quali è appoggiata l'attuale circoscrizione del « proprio territorio, ed in difetto di altri documenti si dimostri il possesso « lungo e non litigioso.

« 6. Ove esistono questioni tuttora non decise, ed il Comune abbia ra- « gioni da allegare sia per non far diminuire il proprio territorio sia per

« estenderlo, si accenni quali sono tali quistioni, e sopra quali sono fondate, « e se occorre si rimetta una memoria separata.

« 7. Si riferisca qual' è la popolazione attuale del proprio comune tenen- « dosi presente non solo la mappa annessa al R. decreto degli 11 ottobre « 1817 ma ancora le posteriori dimostrazioni statistiche che forse sieno state « fatte dalle legittime autorità.

« 8. Si dica per approssimazione qual'è nello stato attuale l'estensione super- « ficiale del territorio di cui si sono additati i limiti, ragionandola in salme « quadrate della misura legale.

« 9. Si faccia osservare se nello stato attuale vi sono molti paesani che « vanno abitualmente a lavorare nei territorii esteri, o molti esteri che ven- « gono abitualmente a lavorare nel territorio proprio, o se accade contem- « poraneamente l'una, e l'altra circostanza in modo, che si compensino tra « loro, e se non accade, nè l'una, nè l'altra in guisa che il territorio basta « per li paesani, e non è necessario per gli esteri.

« 10. Si avverta se il complesso delle abitazioni del comune esista nel « centro del territorio, o sia presso di un lato o di un'angolo.

« 11. Si accompagni al rapporto di risposta una carta nella quale siano « delineati i limiti del proprio territorio coll'accennamento dei territorii con- « finanti e delle altre condizioni essenziali contenute negli articoli prece- « denti.

« Visto — Il presidente della commissione incaricata del Governo della Si- « cilia durante l'attuale assenza del Luogotenente generale — CAMPANA. »

Io quindi volendo da parte mia impegnarmi all' esatto adempimento dei Sovrani comandi, nell'atto che le comunico il sudetto ministeriale prescritto, vengo ad incaricarla di comunicare tantosto il presente foglio all'autorità di sopra descritte, e facendo uso di quella esattezza ed attività che tanto la distinguono, mi attendo al più presto possibile, e prima di spirare il termine di sopra concesso, finalizzato questo interessantissimo lavoro, con quella esattezza, e precisione, che possa meritare il gradimento dei superiori, e particolarmente quello del Governo.

Finalmente nel caso che tanto da sua parte, quanto dall'Autorità di terminare questo lavoro s'incontrano delle difficoltà, io prometto di dilucidare quello che sarà per occorrere, potendosi a me dirigere o di concerto o pure separatamente.

L'Intendente — GASP. VACCARI.

Pel Segr. gener. in commiss. — Il Consig. d'Intendenza — GIUSEPPE SILECI.

(Estratto dal *Giornale della Intendenza di Girgenti per l'anno* 1829, *mese di ottobre;* Girgenti, dalla tipografia di Vincenzo Lipomi, pag. 5-8).

V.

— *Caserta,* 12 *febbraio* 1855 —

DECRETO DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Ricostituisce in Palermo la Commessione centrale per la riforma della circoscrizione territoriale della Sicilia, ed instituisce all'uopo le Commissioni provinciali, con approvarne le corrispondenti istruzioni.

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 18 di giugno 1828, per la quale dettavansi provvedimenti a fine di aversi un lavoro sulla riforma della circoscrizione territoriale della Sicilia;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri reali dominii;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — A ricostituire la Commessione centrale in Palermo incaricata della redazione del lavoro sulla base delle informazioni delle Commessioni locali, destiniamo i Signori D. Paolino Nicastro Procuratore generale presso la gran Corte de' conti, da presidente, D. Vincenzo Ramo Consigliere della suprema Corte di giustizia, Barone D. Pietro Scrofani Consigliere della gran Corte dei conti, cavalier D. Francesco Ramondetta Sammartino segretario generale della Direzione generale de' rami e dritti diversi, ed il professore D. Domenico Ragona, da componenti.

Il Segretario della Direzione centrale di statistica assisterà la Commessione nei suoi lavori, restando a peso di tale Direzione il fornimento dei generi di scrittoio.

2. — In ogni capo luogo di provincia, a fine di fornire alla Commessione centrale gli elementi del lavoro generale, sarà istituita una Commessione composta dall'Intendente, da presidente, e dal nostro Procuratore presso il tribunale civile, e dal direttore provinciale dei rami riuniti, da componenti.

Il redattore statistico assisterà la Commessione da segretario, e l'Intendenza fornirà i generi di scrittojo, non che, occorrendo, l'opera di qualche impiegato.

3. — Le Commessioni terranno presenti i lavori già compiti dalle Commessioni precedenti, e faranno opera a che il loro incarico sia fornito nel ter-

mine di un anno dalla data della presente nostra risoluzione; restando a cura della Commessione centrale di riferire al nostro Luogotenente generale, per farsene a Noi rapporto in ogni quadrimestre, lo stato de' lavori di ciascuna provincia, e la minore o maggiore alacrità da ognuna di esse usata nell'esecuzione del presente nostro comando.

4. — Affinchè le Commessioni possano averle a norma, approviamo le istruzioni annesse a questo nostro decreto; dichiarando per via di massima che i territorii non essendo patrimonii de' comuni, debbesi soltanto mirare nella riforma della circoscrizione al maggiore utile e convenienza delle popolazioni.

5. — Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei reali nostri dominii sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia — GIOVANNI CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — FERDINANDO TROJA.

(Dalla *Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle due Sicilie, anno* 1855, *semestre I, da gennaio a tutto giugno;* Napoli, dalla stamperia reale, 1855, pag. 106-108).

VI.

— *Caserta,* 12 *febbraio* 1855 —

ISTRUZIONI DI FERDINANDO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Per la riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni e dei circondarî nei dominî oltre il Faro.

Art. 1. — Lo scopo che vuolsi ottenere con la riforma dei limiti territoriali de' Comuni e de' circondarii si è quello di migliorare il servizio giudiziario, finanziero ed amministrativo, rimuovendo gl'inconvenienti che la inesatta partizione de' territorii reca all'agricoltura ed all'interno commercio.

2. — Nel procedere all'asseguimento di questo scopo le Commessioni esamineranno dapprima lo stato attuale delle cose sotto i mentovati rapporti.

3. — Le Commessioni nel proporre le convenienti riforme mireranno ad ottenere i risultati che seguono:

che nell'Ordine giudiziario si eviti il ritardo nelle procedure, lo aumento nelle spese, l'agevolezza a' colpevoli d'involarsi alla punizione;

che nell'Ordine finanziero si faciliti la riscossione dei dazii, evitando pei contribuenti il pericolo di duplicazione, e la distanza o il difficile tragitto per giungere al luogo dove risiede la cassa pubblica;

che nell'Ordine amministrativo si eviti la inesattezsa del servizio del culto divino, della salute, dello stato civile.

4. — Procureranno quindi le Commessioni di distribuire i territorii in guisa:

1.° che tutti i fondi fossero per quanto è possibile in istretta vicinanza ed in agevole comunicazione col comune al quale appartengono;

2.° che i possessori ed i coltivatori dei fondi che compongono un territorio dipendessero per la giustizia, per la finanza e per l'amministrazione da autorità residenti nel medesimo comune, che dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale, il più accessibile;

3.° che il territorio contenga per quanto si possa i fondi appartenenti a' naturali del rispettivo comune, e non quelli de' naturali d'un altro comune.

5. — Le Commessioni cominceranno i loro lavori da' comuni che stanno a confini delle rispettive provincie.

6. — Nel diffinire i territorii cercheranno di giovarsi dei limiti naturali, come fiumi, vallate, monti.

7. — Se una Commessione provinciale avrà d'uopo di chiarimenti che potrebbero fornirsi da quella di altra provincia, ne farà dimanda particolarizzata alla Commessione centrale, che sarà l'organo di corrispondenza fra le Commessioni provinciali.

8. — Se alcuna condizione renderà necessaria l'opera d'un ingegnere, sarà destinato dalla Commessione un ingegnere provinciale.

9. — I giudici di circondario, gli agenti della finanza, i sindaci forniranno tutte le notizie che dalle stesse saranno loro richieste.

10. — Alla fine di ogni mese le Commessioni provinciali invieranno rapporto sullo stato de' lavori alla Commessione centrale; e questa in ogni quadrimestre sommetterà al real Governo una relazione complessiva per giudicarsi del progredir dell'opera, e dell'attività di ciascuna Commessione.

11. — La corrispondenza sarà tenuta per organo de' presidenti; ma i rapporti mensuali e quadrimestrali saranno firmati da tutti i componenti la rispettiva Commessione.

12. — Le adunanze delle Commessioni provinciali si terranno nelle Intendenze a periodi stabiliti dalle stesse Commessioni, salvo qualche caso di urgenza.

La Commessione centrale si adunerà nell'ufficio della Direzione di statistica, dove saranno conservate le carte di corrispondenza ed i lavori che ne saranno il risultato.

Approvate: Caserta, il dì 12 di febbraro 1855.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia — GIOVANNI CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri — FERDINANDO TROJA.

(Dalla *Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle Due Sicilie, anno 1855, semestre I, da gennaio a tutto giugno;* Napoli, dalla stamperia reale, 1855, pag. 108-110).

VII.

— Girgenti, 1° giugno 1855 —

CIRCOLARE DELL'INTENDENTE S. VANASCO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE RIFORME DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE DI GIRGENTI.

Riforma della circoscrizione territoriale.

N. 10. — Girgenti 1° giugno 1855.

Ai Signori Sottintendenti e Sindaci.

Signori

Rammentano benissimo le SS. LL. che sotto il 31 marzo precorso, officio 2, car. 1, N. 5464, si diffuse da me circolare colla quale acchiusi copia del Real Decreto 12 febbraro 1855, intorno alla riforma delle circoscrizioni territoriali.

Avrei potuto assai pria d'ora dar fuori le mie disposizioni da ciò enascenti, ma ho stimato prudente consiglio differirlo sin'oggi, onde avessi dato tempo opportuno ad istudiarne bene la natura, e poscia a sapermi meglio e più adequatamente rispondere.

Laonde, vigile a compiere i voleri dello adorato nostro Monarca, nè formando parte minore de' miei doveri questo dilicato ramo di servizio, io mi vi sono applicato di proposito, ho esaminato la materia, ne ho fatto la più minuta analisi, e la ho ridotta ad un punto di veduta il più breve, il più chiaro, il più nitido. E questo a viemaggiormente non imbarazzare i funzionarii che mi coadiuvano, e per facilitar loro il sentiero, che a primo lancio presentasi scabroso, arduo, aspro.

Leggeranno dunque qui appresso un foglio nel quale ho gittato come in un quadro la idea principale dei quesiti, e delle delucidazioni ai quesiti stessi, sui quali debbonsi vertere le loro risposte; ed in queste dopo che il tutto ho appianato, ristretto, sviluppato, esigo accuratezza, perspicuità, precisione.

Si penetrino bene dello spirito della materia, lo approfondiscano, articolo per articolo, e somministrino nozioni di fatto, aggiungendo alla colonna *osservazioni* tutto quanto potrà occorrere per meglio dilucidarne le circostanze.

Prefiggo all'uopo il termine di quindici giorni, entro il quale devono adempirvi.

L'Intendente ff. Presidente — S. VANASCO.

QUESITI	POSIZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO CIOÈ SPIEGA DEI QUESITI	RISPOSTE	OSSERVAZIONI
1. Sotto il rapporto delle unità.	1. Se il territorio sia unito per le tre giurisdizioni ecclesiastica, amministrativa, e giudiziaria, che abbia il Comune per centro, o se varia.		
2. Della comprensione.	2. Se i fondi, che compongono il territorio si posseggono tutti a titolo di proprietà o di enfiteusi dagli abitanti, o se in parte da persone domiciliate altrove. Ed in tal caso, se aliene pertinenze giacciono alla periferie del tenimento, o verso il centro, e se presentano una superficie continua tra se, o siano qua, e là divise da altre terre possedute dai singoli del Comune.		
3. Dell'ampiezza.	3. Quale sia la estensione del territorio in salme legali e se mai fosse varia per le varie giurisdizioni. Quale ne sia la massima, e quale la minima cifra.		
4. Della sua forma, giacitura, e fisiche circostanze.	4. Attuale figura geometrica del territorio. Se le terre che formano gli angoli salienti, o che si addentrino in altra guisa irregolare nel vicino territorio, o pur no ad esterno, e proprio confine, un fiume, un monte, una valle, una strada pubblica: da quali fiumi e torrenti sian frastagliate, e da quali distanze del Comune. Se il Comune occupò il centro dell'area territoriale, ed oveché no. Quanto disti dal più vicino confine, e quanto dal più lontano.		
5. De' suoi confini.	5. Circostanze di fatto naturale, e permanente, che concorrono a disegnare gli attuali confini del territorio.		
6. Del numero assoluto degli abitanti.	6. Il numero degli abitanti non è senza interesse alla industria, all'agricoltura, al commercio.		
	7. E quante volte la riforma dei limiti territoriali ne porti il bisogno, marcarsi le distanze dai confini intermedii, e le distanze dagli abitati dei territorii limitrofi: come altresì indicarsi a quale degli otto punti della rosa dei venti corrispondono i confini.		

(Dal *Giornale dell'Intendenza della Provincia di Girgenti, anno* 1855, *mese di giugno;* Girgenti, Lipomi, pag. 61-62).

VIII.

— Roma, 12 aprile-8 giugno 1877 —

L'articolo 5 della Legge ed il Parlamento.

1.

Dalla *Relazione della Commissione composta dei deputati* Pianciani *Presidente, e relatore,* Velini *Segretario,* Paternostro, Carnazza, Molinari, Codronchi, Damiani, Rasponi *e* Di Rudinì *sul progetto di legge presentato dai deputati* Colonna di Cesarò *e* Di Rudinì *nella tornata del* 20 *febbraio* 1877; *facolta al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Sicilia, presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del* 12 *aprile* 1877.

(Omissis).

La maggioranza della vostra Commissione accolse pertanto con plauso la proposta di legge dovuta alla iniziativa di due onorevoli colleghi, Di Cesarò e Di Rudinì; essa ricordò in tale circostanza la massima dichiarata nel regio decreto del 1855, e che noi abbiamo citata, che cioè i territorî non sono patrimonî dei Comuni, ma che il maggiore utile e la convenienza delle popolazioni debbono solo determinare i criterî secondo i quali convenga riformare le circoscrizioni territoriali. Questa massima equa, giusta, liberale, che lo stesso Borbone di Napoli dovette accettare, non potrebbe certamente non essere seguita da Voi rappresentanti della nazione.

Varie furono le obbiezioni che negli ufficî e nel seno stesso della vostra Commissione vennero fatte contro il progetto di legge preso in considerazione dalla Camera nella tornata del 20 febbraio; è debito del vostro relatore il riassumerle.

Primieramente si disse essere inopportuna la legge....

Altri opinavano doversi aspettare....

Vi fu chi domandava non si prendesse una speciale determinazione per la Sicilia,....

Opponeva taluno non potersi adottare una risoluzione senza avere sott'occhio tutti i bilanci dei Comuni....

Pressochè tutti convennero, che la proposta di legge quale era stata presentata, non potesse essere accolta; per la mancanza di termini alla durata delle facoltà che si concedevano; di un limite sui luoghi dove dovessero esercitarsi; di regole sulla forma nella quale usarne; d'indicazione dei criterî secondo i quali applicarla.

È da osservarsi come nessuno negasse gl'inconvenienti dei quali siamo venuti discorrendo insino ad ora, derivanti dall'attuale circoscrizione territoriale di molti Comuni siciliani.

La maggioranza della vostra Commissione non ha creduto arrestarsi alle prime obbiezioni che ho ricordato: essa si è preoccupata solo dell'ultima, e si lusinga avere rimosso le incertezze che da quella derivavano, sicchè il Ministero e voi, onorevoli colleghi, vorrete accogliere la sua proposta....

Ma l'ultima obbiezione, come dicemmo, quella che sorgeva dal modo nel quale il progetto di legge era formulato, richiamò tutta l'attenzione dei vostri commissarî; molti di loro pensarono fosse ciò, piuttosto che altro, che avesse dato luogo ad una opposizione che in verità la natura di quella proposta non sembrava dovesse incontrare, ed il vostro relatore sente il dovere di dichiarare come fosse uno dei proponenti il nostro onorevole collega Di Rudinì che si affrettasse a riconoscerlo, sostituendo al primo progetto presentato, altro che compilò egli stesso e che discusso e leggermente modificato dalla Commissione è quello che sottoponiamo oggi alla vostra approvazione pregandovi, in nome della maggioranza, di accordarla....

Nell'articolo 5 vengono indicati i criterî secondo i quali dovranno formarsi i progetti delle nuove circoscrizioni, e taluno dimandava si ponesse fra questi il bisogno di variare le circoscrizioni attuali.

Ma in verità ciò sembra superfluo, giacchè perchè questo bisogno non esistesse, converrebbe che il Comune si trovasse già nelle condizioni alle quali la Giunta deve intendere di condurre i Comuni ed in tal caso nè dovrebbe credersi che i Comuni dimandassero modificazioni, nè concepirsi perchè la Giunta volesse proporne. Che se poi si intendesse così a restringere ai soli bisogni finanziarî del Comune le ragioni per le quali fosse permesso alla Giunta di proporre delle modificazioni, la maggioranza della Commissione non potrebbe convenirvi. Ognuno dei criterî indicati reppresenta un bisogno sia per le amministrazioni comunali, sia pei cittadini, bisogni dei quali occorre tener calcolo. Ma v'è di più. Non è solo nell'interesse diretto finanziario dei Comuni e dei cittadini che si propone questa legge. In quanto abbiamo detto in fino ad ora nessuno certo potrà dubitare di quanto questo stia a cuore della vostra Commissione, ma abbiamo pure ricordato le altre ragioni per le quali si rende necessario il rettificare quelle circoscrizioni: ragioni d'ordine pubblico, ragioni di servizî pubblici, giudiziarî, finanziarî, amministrativi, nel vantaggio combinato delle popolazioni e dello Stato....

PIANCIANI relatore.

Progetto della Commissione.

(Omissis).

Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscri-

zioni territoriali, terrà conto delle modificazioni che nel solo interesse catastale furono fatte alle circoscrizioni territoriali dei Comuni siciliani in forza del regio decreto 17 novembre 1838, n. 4993, e delle relative istruzioni approvate con regio decreto di pari data, non che degli studî fatti dalle Commissioni istituite col regio decreto 12 febbraio 1855, n. 1858, per la riforma della circoscrizione territoriale della Sicilia.

La Giunta dovrà inoltre procurare, in quanto è possibile:

1. che i possessori delle terre da assegnarsi ad ogni territorio dipendano pei servizî amministrativi, giudiziarî e finanziarî dalle autorità residenti in un medesimo comune, che deve essere, di regola, il più prossimo, il più centrale, il più accessibile;

2. che il territorio contenga le terre coltivate dai naturali del Comune, a cui saranno assegnate;

3. che si conciliino con equità gli interessi economici e finanziarî dei diversi comuni;

4. che si esiguano i limiti naturali nel fissare i confini di ciascun territorio;

5. che si rispettino i limiti naturali delle provincie.

2.

Dagli *Atti parlamentari della Camera dei Deputati — Discussioni.*

Tornata del 14 aprile 1877.

Presidenza del presidente CRISPI.

Presidente.... Essendo presente il Ministro dell'Interno metteremo in discussione il progetto di legge che è al n. 5 dell'ordine del giorno, per accordare facoltà al governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Si dà lettura del progetto di legge.

Presidente. La discussione generale è aperta....

L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare....

Di Pisa. Non entro per ora nella discussione degli articoli. Noto solo che tra i criterî indicati per la modificazione territoriale vi è quello fissato nel n. 5 dell'articolo 5, che verrebbe quasi quasi a vincolare la Giunta provinciale in guisa da non poter modificare i limiti delle provincie. Questo criterio credo che frustri in parte l'utilità della legge; ed in fatti in alcuni casi comuni che hanno un grandissimo territorio si trovano al limite d'una provincia, ed in questi casi non è prudente nè convenevole, nè giusto che noi, mentre vogliamo togliere totalmente le cagioni di malumore che si sollevano generalmente in Sicilia, conserviamo in parte queste cagioni, facendo giustizia non a tutti i comuni, ma solo a quelli di essi i quali fortunatamente non devono chiedere territorio che a comuni i quali non si trovino al limitare di un'altra provincia.

Tornata del 16 aprile 1877.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per accordare al governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Camera ricorderà che nell'ultima tornata sono stati approvati i primi quattro articoli; viene ora l'articolo 5. Ne do lettura:

« Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circo-
« scrizioni territoriali, terrà conto delle modificazioni che nel solo interesse
« catastale furono fatte alle circoscrizioni territoriali dei Comuni siciliani in
« forza del regio decreto 17 novembre 1838, n. 4993, e delle relative istru-
« zioni approvate con regio decreto di pari data, nonchè degli studî fatti dalle
« Commissioni istituite col regio decreto 12 febbraio 1855, n. 1858, per la
« riforma della circoscrizione territoriale della Sicilia.

« La Giunta dovrà inoltre procurare, in quanto è possibile:

« 1. che i possessori delle terre da assegnarsi ad ogni territorio dipendano
« pei servizî amministrativi, giudiziarî e finanziarî dalle autorità residenti in
« un medesimo Comune, che deve essere, di regola, il più prossimo, il più
« centrale, il più accessibile;

« 2. che il territorio contenga le terre coltivate dai naturali del Comune a
« cui saranno assegnate;

« 3. che si conciliino con equità gl'interessi economici e finanziarî dei di-
« versi comuni;

« 4. che si eseguano i limiti naturali nel fissare i confini di ciascun terri-
« torio;

« 5. che si rispettino i limiti attuali delle provincie. »

A questo articolo l'onorevole La Porta aveva presentato un emendamento, al quale egli ne ha poscia sostituito un altro, concordato fra lui e gli onorevoli Pianciani, Di Rudinì e Colonna, che sono membri della Commissione.

Do lettura adunque di questo nuovo articolo:

« Art. 5. La Giunta provinciale nel formare il progetto delle nuove cir-
« coscrizioni territoriali terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche,
« della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regî e degli atti
« precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« La Giunta altresì procurerà, per quanto è possibile, di valersi dei criterî
« contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855,
« n. 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a
« più provincie non darà luogo al passaggio di comuni da una ad altra pro-
« vincia. »

L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

Ministro per l'Interno. L'accetto.

Presidente. La Giunta anche l'accetta perchè l'ha firmato.

Pianciani, *relatore*. I membri della Giunta l'accettano completamente.

Presidente. Dunque ha la parola l'onorevole La Porta per svolgere il suo emendamento.

La Porta. La Camera rammenterà che io su questo progetto di legge, quando esso si trovò nel periodo della presa in considerazione, manifestai dei forti dubbî e sulla sua opportunità e sull'indefinito carattere, con cui si presentava, perchè mancante di criterî, di norme direttive, che avessero governato l'indirizzo per le modifiche della circoscrizione.

Ricorderà pure come ne facessi una questione di ordine generale, come desiderassi la precedenza della costituzione del comune, mercè la nuova legge che era presentata, come io credessi indispensabile la riforma del demanio tassabile dei comuni, onde sgombrare la questione della circoscrizione da quella incidenza aspra e pericolosa sui bilanci comunali.

Però, dopo avere interrogato i miei colleghi deputati eletti nelle provincie siciliane, ed avere constatato che la maggioranza di essi desiderava anche nella presente condizione di cose, una modifica della circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, dopo che ho veduto che la Commissione entrava nell'ordine delle idee, delle norme direttive, dichiaro, come del resto ho dimostrato col mio contegno nella discussione generale, di accettare in massima il presente disegno di legge, in omaggio alla maggioranza dei miei colleghi delle provincie siciliane, in omaggio al nuovo concetto che ora informa la legge.

Le mie preoccupazioni però si concentrano sull'articolo quinto, dove risiede, per così dire, la sostanza della legge, cioè sull'indirizzo che deve guidare le Giunte provinciali nel formare il progetto delle nuove circoscrizioni, il Consiglio di Stato nei suoi pareri, ed il Governo nei suoi giudizî definitivi.

È perciò, che di fronte alle proposte formulate dalla Commissione, ho presentato un emendamento che fu l'altro ieri stampato e distribuito.

L'obbiettivo del mio emendamento, o signori, era quello di spogliare questi criterî da ogni apparenza di parzialità a favore o a pregiudizio di uno o di un altro comune, e di mantenerli sul terreno della imparzialità e della giustizia in tutto e per tutti.

Questo era il mio concetto, il mio obbiettivo determinato dal dovere che io sentiva e che apprezzavo e con me dovevano sentire ed apprezzare quanti sono in quest'Aula; ed anche, non esito a dirlo, dalla situazione speciale di rappresentante un collegio della Sicilia, situazione che credo comune a gran parte dei miei colleghi delle provincie siciliane.

Ognuno di noi si trova nella condizione di dover sostenere interessi di comuni che domandano modifica di circoscrizione, tanto ai comuni dello stesso

collegio, come a comuni di altri collegi elettorali. Quindi la necessità di tenere rigorosamente i criterî direttivi per la modifica della circoscrizione territoriale in un campo rigorosamente imparziale di giustizia distributiva, e tale, che, facendo ragione ai diritti di chi domanda nuovo territorio, non offenda quelli di chi creda di non doverne concedere.

Oggi son lieto di aver potuto modificare la redazione del mio emendamento, e di unire il mio nome a quello dei miei onorevoli colleghi Di Cesarò, Rudinì e Pianciani, in un emendamento comune, il quale rappresenti questa imparzialità di criterî e nel concetto e nella redazione, come ve ne assicurano le firme dei proponenti.

Questo emendamento, o signori, contiene tutti i criterî che si possono desiderare nel regolare una circoscrizione territoriale, poichè, come dissi, le circoscrizioni territoriali presentano nella situazione attuale due caratteri generali. L'uno è quello della situazione del bilancio comunale, della situazione economica dei comuni, poichè per la condizione del sistema tributario italiano rispetto ai comuni il territorio comunale rappresenta gran parte delle entrate comunali; la precipua parte del demanio tassabile dei comuni rurali. Quindi il primo criterio da noi presentato è quello della situazione economica e finanziaria dei comuni, delle spese alle quali sono obbligati e che costituiscono le loro esigenze, e quindi delle loro risorse economiche, della condizione dei loro bilanci.

Certamente il nostro articolo 5 non è ispirato al sistema di una legge agraria, che voglia distribuire i territorî in ragione del numero degli abitanti.

È ben più alto il concetto che un Parlamento deve tenere presente quando si tratta di modificare, di spostare secolari possessi, secolari situazioni economiche. Quindi, tener conto dei bisogni, delle condizioni economiche, delle esigenze di tutti, è questo il primo criterio da noi formulato. Noi vogliamo altresì che si tenga conto di tutti gli atti e decreti precedenti che valsero a modificare o furono prescritti per la modifica dei territorî comunali in Sicilia.

Vi aggiungiamo anche, per quanto è possibile, i criterî che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, e che riguardano anche gl'interessi delle popolazioni, il criterio dei possessi, il criterio dei limiti naturali, delle condizioni topografiche.

Vi è poi l'altro grande carattere generale che si può tenere presente in materia di circoscrizioni; l'interesse dei servizî pubblici, il servizio giudiziario, l'amministrazione della giustizia, quello dell'ordine pubblico, il servizio finanziario, criterî complementari, dalla cui collettività sorge quella norma complessiva che le Giunte provinciali, il Consiglio di Stato e il Governo del Re devono considerare e valutare per la riforma delle circoscrizioni. L'emendamento finalmente riguarda i comuni contermini di più provincie. È possibile la modifica dei territorî comunali di una regione, senza andare a toccare i comuni contermini?

Vi sono parecchi comuni che possono stare fra due o tre provincie, i cui territorî possono richiedere forse una modifica. Allora viene la quistione. Non si può toccare il territorio di questi comuni senza alterare il territorio delle provincie; un limite qui è messo.

Non si scompongono i comuni che formano una provincia, non deve avvenire, che per l'alterazione dei territorî dei comuni contermini e di quello delle provincie alle quali appartengano, possa un comune di una provincia passare ad un'altra. Questo è l'ultimo paragrafo dell'emendamento di cui fu data lettura dall'onorevole presidente, e firmato da me, e dagli onorevoli Colonna, Di Rudinì, Pianciani.

Io credo di avere espresso in poche parole quale è l'obbiettiva dell'emendamento sull'articolo 5. Io spero che tutti i miei colleghi delle provincie siciliane, come tutta la Camera, vorrà dare il suo voto a questo emendamento, il quale per noi rappresenta un imparziale criterio complessivo nel dirigere i lavori difficili, e gravi della circoscrizione territoriale in Sicilia. Non occorre che io dica essere questo un lavoro che ha d' uopo di tutta l' assennatezza delle autorità locali, come delle Giunte che saranno elette, e del Consiglio di Stato, e specialmente poi del Governo del Re, a cui è data la facoltà di deliberare intorno a questo importante e difficile lavoro.

Dichiaro sin d'ora che l'emendamento all'articolo 11 lo ritiro, e ciò anche d'accordo cogli onorevoli colleghi che hanno con me firmato l'emendamento all'articolo 5.

Io credo di non essere uscito, nelle dichiarazioni fatte a proposito dei miei emendamenti, da quegli obbiettivi che coloro, i quali con me lo concordarono, ebbero nel formularlo. Epperciò io spero che la Camera vorrà onorarli del suo voto favorevole.

Presidente. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare.

Di Pisa. Quando presi la parola nella discussione generale del progetto, io dichiarai di non potere accettare il numero 5 dell'articolo 5, il quale metteva dei vincoli tutte le volte che si fosse trattato di modificare i territorî provinciali, e dissi allora che avrei presentato un emendamento. Ora che vedo questi miei giusti desiderî essere soddisfatti dall'ultima parte dell'emendamento già stato svolto dall'onorevole La Porta, io mi dispenso naturalmente dal presentare il mio emendamento che aveva in animo di proporre.

Presidente. Metto dunque ai voti l'articolo 5 come fu concordato tra l'onorevole La Porta, la Commissione ed il Ministero. Ne do lettura:

« Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circo-
« scrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche e
« della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regî e degli atti
« precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« La Giunta altresì procurerà per quanto è possibile di valersi dei criterî

« contenuti nelle istruzioni che fan seguito al decreto del 12 febbraio 1855, « numero 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a « più provincie non darà luogo al passaggio di comuni da una ad altra pro- « vincia. »

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo debba essere approvato sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

3.

Dalla *Relazione del Senatore* MICHELE AMARI.

(Nulla).

4.

Dagli *Atti parlamentari della Camera dei senatori. — Discussione. Tornata dell'8 giugno* 1877.

Presidenza del Vice-presidente DURANDO.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Senatore Caccia, si porrà in discussione il progetto di legge che era sospeso, e che si trova all'ordine del giorno al n. 12, cioè: « Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

Si dà lettura del progetto:

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia.... Il relatore crede che gli articoli 5 e 6 venissero anche ad accordare al Governo siffatta facoltà (cioè la facoltà al governo di promuovere le rettificazioni territoriali nel caso di silenzio dei comuni). Ma io mi permetterò, se questa opinione da lui venisse sostenuta, di pregarlo di leggere con me i citati articoli e saprò certo convincerlo che essi non sono altro che lo sviluppo delle forme che devono seguire a quella domanda necessaria ed imprescindibile che si è visto proclamare coll'articolo 3....

Presidente. Si passa all'

« Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscri- « zioni territoriali, terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della « situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regî e degli atti pre- « cedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei « criterî contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 feb- « braio 1855, n. 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a « più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra pro- « vincia. »

(Approvato).

IX.

— *S. Anna di Valdieri, 11 luglio 1877* —

LEGGE DI VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA, N. 3940 (SERIE 2ª).

Facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei Comuni di Sicilia.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia con le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2. In ciascuna delle provincie siciliane è instituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sarà composta:

1. Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. Dell'intendente di finanza;

3. Dell'ingegnere capo del Genio Civile;

4. Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5. Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto reale.

La Giunta sarà presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.

Art. 3. Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge i comuni che hanno interesse a chiedere la rettificazione della propria circoscrizione territoriale dovranno farne domanda alla Giunta provinciale istituita coll'articolo 2.

Le domande saranno presentate al prefetto della provincia, che farà constare la data della loro presentazione, e le trasmetterà al presidente della Giunta provinciale.

Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove dimande.

Art. 4. La Giunta provinciale prima di provvedere sulle domande, richiederà il parere del prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

Art. 5. La Giunta provinciale nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche, e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti Regî e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Giunta dovrà eziandio procurare, in quanto è possibile, di valersi dei criterî contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, num. 1858.

La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.

Art. 6. Quando siano presentate domande che interessano comuni contermini appartenenti a provincie diverse, il prefetto ne informerà il Ministro dell'Interno.

In questi casi sarà designata con decreto Reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati, nei modi e termini prescritti dall'articolo 4.

Art. 7. Le perizie ed i lavori topografici che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguite dagl'ingegneri del Genio Civile e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale.

Art. 8. I comuni dai quai sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877 proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

L'ammontare del debito da porsi a carico del comune al quale il territorio dovrà essere aggregato sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione.

Art. 9. Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli ufficî della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gl'interessati di esaminarlo.

Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato.

Art. 10. Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

Art. 11. La Giunta, esaminati i reclami, modificherà, se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione, e lo trasmetterà al Ministero dell'Interno.

Art. 12. Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle Giunte provinciali, e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto Reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Art. 13. Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del Regno.

Art. 14. Nulla è innovato pei casi contemplati nella legge 1° luglio 1873, n. 1484, e per quelli previsti dagli art. 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 15. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

(Dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, anno* 1877, Roma, venerdì 27 luglio, num. 175, pag. 3025-3026).

X.

— S. Anna di Valdieri, 11 luglio 1877 —

DECRETO DI VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA, N. 3958 (SERIE 2ª).

Regolamento per la esecuzione della legge dell'11 luglio 1877, con la quale è data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la legge in data d'oggi, n. 3940 (Serie 2ª);

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà munito di visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per l'esecuzione della citata legge, con la quale è data facoltà al Governo del Re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Regolamento per l'esecuzione della legge dell'11 luglio 1877, *n.* 3940 (*Serie* 2ª), *con la quale è data facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia.*

Art. 1. La Giunta provinciale incaricata di formare e proporre i progetti delle nuove circoscrizioni sarà composta:

1. Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2. Dell'intendente di finanza;

3. Dell'ingegnere capo del Genio civile governativo;

4. Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuno, i quali possono anche essere scelti fuori del seno del Consiglio stesso;

5. Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.

Art. 2. Appena seguita la pubblicazione del presente regolamento il prefetto convocherà in via straordinaria il Consiglio provinciale per procedere all'elezione dei tre membri cui accenna il n. 4 del precedente articolo 1.

Art. 3. Qualora il Consiglio provinciale fosse già convocato per deliberare su altri oggetti, basterà che s'inscriva nell'ordine del giorno l'elezione indicata nel precedente articolo dandone contemporaneamente avviso a ciascun consigliere.

Art. 4. Le Giunte provinciali di Catania, Messina e Palermo saranno presiedute dai consiglieri di appello che verranno designati con decreto Reale.

Le altre saranno presiedute dal presidente del tribunale civile e correzionale sedente nel capoluogo della provincia.

Art. 5. La Giunta si riunirà nei locali della Prefettura; sarà convocata dal presidente mediante avviso scritto recapitato alla persona o al domicilio di ciascun membro, e sarà assistita da un segretario scelto dal prefetto, d'accordo col presidente della Giunta, fra gli impiegati della Prefettura.

Art. 6. Le domande da presentarsi al prefetto per la rettificazione della circoscrizione territoriale saranno corredate, per cura dei rispettivi comuni interessati del bilancio approvato per l'anno 1877, d'una relazione sulle esigenze dei comuni stessi, non che di prospetti indicanti le loro risorse economiche e la situazione finanziaria.

Tali domande, da registrarsi subito in apposito libro indicante la loro provenienza, l'oggetto e la data dell'avviso, saranno inviate successivamente e senza ritardo al presidente della Giunta.

Art. 7. La Giunta richiederà il parere del prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali in guisa che gli uni e gli altri possano pronunziare nel prefisso termine di tre mesi.

Art. 8. La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini può solo dar luogo al passaggio a diversa provincia di quelle porzioni di territorio che si riconoscerà opportuno distaccare dal comune di una provincia per aggregarle al comune limitrofo di altra, ma non mai al passaggio di comuni intieri.

Art. 9. Nell'informare il Ministero dell' Interno sulle domande interessanti comuni che sono contermini, ma appartengono a provincie diverse, il prefetto proporrà la Giunta da designarsi per formare il progetto di nuova circoscrizione.

Art. 10. Le perizie ed i lavori topografici, che la Giunta stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del Genio civile governativo.

Art. 11. I progetti menzionati nell'art. 12 della legge devono essere corredati da una carta topografica compilata sulla scala adottata dal corpo di stato maggiore dell'esercito ed indicante con tinte diverse gli attuali e i nuovi confini di ciascun comune.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno — G. NICOTERA.

(Dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, anno* 1877, Roma, sabato 28 luglio, num. 176, pag. 3046).

XI.

— *Cianciana,* 30 *settembre* 1877 —

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si chiede la rettificazione della circoscrizione del territorio di Cianciana.

Provincia di Girgenti.

Circondario di Bivona.

Comune di Cianciana.

Regno d'Italia.

L'anno 1877 nel giorno 30 settembre in Cianciana e nella solita sala delle adunanze municipali.

Convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria a senso dell'art. 77 della legge 20 marzo 1865, ed in seguito all'avviso scritto spedito a ciascun Consigliere sotto la data del 29 andante giusto l'art. 80, sono intervenuti i signori Consiglieri:

1. Cav. D. Gaetano Di Giovanni. — 2. Signor maestro Gaetano Arcuri. — 3. Signor D. Fortunato Montuoro. — 4. Signor D. Francesco Martorana. — 5. Signor D. Giuseppe Antonio Riggio. — 6. Signor D. Baldassare Cinquemani. — 7. Signor maestro Pietro Arcuri. — 8. Signor Avv. Isidoro Guida. — 9. Signor D. Vincenzo Acquisto. — 10. Signor D. Pietro Cinquemani.

Assenti: 1. Signor D. Vincenzo De Michele. — 2. Signor D. Giuseppe Antonio Cordova. — 3. Signor D. Pietro Martorana. — 4. Signor Notar D. Gaspare Martorana. — 5. Signor Notar D. Costantino Martorana. — 6. Signor Sac. Vic. D. Alessio Di Giovanni. — 7. Signor D. Francesco Abella. — 8. Signor D. Pietro Valenza. — 9. Signor Salvatore Di Maria. — 10. Signor D. Ulisse Antinoro.

Il signor Cav. D. Gaetano Di Giovanni, Sindaco del Comune, ha assunto la presidenza della seduta e vi ha assistito l'infrascritto Giuseppe Martorana Segretario comunale.

Il Presidente.

Visto che le formalità della convocazione sono state pienamente osservate.

Visto il verbale della Giunta in data 18 agosto 1877, che ha stabilito la presente convocazione.

Ritenuta legale l'adunanza di seconda convocazione ai termini dell'art. 89 legge suddetta.

Dichiara aperta la seduta, ordinando che si porti a discussione la seguente proposta, ed ha detto:

« Signori!

« Grazie all'iniziativa presa dall'egregio nostro Deputato, l'eccellentissimo signor Duca Gabriele Colonna di Cesarò, e da quell'altro valentuomo che è il Marchese Antonio Starrabba di Rudinì, sta per iscomparire finalmente l'ultima traccia del siculo feudalismo, che ancora osava manifestarsi in quella anormale, inesatta e mostruosa circoscrizione territoriale dei Comuni di Sicilia. — L'abbattimento dell'edifizio feudale, generosamente iniziato dai nobili siciliani nella memoranda notte dei 19 luglio 1812, viene oggi a compiersi dalla mano premurosa, autorevole e sapiente di due altri nobili siciliani, che sempre sonosi mostrati fedeli depositarî delle patrie tradizioni.

« Essi, gli onorevolissimi Duca di Cesarò e Marchese di Rudinì, sebbene sedenti ordinariamente in due lati opposti della camera dei Deputati dell'italico Parlamento, pure mossi dal patriottico desiderio di soddisfare antichi e legittimi voti dei siciliani, di provvedere a gravi ed urgenti interessi della nostra Sicilia, furono concordi a presentare un loro progetto di legge, tendente ad accordare al Governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« Il quale progetto, accettato pienamente nel suo concetto dal Parlamento Nazionale, e dal Governo del Re, ed ampliato opportunamente per rispetto a talune guarentigie, forme e condizioni, passò facilmente in legge, che, sanzionata da Sua Maestà addì 11 luglio 1877, venne pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia dei* 27 *luglio* 1877, *n.* 175.

« Signori! Questa legge apre per la diletta nostra patria un'era nuova di progresso e d'incivilimento. Voi sapete quante e quali sono le nostre comunali esigenze; sapete del pari come siano poche ed insufficienti le nostre risorse economiche, e come non si mostri molto soddisfacente la nostra situazione finanziaria, tanto che per occorrere ad una opera pubblica di grande interesse, noi dovemmo l'anno scorso ricorrere al tristo espediente di contrarre un mutuo.

« Causa principale, per non dire unica, di questa nostra non lusinghiera si-

tuazione economico-finanziaria (che ci vieta sinanco di secondare quell'incremento agricolo ed industriale, che da qualche tempo si è manifestato tra noi, e che tende sempre più a svilupparsi), è stata la ristrettezza del nostro territorio, il quale, allargandosi nei soli latifondi di *Cianciania*, *Feudotto* e *Bissana*, di appena 3697 ettare, è riuscito eccessivamente sproporzionato ai bisogni dei 5367 abitatori di questo ridentissimo comune, perchè è evidente come questi latifondi non possono dare quella copia di centesimi addizionali, necessarî a liberare la nostra patria da quella impotenza assoluta di adempiere cioè al compito assegnatole dalla legge; e tutto questo quando ci stanno ai lati e di fronte vastissime estensioni di terreni, che, datici dalla natura, ci sono stati tolti dalle cieche vicende del feudalismo.

« È necessario adunque, che Cianciana si avesse un aumento del proprio territorio; e questa necessità non si manifesta soltanto per ragione dei nostri bisogni finanziarî; ma anche per rispetto a quelli ugualmente gravi, che riguardano i pubblici servigî finanziarî, amministrativi, giudiziarî e di polizia.

« A correggere questi gravi inconvenienti, che abbiamo comuni con moltissimi altri paesi della Sicilia nostra, arriva opportuna e provvida la predetta *legge degli 11 luglio* 1877; la quale ci dà piena facoltà di chiedere nel termine di tre mesi dalla promulgazione della stessa, la rettificazione della circoscrizione del nostro territorio.

« Ciò posto propongo di farsi la dimanda, onde venire aggregati al nostro territorio i seguenti latifondi:

« 1. Il feudo *Petraro* dell'agro di Alessandria della Rocca, posseduto a censo enfiteutico ed a piccoli lotti nella massima parte da molti abitatori della nostra comune.

« 2. I feudi *Ciniè* e *Mavaro* del medesimo territorio di Alessandria, di proprietà del signor Giandalia di Villafranca-Sicula, dei signori Lo Cascio di Lucca-Sicula, e della Principessa di Trigiano di Napoli, i quali vicinissimi a noi, sono in massima parte coltivati dagli abitatori di Cianciana.

« 3. I feudi *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga* del territorio di Bivona, proprî della spagnuola Contessa di Sobradiel, coltivati in gran parte, a causa della loro vicinanza, dai ciancianesi.

« 4. I feudi *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro superiore, S. Pietro inferiore* e *Giardinelli*, spettanti al territorio della città di Sciacca e catastati nei registri del comune di Ribera. Questi feudi, la di cui proprietà appartiene ad abitanti di Cattolica, Siculiana, Girgenti, Sciacca, Ribera, Burgio, Palermo e Trapani, sono chiusi tra il fiume Platani, il mare Affricano ed il fiume Macasoli, e formano così una naturale continuazione del nostro territorio.

« 5. I feudi *Strasatto* e *Donna inferiore* pertinenti al territorio di Caltabellotta, ed annotati nel catasto di Ribera. Questi feudi appartengono alla proprietà della predetta signora Contessa di Sobradiel di Spagna, così come del suo

congiunto Duca di Bivona, e trovansi nelle stesse condizioni topografiche dei precedenti.

« 6. Ed il feudo *Donna superiore* dell'agro caltabellottese, e del catasto del comunello di Calamonaci, di pertinenza del lodato Duca di Bivona; questo latifondo è nella medesima posizione topografica dei feudi notati sopra ai numeri 4 e 5.

« Le ragioni che ci danno il dritto di ottenere l'aggreganza al nostro territorio dei predetti latifondi, non fa mestieri, che io le dica a voi, o egregî Consiglieri, che al par di me le conoscete appieno; piuttosto sarà opportuna cosa lo esporle in una memorietta, che pubblicheremo per le stampe a maggior agio degl' illustrissimi ed eccellentissimi personaggi, che sono chiamati dalla legge a renderci quella giustizia, che fin qui ci è stata negata dalla tristizia dei tempi.

« Depongo sul tavolo i documenti, che secondo *l'art. 6 del regolamento per la esecuzione della predetta legge 11 luglio* 1877, debbono corredare la nostra dimanda, i quali sono:

« 1. La relazione sulle esigenze del nostro comune.

« 2. Il prospetto indicante le risorse economiche del medesimo.

« 3. Un prospetto sulla situazione finanziaria di Cianciana.

« 4. La copia del nostro bilancio pel corrente esercizio 1877. »

Invito ora il nostro egregio Segretario a darci lettura dei detti documenti.

(Segue la lettura che fa il Segretario dei documenti che formano gli alligati *A, B, C, D* della presente deliberazione).

E verificato che la proposta medesima coi documenti relativi venne depositata 24 ore prima nella sala del Comune, il presidente ha interpellato i signori consiglieri se intendessero prendere la parola in merito.

Il Consigliere signor D. Francesco Martorana, presa la parola, ha detto « essere conveniente che la stampa della memoria, di cui è parola nella proposta del signor Presidente, sia fatta a spese della Comune. »

Nessun altro Consigliere avendo chiesta la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione ed ha formulato la seguente proposta o deliberazione.

« Il Consiglio:

« Intesa la proposta del signor Presidente e la lettura dei documenti anzidetti.

« Delibera, che si facci dimanda, a mezzo dell'illustrissimo signor prefetto della provincia, all'onorevolissima Giunta provinciale incaricata di formare i progetti della nuova circoscrizione territoriale dei comuni dell'agrigentina provincia, onde il territorio di Cianciana venghi allargato coll' aggregamento al medesimo dei sopracennati latifondi, di *Petraro, Ciniè, Mavaro, Ferraria, Balata, Finocchio, Millaga, Monte di Sara, Donna superiore, Majenza, Donna*

inferiore, Cucicuci, S. Pietro superiore, Strasatto, Giardinelli e *S. Pietro inferiore.*

« La domanda sarà fatta col presentare all'illustrissimo signor Prefetto copia autentica della presente deliberazione.

« Delibera inoltre che le spese tutte relative a conseguire lo scopo che si vuole ottenere colla presente deliberazione, comprese quelle della stampa della predetta memoria e delle copie della carta topografica che vi sarà alligata, siano sostenute da questa comunità; ed all'uopo si autorizza il signor Sindaco a prelevarne le occorrenti spese dall'art. 1°, titolo 1°, categoria 1ª, bilancio 1877, parte 1ª entrate; ed ove i fondi non saranno sufficienti, le rimanenti somme saranno prelevate dalle spese imprevedute del bilancio p. v. dell'esercizio 1878. »

Il signor Presidente ha quindi invitato procedersi alla votazione, mediante alzata e seduta, terminata la quale il signor Presidente anzidetto, assistito dai Consiglieri signori D. Francesco Martorana e Avv. D. Isidoro Guida, ne ha riconosciuto e proclamato l'esito seguente: cioè numero dieci voti per ammettere la proposta e di numero zero per rigettarla, per la quale cosa, secondo la maggiorità assoluta dei votanti, è stata definitivamente approvata.

Il presente processo verbale letto all'adunanza e dalla medesima approvato, viene firmato dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti signor D. Francesco Martorana e da me Segretario.

Il Presidente — G. Di Giovanni.

Il Consigliere anziano — Francesco Martorana.

Il Segretario — G. Martorana.

Relazione di pubblicazione.

Certifico io sottoscritto che addì 7 ottobre corrente, primo giorno di domenica, successivo alla data della retrostesa deliberazione, si è pubblicata la medesima all'albo pretorio di questa Comune e che non è stata prodotta opposizione.

Cianciana addì 8 ottobre 1877.

Il Segretario — G. Martorana.

Per copia conforme

Il Segretario — Giuseppe Martorana.

Visto — Il Sindaco — Gaetano Di Giovanni.

N. 250. Bivona 10 ottobre 1877.

Visto — Il Sotto-Prefetto — Barcellona Lo Vecchio.

(Dal volume delle *Deliberazioni del Consiglio comunale di Cianciana del* 1877, che si conserva nell'archivio di esso Comune).

XII.

— *Cianciana,* 29 *settembre* 1877 —

RELAZIONE DEL SINDACO DI CIANCIANA

Le pubbliche esigenze del comune di Cianciana.

Cianciana, così come la maggior parte dei comuni di Sicilia, ha moltissime esigenze pubbliche, e tutte di grande importanza: ne ha però alcune peculiari, come quelle che derivano dalla sua speciale posizione topografica; tutte però, rimaste fin qui nella massima parte non soddisfatte, presentano oggidì un carattere di urgente necessità; avvegnachè senza il soddisfacimento delle stesse, è impossibile che Cianciana possa sviluppare regolarmente e pienamente la sua vita municipale, che possa provvedere alle grandi necessità che gl'impone il nuovo ordine di cose, e che possa assumere un dì più che l'altro quell'aspetto di paese civile che gli è ben augurato e dai nuovi tempi e da quello incremento agricolo ed industriale, che da qualche tempo si è in esso manifestato, e che provvidamente e sagacemente secondato, tenderà sempre più a svilupparsi.

Nel riferire le pubbliche esigenze di Cianciana gioverà seguire la serie dei diversi articoli di spesa, che trovansi segnati in via indicativa nel proprio *bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio del corrente anno* 1877. Così si avrà agio di osservare in quale piccola misura Cianciana ha potuto fin qui soddisfare i suoi pubblici bisogni e quali e quanti sono quelli che richiedeno un urgente provvedimento.

I.

Cominciamo dalle SPESE OBBLIGATORIE ORDINARIE.

1. *Oneri patrimoniali.* Questi nel bilancio sono notati in L. 90 per imposte sui terreni e fabbricati; ma siccome il comune fra non guari dovrà acquistare le terre, dove sarà istituito il cimitero, e quelle nelle quali si dovrà fondare la concimaia e la macelleria, così la cifra viene raddoppiata a L. 180, che con le L. 600 d'interessi del debito delle L. 10000 verso la Cassa dei depositi e prestiti, formano . . . . . L. 780 »

2. *Personale d'amministrazione.* È notato in bilancio in lire 3315, 25 per stipendio del Segretario, Vicesegretario, Applicato, Messo e Servente, così come per agio al Tesoriere; ma però devesi aumentare di L. 1000 per un Segretario contabile, di lire 400 per un secondo applicato, e di L. 400 di agio al Teso-

A riportare L. 780 »

Riporto L. 780 »

riere per riscossioni di maggiori entrate comunali che deriveranno dall'aumento del territorio; in tutto . . . . . » 5015 25

Materiale d' amministrazione, cioè manutenzione dei locali e della mobilia, registri, posta, associazioni; come nel bilancio » 1565 »

3. *Polizia locale ed igiene.* Nel bilancio è notata la spesa di L. 1174, 50 per una guardia urbana, un medico, una levatrice, sgombro di vie, vaccinazione, visite necroscopiche, seppellimenti, locale della macelleria. Ma questa spesa troppo insufficiente si deve aumentare di L. 306 per una seconda guardia urbana; di L. 2000 per due guardie campestri a cavallo; di L. 2000 per nettezza delle vie e delle piazze, mercè l'istituzione degli spazzini; di L. 4000 per l'illuminazione, già stabilita con deliberazione consiliare del 23 settembre 1875; di L. 300 per un secondo medico pei poveri; di L. 500 per una seconda levatrice; di L. 1000 per la manutenzione del cimitero, avvegnachè se fin qui sono state bastevoli le L. 200 notate in bilancio, perchè finora ha servito di cimitero provvisorio una chiesa alle mura del paese, non più basteranno ora che il cimitero dovrà costruirsi al di là dei 200 metri dal paese, e con un custode che dovrà stare fermo in quel luogo; in tutto. . . . . » 11280 50

4. *Sicurezza pubblica e giustizia.* Come nel bilancio col lieve aumento di L. 50 per concorso d'indennità al Pretore, salvo un aumento assai maggiore nel caso possibile che il Governo esaudisca i voti di Cianciana per elevarlo a capo mandamento, come dalla deliberazione consiliare del 15 maggio 1876 ed altre precedenti. Le previsioni in bilancio sono le quote di concorso pel carcere pretoriale e pei locali e mobili dei giudicati, così come pei militi a cavallo e trasporto di mentecatti. . . . . » 2107 80

5. *Opere pubbliche.* Alle L. 6490 stanziate nel bilancio per le strade, acque e telegrafi, occorre unire L. 1000 per un Ingegnere del Comune necessario ora che urge di farsi il restauro di tutte le strade interne, così come la conduttura di una grande sorgente d'acqua ed altre opere pubbliche; L. 750 per aumento di salario del custode delle acque, oltre L. 2000 per la manutenzione delle pubbliche acque; in tutto . . . . . » 10240 »

6. *Istruzione pubblica.* Le L. 3175 del bilancio (tre maestri, una maestra, pigioni e arredi), debbono aumentarsi di L. 715 pel maestro della 3ª elementare; di L. 65 per aumento di decimo

A riportare L. 30988 55

Riporto L. 30988 55

all'attuale maestro per la scuola serale; di L. 715 per un secondo maestro di scuola serotina, e di L. 800 per una seconda maestra elementare; in tutto . . . . . » 5470 »

7. *Culto.* Le L. 1266, 23 (paroco, viceparoci, quaresimalista, organista, sagrista, riparazioni), debbono elevarsi a L. 1595, 73 per un maggiore aumento sullo stipendio dei viceparoci e della congrua parrocchiale. . . . . » 1595 73

8. *Beneficenza.* Come nel bilancio (esposti) . . . . . » 1156 51

9. *Servizi diversi.* Come nel bilancio (uffiziale postale, corriero, banditore, fattorino, festa nazionale, sgravi, leva, riscossione del dazio di consumo, commessione consorziale), col lieve aumento di L. 200 per un fattorino postale e telegrafico, di L. 50 per rendere giornaliero l'arrivo della posta, e di L. 170 per spese del telegrafo elettrico . . . . . » 1709 »

Totale del tit. 1° — Spese obbligatorie ordinarie L. 40919 79

II.

SPESE OBBLIGATORIE STRAORDINARIE.

1. *Movimento di capitali.* Lire 1000 per restituzione della rata annuale del mutuo delle L. 10000 contratto con la Cassa dei depositi e prestiti, e L. 500, decimo delle L. 5000 acquisto di stabili pel cimitero . . . . . L. 1500 »

2. *Spese d'amministrazione.* Come nel bilancio (rimborso di spese forzose ai cons. com.). . » 200 »

3. *Polizia locale ed igiene.* Nel bilancio è notata una spesa di L. 6232, 10 per la costruzione del cimitero; ma questa cifra riuscirà insufficiente per un cimitero di una popolazione di 5367 abitatori, che ha una media di morti di 174 all'anno, e quando il cimitero dovrà allargarsi in metri quadrati 6200, pari ad are 62 di terra; sicchè la cifra anzidetta la eleviamo a L. 20000, che divisa in dieci anni, dà una spesa annua di L. 2000, che con le L. 200 per visite sanitarie in caso di epizoozia od altre simili malattie sommano . . » 2200 »

4. *Sicurezza pubblica e giustizia.* Come nel bilancio (mobilia per la pretura di Bivona) . . » 250 »

5. *Opere pubbliche.* Le L. 12999, 96 di costru-

A riportare 4150 » L. 40919 79

	Riporto L. 4150 »	L.	40919 79

zione della strada comunale Cianciana-Calamonaci debbonsi elevare a L. 13384, 96 per quanto risultano i ruoli compilati dopo la formazione del bilancio. Inoltre Cianciana ha bisogno di restaurare tutte le vie interne del paese, i di cui selciati totalmente sdrucidi, oltre che lo deturpano in modo orrendo, nuocciono potentemente alla pubblica igiene: questo generale restauramento delle strade interne porterà la spesa approssimativa di oltre L. 200000.

Più Cianciana manca di una stradella di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, qual'è quella di Acquaviva-Platani dappresso Casteltermini; si potrebbe provvedere a ciò, unendo il paese alla strada intercomunale in costruzione tra Casteltermini, San Biagio ed Alessandria, che correrà vicino al proprio territorio verso l'oriente; questo tronco riuscirebbe di cinque ad undici chilometri, secondo che correrà per *Chinesi* o per *Solicchialora;* e la spesa calcolata per chilometri 8, media delle due distanze, sarà di circa L. 63152, 50.

Finalmente Cianciana ha bisogno di allacciare alla base della piazza la sua strada obbligatoria, che corre per la campagna suburbana, e che invece di entrare in paese regolarmente per l'occidente, vi immette girando per l'oriente; questa stradella riuscirà di circa 100 metri con una spesa di lire 5000.

Tutte queste spese stradali ascendono a lire 268152, 50, che divise in dieci anni danno una cifra annuale di L. 26815, 25, che con le lire 13384, 96, delle quali sopra si è detto, sommano » 40200 21

6. *Istruzione pubblica.* Alle L. 200 di nuovi mobili stanziate nel bilancio, si devono unire L. 2500, decima parte annuale delle L. 25000 necessarie per la costruzione di un edificio onde collocarvi le scuole; non possedendo il comune che un solo salone, e due miseri stambugi per locali scolareschi.. » 2700 »

A riportare L.	47050 21	L.	40919 79

		Riporto L.	47050 21	L. 40919 79

7. *Culto.* (Vedi nelle spese facoltative).

8. *Beneficenza.* (Idem).

9. *Servizî diversi.* Aumentare di altre L. 1000 il fondo stanziato in bilancio per le spese impreviste . . . . . » 3000 »

Totale del tit. 2° — Spese obbligatorie straordinarie . . . . . L. 50050 21 L. 50050 21

III.

CONTABILITÀ SPECIALI.

1. *Partite di giro.* Queste oggidì portano una spesa di lire 3341. 94; se non che esse, se subiranno un aumento per ragione dei maggiori esiti che avrà il bilancio di Cianciana, verranno ad essere pareggiate dal maggiore accrescimento degl'introiti che avrà il bilancio medesimo; per il che non occorre intertenerci di queste partite.

2. *Stabilimenti speciali amministrati dal comune.* Nulla.

IV.

SPESE FACOLTATIVE.

1. *Spese d' amministrazione.* Come in bilancio (compenso al Segretario) . . . . . L. 60 »

2. *Polizia ed igiene.* Costruzione di una macelleria, od acquisto di case per istituirvela, L. 1000; acquisto di terre per fondarvi una pubblica concimaia L. 5000; in tutto L. 6000, da pagarsi in dieci anni; sicchè il decimo è. . . . . » 600 »

3. *Sicurezza pubblica e giustizia.* Nulla per ora.

4. *Opere pubbliche.* Cianciana ha povere e non salubri sorgenti d'acqua, e nell'estiva stagione soffre letteralmente la sete; la sua posizione topografica lo tiene lontano dalle grandi ed igieniche sorgenti d'acqua potabile; tanto che per provvedernelo adequatamente occorrerà condurvi le abbondanti, dolci e chiare acque del *Voltano,* del territorio di S. Stefano Quisquina, a 12 chilometri da Cianciana con una spesa di L. 200000, che divisa in 10 anni, dà la cifra annuale di L. 20000. Più

		A riportare L.	660 »	L. 90970 »

Riporto L.	660	»	L. 90970	»
allargamento del largo della Madrice e di quel tratto del corso nazionale che vi attacca, L. 3000, il di cui decimo si è L. 300; in tutto. . . . . »	20300	»		
5. *Istruzione pubblica.* Scuola domenicale per gli adulti, L. 300; premio agli alunni, L. 200; libri e carta per gli alunni poveri, L. 200 . . . »	700	»		
6. *Culto.* Estendere la Chiesa parrocchiale, lire 50000, il di cui decimo annuale si è . . »	5000	»		
7. *Beneficenza.* Medicine e sussidi ai poveri »	1000	»		
8. *Spese diverse.* Alla Società di acclimazione e di agricoltura di Palermo, come nel bilancio . . »	25	»		
Totale del tit. 4° — Spese facoltative L.	27685	»	L. 27685	»
Totale generale L.			118655	»

Nello *Allegato B,* che contiene *il prospetto delle risorse economiche di Cianciana,* si farà il confronto tra le superiori esigenze e le predette risorse. Così si avrà agio di osservare quanta copia di pubblici bisogni è rimasta fin qui non soddisfatta ai buoni abitatori dell'amenissimo comune di Cianciana.

Fatta oggi addì 29 settembre 1877.

Il Sindaco — GAETANO DI GIOVANNI.

Per copia conforme.

Il Segretario — G. MARTORANA.

Visto — Il Sindaco — G. DI GIOVANNI.

(Dal volume delle *Deliberazioni del Consiglio comunale di Cianciana.* Questa *Relazione* forma l'*Allegato A* della *Deliberazione dei* 30 *settembre* 1877 ristampata sopra al n. XI).

XIII.

— Cianciana, 29 *settembre* 1877 —

RAPPORTO DEL SINDACO DI CIANCIANA

Prospetto delle risorse economiche del Comune di Cianciana nell'anno 1877.

In ragione inversa della molteplicità delle pubbliche esigenze, il comune di Cianciana sperimenta una seria scarsezza nelle proprie risorse economiche.

Nel fare l'elenco di questi proventi gioverà seguire, per come si è fatto

nella relazione sulle pubbliche esigenze, la serie dei diversi articoli d'entrata, che sono notati in via indicativa nel proprio *bilancio del corrente anno* 1877.

I.

Cominciamo dalle ENTRATE ORDINARIE.

1. *Residui attivi.* È una cifra non ancora liquidata, ma che non potrà risultare di grave entità, sicchè riesce indifferente allo scopo il non tenerne conto.

2. *Rendite patrimoniali.* Consistono nel solo fitto dell'Isola del Comune, che in bilancio è notato per . . . . . L. 285 »

3. *Proventi diversi.* Oltre alle L. 353. 81 calendate in bilancio per rimborsi provinciali sul mantenimento dei proietti, si ritrarranno L. 300 per prodotto della spazzatura delle vie; e ciò in armonia di quello che si disse nella relazione sulle esigenze del comune, quando si parlò del bisogno dell'istituzione degli spazzini; in tutto . . . . . » 653 81

4. *Tasse e diritti.*

a) Addizionali al dazio di consumo governativo al 50 per 100 . . . . . L. 1000 »

Dazio sulla vendita a minuto sulle frutta, sulle ortaglie, sul pesce fresco, sui caci, e sulle paste, preveduto nel bilancio 1877 per L. 3301, 81, ma che dietro l'esperienza di quest'anno si può calcolare per . . . . . » 6000 »

Tassa di esercizio e di rivendita. Anche questa ha subito un aumento, sicchè le L. 1060 del bilancio possono elevarsi a. . . . . » 1300 »

Tassa sui domestici. Questa tassa ha subito una diminuzione, onde le L. 72 del bilancio debbono portarsi a. . . . . » 55 »

Tassa sul bestiame. Anche questa ha fallito alle previsioni, sicchè le L. 1000 notate in bilancio debbono scemarsi a. . . . . » 582 47

Tassa sulle bestie da sella e da soma. Questa ha avuto un aumento, così le L. 2400 del bilancio si elevano a. . . . . » 2700 »

Tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Come nel bilancio . . . . . » 20 »

Centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile. Come nel bilancio . . . . . » 22 15

Diritti sugli atti di licenza per alberghi, caffè ecc. Come nel bilancio . . . . . » 30 »

A riportare L. 11709 62 L. 938 81

Riporto L. 11709 62 L. 938 81

Diritti sugli atti dello Stato civile. Come nel bilancio . . . . . » 60 »

Per fogli rimasti in bianco nei registri dello Stato civile. Questi non furono notati nel bilancio 1877, perchè si sono considerati pel passato come introiti straordinarî, ma che ora cominciaronsi a notare nel bilancio 1878 come proventi permanenti . » 131 »

Mancherebbe la tassa di famiglia, ma questa, appena imposta, dovette abolirsi, perchè produttiva di gravi inconvenienti, perchè impopolare, e perchè veniva a mantenere quel grave inconveniente che si lamenta in molti comuni del regno, l'inconveniente cioè dell'ingiusta sproporzione nelle diverse imposte dei comuni a danno delle classi operaie.

Totale delle suddette tasse e diritti L. 11900 62

b) Sovrimposta comunale sui terreni e fabbricati. In bilancio trovasi notata per L. 14083. 16; ma si deve osservare, che, avendo il Governo imposto il 17. 23 per 100, e la Provincia il 14. 10 per 100, non rimaneva al Comune che di sovrimporre il 3. 13 per 100, cioè circa L. 2000; e ciò a norma dell'*art.* 20 del *decreto legislativo* 28 *giugno* 1866, *n.* 3023; sicchè per arrivare alla superiore eccessiva cifra dovè concorrere l'autorizzazione della Deputazione provinciale, ai termini del detto *decreto legislativo* e *della legge* 14 *gingno* 1874, *n.* 1961 . . . . . » 14083 16

Totale delle tasse e diritti L. 25983 78 L. 25983 78

Riassunto del tit. 1° — Entrate ordinarie L. 26922 59

II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

1. *Movimento di capitali.* Nel bilancio 1877 vi è notata una cifra di L. 3000 per vendita di suoli comunali ad uso di caseggiato per dare abitazione all'accresciuta popolazione.

Il valore dei 185 lotti di questi suoli comunali, secondo

A riportare L. 26922 59

	Riporto L.	26922 59
l'estimo dell'ingegnere Tinivella, ascese a L. 7220. 82, che, dietro il calore dell'asta sperimentatasi, si può calcolare a lire 10000; da quale cifra dedotte L. 4317. 79 di suoli comunali fin qui venduti, resterebbe ancora un'entrata di L. 5682. 21, che, divisa a 10 anni, dà per ogn'anno un'entrata di L.	568 21	
2. *Altre entrate straordinarie ed eventuali.* Queste entrate consistono nella tassa speciale sui principali utenti, per la costruzione della strada intercomunale Cianciana-Calamonaci, nell'equivalente delle prestazioni d'opere degli abitanti per lo stesso oggetto, e nel prodotto delle pene pecuniarie ed oblazioni per contravvenzione ai regolamenti municipali, le quali si notano come in bilancio con un lieve aumento, per come si osservò nella relazione sulle pubbliche esigenze . . . . . »	13384 96	
Totale tit. 2° — Entrate straordinarie L.	13953 17	L. 13953 17

III.

CONTABILITÀ SPECIALI.

Partite di giro. Qui non si fa alcun notamento, per le ragioni spiegate nella predetta relazione sulle pubbliche esigenze.

Intiero dell'entrata L. 40875 76

Giova fare osservare in ultimo, che, ammontando le pubbliche esigenze del comune di Cianciana, giusta la cennata relazione, alla cospicua somma di. . . . . L. 118655 »

E le pubbliche risorse, giusta il presente prospetto, alla somma di . . . . . » 40875 76

Resta la somma delle pubbliche esigenze con una eccedenza non soddisfatta di . . . . . L. 77779 24

Cianciana 29 settembre 1877.

Il Sindaco — GAETANO DI GIOVANNI.

Per copia conforme.

Il Segretario — G. MARTORANA.

Visto — Il Sindaco — G. DI GIOVANNI.

(Dal volume delle *Deliberazioni del Consiglio comunale di Cianciana del* 1877. Questo *Prospetto* forma l'*Allegato B* della *deliberazione dei* 30 *settembre* 1877, riprodotta sopra al num. XI).

XIV.

— *Cianciana, 29 settembre 1877* —

PROSPETTO DEL SINDACO DI CIANCIANA.

Situazione finanziaria del Comune di Cianciana nel 1877.

1. Montare complessivo delle contribuzioni dirette allo Stato pel 1876 . . . . . L. 18559 52
2. Centesimi addizionali per la Provincia . . . . . » 15856 28
   » » pel Comune . . . . . » 11788 36
3. Sovrimposta comunale nel 1868 . . . . L. 17714 28
   » 1869 . . . . » 7494 75
   » 1870 . . . . » 9868 48
   » 1871 . . . . » 9851 37
   » 1872 . . . . » 9498 10
   » 1873 . . . . » 8640 71
   » 1874 . . . . » 11696 47
   » 1875 . . . . » 12880 63
   » 1876 . . . . » 11788 36
   » 1877 . . . . » 14083 16

Totale L. 113516 31
Media » 11351 63

PARTE 1ª — ENTRATA.

Titolo	Categoria	INDICAZIONE DELLE ENTRATE	SOMMA PARZIALE	SOMMA TOTALE
1	2	Rendite patrimoniali . . . . . L.	285 »	
	3	Dalla provincia per proiezione. . »	353 81	
	4	Tassa sovrimposta consumo . . »	1000 »	
		» esercizî e rivendite . . . »	1060 »	
		» domestici . . . . . »	72 »	
		» bestiame. . . . . »	1000 »	
		» bestie tiro e soma . . . »	2400 »	
		» ortaglie e frutta . . . . »	1500 10	
		A riportarsi L.	7670 91	

Titolo	Categoria	INDICAZIONE DELLE ENTRATE	SOMMA PARZIALE	SOMMA TOTALE
		Riporto L.	7670 91	
		Tassa cacio al minuto . . . . »	315 57	
		» aree pubbliche (temporanee) »	20 »	
		» centesimi ricchezza mobile. »	22 15	
		» licenze ed alberghi . . . »	30 »	
		» sugli atti dello stato civile. »	60 »	
		» sul pesce . . . . . »	486 16	
		» sulla pasta al minuto . . »	1000 »	
		» sovrimposta fondiaria . . »	14083 16	
		Totale tit. 1°, *entrate ordinarie* L.	23687 95	23687 95
2	1	Alienazione di suoli comunali . . L.	3000 »	
		Mutui passivi . . . . . »	10000 »	
	2	Tassa principale utenti ecc. . . »	275 »	
		» equivalente prestazioni d'opere »	11897 »	
		Pene pecuniarie . . . . . »	50 »	
		Totale tit. 2°, *entrate straordinarie* »	25222 »	25222 »
3	1	*Partite di giro*. . . . . »	3341 94	3341 94
			Pareggia L.	52251 89

PARTE 2ª — USCITA.

Titolo	Categoria	INDICAZIONE DELLE USCITE	SOMMA PARZIALE	SOMMA TOTALE
1	1	Oneri patrimoniali consueti. . . L.	90 »	
	2	Amministrazione (personale e materiale) . . . . . »	4880 25	
	3	Polizia e igiene (guardie, medici ecc.) »	1174 50	
	4	Sicurezza e giustizia . . . . . »	2057 80	
	5	Opere pubbliche (acqua, strade interne, telegrafo). . . . . »	6490 »	
	6	Istruzione pubblica (personale, pigioni) »	3175 »	
	7	Culto . . . . . »	1266 23	
	8	Beneficenza . . . . . »	1156 51	
	9	Servizi diversi . . . . . »	1289 »	
		Totale tit. 1°, *spese ordinarie* L.	21579 29	21579 29

Titolo	Categoria	INDICAZIONE DELLE USCITE	SOMMA PARZIALE	SOMMA TOTALE
		Riporto L.	»	21579 29
2	1	Movimento di capitali, debiti arretrati L.	913 60	
	2	Amministrazione (spese, consiglieri) »	200 »	
	3	Polizia e igiene (costruzione cimitero) »	6232 10	
	4	Sicurezza e giustizia . . . . . »	250 »	
	5	Opere pubbliche (strade intercomunali) . . . . . »	16449 96	
	6	Istruzione pubblica (arredi). . . »	200 »	
	7	Servizi diversi (casuali) . . . . »	2000 »	
		Totale tit. 2°, *spese straordinarie* L.	26245 66	26245 66
3	1	*Partite di giro*. . . . . L.	3341 94	3341 94
4	1	Spese d'amministrazione (atti dello stato civile) . . . . . »	60 »	
	2	Polizia ed igiene (illuminazione) . »	1000 »	
	8	Associazioni . . . . . »	25 »	
		Totale tit. 4°, *spese facoltative* L.	1085 »	1085 »
			Pareggia L.	52251 89

Cianciana 29 settembre 1877.

Il Sindaco — GAETANO DI GIOVANNI.

Il Segretario comunale — GIUSEPPE MARTORANA.

(Dal volume delle *Deliberazioni del Consiglio comunale di Cianciana.* Forma l'*Allegato C* della *deliberazione dei* 30 *settembre* 1877, ristampata al superiore n. XI).

XV.

— Cianciana, 9 ottobre 1877 —

DOMANDA DEL SINDACO DI CIANCIANA.

Sulla rettificazione del territorio di Cianciana.

All'onorevolissima GIUNTA PROVINCIALE incaricata di formare i progetti della nuova circoscrizione territoriale dei Comuni della Provincia di Girgenti.

Il sottoscritto, qual Sindaco della comunità di Cianciana, uniformemente alla deliberazione di questo consiglio comunale del 30 settembre u. s., e giusta il disposto dell'art. 3 della *legge* 11 *luglio* 1877, n. 3940, si dà l'onore

di pregare cotesta onorevolissima GIUNTA PROVINCIALE, perchè, accogliendo le ragioni esposte da questa rappresentanza, relative all'allargamento di questo territorio, si piaccia proporre all'approvazione del Governo del Re, che al territorio di Cianciana venghino aggregati i seguenti latifondi:

1. I feudi *Petraro, Ciniè* e *Mavaro* del territorio di Alessandria della Rocca.
2. I feudi *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga* dell'agro di Bivona.
3. I feudi di *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci, S. Pietro superiore, S. Pietro inferiore* e *Giardinelli,* spettanti al territorio della città di Sciacca e catastati nei registri del comune di Ribera.
4. I feudi *Strasatto* e *Donna inferiore* appartenenti al territorio di Caltabellotta ed allibrati nei registri di Ribera.
5. Ed il feudo *Donna superiore* dell'agro di Caltabellotta e notato nel catasto del comune di Calamonaci.

A corredo della presente dimanda, ed in conformità dell'*art. 6 del regolamento* che fa seguito alla suddetta legge presenta i seguenti documenti:

1. Deliberazione consiliare 30 settembre 1877.
2. Relazione sulle esigenze del comune.
3. Prospetto delle risorse economiche del comune.
4. Prospetto della situazione finanziaria del comune.
5. Copia del bilancio 1877 debitamente approvato.

Cianciana 9 ottobre 1877.

Il Sindaco — GAETANO DI GIOVANNI.

(Dal volume: *Affari diversi del* 1877, che si conserva nell' Archivio del Comune di Cianciana).

XVI.

— *Cianciana, 6 dicembre* 1877 —

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CIANCIANA.

Lettura ed approvazione della Memoria dal titolo: La circoscrizione territoriale di Cianciana e dei paesi finitimi, storia ed osservazioni.

Provincia di Girgenti.

Circondario di Bivona.

Comune di Cianciana.

Regno d'Italia.

L'anno 1877, addì 6 dicembre nel Comune di Cianciana e nella solita sala delle adunanze municipali.

Convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria a senso dell'articolo 78 della legge 20 marzo 1865 ed in seguito all'avviso scritto spedito

a ciascun Consigliere sotto la data del 5 corrente giusta l'art. 80, sono intervenuti i signori Consiglieri:

1. Cav. Gaetano Di Giovanni. — 2. Avv. D. Isidoro Guida. — 3. Signor Gaetano Arcuri. — 4. Signor D. Fortunato Montuoro. — 5. Signor Salvatore Di Maria. — 6. Signor Pietro Arcuri. — 7. D. Vincenzo Acquisto. — 8. D. Baldassare Cinquemani. — 9. Sac. Vic. Alessio Di Giovanni. — 10. D. Giuseppe Antonio Riggio.

Assenti: 1. D. Vincenzo De Michele. — 2. D. Gaspare Martorana. — 3. D. Pietro Martorana. — 4. D. Giuseppe Antonio Cordova. — 5. D. Francesco Martorana. — 6. D. Francesco Abella. — 7. D. Ulisse Antinoro. — 8. D. Pietro Cinquemani. — 9. D. Pietro Valenza. — 10. D. Costantino Martorana.

Il signor Cav. D. Gaetano Di Giovanni Sindaco del Comune ha assunto la presidenza della seduta, e vi ha assistito l'infrascritto Giuseppe Martorana Segretario comunale.

Il Presidente:

Visto che le formalità della convocazione sono state pienamente osservate.

Visto il biglietto d'invito in data 5 dicembre 1877, che ha stabilito la presente convocazione.

Ritenuta legale l'adunanza di seconda convocazione ai termini dell'art. 89 della legge sudetta.

Dichiara aperta la seduta, ordinando che si porti a discussione la seguente proposta:

« Signori! Una delle più solenni vostre tornate, durante la mia sindacatura, è stata quella dei 30 settembre 1877, quando deliberaste di far voti al Governo del Re, perchè in conformità della provvidissima *legge degli 11 luglio* 1877, fossero annesse al nostro territorio tutte le terre disabitate che ci stanno attorno, e che prendono nome di *Petraro, Ciniè, Mavaro, Ferraria, Balata, Millaga, Finocchio, Monte di Sara, Donna superiore, Donna inferiore, Strasatto, Majenza, Cucicuci, S. Pietro di sopra, S. Pietro di sotto* e *Giardinelli,* facienti parte eccentrica dei territorî di Alessandria della Rocca, Bivona, Sciacca e Caltabellotta.

« E perchè trattavasi di cosa che assai importava ed importa per la prosperità di questa diletta nostra patria, così deliberaste di affidare in una memoria a stampa le ragioni che militano a pro della medesima.

« Interpretando i vostri desiderî, presi io l'onorevole incarico di scrivere quella memoria, e già avendola portata a termine col titolo: *Sulla circoscrizione territoriale di Cianciana e dei comuni contermini; storia ed osservazioni,* l'ho sin da ieri depositata sul banco di questa presidenza; colla fiducia che la medesima incontrerà il vostro compatimento, avvegnachè se non il merito di essa, saprete al certo apprezzare il buon volere dello scrittore.

« Invito ora il nostro signor Segretario a darne lettura. »

Il Segretario fa la lettura della Memoria, finita la quale, il presidente eleva le seguenti quistioni:

1. Crede il Consiglio che la Memoria sia tale da sostenere i dritti territoriali di Cianciana?

2. Nell'affermativa l'adotta e la riveste della forza legale di competenza?

Il Consiglio, dichiarandosi pienamente soddisfatto delle ragioni svolte nella prelodata *Memoria,* e stimando questa potere sostenere i diritti, che la legge ha concesso a Cianciana nell'argomento della rettificazione del territorio, ad unanimità e per alzata e seduta, astenuto il signor Presidente, delibera:

1. Che adotta e fa suo dal primo all'ultimo rigo il libro scritto dal signor presidente, dal titolo: *La circoscrizione territoriale di Cianciana e dei comuni finitimi.*

2. Che tale libro si stampi, e si presenti agl'illustrissimi signori Prefetto della nostra Provincia e Sotto-Prefetto del Circondario di Bivona; agli egregî componenti della Giunta provinciale incaricata di formare i progetti della nuova circoscrizione territoriale dei Comuni della Provincia di Girgenti; agli onorevoli Consiglieri provinciali della medesima provincia; agli onorandi personaggi del Consiglio di Stato; ed agli eccellentissimi Ministri del nostro Regno; così come all'illustre deputato del nostro Collegio.

3. Che si facci voto a tutte le sullodate autorità che piglino in considerazione il buon diritto di Cianciana.

4. Che si ringrazî il signor Sindaco Presidente della sua patriottica opera.

5. Che resti a lui la cura di mandare il libro in dono a quelle altre autorità ed a quelle persone, che egli giudicherà opportuno, onde essere illuminata la pubblica opinione a pro del diritto di Cianciana.

6. Che per tutt'altro resta pienamente confermato quanto fu deliberato nella precedente tornata del 30 settembre 1877.

Il presente processo verbale letto all'adunanza, e dalla medesima approvato, viene firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti Avv. Isidoro Guida e da me Segretario.

Il Presidente — Gaetano Di Giovanni.

Il Consigliere anziano — Isidoro D.r Guida.

Il Segretario comunale — G. Martorana.

Relazione di pubblicazione.

Il sottoscritto Segretario certifica che il dì 9 dicembre 1877, giorno di domenica successivo alla data della retroestesa deliberazione, è stata questa pubblicata all'albo pretorio, e che non fu prodotta opposizione alcuna avverso la medesima.

Cianciana 10 dicembre 1877.

Il Segretario — Gius. Martorana.

Per copia conforme.

Il Segretario — G. MARTORANA.

Visto — Il Sindaco — G. DI GIOVANNI.

Divisione I, n. 250, Bivona 15 gennaio 1877.

Visto — Il Sotto-Prefetto — BARCELLONA LO VECCHIO.

(Dal volume delle *Deliberazioni del Consiglio comunale di Cianciana dell'anno* 1877; presso l'Archivio del predetto Comune).

XVII.

— Cianciana, 25 settembre 1877 —

VERBALE DEL SINDACO DI CIANCIANA

Prospetto della cultura agraria nella regione ciancianese.

L'anno 1877 il giorno 25 settembre nel palazzo municipale di Cianciana.

Innanzi a noi Cav. Gaetano Di Giovanni, Sindaco della Comunità di Cianciana, assistito dal Segretario comunale signor D. Giuseppe Martorana, sonosi presentati dietro nostro invito, i signori prof. D. Vincenzo Martorana, farmacista, del fu D. Clemente; D. Giuseppe Felice Martorana, possidente, del fu D. Gaspare; M. Gaetano Piazza, barbiere, del fu Giuseppe; M. Gabriele Pecoraro, trafficante, del fu Stefano; M. Francesco La Mattina, guardia municipale, del fu Filippo; M. Alfonso Provenzano, mugnaio, del fu Onofrio; M. Antonino Marino, macellaio e possidente, del fu Leonardo; signor Giovanni Taglialavore, borgese, del fu Felice; Giuseppe Greco, vetturino, del fu Filippo; e Antonino Monreale, tosatore di pecore, del fu Pasquale; tutti nati e domiciliati in Cianciana. Sonosi pure presentati il signor D. Giambattista Martorana, veterinario, del fu D. Clemente, da Cianciana, residente in Cattolica-Eraclea; ed i signori Agostino Tambuzzo, possidente, del fu Vito, da Cammarata; M. Pietro Libertella, macellaio, del fu Giuseppe, da Cattolica-Eraclea; e M. Giovanni Sciabica del fu Salvatore, tosatore di pecore, da S. Elisabetta, tutti e tre domiciliati in Cianciana.

I quali, alle analoghe nostre domande, hanno concordemente riferito; che la coltivazione dei latifondi che sono nella regione ciancianese si fa cioè:

Nel *Feudotto* e nel feudo *Cianciania* dai ciancianesi.

Nel feudo di *Bissana* per 14 ventesimi dai ciancianesi; e nel resto da abitatori di Cattolica-Eraclea, di Alessandria della Rocca e di Ribera.

Nel *Petraro* dai possidenti dei rispettivi fondi; a secondo che questi sono di ciancianeni o di alessandrini.

In *Ciniè,* per tre quarti da ciancianesi, e per un quarto da alessandrini; i quali pure in poco vanno nel *Mavaro,* dove invece abbondano i ciancianesi.

In *Ferraria, Balata, Finocchio* e *Millaga,* i ciancianesi ed alcuni di Alessandria della Rocca, di Ribera, Calamonaci e Lucca-Sicula.

In *Monte di Sara* gli abitanti di Cattolica-Eraclea, Ribera, Burgio e Cianciana; ed in *Donna superiore* quei di Ribera, Cianciana e Calamonaci.

In fine in *Majenza, Donna inferiore, Strasatto, Cucicuci, S. Pietro soprano, S. Pietro sottano* e *Giardinelli* gli agricoltori di Ribera, Cattolica-Eraclea, Siculiana, Calamonaci, Monteallegro e Cianciana.

Il presente verbale, dietro lettura e conferma è stato sottoscritto da noi, dal Segretario e dai dichiaranti, alcuni dei quali, non sapendo sottoscrivere, hanno messo in vece un segno-croce.

Vincenzo Martorana — Giuseppe Felice Martorana — Giambattista Martorana — Gaetano Piazza — Gabriele Pecoraro — Francesco La Mattina — Alfonso Provenzano — (seguono i segno-croce degli altri individui) — Gaetano Di Giovanni, Sindaco — Giuseppe Martorana, Segretario.

Per copia conforme — Il Segretario — G. MARTORANA.

Visto — Il Sindaco — G. DI GIOVANNI.

(Dal volume: *Affari diversi del* 1877, che si conserva nell'Archivio municipale di Cianciana).

XVIII.

— Cianciana, 25 settembre 1877 —

VERBALE DEL SINDACO DI CIANCIANA

Prospetto generale delle distanze nella regione ciancianese.

L'anno 1877 addì 25 settembre nella casa comunale di Cianciana.

Alla presenza di noi Cav. Gaetano Di Giovanni, Sindaco del Comune di Cianciana, assistito dal Segretario municipale signor D. Giuseppe Martorana, si sono costituiti, dietro nostro invito, i signori prof. D. Vincenzo Martorana, farmacista, del fu D. Clemente; D. Giuseppe Felice Martorana, possidente, del fu D. Gaspare; M. Gaetano Piazza, barbiere, del fu Giuseppe; M. Gabriele Pecoraro, trafficante, del fu Stefano; M. Francesco La Mattina, guardia municipale, del fu Filippo; M. Alfonso Provenzano, gabelloto di mulini, del fu Onofrio; M. Antonino Marino, beccaio e possidente, del fu Leonardo; signor Giovanni Taglialavore, borgese, del fu Felice; Giuseppe Greco, vetturale, del fu Filippo; e Antonino Monreale, tosatore di pecore, del fu Pasquale; nati e residenti in Cianciana. Sono pure presenti il signor D. Giovambattista Martorana, veterinario, del fu D. Clemente, da Cianciana, residente in Cattolica-Eraclea; ed i signori Agostino Tambuzzo, possidente, del fu Vito, da Cammarata; M. Pietro Libertella, macellaio, del fu Giuseppe, da Cattolica-Eraclea; e M. Giovanni Sciabica del fu Salvatore, da S. Elisabetta; domiciliati in Cianciana.

Costoro interrogati hanno uniformente dichiarato, che, tra i latifondi della

regione ciancianese e i comuni qui appresso indicati, corrono le seguenti distanze, ad essi note per tradizione ed anco per propria esperienza.

NOME DEI LATIFONDI	PARTE CENTRALE DEI LATIFONDI	COMUNE	MISURA SICULA		MISURA ITALICA	
			Miglia	Canne	Chilom.	Metri
Feudotto . . .	*Case*	Cianciana .	1	180	1	857
Bissana	*Case Grandi* . . .	Cianciana .	3	»	4	460
»	»	Cattolica. .	5	»	7	433
Petraro. . . .	*Case di Pietro Amato*	Cianciana .	1	360	2	230
»	»	Alessandria.	2	360	3	716
Ciniè	*Casamento*	Cianciana .	2	360	3	716
»	»	Alessandria.	4	360	6	690
Mavaro	*Case Lo Cascio* . .	Cianciana .	3	»	4	460
»	»	Alessandria.	5	360	8	177
Feudi bivonesi. .	*Quadrivio*	Cianciana .	3	»	4	460
»	»	Calamonaci.	6	»	9	920
»	»	Bivona . .	8	»	11	893
»	»	Alessandria.	8	»	11	893
Ferraria . . .	*Case Grandi* . . .	Cianciana .	2	»	2	973
»	»	Alessandria.	5	»	7	423
»	»	Bivona . .	7	»	10	407
Balata	*Case di Liè* . . .	Cianciana .	4	»	5	947
»	»	Calamonaci.	5	»	7	423
»	»	Bivona . .	8	»	11	893
Finocchio . . .	*Case*.	Cianciana .	4	»	5	947
»	»	Calamonaci.	5	»	7	433
»	»	Bivona . .	10	»	14	866
Millaga. . . .	*Case Grandi* . . .	Cianciana .	3	»	4	460
»	»	Bivona . .	10	360	15	610
Monte di Sara .	*Alla vetta*	Cattolica. .	4	360	6	690
»	»	Cianciana .	8	»	11	893
»	»	Ribera . .	9	»	13	380
»	»	Sciacca . .	21	»	31	220
Donna superiore.	*Case del Povero* . .	Calamonaci.	5	360	8	177
»	»	Cianciana .	6	»	8	920
»	»	Ribera . .	6	»	8	920
»	»	Caltabellotta	15	360	23	043
Majenza. . . .	*Case Agnello* . . .	Cattolica. .	4	»	5	947
»	»	Ribera . .	8	»	11	893
»	»	Cianciana .	9	»	13	380
»	»	Sciacca . .	20	»	29	733
Cucicuci. . . .	*Case Crispi* . . .	Ribera . .	7	»	10	407
»	»	Cattolica. .	7	»	10	407
»	»	Cianciana .	12	»	17	840
»	»	Sciacca . .	19	»	28	246
»	»	Caltabellotta	19	»	28	246

NOME DEI LATIFONDI	PARTE CENTRALE DEI LATIFONDI	COMUNE	MISURA SICULA		MISURA ITALICA	
			Miglia	Canne	Chilom.	Metri
Donna inferiore .	*Abbeveratoio* . . .	Ribera . .	5	»	7	433
»	»	Cianciana .	10	»	14	866
»	»	Caltabellotta	17	»	25	273
Strasatto . . .	*Case*.	Ribera . .	4	»	5	947
»	»	Cianciana .	13	»	19	326
»	»	Caltabellotta	16	»	23	786
S. Pietro soprano	*Case Grandi* . . .	Ribera . .	5	»	7	433
»	»	Cattolica. .	9	»	13	380
»	»	Cianciana .	14	»	20	813
»	»	Sciacca . .	17	»	25	273
S. Pietro sottano	*Case del Vento* . .	Ribera . .	6	»	8	920
»	»	Cattolica. .	10	»	14	866
»	»	Cianciana .	15	»	22	300
»	»	Sciacca . .	18	»	26	720
Giardinelli. . .	*Case Vecchie* . . .	Ribera . .	5	»	7	433
»	»	Cianciana .	14	»	20	813
»	»	Sciacca . .	17	»	25	273

Del presente se ne è data lettura ai dichiaranti, che lo hanno confermato; dietro di che essi sonosi sottoscritti o segnati colla croce, e ci siamo anche sottoscritti noi Sindaco col nostro signor Segretario.

Vincenzo Martorana — Giuseppe Felice Martorana — Giambattista Martorana — Gaetano Piazza — Gabriele Pecoraro — Francesco La Mattina — Alfonso Provenzano — croce-segno degli altri individui — Gaetano Di Giovanni Sindaco — Giuseppe Martorana Segretario.

Per copia conforme — Il Segretario comunale — G. Martorana.

Visto — Il Sindaco — G. Di Giovanni.

(Dal volume: *Affari diversi dell'anno* 1877, che si conserva nell'Archivio del comune di Cianciana).

XIX.

— *Firenze, 1° luglio* 1873 —

LEGGE DI RE VITTORIO EMANUELE II.

Modifica della circoscrizione territoriale di Monreale e paesi finitimi.

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato, e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e comuni finitimi, in qualsiasi loro parte, in guisa da provvedere alle loro esigenze economiche, sentiti i Consigli dei comuni e delle provincie interessate, sul parere conforme del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze 1° luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

(Dalla *Collezione delle leggi e dei decreti del regno d' Italia, anno* 1873, Roma, eredi Botta).

XX.

— Roma, 12 settembre 1873 —

ISTRUZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

Circoscrizione territoriale di Monreale.

Per la condizione eccezionalissima del comune di Monreale, avente un vastissimo territorio che si estende, da una parte alla provincia di Palermo, e dall'altra a quella di Trapani, con comuni finitimi, e posti entro i suoi confini, privi di territorio o con territorio insufficiente, fu già presentato e votato, com'è noto dalla S. V. un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, allo intento di correggere quest'anomalia, e dotare di territorio quei comuni che maggiormente ne abbisognano.

Nella discussione di questo progetto, ch'ebbe luogo nella tornata della Camera dei Deputati dell'11 giugno scorso, è noto parimente come all'articolo proposto dalla Commissione, il quale non faceva alcuna designazione speciale dei comuni, l'onorevole Pisanelli proponesse in sostituzione un ordine del giorno, che limitava la circoscrizione territoriale a quelli di Piana dei Greci, S. Giuseppe Jato e Sancipirrello, Camporeale, Montelepre e Giardinelli, e come il Ministero dell'Interno si opponesse a questa speciale designazione, in quanto non conoscendo esattamente se altri comuni fossero nelle stesse condizioni di quelli designati, non voleva assumere la responsabilità di una modificazione che soddisfacesse ai legittimi bisogni dei comuni contermini a Monreale. È noto finalmente come, dopo una viva discussione, la Camera approvasse l'articolo unico

del progetto della Commissione, col quale il Governo del Re fu autorizzato a modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale, e dei comuni finitimi, in qualsiasi loro parte, in guisa da provvedere alle loro esigenze economiche, sentiti i Consigli dei comuni e delle provincie interessate, e sul parere conforme del consiglio di Stato.

Ritenuto così lo scopo della legge pubblicata il 1° luglio scorso, che fu quello di dotare di territorio quei comuni, che ne mancano, e sono perciò impotenti a svolgere la propria vita economica, occorre adesso provvedere alla esecuzione della medesima.

La facoltà accordata al R. Ministero dalla Camera dei Deputati gli fanno un pretto obbligo di procedere colla massima cautela nell'assegnazione di questo territorio, e di provvedere con cura specialissima, che ne sieno dotati soltanto quei comuni che realmente ne abbisognano, e non sia soverchiamente ristretto il territorio del comune di Monreale. A questo effetto il sottoscritto, di seguito alla nota del 10 luglio, crede opportuno di comunicare alla S. V. le seguenti istruzioni.

Anzitutto occorre verificare quali sono i comuni che si trovano nelle condizioni volute dalla legge, e quindi richiedere da ciascuno di essi:

1. Lo stato della popolazione, secondo l'ultimo censimento, e la estensione dell'attuale suo territorio secondo il catasto.

2. La pianta topografica dimostrativa del territorio comunale attuale, in cui siano segnate con colore diverso le tenute che si vogliono aggregate al comune, colla indicazione della loro coltura ed estensione, colla indicazione delle rispettive sezioni catastali e numeri di ruolo.

3. Il riassunto dei bilanci di ciascun comune per gli ultimi due esercizî, dal quale risultino distinte le spese obbligatorie e quelle facultative, le tasse speciali, e le sovraimposte, e l'ammontare complessivo dell'entrate e delle spese.

Nel preparare questi materiali la S. V. dovrà richiamare i comuni ad attenersi alle seguenti norme:

1. I territorî richiesti dai Comuni interessati dovranno appartenere alla Provincia, di cui essi fan parte rispettivamente, non potendo per qualsiasi ragione ammettersi che il territorio di un comune si estenda a provincia diversa.

2. Tutti i tenimenti di territorio dovranno essere per quanto sia possibile in vicinanza, ed in eguale comunicazione col comune, dal quale se ne chiede l'aggregazione.

3. Il territorio deve contenere per quanto si può, i fondi appartenenti ai naturali del rispettivo comune.

4. Si avrà cura, per quanto lo si possa, che i territorî, anche per tutti i rami dell'Amministrazione dipendano dalle autorità residenti nel comune, che dovrebbe essere sempre il più prossimo, il più centrale, il più accessibile.

5. Nella delimitazione dei territorî si deve tener presente, oltre lo stato nu-

merico delle popolazioni, anche l'incremento agricolo o industriale, che in ciascun comune si è manifestato, e tende a svilupparsi.

Compiuti questi atti preparatorî, dovrà la S. V. verificare, se i comuni si sono attenuti alle date istruzioni, e richiamarli in ogni caso a volervisi uniformare, e quindi riuniti gli atti, e delineati in una pianta complessiva e con colori diversi i territorî domandati da ciascun comune, vorrà comunicare questi atti a cotesto Consiglio provinciale, affinchè si pronunzî sulle pretese dei comuni con voto motivato, rimettendo poi tutto al Ministero col proprio avviso, perchè sia poi sottoposto l'affare al Consiglio di Stato.

Pel Ministro — GERRA.

(Dagli *Atti del Consiglio provinciale di Palermo, sessioni straordinaria e ordinaria dell'anno* 1876; Palermo, Montaina, 1877).

FINE DEI DOCUMENTI.

Non so terminare la stampa di questo volume senza sdebitarmi verso gli egregî signori Giuseppe Martorana e Biuso e Francesco Cinquemani e Cinquemani, l'uno Segretario, l'altro Vicesegretario di questo Municipio, per le non poche notizie, specialmente catastali, fornitemi ad uso di questo lavoro, ricavate dal patrio archivio comunale, così come dall'agenzia delle tasse di Bivona.

CORREZIONI ED AGGIUNTE

Pag.	Lin.		
5	6	Casaro	Cosaro
11	17	*Platani*	Platani
12	6	ragione	regione
15	12	rivelese	riberese
15	26	*Molinazzo*	*Molinazzo, Votano, Pioppo*
19	4	tenute che	tenute, che
23	20	Il fiume *delle Canne* sorge tra S. Angelo lo Mussaro e S. Elisabetta;	Il fiume delle Canne sorge tra Cattolica-Eraclea e Raffadali;
23	29	e propriamente tra lo *Scalo* e i feudi *Salsa* e *Garebici* del territorio di Girgenti.	e propriamente nel feudo *Garebici*, tra lo *Scalo* ed il feudo *Salsa* del territorio di Girgenti, presso la foce del fiume delle Canne.
24	6	dappresso il fiume delle Canne;	presso le sorgenti nordiche del fiume delle Canne;
24	15	un omonimo perchè.	un omonimo, perchè
24	19	dappresso Cattolica	nella regione di Cattolica
26	10	eccetto di Manfredi Maletta,	eccetto, tra alcun'altro, di Manfredi Maletta,
27	17	il casaletto omonimo che diede	il casaletto omonimo, che diede
30	31	a pag. 27 e seg.	a pag. 28 e seg.
32	9	famiglia Brindisi	famiglia Di Brindisi
32	20	al di costui.	al di costui
36	15	le *due Taje*	le due *Taja*
42	19	il latifondo dell'*Acristia*.	i latifondi di *Acristia* e di *Catamajo*
44	17	rivelese	riberese
46	24	rivelese	riberese
47	29	1682	1692
48	33	presente libretto,	presente libretto.
52	9	Bissana	*Bissana*
53	4	Bissana	*Bissana*
56	23	e Giardinelli, 678 abitatori.	e Giardinelli, di 678 abitatori.
59	21	S. Giovanni che	S. Giovanni, che
59	23	di Camastra che è	di Camastra, che è
61	22	suddivise nelle 43 comarche	suddivise, oltre le 10 sergenterie militari, nelle 43 comarche
64	31	*dei malviventi S. Pietro,*	*dei malviventi. S. Pietro,*
65	25	mentre il tenimento di *Acristia,* sito al di qua del medesimo fiume, si mantenne al comune di Caltabellotta.	mentre i tenimenti di *Acristia* e di *Catamajo,* siti al di qua del medesimo fiume, si mantennero al comune di Caltabellotta.
67	2	poche case comprese	poche case, comprese
68	20	*S. Bagio*	*S. Biagio*
72	23	commissioue	commissione
78	30	Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 694 e seg.	Gaet. Di Giovanni — *Op.* cit., pag. 694 e seg. Ecco sul proposito il parere del Consiglio d'Intendenza: *Sulla considerazione che mentre il fiume Platani*

Pag.	Lin.		
			circoscrive dal lato di oriente e mezzogiorno il tenimento di Castelltermini, si prolunga poi questo verso lo stesso lato di mezzogiorno quasi avvicinandosi ad Aragona, saltando il fiume medesimo, comprendendovi il di sopra nominato ex-feudo Cantarella ecc. ecc.
86	8	*esistenza*	*esistenza*
90	18	*situdzione astronomico*	*situazione astronomica*
91	21	*regolata*	*regolate*
93	10	or di quella	or quella
94	18	*seguito*	*seguite*
101	9	egregi	egregî
103	25	Vedilo	Vedîla
105	26	*ed il regolamento*	*ed il parlamento*
106	23	Carlo Pianciani	Luigi Pianciani
109	25	edita da Compagnoni;	tradotta da Compagnoni;
124	28	7220, 82,	7220. 82,
124	31	4317, 79,	4317. 79,
124	32	2828, 43,	2828. 43,
126	10	luntanu,	luntana,
128	24	2117, 3897,	2117. 3897,
128	25	0, 7739	0. 7739
130	32	1875.	1875, pag. 15 e 40.
138	14	Ma queste oltrechè	Ma queste, oltrechè
142	31	che erasi ridotto	che erasi ridotta
158	9	cassa	Cassa
159	30	cassa	Cassa
182	19	*Donna superiore*	*Donna inferiore*
183	17	*Deliberazione e relazione*	*Deliberazione* e *relazione*
186	32	*Op.* cit.	*Op.* cit., pag. 232 e seg.
207	12	cirondario,	circondario,
214	23	duca di Cesarò che	duca di Cesarò, che
216	27	*confine austro-itialiano*	*confine austro-italiano*
220	18	nallo stesso	nello stesso
226	20	loro bilanci,	loro bilanci;
233	29	pag. 159	pag. 158
235	13	Alessadria	Alessandria
235	28	327	227
235	29	327	227
241	17	*Salina Pasquale,*	*Salina, Pasquale,*
250	31	Ciò,	Cioè,
252	3	di Palermo	di Palermo,
255	1	Il municipio di Burgio..... chiede pure, e ci pare con ragione, il feudo di *Rifesi* e quello di *Canali*. Non comprendiamo perchè non fece domanda del feudo *Petrusa* posto al di là del fiume Rifesi dal lato suo;	Il municipio di Burgio..... chiede pure il feudo di *Rifesi* e quello di *Canali;* se non che la sua domanda dovrebbe essere esaudita per quella porzione dei detti feudi che sta al di qua delle faldi meridionali dei

Pag.	Lin.		
		di che vedi la *Carta topografica.*	monti Rifesi; i quali, come abbiamo veduto alla pag. 65, formano il limite da quel lato del circondario di Bivona. Onde riconosciamo il buon giudizio del comune di Burgio nel non avere chiesto l'annessione del feudo *Petrusa,* che, come potrà vedersi nella *Carta topografica,* sta al di là del detto limite circondariale. (Conformemente a questa correzione resta modificato quello che abbiamo scritto nel testo, pag. 254, lineo 25 e seg.).
255	2	domanda.	domanda,
264	32	pag. 236..	pag. 263.
277	27	*ai grandi*	*ai Grandi*
283	31	VICERÈ.	PRESIDENTE DEL REGNO
302	20	Degli *Atti*	Dagli *Atti*
311	29	interessati	interessati,

Rimettiamo al benevolo lettore la correzione di altre mende per a caso sfuggite alla nostra attenzione.

SOMMARIO

DEDICA

Al Duca di Cesarò deputato di Aragona . . . . Pag. 5

PREFAZIONE

Cianciana nella nuova legge 11 luglio 1877 . . . . » 7
Dritti che gli derivano dalla stessa, ed obbligo di esporli » 7
È la seconda volta che l'autore difende gl'interessi di Cianciana . . . . . » 7
Fiducia di buona accoglienza. . . . . » 8
Altronde non si dirà, che solo ciò che è conforme a verità . . . . . » 8
Contributo della storia . . . . . » 9
Partizione del libro . . . . . » 9

CAPO I.

Una stravagante limitazione territoriale . . . . . » 11
I. — La regione tra il mare, il Platani, il Macasoli, il Turbolo ed i monti . . . . . » 11
Vi siedono soltanto Cianciana, Alessandria della Rocca e S. Stefano Quisquina . . . . . » 11
Cianciana è nel centro della regione: gli altri due al nord . . . . . » 13
II. — Intrusione di Bivona nella regione . . . . . » 13
E di Sciacca . . . . . » 14
E di Caltabellotta . . . . . » 15
Difformità territoriali di Alessandria e S. Stefano » 15
III. — La legge riparatrice. . . . . » 16
Note: Il fiume Platani . . . . . » 11
Il fiume Turbolo . . . . . » 12
Il fiume Macasoli . . . . . » 12
Il fiume Rifesi . . . . . » 13
Il fiume di Caltabellotta . . . . . » 14
I feudi di *Strasatto* . . . . . » 15

CAPO II.

Le vicende delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia durante il feudalismo — 1077-1812 — . . . . Pag. 17
I. — I Normanni introducono in Sicilia il sistema feudale » 17
Scompartimento territoriale del conte Ruggiero » 17
Che produce una prima causa della mostruosa limitazione dei territorî dei comuni siciliani . » 18
I feudi, le baronie e i contadi . . . . . » 18
I demanî e gli allodî . . . . . » 19
I feudi con abitazioni o senza. . . . . » 19
Il conte Ruggiero concede feudi ai suoi congiunti » 20
E dà a sua figlia Giulietta la città di Sciacca . » 20
Ed alla sua parente Lucia la terra di Cammarata » 20
Sciacca estendeva i suoi confini alla parte bassa della nostra regione . . . . . » 20
E Cammarata alla parte superiore . . . . . » 22
Sciacca e Cammarata, sotto re Guglielmo I, tornano al demanio. . . . . » 22
II. — Moltiplicazione dei feudi sotto gli Svevi. . . . » 23
Nella nostra regione il casale Platani, col suo territorio e col tenimento di *Capodidisi* della opposta riva del Platani, è concesso alla Chiesa di Palermo. . . . . » 23
Cammarata, col feudo *Chincana,* infeudato ai Maletta . . . . . » 25
Un altro dei Maletta ebbe la baronia di *Macasoli*, che era nella nostra regione, ma dipendeva dalla baronia di *Misilicassino* . . . . . » 25
Caltabellotta è data ai D'Antiochia . . . . . » 26
Carlo D'Angiò divide i feudi siciliani ai suoi seguaci, conservando Cammarata ai Maletta . » 26
III. — Sotto gli Aragonesi si generalizza il sistema feudale . . . . . » 26
Caltabellotta e Bivona dati ad un Del Campo, che li cede poi ai D'Antiochia . . . . . » 26

Cammarata dai Maletta passa ai Palizzi . . Pag. 27
Chincana, distratto da Cammarata, è infeudato a Bartolomeo di Brindisi . . . . . » 27
Successione feudale nella baronia di *Macasoli*, in S. Stefano, e in Bivona diviso da Caltabellotta » 27
La Chiesa palermitana perde, ma poi recupera la terra di Platani e le adiacenze . . . . . » 28
Caltabellotta è trasferita ai Peralta . . . . . » 29
Anarchia feudale e turbinosa successione dei feudi » 29
Re Martino I ristora gli ordini dello stato . . » 31
Alla sua morte *Chincana* trovasi in possesso degli Orioles; Cammarata dei Montecateno; Caltabellotta e Bivona, altra volta riuniti, dei De Luna . » 32
Misilicassino con la baronia di *Macasoli,* dei Parapertusa; S. Stefano, di varî . . . . . » 33
Spunta per la prima volta il nome della baronia di *Bissana,* che era di Di Sinisi, ed ora dei Lisatges » 33
Il tenimento di *Platani* è diviso in varî appezzamenti . . . . . » 34
IV. — Lo spopolamento della Sicilia porta seco la caduta di Platani, Chincana ed altri casali . . . . » 35
Succede un aumento graduale di popolo, e sorgono novelli comuni, che sono causa di strane circoscrizioni territoriali. . . . . » 36
Esempî: Villafranca-Sicula, S. Giovanni di Cammarata e Casteltermini . . . . . » 36
Le borgate, emancipandosi, danno luogo a mutazioni territoriali . . . . . » 38
Esempî: S. Lucia, Castroreale, Barcellona, Biancavilla, Centuripe e Licodia . . . . . » 38
V. — Cambiamenti territoriali nella nostra regione. . » 39
La baronia di *Pietra d'Amico* . . . . . » 39
Vi sorge il comune di Alessandria. . . . . » 40
Il quale estende la sua giurisdizione alla nostra baronia di *Bissana,* malgrado l'intermedia esistenza del casale e feudo di Chincana . . . . . » 40
I De Luna aggregano a Caltabellotta la baronia di

Macasoli: così si avvera l'invasione caltabellottese nella nostra regione . . . . . Pag. 41
Ma succedono i Moncada, i quali di detta baronia lasciano a Caltabellotta i feudi *Donna superiore, Donna inferiore* e *Strasatto*, ed annettono a Bivona gli altri feudi, cioè *Millaga, Finocchio, Ferraria, Balata, Mailla di sopra* e *Mailla di sotto* . » 42
I Moncada edificano Ribera, che resta chiuso entro l'agro caltabellottese . . . . . » 42
Ma i duchi di Ferrandina, loro successori, gli formano il territorio con terreni segregati da quello di Caltabellotta . . . . . » 43
Nel feudo *Chincana* i Ficarra edificano la terra di Cianciana, che sparisce appena nata. . . . » 44
Ma indi a poco rinasce col nome di S. Antonino per opera dei Joppolo. . . . . » 45
La terra di S. Antonino prende il nome di Cianciana dal nome del feudo . . . . . » 45
VI. — I feudi *nullius territorii* . . . . . » 46
Sono obbligati dalla prammatica del 1692 a pagare il dazio del macino all'università più vicina. » 46
Questa prammatica diede molta importanza ai territorî comunali . . . . . » 48
Nuova prammatica del 1754 . . . . . » 48
Esempî di feudi *nullius territorii: Motta S. Agata* a Casteltermini; *Pietranera, Pioppo, Buonanotte* e *Votano* a S. Stefano; *Montefranco* a Cammarata » 49
Ma non tutti sieguono le prescrizioni prammaticali » 49
Esempî: *Bissana* resta ad Alessandria; *Fabbrica* e *Fontanafredda* a Sutera . . . . . » 49
Il rivelamento del prodotto dei cereali doveva farsi all'università più vicina . . . . . » 50
Sano concetto della vicinanza. . . . . » 51
La baronia di *Bissana* contesa da Alessandria, Cianciana e Cattolica. . . . . » 51
Ma passa a Cianciana, malgrado dimesso e rustico » 52
I feudi *nullius territorii* chiamaronsi poi feudi suffraganei dell'università vicina . . . . . » 53

VII. — Le circoscrizioni territoriali dei comuni, malgrado questi rattoppamenti, conservano la loro originaria irregolarità . . . . . Pag. 54
La quale non è corretta dagli ordinamenti catastali del 1810, nè dalla costituzione politica del 1812 » 54
L'abolizione del feudalismo lasciò i comuni di Sicilia con anormali circoscrizioni territoriali . » 55
Esempî . . . . . » 55
Comuni con territorî eccessivi . . . . . » 55
Comuni senza territorio . . . . . » 56
Comuni con scarso territorio . . . . . » 57
Comuni con territorî mostruosi . . . . . » 58
NOTE: La terra di Platani . . . . . » 21
Il fiume delle Canne . . . . . » 23
Il tenimento di *Capodidisi* . . . . . » 23
Diritto di pesca nel Platani . . . . . » 24
I casali Platani, Platanelli e il castello di Capodidisi. . . » 28
La Salina Platanella . . . . . » 29
Il torrentello Maurici . . . . . » 34
Il casale Chincana, sua ultima memoria. . . . . » 35
I casali Platani e Platanelli, idem . . . . . » 36
Resti di antiche abitazioni . . . . . » 36
Il territorio di Casteltermini . . . . . » 37
Sito di Calamonaci. . . . . » 43
I confini dell'agro di Ribera . . . . . » 44
Feudo e terra di Chincana . . . . . » 44
Liti territoriali tra Casteltermini e Cammarata . . . . » 49
Aggreganze di feudi a S. Stefano ed a Casteltermini . . » 49
La baronia di *Montefranco* . . . . . » 49
Li *cunsumera* . . . . . » 51
Popolazione di Cianciana, Alessandria della Rocca e Cattolica-Eraclea. . . . . » 52
I feudi castronovesi di *Faverchi* e *Savochetti* . . . . . » 56
Se Giardinelli e Montelepre hanno territorî. . . . . » 56
Territorî di Canicatti e Piana dei Greci . . . . . » 57
Il territorio di Girgenti e i comuni di Portoempedocle e Canicatti » 58

CAPO III.

Le vicende delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Sicilia dall' abolizione del feudalismo sino ai nostri giorni — 1812-1877 — . . . . . Pag. 61

I. — I Normanni avevano diviso la Sicilia in varî compartimenti; gli Svevi in 2; re Martino I in 4, ridotti poi a 3, suddivisi dapprima in 43 comarche, e dappoi in 23 distretti o circondarî . . . . » 61

I confini di questi compartimenti subirono l'irregolarità dei confini territoriali dei comuni . . » 63

Malgrado le savie norme della costituzione del 1812 » 64

Esempî: il distretto di Bivona . . . . . » 65

II. — Re Ferdinando il Vecchio divide la Sicilia in 7 valli e 24 distretti . . . . . » 67

Che hanno irregolari limitazioni, perchè non si corresse l'antica inesattezza dei territorî comunali » 67

Esempî: S. Ferdinando, Camporeale, Resuttano e Bisacquino . . . . . » 68

I Siciliani ne rimanevano disagiati . . . . . » 68

Parziali provvedimenti: Casteltermini, Lercara-Friddi, Giarre e Riposto . . . . . » 69

Re Francesco I ordina la rettificazione generale delle comunali circoscrizioni, a mezzo di una commissione speciale in Palermo . . . . . » 70

III. — Re Ferdinando II decreta invece una circoscrizione catastale . . . . . » 73

Allibramenti catastali nella nostra regione . . » 74

Le operazioni catastali riuscirono per lo più viziose ed irregolari . . . . . » 75

Sicchè poche furono le circoscrizioni catastali tramutate in territoriali . . . . . » 76

Esempî: Canicattì, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello, Castellammare del Golfo ed Aragona » 76

Onde nel resto le mutazioni catastali furono ritenute come provvisorie . . . . . » 78

Il macino in rapporto ai territorî dei comuni . » 79

IV. — Ma, continuando i reclami dei popoli, re Ferdinando II ricostituisce la commessione rettificatrice dei territorî comunali, ed altre ne istituisce nelle singole provincie e nei varî comuni . . Pag. 80
Sue savie istruzioni . . . . . » 81
L'intendente di Girgenti coopera al buon risultato delle rettificazioni . . . . . » 82
Ma l'opera fu ben presto abbandonata. . . . » 83
V. — I mutamenti politici del 1860 portano in Sicilia una nuova legge comunale. . . . . » 84
La quale, facoltando i comuni a sovrimporre i centesimi addizionali, venne a dare una grande importanza ai territorî comunali . . . . . » 84
Onde i mali delle inesatte circoscrizioni dei comuni sentironsi maggiormente. . . . . » 84
Il consiglio provinciale di Girgenti si occupò, ma incompletamente, dell'argomento delle circoscrizioni . . . . . » 85
Anche dopo che fu invitato dal governo ad estendere il suo studio a tutta la provincia. . . « 85
Sua proposta di parziali rettificazioni . . . . » 86
Delle quali alcune nella nostra regione . . . » 86
Esempî: Ribera, Cattolica e Calamonaci . . . » 87
Difetto di uniformità dei suoi criterî . . . . » 88
VI. — La nuova legge comunale del 1865 è giudicata favorevole a rettificare le circoscrizioni territoriali » 88
Lavoro dei consigli provinciali di Girgenti, Trapani e Palermo . . . . . » 89
Provvedimenti parziali del governo: Alcara e Calvaruso . . . . . » 91
Ma un parere del consiglio di stato precluse la via alle modificazioni territoriali dei comuni . . » 91
VII. — Allora i popoli reclamarono con insistenza . . » 92
Sicchè nel parlamento si promossero varî progetti di rettificazioni territoriali . . . . . » 92
Progetto generale . . . . . » 92
Progetti speciali: Monreale, Caccamo, Naro, Noto, Girgenti, Lercara-Friddi ed altri . . . . . » 93

Ma solo quello per Monreale ottenne di essere mutato in legge . . . . . Pag. 94
VIII. — La commissione parlamentare d'inchiesta per la Sicilia del 1866 riconobbe il bisogno di rettificare le limitazioni territoriali dei comuni siciliani » 95
Così pure quella nominata nel 1875 . . . . » 95
IX. — Sicchè i deputati Di Cesarò e Di Rudinì presentarono al parlamento un nuovo progetto di legge generale. . . . . » 100
Che ampliato e discusso è tramutato in legge. » 101
Sunto della legge . . . . . » 103
La quale aprirà in Sicilia una nuova era di progredimento. . . . . » 106
NOTE: Le comarche . . . . . » 62
Un errore di data sulla prammatica che le accenna. . . » 62
Numero delle nuove comarche o distretti . . . . . » 63
Scopo dell'istituzione dei distretti . . . . . » 64
La sovrimposta fondiaria del 1819 . . . . . » 69
Le baronie di *Fabbrica* e di *Fontanafredda* . . . . . » 69
I territorî di Monreale e di Girgenti ed i comuni di Roccamena e Portoempedocle . . . . . » 70
Il rescritto del 1828 sulla rettifica territoriale. . . . . » 71
Feudi di Naro, Girgenti, Caltanissetta e Licata . . . . » 76
Feudi di Monte S. Giuliano e di Casteltermini. . . . . » 78
L'abbandono delle rettificazioni territoriali . . . . . » 83
Feudi di S. Angelo lo Mussaro, Girgenti, Aragona e Naro. » 86
Il feudo *Gulfa superiore*. . . . . » 87
Decreti territoriali . . . . . » 91
Progetti di leggi territoriali . . . . . » 92
Esempio sui compensi . . . . . » 105

CAPO IV.

Il comune di Cianciana, suo territorio e sue condizioni economico-finanziarie . . . . . » 107
I. — Posizione astronomica e fisica di Cianciana. . . » 107
Il quale occupa i fondi suburbani di una vetusta cittade . . . . . » 108

La *Massa Cinciana* e il casale Chincana . . Pag. 109
Dai quali venne il nome di Cianciana. . . . » 110
I baroni di S. Antonino ossia di Cianciana. . » 110
II. — Odierna amministrazione del comune di Cianciana » 111
Suoi ufficî, scuole, casini ecc.. . . . . » 112
Sua dipendenza da Bivona, Sciacca, Girgenti, Palermo e Caltanissetta . . . . . » 113
Fa parte del collegio elettorale di Aragona. . » 114
III. — Postura ridentissima di Cianciana . . . . . » 114
Ubertà delle sue campagne . . . . . » 115
Le sue miniere di zolfo e di sale . . . . . » 116
IV. — Il solo comune di Cianciana occupa oggidì quella regione, che fu un giorno gremita di casali e di terre . . . . . » 116
Ond'è per questo che crebbe in popolo rapidamente » 117
È alla testa del movimento demografico del circondario bivonese e dei dintorni . . . . . » 118
La quale cosa è sintomo di cresciuta agiatezza » 121
Cianciana, in rapporto al passato, bene vestito e meglio nutrito . . . . . » 121
Il Cianciana di 40 anni addietro. . . . . » 122
Aumento del suo caseggiato . . . . . » 123
Questi progressi sono il prodotto della propria vitalità . . . . . » 124
La quale è cagionata dal suo carattere operoso e preveggente, e dalle sue miniere. . . . . » 125
I progredimenti ciancianesi rilevati dal patrio poeta » 126
V. — Sicchè quali maggiori progressi non otterrebbe Cianciana se fosse agevolato da impulsi esterni . » 127
E specialmente dalla rettifica del proprio territorio. . . . . » 128
Molte esigenze di Cianciana restano non soddisfatte. . . . . » 128
Feudi che compongono l'esiguo suo territorio: *Cianciania, Feudotto* e *Bissana* . . . . . » 128
I ciancianesi obbligati a lavorare nei feudi adiacenti . . . . . » 129

Il piccolo territorio dà a Cianciana poche pubbliche risorse. . . . . Pag. 129
Il bilancio non esprime la totalità delle esigenze e delle risorse ciancianesi . . . . . » 130
VI. — Le pubbliche esigenze di Cianciana . . . . . » 131
La più urgente: l'acqua potabile . . . . . » 132
Utilità dell'acqua . . . . . » 132
Le acque di Cianciana sono scarse e nocevoli . » 133
Necessità di avere l'acqua potabile . . . . . » 137
Le vicine sorgive sono inadatte . . . . . » 138
Bisogna condurre le chiare, fresche e abbondevoli acque del *Votano*, a 12 chilometri da Cianciana » 139
VII. — Manca in Cianciana il cimitero . . . . . » 140
VIII. — Ed i selciati nelle vie interne . . . . . » 142
E la pubblica concimaia. . . . . » 144
E la macelleria . . . . . » 145
IX. — E l'illuminazione notturna . . . . . » 146
E la strada alla più vicina stazione ferroviaria » 146
E l'allacciamento al centro del comune della sua strada occidentale . . . . . » 147
E l'allargamento del palazzo municipale . . . » 148
E i locali delle scuole . . . . . » 149
E l'ingrandimento della chiesa parrocchiale. . » 150
X. — E il completamento del numero delle scuole e dei maestri . . . . . » 150
E degli altri impiegati del comune. . . . . » 151
E la banda musicale . . . . . » 152
Si tralasciano altri pubblici bisogni. . . . . » 152
XI. — Sono molte adunque le pubbliche esigenze di Cianciana . . . . . » 153
E tutte considerate dalla nuova legge rettificatrice dei territorî comunali. . . . . » 153
Le quali sommano a lire 118655 . . . . . » 154
Contro le quali si hanno solo lire 40875. 76 . » 155
Onde mancano lire 77779. 24 di proventi . . » 159
Il criterio economico dà diritto a Cianciana di chiedere un aumento di territorio. . . . . » 159

NOTE: Stazioni ferroviarie più vicine a Cianciana . . . . . Pag. 108
La città di Alesa-Comite . . . . . » 108
Delegazione di pubblica sicurezza, stazione di carabinieri, distaccamento militare in Cianciana . . . . . » 111
L'arcipretura. . . . . » 111
L'officio postale e il telegrafo elettrico . . . . . » 112
Le scuole e gli addiscenti . . . . . » 112
L'apertura dei casini di compagnia . . . . . » 113
L'ufficio del lotto . . . . . » 113
Il collegio elettorale di Aragona . . . . . » 114
La camerope. . . . . » 115
I pesci del Platani. . . . . » 116
Movimento demografico . . . . . » 117
Le borgate di Girgenti e di Caltabellotta . . . . . » 119
Il prof. Liborio Martorana . . . . . » 120
Suoli comunali per fabbricati novelli. . . . . » 124
Il mandamento di Cianciana . . . . . » 125
Vincenzo Sedita arciprete e poeta di Cianciana . . . . » 126
Cianciana rimasto proverbiale pel poco lusinghiero ricordo del Meli. . . . . » 126
I mulini a vapore. . . . . » 127
Cianciana nel censimento del 1871 . . . . . » 128
Abolizione del focatico . . . . . » 131
Le acque di Cianciana . . . . . » 133
Strada dell'Alvano. . . . . » 135
Le acque di *Bissana*. . . . . » 138
Cianciana e le acque dei dintorni. . . . . » 138
Le acque di *Ferraria*. . . . . » 139
Il cimitero e le sue vicende . . . . . » 141
Restauratori di strade interne in Cianciana prima del 1860 » 142
E dopo il 1860. . . . . » 143
Provvedimenti sui depositi di fimo . . . . . » 144
L'illuminazione notturna. . . . . » 146
Strade di accesso . . . . . » 147
L'Ufficio comunale. . . . . » 148
Numero legale delle scuole femminili. . . . . » 151
Il fontaniere. . . . . » 151
Le bande musicali sussidiate nel circondario bivonese . . » 152
La biblioteca del Convento di Cianciana . . . . . » 152
L'*Isola del Comune* . . . . . » 155
La tassa sui gradini . . . . . » 155

I centesimi addizionali in Cianciana . . . . . Pag. 157
I centesimi addizionali e il dazio di consumo. . . . . » 158

CAPO V.

La nuova circoscrizione territoriale del comune di Cianciana » 161
I. — Cianciana domanda la rettifica del proprio territorio » 161
Ha in suo favore anche i criterî complementari » 162
I cinque gruppi del nuovo territorio di Cianciana » 162
II. — Primo gruppo: *I feudi proprî* . . . . . » 162
Il feudo *Ciancianía*. . . . . » 163
Sue vicende, coltivazione e possidenza . . . » 163
Il *Feudotto*. . . . . » 163
Sue vicende, possidenza, coltivazione e distanze » 163
Il feudo di *Bissana*. . . . . » 164
Sue vicende, cultura, possidenza e distanze. . » 164
I *feudi proprî* devono restare a Cianciana . . » 166
Anche *Bissana,* malgrado la domanda di Cattolica-Eraclea . . . . . » 166
III. — Secondo gruppo: *I feudi alessandrini* . . . . » 166
Loro vicende. . . . . » 167
Il feudo *Petraro*. . . . . » 167
Sue distanze, cultura e possidenza . . . . . » 167
Il feudo *Ciniè*. . . . . » 169
Sua cultura, distanze e possidenza . . . . . » 169
Il feudo *Mavaro*. . . . . » 170
Sue distanze, possidenza e coltivazione . . . » 170
Alessandria deve cedere questi tre feudi a Cianciana . . . . . » 171
IV. — Terzo gruppo: *I feudi bivonesi*. . . . . » 172
Loro vicende. . . . . » 172
Il feudo *Ferraria* . . . . . » 172
Il feudo *Balata* . . . . . » 172
Il feudo *Millaga*. . . . . » 172
Il feudo *Finocchio* . . . . . » 172
Alessandria vuole il *Ferraria* . . . . . » 172
Calamonaci chiede il *Balata* ed il *Finocchio*. . » 173

Cianciana, tutti e quattro . . . . . Pag. 173
Bivona vuole trattenerli a se . . . . . » 173
Possidenza nei detti feudi . . . . . » 173
Miniere e mulini di *Balata* . . . . . » 174
Distanze tra i *feudi bivonesi* e i comuni richiedenti e requisiti . . . . . » 174
I coltivatori dei *feudi bivonesi* . . . . . » 176
Ma tutti i criterî complementari sono a pro di Cianciana . . . . . » 176
Considerazioni sulla rotabile che vi costruisce Cianciana . . . . . » 176
V. — Quarto gruppo: *I feudi medi* . . . . . » 176
Il feudo di *Monte di Sara* . . . . . » 177
Sue vicende: oggi è di Sciacca . . . . . » 177
Il feudo di *Donna superiore* . . . . . » 178
Sue vicende: oggi è di Caltabellotta . . . . » 178
Cattolica domanda il *Monte di Sara* . . . . . » 178
Cianciana e Ribera, tutti e due . . . . . » 178
Coltivazione, possidenza e distanza di essi feudi » 178
Contrasto di diritti . . . . . » 180
I feudi medi possono considerarsi come feudi *nullius territorii* . . . . . » 181
Ma il criterio topografico decide la quistione in vantaggio di Cianciana . . . . . » 181
VI. — Quinto gruppo: *I feudi marittimi* . . . . . » 182
Il feudo *Majenza* . . . . . » 182
Il feudo *Donna inferiore* . . . . . » 182
Il feudo *Strasatto* . . . . . » 182
Il feudo *Cucicuci* . . . . . » 182
Il feudo *S. Pietro soprano* . . . . . » 182
Il feudo *S. Pietro sottano* . . . . . » 182
Il feudo *Giardinelli* . . . . . » 182
Loro vicende: *Donna* e *Strasatto* sono di Caltabellotta, gli altri di Sciacca . . . . . » 182
Cattolica chiede *Majenza, Cucicuci* e i due *S. Pietro* » 183
Cianciana e Ribera tutti e sette . . . . . » 183
Coltivatori e possidenti di questi feudi . . . » 183

Distanze tra questi feudi e i comuni requisiti e richiedenti . . . . . Pag. 184
Anche qui è un serio contrasto di diritti . . » 185
E la vince Cianciana pel criterio topografico . » 185
VII. — Il valore dei varî criterî complementari . . . » 186
Gli allibramenti catastali dei feudi *medî* e *marittimi* nei registri di Ribera e di Calamonaci. . . » 186
Non hanno alcun valore in rispetto alla legge rettificatrice dei territorî comunali . . . . . » 187
VIII. — Il criterio della possidenza . . . . . » 190
La possidenza di Cattolica e di Ribera nei feudi *medî* e *marittimi* . . . . . » 190
La quale, perchè relativamente esigua, non ha alcun valore . . . . . » 192
IX. — Il criterio della coltivazione . . . . . » 193
La cultura di Alessandria in *Ferraria*. . . . » 193
Di Cattolica in *Bissana*, *Monte di Sara*, *Majenza*, *Cucicuci* e i due *S. Pietro* . . . . . » 193
Di Ribera nei feudi *medî* e *marittimi* . . . . » 193
Di Cianciana, Siculiana e Monteallegro negli stessi » 194
Nessun comune può vantare per se il criterio della coltura nei detti feudi. . . . . » 195
Il criterio della coltivazione parziale non merita alcuna considerazione . . . . . » 195
X. — Il criterio della prossimità e dell'agevole comunicazione . . . . . » 196
Cianciana è più vicino al *Ferraria*, che non lo è Alessandria. . . . . » 196
Cianciana è più vicino a *Finocchio* e *Balata*, che non lo è Calamonaci . . . . . » 196
Cianciana è più vicino a *Bissana*, che non Cattolica » 197
Ribera e Cattolica sono più vicini ad alcuni dei feudi *medî* e *marittimi*. . . . . » 198
Ma in rispetto alla legge questa vicinanza non esiste . . . . . » 199
Perchè la loro prossimità materiale non va congiunta con la facilità delle comunicazioni . . » 200

La facilità delle comunicazioni è ostacolata dal corso dei fiumi Platani e Macasoli . . . . . Pag. 201
Il Platani è uno dei maggiori fiumi siciliani . » 202
Così pure il Macasoli . . . . . » 203
L'ostacolo dei fiumi non cesserà colla costruzione della strada, che da Girgenti, passando per la parte inferiore della penisola, va a Sciacca . » 204
Il criterio della vicinanza e della facile comunicazione milita adunque per Cianciana. . . . » 204
XI. — Altri criterî di grande importanza . . . . . » 205
Il Platani è limite dei due circondarî di Girgenti e di Bivona . . . . . » 205
Così come della giurisdizione giudiziaria dei tribunali di Girgenti e di Sciacca . . . . . » 205
Cattolica, comune del circondario agrigentino, non può adunque estendere il suo territorio ai feudi che stanno al di qua del Platani. . . . . » 205
Neanco se il limite della giurisdizione del tribunale di Girgenti fosse portato sino al Macasoli, com'è desiderio universale . . . . . » 205
Il quale fiume allora farebbe ostacolo alle pretese di Ribera e di Calamonaci nella regione cianciana . . . . . » 206
Ad ogni modo i feudi ambiti da Ribera, Cattolica e Calamonaci, facendo parte del mandamento di Bivona, non devono spettare che a Cianciana, che è il comune di detto mandamento più prossimo ai medesimi . . . . . » 206
XII. — Estensione e valore del nuovo territorio di Cianciana . . . . . » 206
Il quale non riesce eccessivo in rapporto alla popolazione . . . . . » 209
Importanza dell'incremento demografico . . . » 209
Altronde alla estensione del nuovo territorio non corrisponde il valore . . . . . » 209
Onde Cianciana dalla supposta larghezza territoriale non ricaverà che appena 4 undicesimi del valore dalle sue pubbliche esigenze . . . . . » 210

XIII.—Ma ammesso, che vi fosse sproporzione nel nuovo territorio ciancianese, non può farsi altrimenti. Pag. 210
Predominio delle condizioni topografiche . . » 211
Esempî tratti dalla divisione del territorio monrealese: Camporeale, Palermo, Corleone, Bisacquino, Roccamena e Giardinelli. . . . . » 211
E la legge monrealese non è estensiva come lo è la nuova legge rettificatrice dei territorî comunali di Sicilia. . . . . » 214
Perchè questa, al contrario di quella, mette in considerazione, oltre l'economico, anche gli altri criterî . . . . . » 214
Tra i quali quello topografico. . . . . » 214
Importanza del criterio dei limiti naturali . . » 216
I territorî comunali, così come le nazioni, devono avere la loro naturale corporatura . . . . » 216
XIV. — Il criterio dei confini naturali altronde è conforme alla storia ed alla legislazione siciliana. . . » 216
Esempî: trattati tra i Cartaginesi e gli Acragantini . . . . . » 216
La costituzione del 1812. . . . . » 217
Legge di Re Ferdinando II . . . . . » 217
Determinazioni del Consiglio prov. di Girgenti » 217
E del Consiglio provinciale di Trapani . . . » 218
Il buon giudizio del comune di Parco . . . » 219
La discussione parlamentare della legge. . . » 219
Il valore del criterio dei confini naturali riconosciuto nel Consiglio comunale di Ribera . . » 220
Un aforismo di C. Beccaria . . . . . » 221
XV. — I criterî complementari giustificano la domanda di Cianciana . . . . . » 222
La quale non è contraria ai principî di equità e di giustizia. . . . . » 222
Nè appresta plausibili motivi di lagnanza ai comuni requisiti ed ai richiedenti . . . . . » 223
Invece migliorerà nella regione ciancianese tutti i pubblici servigî . . . . . » 224

NOTE: Distanza da Cianciana al *Fegotto* . . . . . Pag. 164
Proprietarî del *Fegotto* . . . . . » 164
Proprietarî di *Bissana* . . . . . » 164
E del *Petraro* . . . . . » 168
E di *Ciniè* . . . . . » 170
E del *Mavaro* . . . . . » 171
Pretese di Calamonaci su *Finocchio, Balata* e *Belmonte* . » 173
Le *Isole* fiumane . . . . . » 173
I proprietarî dei *feudi bivonesi.* . . . . . » 173
I coltivatori della zolfara di *Balata* . . . . . » 174
I gabelloti del mulino di *Balata* . . . . . » 174
Il primo tronco della strada Cianciana-Calamonaci . . . » 176
Cianciana sul livello del mare . . . . . » 177
I proprietarî di *Donna superiore* . . . . . » 179
E di *Monte di Sara* . . . . . » 179
E dei *feudi marittimi* . . . . . » 183
Esempio di decreti ed atti riferibili a circoscrizione territoriale » 189
Estensione dei feudi *Monte di Sara, Majenza, Cucicuci* e dei due *S. Pietro.* . . . . . » 190
Possidenza del feudotto *Marinella.* . . . . . » 192
Contiguità e vicinanza . . . . . » 196
Distanze dei *feudi medî* e *marittimi* coi paesi requisiti e richiedenti . . . . . » 199
Parole di Fazello sul fiume Platani . . . . . » 202
Relazione sullo stesso di Miceli ad Amari . . . . . » 203
Comuni che dal tribunale sciacchitano vogliono passare a quello di Girgenti . . . . . » 205
Il Macasoli termine della giurisdizione di questo tribunale. » 206
Estensione del vecchio e nuovo territorio ciancianese . . » 209
Valore relativo dell'uno e dell'altro . . . . . » 209
Prodotto presunto della tassa sul bestiame nel nuovo territorio » 210
Distanza tra Ribera e i due fiumi laterali . . . . . » 221

CAPO VI.

I comuni finitimi. . . . . . » 225
I. — La rettificazione di un territorio obbliga a toccare i territorî contermini. . . . . » 225
Quindi il bisogno di parlare dei comuni finitimi a Cianciana . . . . . » 225

Regole della trattazione . . . . . Pag. 226
II. — Alessandria della Rocca . . . . . » 227
Suo popolo, e suo territorio . . . . . » 227
Sue pubbliche esigenze e suo bilancio . . . » 228
III. — Feudi bivonesi e stefanesi che gli spettano . . » 231
Sua domanda dimezzata di rettificazione territoriale . . . . . » 233
Domanda inopportuna di S. Biagio-Platani . . » 233
IV. — S. Stefano-Quisquina . . . . . » 234
Sua popolazione . . . . . » 234
Suo territorio . . . . . » 235
Quali feudi avrebbe dovuto cedere ad Alessandria » 235
Suo diritto di aggregamento dei feudi castronuovesi *Leone* e *Melia* . . . . . » 236
Gli proviene dal suo bilancio . . . . . » 236
V. — E dal concorso di altri criterî . . . . . » 237
Eccessività del territorio di Castronuovo . . . » 240
VI. — S. Stefano vuole altri tre feudi di Cammarata . » 240
Feudi chiesti da Casteltermini . . . . . » 240
E da S. Giovanni di Cammarata . . . . . » 241
E da Cammarata . . . . . » 241
Giudizio sulla dimanda cammaratese . . . . » 242
E su quelle di S. Stefano, di Casteltermini e di S. Giovanni . . . . . » 244
VII. — Bivona . . . . . » 246
Notizie demografiche e territoriali . . . . . » 246
Desiderî territoriali di Bivona . . . . . » 247
Il suo bilancio provvede alle sue esigenze . . » 247
VIII. — Riduzioni del suo territorio per causa delle annessioni ciancianesi ed alessandrine . . . . . » 251
Le quali impongono che Bivona si allarghi nelle contermini terre di Palazzo-Adriano . . . » 251
IX. — Sua domanda dimezzata di rettificazione territoriale » 253
Le domande di Lucca-Sicula e di Burgio . . » 254
X. — Calamonaci . . . . . » 255
Suo popolo e territorio . . . . . » 255
Suo bilancio . . . . . » 256

Sua domanda illogica di aggregamenti territoriali . . . . . Pag. 257
Bisogno di pareggiare la misura delle sue tasse » 258
XI. — Ribera . . . . . » 258
Suoi abitatori e suo territorio proprio e finanziario » 259
Sua domanda di annessione . . . . . » 261
Non potrà essere esaudita che per la sola *Gulfa superiore*. . . . . » 261
XII. — Malgrado ciò Ribera può continuare a svolgere convenientemente la sua vita economica . . . » 262
Il suo bilancio è assai soddisfacente . . . . » 262
Nè soffrirà dai centesimi addizionali che perderà sul suo territorio finanziario che la legge fa passare a Cianciana. . . . . » 263
XIII. — Caltabellotta e la sua popolazione . . . . . » 265
Vicende del suo territorio . . . . . » 265
Il suo bilancio soddisfa tutte le esigenze. . . » 266
Però a conservare questo stato di cose occorre mantenergli il suo allibramento catastale . . . » 266
Il quale fortunatamente è conforme alla legge rettificatrice dei territorî. . . . . » 266
E vanta le stesse ragioni che valgono per il passaggio dei feudi caltabellottesi a Cianciana, Ribera e Burgio. . . . . » 267
XIV. — Sciacca. . . . . » 268
I suoi abitanti e il suo territorio . . . . . » 268
Ha un bilancio soddisfacente . . . . . » 269
Da non aver bisogno dei centesimi addizionali » 270
E quindi di riprendere i suoi feudi domandati da Cianciana . . . . . » 271
Anche perchè vi si oppongono i criterî complementari . . . . . » 272
XV. — Cattolica-Eraclea. . . . . » 272
Suo popolo e suo territorio. . . . . » 272
Sua domanda di rettificazione territoriale . . » 273
È strana pei feudi al di qua del Platani. . . » 273
Il suo territorio dovrebbe ingrandirsi tra il Platani ed il Canne . . . . . » 273

Ma da questo lato la sua domanda riesce incompleta . . . . . Pag. 274
XVI. — Il diritto dei compensi . . . . . » 275
Quistione . . . . . » 275
La quale si risolve, che il compenso si deve al comune che gode la giurisdizione finanziaria . » 275
Cianciana dovrebbe compensi ad Alessandria, Calamonaci, Ribera e Bivona . . . . . » 276
Ma i primi tre non hanno debiti . . . . . » 276
Lo deve soltanto a Bivona . . . . . » 276

NOTE : Esempio ciancianese imitabile da Alessandria per selciare le nuove strade . . . . . » 229
Distanze di Cianciana e di Alessandria dalle acque del *Votano* » 230
Proprietarî di *Mailla soprana* e *sottana* . . . . . » 231
E di *Valparrino, Pietranera, Votano, Pioppo* e *Molinazzo* » 232
Dimensione e valore di questi feudi . . . . . » 233
Il *Molinazzo* è di S. Stefano e non di Cammarata . . . » 234
Estensione e valore di *Valparrino* e *Pietranera* . . . . » 235
Le sorgenti del Platani . . . . . » 238
Proprietarî di *Le Piane* e *Gargiuffè* . . . . . » 240
E di *Soria, Chirumbo* e *Daini*. . . . . » 241
Il feudo *S. Giovanni* . . . . . » 243
Proprietarî di *Campisia, Sinapa, Marcello* e *Mustolito* . . » 243
Correzioni sopra le annessioni casteltermineſi . . . . . » 244
Il fiume Tomarrano . . . . . » 246
Estensione di *Ferraria, Balata, Finocchio, Millaga* e delle due *Mailla* . . . . . » 251
Pretesa annessione di Lucca-Sicula . . . . . » 254
Dimande annessioniste di Burgio . . . . . » 255
Estensione di *Gulfa superiore* e *Donna superiore* . . . » 256
Allibramento catastale del feudo *Torretta* . . . . . » 259
Feudi sciacchitani e caltabellottesi nella regione ciancianese » 259
Antica rendita catastale dell'agro di Ribera. . . . . » 260
La Mesopotamia . . . . . » 260
Novello territorio di Ribera . . . . . » 261
Il bilancio di Casteltermini nel 1875 e nel 1876. . . . » 262
Debiti arretrati di Ribera nel 1877 . . . . . » 263
Estensione e rendita dei territorî di Caltabellotta e S. Anna » 266
Altre terre chieste da Burgio . . . . . » 268

Le acque potabili di Sciacca . . . . . Pag. 269
Il dazio di consumo in Sciacca. . . . . » 270
I proventi di Cianciana e di altri comuni messi in relazione coi centesimi addizionali . . . . . » 271
Aliquota di questi centesimi . . . . . » 271
I censiti di *Mizzaro* . . . . . » 274
I feudi chiesti o trascurati da Cattolica-Eraclea . . . . » 274

CONCLUSIONE

Obbiezioni possibili . . . . . » 277
Le quali svaniscono sotto l'influenza di un maturo giudizio » 277
Si è scritto con animo civile . . . . . » 277
E per l'obbligo di difendere la giusta causa . . . . » 278
Riverenza al verdetto dei magistrati. . . . . » 278

DOCUMENTI

I. — *Palermo*, 23 *maggio* 1692. — Prammatica del vicerè DE UZEDA: Che il dazio di consumo dei feudi *nullius territorii* deve pagarsi all' università più vicina . . . . . » 281
II. — *Palermo*, 30 *novembre* 1754. — Prammatica del presidente del regno GRIMAU: Che il dazio sul macino dei detti feudi deve corrispondersi all'università più vicina . . . . . » 283
III. — *Palermo*, ... 1780. — Bando del vicerè M. A. COLONNA: Che il rivelamento dei cereali devesi fare all'università più vicina . . . . . » 284
IV. — *Napoli*, 28 *settembre* 1829. — Ministeriale del MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA: Onde fissarsi i confini territoriali di tutti i comuni di Sicilia . . . . » 291
V. — *Caserta*, 12 *febbraio* 1855. — Decreto di RE FERDINANDO II: Ricostituisce le Commissioni per la rettifica delle circoscriz. territoriali dei comuni siciliani » 295
VI. — *Caserta*, 12 *febbraio* 1855. — Istruzioni di RE FERDINANDO II: Per la riforma delle circoscrizioni dei territorî comunali . . . . . » 296

VII. — *Girgenti*, 1° *giugno* 1855. — Circolare dell'intendente Vanasco: Per la riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni . . . . . Pag. 298

VIII. — *Roma*, 12 *aprile*-8 *giugno* 1877. — Discussioni del Parlamento sull'art. 5 del progotto di legge sulla riforma delle circoscrizioni territoriali dei comuni: I criterî . . . . . » 300

IX. — *Sant' Anna di Valdieri*, 11 *luglio* 1877. — Legge di re Vittorio Emanuele II: Facoltà al governo del re di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia . . . . . » 308

X. — *Sant' Anna di Valdieri*, 11 *luglio* 1877. — Decreto di re Vittorio Emanuele II: Approva il regolamento per la esecuzione della legge dell'11 luglio 1877, con la quale è data facoltà al governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia . . . . . » 310

XI. — *Cianciana*, 30 *settembre* 1877. — Deliberazione del Consiglio comunale: Chiede la rettificazione della circoscrizione del territorio di Cianciana . . » 312

XII. — *Cianciana*, 29 *settembre* 1877. — Relazione del Sindaco: Le pubbliche esigenze del comune di Cianciana . . . . . » 317

XIII. — *Cianciana*, 29 *settembre* 1877. — Rapporto del Sindaco: Prospetto delle risorse economiche del comune di Cianciana nell'anno 1877 . . . . » 322

XIV. — *Cianciana*, 29 *settembre* 1877. — Prospetto del Sindaco: La situazione finanziaria del comune di Cianciana nel 1877 . . . . . » 326

XV. — *Cianciana*, 9 *ottobre* 1877. — Domanda del Sindaco: Sulla rettificazione del territorio di Cianciana » 328

XVI. — *Cianciana*, 6 *dicembre* 1877. — Deliberazione del Consiglio: Lettura ed approvazione della memoria dal titolo: *La circoscrizione territoriale di Cianciana e dei paesi finitimi, storia ed osservazioni* » 329

XVII. — *Cianciana*, 25 *settembre* 1877. — Verbale del Sindaco: Prospetto della cultura agraria nella regione ciancianese . . . . . » 332

XVIII. — *Cianciana*, 25 *settembre* 1877. — Verbale del Sindaco: Prospetto generale delle distanze nella regione ciancianese . . . . . Pag. 333

XIX. — *Firenze*, 1° *luglio* 1873. — Legge di re Vittorio Emanuele II: Modifica dalla circoscrizione territoriale di Monreale e paesi finitimi . . . » 335

XX. — *Roma*, 12 *settembre* 1873. — Istruzioni del Ministro dell'interno: Sulla circoscrizione territoriale di Monreale. . . . . » 336

Ringraziamenti . . . . . » 338

Al signor Giuseppe Martorana . . . . . » 338

Al signor Francesco Cinquemani . . . . . » 338

Correzioni ed aggiunte . . . . . » 339

Il fiume delle Canne . . . . . » 339

I feudi *Acristia* e *Catamajo* . . . . . » 339

Il feudo *Cantarella* . . . . . » 339

Domande annessioniste di Burgio ecc. ecc. . . . . » 340

FINE DEL SOMMARIO.

COMINCIATO A STAMPARE
IL DÌ XV DICEMBRE MDCCCLXXVII.
FINITO IL XXV MAGGIO MDCCCLXXVIII.

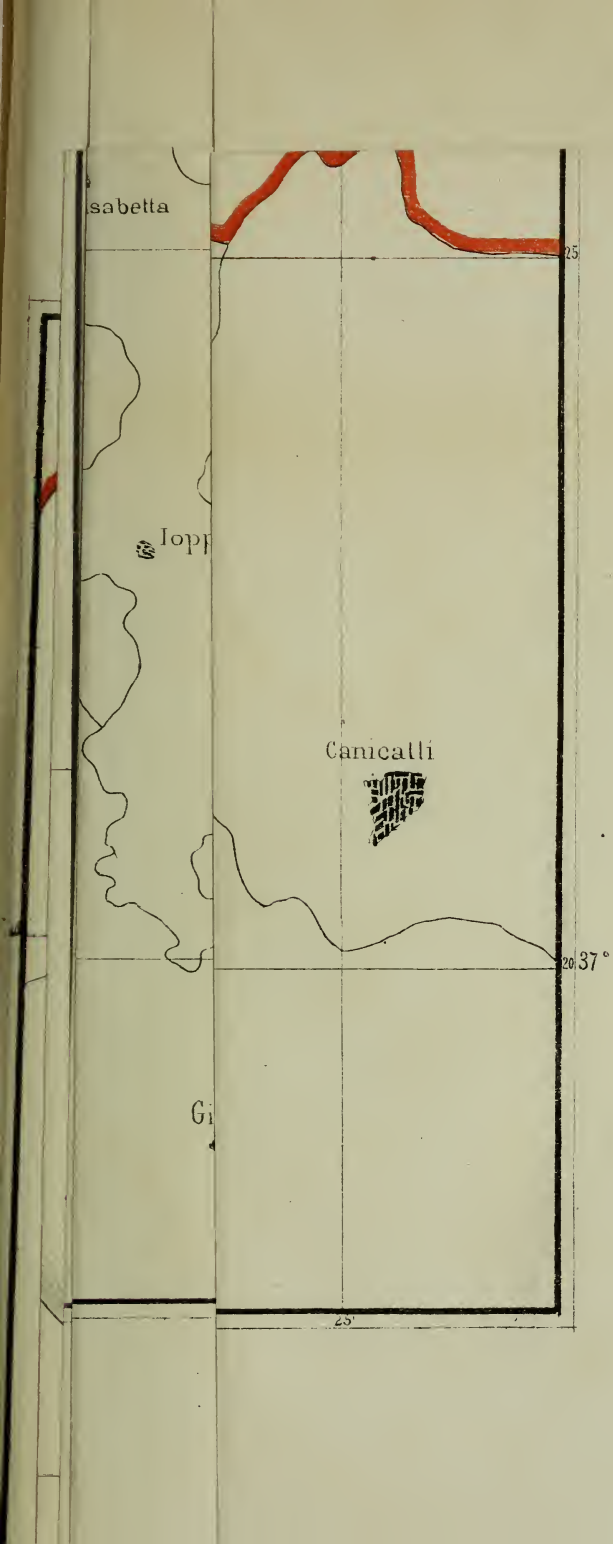
sabetta
25
Iopp
Canicatti
20
37°
Gi
25'

CARTA DEL CIRCONDARIO DI BIVONA E SUOI PAESI FINITIMI

Questa carta è stata inserita nella CARTA TOPOGRAFICA della Sicilia Regno delle Due Sicilie per munirsi e nelle mani del CAV. GAETANO DI GIOVANNI Direttore di Commercio

Segno dei fiumi
Confine della Provincia di Girgenti
Confine tra i Circondari di Bivona e di Sciacca e di Girgenti
Confine dei territori comunali
F. Vale Fiume ossia Fiumara o torrente

Il Direttore F. [illegible]

Il segretario G. L. Angelo

Longitudine dal Meridiano di Napoli

Cumbessa
Bisacquino
Giuliana
Palazzo Adriano
Prizzi
Chiusa Sclafani
S. Caterina Villarmosa
Caltabellotta
Sciacca
Bivona
S. Stefano Quisquina
Alessandria della Rocca
Cianciana
Calamonaci
Ribera
Cattolica Eraclea
Montallegro
Menfi
Burgio
Villafranca Sicula
Lucca Sicula
Aragona
Comitini
Raffadali
Favara
Agrigento
Siculiana
Naro
Casteltermini
Campobello di Licata
Licata
Palma di Montechiaro
Ravanusa
Canicattì
Racalmuto
Grotte
Sambuca Zabut
S. Margherita
Montevago
Villalba
Mussomeli
Butera
Delia
Sutera
Serradifalco
Milena
Sommatino
Riesi
Montedoro
Acquaviva Platani
Cammarata
Castronovo di Sicilia
Vallelunga Pratameno
Alcamo
Partanna
Salemi
Gibellina
Poggioreale
Santa Ninfa
Salaparuta
Roccamena
Corleone
Prizzi
Palazzo Adriano
Chiusa Sclafani
Bisacquino
Cumbessa
Giuliana
Sambuca Zabut
S. Margherita
Montevago
Menfi
Burgio
Caltabellotta
Sciacca
Villafranca Sicula
Lucca Sicula
Calamonaci
Ribera
Cattolica Eraclea
Montallegro
Bivona
S. Stefano Quisquina
Alessandria della Rocca
Cianciana
Siculiana
Naro
Raffadali
Favara
Agrigento
Casteltermini
Campobello di Licata
Licata
Palma di Montechiaro
Ravanusa
Canicattì
Racalmuto
Grotte
Mussomeli
Butera
Delia
Sutera
Serradifalco
Milena
Sommatino
Riesi
Montedoro
Acquaviva Platani
Cammarata
Castronovo di Sicilia
Vallelunga Pratameno
Alcamo
Partanna
Salemi
Gibellina
Poggioreale
Santa Ninfa
Salaparuta
Roccamena
Corleone

45.845
.439c
cop. 2

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

DEL

COMUNE DI CIANCIANA

E

DELLE COMUNITÀ FINITIME

NOTE STORICHE ED OSSERVAZIONI

PER

GAETANO DI GIOVANNI

SINDACO DI CIANCIANA

CONSIGLIERE PER BIVONA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GIRGENTI;
MEMBRO DEL CONSORZIO AGRARIO DEL CIRCONDARIO DI BIVONA; DEL COMITATO FORESTALE
E DELLA COMMISSIONE AMPELOGRAFICA DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI;
SOCIO DELLA SOCIETÀ DI ACCLIMAZIONE E DI AGRICOLTURA DI PALERMO;
DELLA SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA;
SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA PALERMITANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI;
DELLA COLOMBARIA DI FIRENZE; DEL CIRCOLO GIURIDICO DI PALERMO;
SOCIO ONORARIO DELL'ACCADEMIA ARALDICO-GENEALOGICA ITALIANA ECC. ECC.;
DECORATO DI MEDAGLIA D'ORO DAL MUNICIPIO DI CASTELTERMINI,
E DAL CASINO DEGLI ARTIGIANI DI CIANCIANA;
CAVALIERE DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

GIRGENTI
STAMPERIA PROVINCIALE-COMMERCIALE
di Salvatore Montes
Premiata alle Esposizioni di Siracusa e di Palermo
con medaglie di bronzo
—
1878.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102166490